

NOVEMBRE 2025

d
q

XXV. 2025/SPECIAL ISSUE

diritto & questioni pubbliche

DIRITTO
E CONFLITTO
IL RUOLO DELLE
CLINICHE LEGALI



XXV. 2025/**special issue**
NOVEMBRE

COMITATO EDITORIALE

Direzione

Giorgio Maniaci (Università di Palermo), Giorgio Pino (Università Roma Tre), Aldo Schiavello (Università di Palermo)

Redazione

Marco Brigaglia, Matija Žgur (coordinamento), Jorge Baquerizo Minuche, Maria Giulia Bernardini, Gaetano Carlizzi, Miguel Fernández Núñez, Giulia Falletti, Maria Ferrara, Dario Ippolito, Alba Lojo Caride, Elena Marchese, Fabrizio Mastromartino, Paola Parolari, Giuseppe Rocché, Giulia Sajeva, Fernanda Serraino, Michele Ubertone, Adriano Zambon

COMITATO SCIENTIFICO

Manuel Atienza (Universidad de Alicante) – Mauro Barberis (Università di Trieste) – Juan Carlos Bayon (Universidad Autónoma de Madrid) – Roberto Bin (Università di Ferrara) – Bruno Celano (Università di Palermo) † – Pierluigi Chiassoni (Università di Genova) – Paolo Comanducci (Università di Genova) – Pasquale De Sena (Università di Palermo) – Enrico Diciotti (Università di Siena) – Jordi Ferrer (Universitat de Girona) – Riccardo Guastini (Università di Genova) – Mario Jori (Università di Milano) – Claudio Luzzati (Università di Milano) – Pierpaolo Marrone (Università di Trieste) – Tecla Mazzarese (Università di Brescia) – Claudio Michelin (University of Edinburgh) – José Juan Moreso (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) – Pablo Navarro (Universidad de Córdoba) – Luca Nivarra (Università di Palermo) – François Ost (Université Saint-Louis, Bruxelles) – Gianluigi Palombella (Scuola Superiore S. Anna, Pisa) – Roberto Pardolesi (Luiss, Roma) – Baldassare Pastore (Università di Ferrara) – José Luis Pérez Triviño (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) – Anna Pintore (Università di Cagliari) – Luis Prieto Sanchís (Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo) – Cristina Redondo (Università di Genova) – Michel Rosenfeld (Cardozo School of Law, New York) – Giovanni Sartor (Università di Bologna e European University Institute, Firenze) – Marc Van Hoecke (Universiteit Gent) – Josep Maria Vilajosana (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) – Vittorio Villa (Università di Palermo) – Francesco Viola (Università di Palermo) – Giuseppe Zaccaria (Università di Padova) – Gianfrancesco Zanetti (Università di Modena-Reggio Emilia)

© 2025, *Diritto e questioni pubbliche*, Palermo

www.dirittoequestionipubbliche.it

ISSN 1825-0173

Double-Blind Peer Review

Banche dati: Scopus, Heinonline, Elsevier

Progetto grafico e impaginazione rospeinfrantumi

Publicazione realizzata con fondi PRIN 2017, progetto “The Dark Side of Law. When discrimination, exclusion and oppression are by law”


Tutti i diritti riservati

DIRITTO E CONFLITTO

Il ruolo delle cliniche legali

a cura di / edited by

CARLO CAPRIOGLIO, GIACOMO CAPUZZO,
ENRICA RIGO, ALESSANDRA SCIURBA



Diritto & Questioni Pubbliche
XXV 2025 / special issue, n. 2 (novembre)

contents

<i>Introduzione</i>	vii-viii
CARLO CAPRIOGLIO, GIACOMO CAPUZZO, ENRICA RIGO, ALESSANDRA SCIURBA	
Sessione introduttiva	
Diritto, diritti, conflitto. Un'introduzione teorico-giuridica	
<i>Conflitto, diritto, cliniche legali</i>	3-8
ALDO SCHIAVELLO	
<i>La cura e la malattia</i>	11-15
ELIGIO RESTA	
<i>Il ruolo delle cliniche legali nella mediazione giuridica e sociale del conflitto</i>	17-22
MADIA D'ONGHIA	
<i>L'approccio clinico-legale e la questione nel conflitto nell'epoca delle "regressioni" dei diritti</i>	25-30
THOMAS CASADEI	
Seconda sessione	
L'educazione clinico-legale e gli ambiti tematici	
<i>Conflitto e cura. Per una prospettiva femminista sulle cliniche legali</i>	33-39
ENRICA RIGO	
<i>Teaching the Basics Critically. L'educazione giuridico-clinica come pratica di formazione del giurista al conflitto sociale</i>	41-50
GIACOMO CAPUZZO	
<i>L'educazione clinico-legale come modello di "pedagogia critica del diritto"</i>	53-65
ALESSANDRA SCIURBA	
<i>La clinica legale nel campo penitenziario</i>	67-75
CECILIA BLENGINO	
<i>I conflitti sull'appartenenza: migrazioni, diritto e cliniche legali</i>	77-86
CARLO CAPRIOGLIO	
<i>Clinical Legal Education nel campo della migrazione e dell'asilo: una valutazione critica e percorsi di trasformazione</i>	89-99
ULRICH STEGE, MAURIZIO VEGLIO	
<i>Diritto, inclusione e giustizia sociale: verso un'università inclusiva per le persone LGBTQI+ attraverso l'innovazione didattica e le Cliniche Legali</i>	101-118
LAURA BUGATTI	

Stati d'abbandono e accoglienze (stra)ordinarie. Uno sguardo clinico-legale sulla condizione dei giovani migranti soli 121-134
MATTEO BUFFA, ISABEL FANLO CORTÉS

Terza sessione

Le esperienze del conflitto nelle cliniche legali

L'accesso alla giustizia delle donne transgender migranti e l'intersezionalità come metodo clinico-legale: alcune riflessioni a partire dall'esperienza della Clinica Legale dell'Università Roma Tre 137-150
MARTINA MILLEFIORINI

Vulnerabilità marginali. Il ruolo delle cliniche legali nella costruzione della rilevanza giuridica delle esperienze di tratta e sfruttamento lavorativo nell'ambito delle procedure di asilo 153-167
SALOMÉ ARCHAIN

Asilo, protezione complementare e accesso alle prestazioni socio-assistenziali. L'esperienza della Clinica Legale Migrazioni e Diritti nella stagione della "crisi dell'asilo" 169-179
RITA DAILA COSTA

Ricerca e azione della Clinica legale in carcere 181-192
COSTANZA AGNELLA, CHIARA DE ROBERTIS

L'esperienza della Clinica Legale su "I diritti dei senza fissa dimora e dei migranti": un osservatorio privilegiato sullo sfruttamento lavorativo dei migranti..... 195-205
CLAUDIO DE MARTINO

Sessione conclusiva

Cliniche legali: insegnare il diritto come spazio conflittuale di giustificazione e non di dominio 209-218
EMILIO SANTORO

Contributors 219

Introduzione

Questo Special Issue muove dalle riflessioni emerse nel corso del Convegno del Coordinamento nazionale delle cliniche legali, svoltosi nel 2024 presso l'Università degli Studi di Roma Tre, che aveva come titolo *Il ruolo delle cliniche legali nella mediazione sociale e giuridica del conflitto*. Il convegno era stato, infatti, occasione di scambio e ragionamento su quale ruolo le cliniche legali, fenomeno affermato e diffuso in tutto il mondo da decenni, possano rivestire oggi all'interno di un contesto giuridico, politico e sociale altamente conflittuale, segnato dalla crescente compressione dei diritti e delle libertà, e non solo per i gruppi sociali definiti come vulnerabili o minoritari.

La normalizzazione della guerra, del massacro di popolazioni civili, della sistematica violazione dei diritti umani fondamentali delle persone migranti e/o vulnerabilizzate e della violenza basata sul genere, il ritorno dei nazionalismi col loro volto più feroce, le trasformazioni dei processi produttivi e del lavoro, che pongono crescenti fasce di lavoratori e lavoratrici a condizioni di grave sfruttamento, ma anche gli effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici, sono alcuni dei principali fenomeni sociali, politici ed economici che mettono in discussione in maniera inedita la funzione che, a partire dal Secondo dopoguerra, benché in maniera sempre imperfetta e limitata, il diritto aveva assunto nella mediazione giuridica dei conflitti sociali. Il diritto sembra oggi essere oggetto di una lotta dal cui esito dipende se e quanto esso possa ancora rappresentare un limite all'arbitrio del potere, oppure se sarà (nuovamente) ridotto a mero strumento del potere stesso.

In un articolo del 2025 sul *Journal of Genocide Research*, la criminologa armeno-palestinese Nadera Shalhoub Kevorkian ha offerto un'immagine potentissima che mette in relazione lo smembramento dei corpi sotto il genocidio con atti di amputazione deliberati dei legami sociali su cui si fondano le comunità politiche. Si tratta di atti che non violano semplicemente il diritto internazionale, ma lo delegittimano e lo destituiscono, e di fronte ai quali la pratica giuridica richiede un cambio di prospettiva, all'altezza di questo stesso livello di normalizzazione e giustificazione della violenza, in grado di imporre il rifiuto di ogni conciliazione tra diritti umani e politiche di distruzione della vita.

Le cliniche legali, pur dal loro posizionamento situato, e anzi proprio a partire dal loro legame col territorio in cui operano, offrono un punto di osservazione privilegiato rispetto alle questioni qui illustrate, fornendo l'opportunità per analizzarle ed elaborarle attraverso prospettive teoriche critiche ed approcci metodologici capaci di superare categorie giuridiche consolidate.

Se il diritto è in grado di determinare *chi vince e chi perde*, quali soggettività vengono riconosciute e accedono alla tutela giuridica, e quali, invece, sono destinate a farne a meno, le cliniche possono svolgere una funzione fondamentale all'interno dei nostri sistemi giuridici: saldamente ancorate al principio di garanzia dell'accesso alla giustizia, esse, nel contesto di un sistema democratico in salute, dovrebbero poter favorire la risoluzione di conflitti tra i diversi interessi e i gruppi sociali di cui sono espressione. Nel tradurre le istanze di riconoscimento e protezione di persone rese socialmente vulnerabili in un sapere giuridico, sia astratto che applicato, le cliniche legali dovrebbero intervenire all'interno della pratica discorsiva giuridica per inserirvi concetti, modi di pensare, argomentazioni e strumenti innovativi.

Questo potenziale trasformativo spinge da tempo docenti e studenti e studentesse clinico-legali a scegliere come ambiti di azione proprio quelli nei quali disuguaglianze sociali ed economiche mettono alla prova la tenuta del diritto e delle istituzioni democratiche. Tale scelta di campo rende oggi necessario riflettere sulle sfide trasformatrici a cui è chiamata l'educazione clinico-legale, ma

rende altresì urgente analizzare e discutere le concrete prospettive di sviluppo di tale metodo formativo nel contesto attuale della formazione giuridica.

Per tali ragioni, queste pagine intendono stimolare sia una riflessione di carattere teorico sia un dibattito sulla sostenibilità e sul ruolo attuale e futuro dell'insegnamento clinico-legale.

La prima sezione di questo numero speciale offre in questo senso un'introduzione teorico-giuridica sulla relazione tra diritto, diritti e conflitto. La seconda guarda a come l'educazione clinico-legale abbia declinato le proprie potenzialità di intervento critico in diversi ambiti sociali particolarmente sensibili quali quello dei femminismi, della detenzione penale, della pedagogia critica, delle migrazioni, delle discriminazioni subite dalle persone LGBTQI+. La terza sezione entra nel vivo delle esperienze del diritto come strumento di giuridificazione del conflitto vissute da varie cliniche legali italiane. Infine, le conclusioni pongono l'attenzione sulla differenza tra spazio conflittuale di giustificazione e spazio conflittuale di dominio, sottolineando come la costruzione critica del primo sia scopo precipuo dell'educazione clinico-legale.

CARLO CAPRIOGLIO, GIACOMO CAPUZZO, ENRICA RIGO, ALESSANDRA SCIURBA

Sessione introduttiva

DIRITTO, DIRITTI, CONFLITTO.

UN'INTRODUZIONE

TEORICO-GIURIDICA

Conflitto, diritto, cliniche legali

Conflict, Law, Legal Clinics

ALDO SCHIAVELLO

Università degli Studi di Palermo.

E-mail: aldo.schiavello@unipa.it

ABSTRACT

L'approccio clinico-legale offre una prospettiva privilegiata da cui osservare il diritto e da cui riflettere sul ruolo del giurista. L'analogia fra diritto e medicina, che è il presupposto da cui nasce l'espressione 'clinica legale', funziona solo in parte. L'idea soggiacente è che il diritto, così come la medicina, entrano in gioco quando si manifesta una patologia. In medicina la patologia si presenta come malattia, come morbo. Nel diritto la patologia è il conflitto: il conflitto fra individui; fra individui e istituzioni; fra una istituzione e un'altra istituzione; fra stati. Tuttavia, in ambito giuridico il legame con il momento patologico non è tanto stringente quanto in medicina. Il diritto (e, conseguentemente, la scienza giuridica) ha una vita "prima del" e "a prescindere dal" momento patologico. Ciò produce alcune conseguenze importanti che riguardano i rapporti tra diritto e morale e il modo in cui il giurista è chiamato a contribuire alla creazione del diritto.

The clinical legal education provides an advantageous viewpoint from which to observe the law and consider the role of the jurist. However, the analogy between law and medicine on which the term 'legal clinic' is based only partially works. The idea is that, like medicine, law comes into play when a pathology manifests itself. In medicine, this presents itself as illness or disease. In law, however, pathology forms conflict between individuals, individuals and institutions, institutions, and states. However, the link with the pathological moment is weaker in the legal sphere than medicine. Law (and consequently legal science) has a life 'before' and 'regardless of' the pathological moment. This has significant implications for the relationship between law and morality, and for the role of jurists in the creation of law.

KEYWORDS

cliniche legali, conoscenza giuridica, giustizia sociale, diritto e morale, conflitto sociale

legal clinics, legal knowledge, social justice, law and morals, social conflict

Conflitto, diritto, cliniche legali

ALDO SCHIAVELLO

*De tribus autem reliquis latissime patet ea ratio,
qua societas hominum inter ipsos et vitae
quasi communitas continetur; cuius partes duae:
iustitia, in qua virtutis splendor est maximus,
ex qua viri boni nominantur, et huic coniuncta beneficentia,
quam eandem vel benignitatem vel liberalitatem appellari licet.*
[CICERONE, *De officiis*, 7, 20]

1. *Conflitto* – 2. *Diritto* – 3. *Cliniche legali*.

1. *Conflitto*

L'espressione 'clinica legale' è stata coniata per mettere in evidenza una affinità negletta tra l'insegnamento della medicina e l'insegnamento del diritto. Gli studenti di medicina, sin dai primi anni, si formano osservando e curando malati in carne e ossa; gli studenti di giurisprudenza studiano solo, o in prevalenza, su libri, dedicati alla interpretazione delle norme o alla ricostruzione di precedenti e casi giudiziari, a seconda delle caratteristiche del sistema giuridico di riferimento. Questa caratteristica degli studi giuridici è stata considerata una anomalia innanzitutto da Jerome Frank e poi da molti altri giuristi, non necessariamente riconducibili all'ambito del realismo giuridico, tra cui, in Italia, da Francesco Carnelutti. L'idea soggiacente è che il diritto, così come la medicina, entrano in gioco quando si manifesta una patologia. In medicina la patologia si presenta come malattia, come morbo. Nel diritto la patologia è il conflitto: il conflitto fra individui; fra individui e istituzioni; fra una istituzione e un'altra istituzione; fra stati. Riflettere sul diritto significa dunque riflettere inevitabilmente sul conflitto.

Ma davvero l'affinità tra diritto e medicina è, da questo punto di vista, stringente?

Ritengo che la risposta a questa domanda sia negativa per diverse ragioni.

In primo luogo, bisogna riconoscere che non è affatto detto che un corso di giurisprudenza i cui docenti non abbiano mai frequentato le aule dei tribunali non sia in grado formare giuristi di vaglia, sia in ambito teorico che pratico. Inoltre, mentre è difficile immaginare che un buon manuale di pediatria possa essere scritto da un medico che non abbia mai visitato un bambino in tutta la sua vita, è al contrario del tutto plausibile che un buon manuale di diritto penale, ad esempio, venga scritto da un professore di diritto che non si sia mai "sporcato le mani" con la pratica.

Ci sono almeno un paio di ragioni importanti che consentono di comprendere questa differenza.

Innanzitutto, il modo in cui medici e giuristi "operano sull'uomo", per usare una celebre espressione di Carnelutti, è significativamente differente. L'intervento dei medici è diretto, sulla carne e sulle ossa delle persone, come dice Frank. L'intervento dei giuristi è invece mediato dal linguaggio. Che cosa fanno i giuristi? Interpretano disposizioni normative. Non a caso Ronald Dworkin ha definito il diritto una pratica sociale argomentativa. Ciò rende la distinzione tra teoria e prassi in ambito giuridico molto più labile e aleatoria di quanto non sia in ambito medico. Anche la distinzione tra interpretazione in astratto (che è quella che farebbero i professori di diritto nei loro libri) e interpretazione in concreto (che coincide con l'applicazione del diritto da parte

* Riproduco qui, con minimi aggiustamenti, senza l'aggiunta di note e con una bibliografia minima il testo del mio intervento alla tavola rotonda "Il conflitto sociale e il ruolo del diritto" nell'ambito del Convegno "Il ruolo delle cliniche legali nella mediazione giuridica e sociale del conflitto", che si è tenuto all'Università di Roma Tre il 28 e il 29 novembre 2024.

di avvocati e giudici ai casi concreti), data spesso per scontata, non va enfatizzata. L'interpretazione in astratto, infatti, non può non confrontarsi con ipotetiche situazioni concrete con cui una certa disposizione, o un insieme di disposizioni, si troverà ad interagire. Nel diritto, in altri termini, si può dire che l'interpretazione è sempre in concreto e ciò contribuisce ad assottigliare la distanza tra teoria e prassi. Questo è un punto molto caro alle teorie ermeneutiche del diritto.

Inoltre, pur senza sottovalutare l'importanza della medicina preventiva, il legame tra medicina e patologia è effettivamente inscindibile. I medici curano (o tentano di curare) le malattie che affliggono gli esseri umani. Nel caso del diritto, invece, il ruolo del giurista non è circoscritto alla fase patologica. Il diritto vive nei tribunali, certo, ma anche nelle strade, nelle piazze e ovunque gli esseri umani interagiscano fra loro. Come sostengono alcuni autori, tra cui Herbert Hart e Joseph Raz, anche una comunità di angeli avrebbe bisogno del diritto, se non altro per coordinare le azioni. Ciò consente di affermare che non c'è un legame concettuale tra diritto e sanzione e che la "vita del diritto" è più ampia rispetto a quanto certe concezioni del diritto siano disposte ad ammettere. Da questo punto di vista, una prospettiva giusrealista – spesso associata a un approccio clinico-legale – non è esente da critiche: nella misura in cui essa fa coincidere il diritto con le decisioni dei giudici, mette una croce sopra una ampia parte della prassi giuridica e contribuisce a distorcere l'immagine del diritto.

Una prima osservazione, forse controcorrente, è che la postura di un approccio clinico-legale di fronte a un conflitto deve essere costruita a partire da un'idea di diritto come una comunità interpretativa in cui tutti hanno eguale titolo per interpretare i valori intorno ai quali la comunità giuridica si è costituita piuttosto che a partire dall'idea che il diritto sia il prodotto di una autorità la cui legittimità, in ultima istanza, riposa sul monopolio dell'uso della forza. Seguendo Tommaso Greco è possibile distinguere tra un modello "sfiduciario" di diritto, che mette al centro dell'esperienza giuridica la nozione di autorità e, più in generale, quella di potere e guarda ai rapporti giuridici come a rapporti gerarchici e "verticali" e un modello fiduciario che pone invece l'accento sull'intersoggettività e sull'affidamento reciproco e considera il diritto come una pratica sociale prevalentemente costituita da una rete di rapporti "orizzontali". Questo secondo modello è quello che si confà a un approccio clinico-legale.

In estrema sintesi, il diritto non rileva solo quando è violato. Circoscrivere l'esistenza del diritto ai casi di violazione enfatizza l'aspetto della coazione fino al punto di sostenere che vi sia un legame concettuale tra diritto e coazione. Questa impostazione mette quindi in secondo piano altri aspetti interessanti del diritto e rischia di sottovalutare l'aspirazione del diritto alla giustizia; questo è un esito sul quale un approccio clinico-legale dovrebbe almeno riflettere. Mi sembra corretta l'intuizione di Carnelutti secondo cui l'approccio clinico-legale non debba essere costruito soltanto pensando alle figure del giudice e dell'avvocato, ma anche a quelle, tra le altre, dell'amministratore e del legislatore. Questa intuizione, oltre a proporre una visione meno angusta del diritto, può rappresentare un buon punto di partenza per ampliare gli ambiti dell'approccio clinico e per inquadrare in modo meno stereotipato i rapporti tra diritto e conflitto.

Sui rapporti tra diritto e conflitto c'è un altro aspetto che merita di essere quantomeno preso in considerazione. Come rileva Bruno Celano, il diritto *tende* a trasformare ogni questione sostanziale in questione procedurale. Di fronte a una situazione complessa, rispetto alla quale è probabile che non esista un'unica soluzione corretta, il diritto stabilisce chi ha la competenza a dirimerla e attraverso quale procedura e, in questo modo, dissolve o addomestica il conflitto. Celano individua nell'*Oresteia* di Eschilo un caso paradigmatico, quasi un archetipo, del ruolo che il diritto svolge nei confronti della moralità. Come si supera il dilemma morale che contrappone le Furie a Oreste e ad Apollo? Atena propone di affidarsi a una procedura in cui, dopo che le parti in causa hanno esposto le proprie ragioni (e qui, tutti, hanno buone ragioni da spendere!), i componenti del collegio giudicante votano a favore dell'una o dell'altra parte. Qualora i voti risulteranno in numero pari – cosa che, di fatto, avviene, anche con il contributo del voto di Atena – Oreste sarà comunque assolto. Dopo il verdetto, le Erinni esprimono tutta la loro malevolenza

ma, in seguito, si lasciano “persuadere” da Atena, accolgono il verdetto e diventano Eumenidi. E questo, grazie al ruolo svolto dal diritto.

Questa ricostruzione presenta due difficoltà che Celano non sottovaluta. La prima, che egli denomina “paradosso della nomodinamica”, è che il diritto positivo *tende* a trasformare ogni problema sostanziale in procedurale ma non ci riesce mai del tutto. Il gioco del diritto non è il gioco della discrezionalità dell’arbitro e sarà sempre possibile criticare una decisione, anche definitiva, perché contraria al diritto sostanziale o alla giustizia. La seconda è che il modo in cui il diritto risolverebbe il conflitto morale, potrebbe essere, in realtà, un gioco di prestigio (come sostiene il filone giusrealista del positivismo giuridico).

Questo aspetto dei rapporti tra diritto e conflitto meriterebbe un approfondimento che travalica gli intenti di questo breve scritto. Qui è sufficiente evidenziare una lezione per chi adotta un approccio clinico-legale: mantenere un’inclinazione capace di vedere le ragioni dell’avversario. Credere di possedere l’intera verità è sempre pericoloso. Andando un po’ più in profondità, si torna al punto precedente. È un errore fare del conflitto il centro del diritto. E quando ci si trova di fronte a un conflitto, il diritto deve sopirlo non esacerbarlo, lasciando l’applicazione della legge del più forte come *extrema ratio*. Questo non significa accontentarsi di compromessi al ribasso ma impone di essere consapevoli che la sopravvivenza di una società, soprattutto di una società pluralista, non può prescindere dalla disponibilità ad addivenire a compromessi giusti, compromessi, cioè, che non mortificano nessuno e che presuppongono che ogni individuo meriti la medesima considerazione e rispetto di tutti gli altri.

2. Diritto

Il diritto è uno strumento il cui obiettivo primario è quello di regolare in modo pacifico e ordinato la vita di una società di individui. Questo obiettivo può essere perseguito in molti modi e, di fatto, nel corso del tempo, il diritto ha assunto forme diverse e ha utilizzato strumenti diversi per perseguire questo obiettivo. Ciò non deve stupire: il diritto è un artefatto umano e, come tutti gli artefatti umani, è soggetto a cambiamenti. A partire da questa considerazione si può assumere che l’efficacia di un approccio clinico-legale sia influenzata dalle caratteristiche della pratica giuridica di riferimento. Le caratteristiche del diritto del secondo dopo-guerra, almeno nel cosiddetto mondo occidentale, sono state a lungo propizie per un approccio di questo genere. Benché adesso le cose stiano cambiando in modo tumultuoso e non certo verso una direzione che lasci presagire nulla di buono, una analisi della evoluzione del *rule of law* nel passaggio dallo stato moderno allo stato costituzionale contemporaneo è utile per comprendere, tra le altre cose il ruolo che le cliniche legali hanno ricoperto negli scorsi decenni e che, auspicabilmente, potranno svolgere nei prossimi, anche come argine al disfacimento di una idea di diritto come strumento di pace e giustizia.

Il modello di *rule of law* dello stato moderno pone l’accento su alcune caratteristiche, prevalentemente formali, che, ove presenti, consentono di limitare il potere arbitrario dei governanti. In questa accezione, il *rule of law* sarebbe, al tempo stesso, un modo di organizzare il potere e una garanzia per coloro che a questo potere sono soggetti. Una difesa appassionata di questo modello è proposta da Friedrich von Hayek in *The Road to Serfdom*.

In ambito giusfilosofico, la versione più nota di questo modello è quella proposta da Lon Fuller in *The Morality of Law*. Secondo Fuller, affinché il diritto possa perseguire il suo scopo – che è quello di governare la condotta degli individui tutelandone al contempo la libertà e anche la dignità– deve essere composto da norme: 1) generali; 2) promulgate; 3) tendenzialmente irretroattive; 4) chiare; 5) che non si contraddicano le une con le altre; 6) che non richiedano l’impossibile; 7) che non siano soggette a cambiamenti troppo frequenti o improvvisi. Infine, è

necessario che 8) vi sia congruenza tra ciò che la legge dichiara e il modo in cui essa viene, di fatto, amministrata.

Una versione di *rule of law* analoga a quella di Fuller è proposta da Raz il quale, però, è meno incline di Fuller a ritenere che un diritto che rispetti queste caratteristiche formali tenda necessariamente anche alla giustizia sostanziale. Così come il coltello serve a tagliare – osserva Raz – il diritto serve a dirigere i comportamenti; un coltello affilato taglia meglio di un coltello non affilato e un diritto che rispetta l'ideale del *rule of law* procedurale guida meglio i comportamenti rispetto ad un diritto che non lo rispetti. Un coltello affilato, tuttavia, può essere utilizzato per tagliare il pane o la gola di un essere umano e, allo stesso modo, un diritto che rispetti l'ideale del *rule of law* può tutelare i diritti umani e la dignità umana così come calpestarli entrambi.

L'altro modello di *rule of law*, storicamente più risalente, è originariamente collegato al *common law* e alla cultura giuridica inglese e, più in particolare, ad autori quali Edward Coke prima e, dopo, Albert Dicey. A differenza del modello precedente, quest'ultimo non individua (soltanto) dei vincoli formali e procedurali al potere sovrano; piuttosto, in base a questo modello, il diritto positivo non si esaurisce nel diritto prodotto dal parlamento ma è l'esito dell'equilibrio tra i due elementi della coppia, risalente alla tradizione medievale del *gubernaculum* e della *jurisdictio*. Il *gubernaculum*, che è espressione del potere sovrano, trova un limite insuperabile nella prassi giuridica di riferimento, che è retta da principi suoi propri i quali, a loro volta, esprimono una vera e propria “ragione giuridica”, i cui sacerdoti sono in primo luogo i giudici e, in seconda battuta, i giuristi.

Questo modello di *rule of law* presuppone a) l'esistenza di valori e principi espressi dalla prassi giuridica e immutabili (o, almeno, non modificabili al modo della legislazione) e b) una cooperazione tra istituzioni, in particolare tra parlamento e corti.

Con il passaggio dallo stato moderno allo stato costituzionale contemporaneo questo secondo modello è stato rivalutato, anche dai giuristi e dai giusfilosofi appartenenti a paesi di *civil law*. Ciò dipende in larga misura proprio dalle differenze socio-istituzionali tra queste due forme di stato. Se infatti la sovranità è il tratto distintivo dello stato moderno, la “crisi della sovranità” lo è, probabilmente, dello stato contemporaneo. Come rileva, tra gli altri, Luigi Ferrajoli, dopo la fine della seconda guerra mondiale, la sovranità degli stati nazionali viene duplicemente limitata. All'interno, la sovranità del parlamento è negata attraverso l'introduzione di costituzioni rigide, cioè modificabili solo attraverso un procedimento aggravato rispetto a quello previsto per la formazione della legge, e lunghe, contenenti cioè una dichiarazione dei diritti. All'esterno, la fine della sovranità assoluta degli stati è una conseguenza della nascita dell'Onu e dell'approvazione della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Se lo stato liberale ottocentesco riconosce come unici limiti alla sovranità statale le procedure che l'autorità legittima deve rispettare per creare diritto valido, lo stato costituzionale aggiunge, ai limiti procedurali, anche limiti sostanziali, di contenuto, che impediscono che il potere costituito possa fare o decidere tutto ciò che vuole. Nello stato costituzionale, la dialettica tra *gubernaculum* e *jurisdictio* appare ineludibile.

Ed è questa dialettica in cui si inserisce alla perfezione un approccio clinico-legale.

3. Cliniche legali

L'adozione di un approccio clinico-legale è, infine, l'esito di una riflessione sul ruolo del giurista nella società. Ai due modelli alternativi di *rule of law* corrispondono due modelli alternativi di giurista e di giudice. In *Dalla struttura alla funzione* Norberto Bobbio distingue due ideal-tipi di giurista.

Il primo modello rappresenta il giurista come il “custode” e il depositario di un corpo di norme già dato. Secondo questo modello l'attività principale del giurista è quella interpretativa. Va

precisato che, secondo questo modello, l'attività interpretativa prevede uno scarso o se possibile nullo esercizio di discrezionalità da parte dell'interprete. Il giurista-custode è l'esito di scelte ideologiche e politiche relative, in generale, al modo di intendere il principio di legalità, il rapporto tra poteri, l'autorità dello stato e così via. Si tratta di una concezione della conoscenza giuridica che considera quest'ultima come ancillare rispetto al potere politico. È significativo che un giurista francese del XIX secolo come Charles Demolombe ci tenesse a precisare che gli non insegnava il diritto civile ma il *Code Napoléon*.

Il secondo modello rappresenta il giurista come "creatore" del diritto: il giurista è a pieno titolo un partecipante alla prassi giuridica e contribuisce a modificare, integrare e trasformare il sistema giuridico di riferimento. Bobbio sostiene che la principale attività del giurista secondo questo modello è la creazione del diritto. In realtà, anche nel caso in cui il giurista si auto-rappresenti come creatore del diritto, l'attività che lo caratterizza è sempre quella interpretativa. Ciò che cambia rispetto al primo modello è l'atteggiamento del giurista rispetto all'interpretazione. Nel primo caso, il giurista adotta un atteggiamento di *self-restraint*, mentre nel secondo espande al massimo la propria discrezionalità attraverso il ricorso ai principi, alle norme programmatiche e all'interpretazione costituzionalmente orientata.

Diverse sono le variabili che incidono sul prevalere di un modello sull'altro.

La prima variabile è collegata al tipo di sistema giuridico entro cui il giurista opera ("variabile istituzionale"). Un sistema giuridico può essere chiuso o aperto. È chiuso se è composto da un corpo sistematico di regole che tendono alla completezza, espresse in un linguaggio determinato; è invece aperto se le regole sono "fluide", vale a dire indeterminate e in continua trasformazione. Il *rule of law* illuminista può essere raffigurato come un sistema chiuso mentre il *rule of law* del costituzionalismo contemporaneo come un sistema aperto.

La seconda variabile dipende dalla situazione sociale generale ("variabile sociale"). Una società può essere stabile o in trasformazione a seconda della minore o maggiore influenza di fattori di cambiamento sui modelli culturali esistenti.

L'ultima variabile scaturisce dalla concezione del diritto prevalente fra i giuristi e dal modo in cui viene "calibrato" il rapporto fra il diritto e la società ("variabile culturale"). Il diritto può essere visto come un sistema autonomo e largamente auto-referenziale ovvero come un sotto-sistema di un sistema globale o come sovrastruttura della struttura sociale ed economica in particolare. Bisogna aggiungere che, nel caso in cui il diritto venga considerato un sotto-sistema del sistema sociale, diviene interessante approfondire il ruolo del diritto all'interno della società. È interessante capire, in altri termini, se il diritto si collochi al centro o ai margini del sistema sociale.

In una realtà in cui prevale il modello del giurista creatore, il compito delle cliniche legali è quello di contribuire a rendere il diritto, in un determinato ambito e in un determinato periodo storico, la migliore versione possibile di sé stesso. E questo significa, innanzitutto, accogliere l'idea che la funzione del diritto non è quella di regolare la vita sociale in un modo o nell'altro, ma di perseguire questo obiettivo in modo giusto. Anche nella consapevolezza del fatto che la giustizia è un ideale verso cui tendere e che non può mai essere realizzato del tutto. E anche essendo consapevoli che giustizia si dice in tanti modi, alcuni dei quali confliggenti tra loro. Con buona pace di Ronald Dworkin, il diritto è il regno delle volpi e non dei ricci ed è bene tenerlo a mente se non si vuole cedere al clangore delle armi che in questo momento infesta il mondo.

Riferimenti bibliografici

- BOBBIO N. 2007. *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto* (1977), Laterza.
- CARNELUTTI F. 1935. *Le Cliniche del diritto*, in «Rivista Italiana di Diritto Procedurale Civile», I, 1935, 169-175.
- CELANO B. 2021. *Lezioni di filosofia del diritto. Costituzionalismo, stato di diritto, codificazione, diritto naturale, positivismo giuridico. Seconda edizione, ampliata*, Giappichelli.
- DWORKIN R. 1989. *L'impero del diritto* (1986), Il Saggiatore.
- FERRAJOLI L. 1997. *La sovranità nel mondo moderno*, Laterza.
- FRANK J. 1933. *Why not a Clinical Lawyer-School?*, in «University of Pennsylvania Law Review», 8, 81, 1933, 907-923.
- GRECO T. 2021. *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza.
- HART H.L.A. 2002. *Il concetto di diritto* (1961; 1994²), Einaudi.
- HAYEK F.A. 1995. *La via della schiavitù* (1944¹), Rusconi.
- RAZ J. 1995. *Authority, Law and Morality* (1985), in ID., *Ethics in the Public Domain. Essays in the Morality of Law and Politics (Revised Edition)*, Clarendon Press, 210-237.
- SCHIAVELLO A. 2019. *Vulnerabilità, concetto di diritto e approccio clinicolegale*, in «Etica & Politica», 3, 2019, 255-277.

La cura e la malattia

The Cure and the Disease

ELIGIO **RESTA**

Università degli Studi Roma Tre.

E-mail: eligio.resta@uniroma3.it

ABSTRACT

L'articolo riflette sul rapporto tra i concetti di clinica e diritto, al di là dell'apparente connessione esterna e contingente. Recuperando il senso originario di *kliniké* come "cura" e "attenzione", la clinica è intesa come pratica di responsabilità, contrapposta al cinismo e alla neutralità. In dialogo con Deleuze, l'articolo mette in luce la dimensione patologica del diritto, oscillante tra malattia e rimedio, secondo la logica ambivalente del *pharmakon* platonico: cura e veleno al tempo stesso. La giurisdizione, come meccanismo di rappresentazione, sostituisce la violenza con le parole, ma produce decisioni che spesso alimentano risentimento, contribuendo all'"esplosione del contenzioso" e a un'ipertrofia di regole che trascurano le cause profonde dei conflitti. Questi, sempre più identitari, rischiano di scivolare nella logica corrosiva dell'inimicizia. Le cliniche legali possono offrire un diverso linguaggio della cura, capace di rinnovare la cultura dei diritti.

The article reflects on the relationship between the concept of the *clinic* and that of law, beyond their apparently external or contingent connection. Recovering the original meaning of *kliniké* as "cure" and "attention," the clinic is understood as a practice of responsibility, opposed to cynicism and neutrality. In dialogue with Deleuze, the law is read in its pathological dimension. Following the ambivalence of Plato's *pharmakon*, it oscillates between disease and remedy: at once, cure and poison. Jurisdiction, as a form of representation, replaces violence with words, yet often produces decisions that generate resentment, feeding the "litigation explosion" and an excess of rules that overlook the deeper causes of conflicts. The latter, increasingly identity-driven, risk sliding into the corrosive logic of hostility. Legal clinics may offer a different language of the cure, capable of renewing the culture of rights.

KEYWORDS

diritto, cura, conflitti, *pharmakon*, cliniche legali

law, cure, conflicts, *pharmakon*, legal clinics

La cura e la malattia

ELIGIO RESTA

Vorrei riflettere in queste brevi note sul rapporto che corre tra il concetto di *clinica* e quello di *diritti*, e del diritto.

A prima vista vi è un rapporto esternale, periferico, contingente tra clinica e diritti, ma c'è un legame nascosto, poco illuminato, tra queste due dimensioni che ritengo utile attraversare.

Innanzitutto la clinica: termine che conserva il senso originario, greco, che indica il ripiegarsi su un oggetto (*klinomai*), con cura; senza cinismo e indifferenza che indicano una distanza tra l'osservatore e l'osservato. La metafora medica deve molto a questo senso originario, oggi per molti versi dimenticato. Cura e ripiegamento mettono in revoca qualsiasi neutralità, senza essere il contrario del diletterantismo.

Nella più raffinata riflessione filosofica moderna, quella di G. Deleuze su *Critica e clinica*, torna forte il legame tra la dimensione della clinica con la dimensione curativa della letteratura. Nell'immaginare un mondo di "possibilità", Deleuze lavora sulla "dittatura" della contingenza, sul suo "delirio". Il delirio è la malattia per eccellenza ogni volta, che varca i confini dell'arbitrario e del gratuito, innalzando a giustizia l'ingiustizia, la disuguaglianza a uguaglianza, la prepotenza a diritto. La possibilità della letteratura scava sulla "mancanza" e sul falso mito di un ordine imposto. La clinica allora cura e previene la malattia del *de-lirio*, di ogni varcare la soglia.

Il legame col diritto appare sottile, ma solido e possente. Torna alla mente la riflessione di Goethe che definiva il diritto come *malattia* con i suoi deliri, ma anche con le sue aperture, speranze; con un mondo di contingenze ma anche di possibilità, con la critica delle coperture, ma anche con l'indicazione delle sue aperture. Malattia e cura, la malattia come cura, rimedio del male ma anche male del rimedio: irrimediabile *double bind* presente nel *pharmakon* platonico.

Alle origini del pensiero occidentale questa antropologia è visibilissima. Platone pensava ad un "legislatore che deve trovare un *pharmakon* per i mali della città". E il *pharmakon* è la quintessenza dell'ambivalenza: nello stesso tempo cura e malattia, veleno e antidoto, rimedio e male. Ma anche nella lettura aristotelica il rapporto immunitario è molto forte: dove c'è *philia* (amicizia, amore) non c'è bisogno di giustizia. La giustizia è *ananche*, necessità, perché è venuta meno la *philia*. Il che significa che di essa vi è bisogno perché non siamo uomini buoni (non pratichiamo la *philia*).

Dunque ritorna sempre, a tanti livelli, il "meccanismo immunitario", per questo la clinica, la cura, il ripiegamento.

Qual è allora la dimensione della malattia, diventa la domanda più pressante. Domanda elusa e rimossa dalla cultura giuridica sempre più attenta ai rimedi circa i rimedi circa i rimedi, dimenticando "malinconicamente" il problema per cui i rimedi dovrebbero essere la cura. La questione è quella di rivolgere lo sguardo ai conflitti all'origine delle liti, alla litigiosità sempre in aumento (*litigation explosion*).

Vanno però fatte alcune precisazioni; bisogna sgomberare il campo dalla lettura del sistema in chiave di società politica, cosa che mi sembra spesso traspaia come riflesso delle relazioni del rapporto tra politica e giustizia; il che mi sembra rilevante, ma indica tutta un'altra cosa.

Da Hegel in poi, si sa, che magistratura e polizia fanno parte della "società civile" così centrata sul conflitto della società; l'organizzazione della giustizia rimane indipendente dal sistema

* Il testo riproduce, senza note e con una bibliografia essenziale, il testo dell'intervento del Prof. Resta alla plenaria di apertura della conferenza annuale dell'Associazione Italiana delle Cliniche Legali, intitolata "Il ruolo delle cliniche legali nella mediazione giuridica e sociale del conflitto". Il convegno si è tenuto il 28 e 29 novembre 2024 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi Roma Tre.

politico, nonostante che Foucault parli di un diritto che in occidente è “governato dal re”.

Rispetto al conflitto, compito del giudice è quello di *de-cidere*, dicendo l’ultima parola sulla lite e non può “non decidere” (il divieto del *non liquet*); per questo il suo ruolo deve essere tenuto distinto da quello del mediatore.

Sollevando da ogni retorica, questo ruolo va sempre più messo in evidenza. Il sistema sociale delega al giudice il compito centrale di liberare la società dalla cattiva infinità delle liti e, per questo, predispone ogni mezzo per chiudere la faccenda (la “verità processuale” ne è un esempio eloquente). Dimentichiamo l’illusione del perseguimento degli ideali di giustizia.

Potremmo dire che “il giudice è il risultato della fretta” e che il giudice esiste perché “non abbiamo tempo”; un tempo che ci permetta di affrontare la cattiva infinità dei conflitti (anche se poi il sistema giustizia contribuisce a “perdere tempo”, nonostante la ragionevole durata del processo).

Dunque va rivolto lo sguardo, certamente disincantato, sulla *giuris-dizione*, sulla sua funzione, sui compiti ad essa assegnati; tra essi, da non trascurare mai, vi è quella “scommessa della differenza” nella risoluzione dei conflitti, che basa fundamentalmente sul gioco dell’inganno della violenza. Né sembra azzardato parlare di “inganno”, che significa aggiramento, incorporazione, traduzione. E tale inganno si realizza attraverso la sostituzione della violenza con le parole, agita e messa in opera attraverso una vera “rappresentazione”.

Con la consueta profondità è F. Cordero a coglierne l’essenza, quando afferma che sono più di duemila anni che *alcuni uomini dicono il diritto su altri uomini*. E aggiunge, con un vero colpo di teatro, “da sessant’anni anche le donne”.

Che si tratti di “rappresentazione”, di un vero *theatrum publicum* (così nella tradizione medievale), riemerge da un visibile strato di senso del linguaggio che l’accompagna: chi agisce in giudizio si chiama “attore” e la lite da comporre si svolge tra le “parti” seguendo regole in cui le norme, si legge spesso, “recitano”. Tutto si svolge in un “dibattimento”, che sublima una guerra e un dibattito, alla presenza di *ad-vocati*.

Il luogo della rappresentazione è una pubblica “udienza” e alla fine tutto termina con una “*sententia*”, che non può che essere ascoltata grazie alla severità di una “voce”. La conclusione avviene con il “pronunciamento” di un giudice legittimato a “dire” il diritto in un’ultima definitiva parola.

L’inganno della violenza vive soprattutto nell’attribuzione di “responsabilità”, anche qui parola chiave che tiene insieme “l’essere responsabili” attraverso il “domandare e rispondere”. Il lavoro del giudice consiste nello stabilire responsabilità attraverso il domandare e rispondere.

La rappresentazione teatrale si svolge, dunque, in un processo che vive di “rito” (civile, penale, romano, ambrosiano ecc.) e si sa, con Wittgenstein, che il rito non tollera l’apofantico. Ad esso non si applica il gioco del “vero/falso”. Veri e falsi sono i fatti richiamati ma non il rito. Esso può essere congruente, efficace, rilevante, ma non vero o falso (anche se, da noi, i processualisti ci mettono del loro).

L’esempio di Wittgenstein è che “se le pulci avessero un rito questo riguarderebbe il proprio cane”.

Si sa che i problemi della giustizia sono tanti, da sempre e quasi dappertutto, anche se noi ci mettiamo del nostro. Essi vanno da elementi strutturali, come la competenza professionale, le risorse, l’organizzazione giudiziaria, il reclutamento su cui ci sono fiumi di inchiostro.

Anzi, la decisione del giudice, come ogni altra *de-cisione*, riproduce la dimensione del “tragico”. Aggiudica, attribuisce, spartisce la preda e, come nel tragico, si selezionano possibilità: quelle che perdono sono escluse (anche se non eliminate). Immaginiamo che il grado di soddisfazione degli attori che non sarà mai universale con conseguenze rilevanti sugli esiti dei giudizi e delle immagini del pubblico.

Come ogni logica dei rimedi, spesso dimentica il problema cui si riferisce e, si sa, si mette molta ridondanza sui rimedi circa i rimedi circa i rimedi. Il modo migliore, questo, per omettere, rimuovere i problemi.

Prima che ai rimedi occorre pensare al “male”.

È un campo poco, e male, sondato. Ci si accosta ad esso solo con logiche rimediali, per cui non sono vani gli appelli rivolti alla comunità scientifica di studiare il problema. Al di là della constatazione che vi è una *litigation explosion* non si va.

Certamente le variabili in gioco sono tante, tutte diverse, ma convergenti, in un'epoca definita da Odo Marquard come il tempo della "tribunalizzazione della storia", in cui persino gli eventi storici sono oggetto di "processi" e si registra una complessiva giurisdizionalizzazione della vita, che è a sua volta un *effetto di ridondanza*. Senza parlare poi dell'insorgere crescente della giustizia mediatica. Si fanno processi nei media con un esito intollerabile di sovrapposizione alla giurisdizione vera: con l'aggiunta di un paradosso per cui il giudice si trasforma in spettatore e lo spettatore in giudice.

Nella litigiosità vi è senza dubbio una dimensione che potremmo definire antropologica, dove figura una propensione sociale e culturale al conflitto che dalla vita pubblica si riversa su quella privata. Da non dimenticare che la maggior parte dei conflitti, compresi quelli economici, sono di natura *identitaria* e questo spiega la propensione antropologica a essere causa, ed effetto nello stesso tempo, dei conflitti.

Non sospetteremmo che una delle variabili importanti che intervengono sono connesse persino all'etica religiosa. Risulta che i popoli cattolici, forse perché latini, litigano molto più dei protestanti, che litigano molto più dei confuciani. Per la cultura confuciana, infatti, si pensa che "ad andare dal giudice si perde la faccia"; se non fosse che questo, da noi, lo dice anche la mafia, quasi a dar ragione a R. K. Merton.

Ma ci sono anche piccoli dettagli nella nostra organizzazione socio culturale; si pensi alle organizzazioni professionali. Man mano che si sviluppano specializzazioni si costruiscono competenze specifiche e le professioni generaliste rimangono escluse. Così accade che agli avvocati che si vedono sottrarre competenze e saperi (dai commercialisti, tributaristi ecc., con specificazioni sempre crescenti) non rimanga altro che il "monopolio delle liti", col risultato della crescita abnorme dei carichi giudiziari.

Vi è inoltre continuità tra dimensione pubblica e privata. Più si assiste alla fine del ruolo di mediazione dei conflitti nella politica, e nell'insieme della sfera pubblica, più crescono le liti individuali.

Il sistema politico, da un po' di tempo, ha abbandonato il ruolo di *organizzazione delle domande*, che rappresentano bisogni, e di *canalizzazione dei conflitti*, si assiste a parcellizzazione delle domande e a crescita dei conflitti. Nota la ricerca di F. Rositi e T. Treu sui conflitti di lavoro, da cui risultava che dove il sindacato era forte si riducevano le cause di lavoro, dove invece era debole esse esplodevano con conseguenze notevoli sui tribunali.

La privatizzazione dei conflitti sociali ha avuto come conseguenza l'investimento sul sistema giurisdizionale. Abbiamo finito per chiedere al giudice tutto, persino la felicità, e il giudice che vive di "coazione a decidere" vede crescere inefficienze.

Analogo discorso vale per l'eccesso di regole circa regole circa regole. Un'ipertrofia legislativa che vive dove prolifera una ridondanza. Noi viviamo di regole, altrove si vive di principi.

E se pensassimo ad una giurisdizione per principi? Dal punto dell'etica della responsabilità, ad esempio, il sistema giudiziario smetterebbe di servirsi della rete legislativa come se questa svolgesse una funzione di ombrello che, alla fine, deresponsabilizza.

Meno focalizzazione sulla logica dei rimedi e più attenzione alle cause potrebbe essere una efficace cura dimagrante.

In questa hegeliana malattia del terzo che caratterizza i sistemi occidentali (e in Italia ci mettiamo del nostro) il conflitto, che unisce e divide, diventa ipertrofico e si riversa sul sistema giudiziario. Una dimensione del tragico moderno è la trasformazione del "dissidio" (*dissos logos*) inconciliabile in conflitto, rendendolo, anche giuridicamente, risolvibile. Ma c'è un altro aspetto "tragico" del conflitto moderno che non è più soltanto tipico di "una società che produca e venda merci" e che quindi si esaurisce nel campo economico dove tutto è governato da un'invisibile "pace di mercato".

Il conflitto moderno è crescente, ma soprattutto identitario, il che vuol dire molte cose. Un conflitto ossessionato dall'identità è un vero e proprio de-lirio (per riprendere Deleuze) in cui la lite è sostanzialmente una affermazione dell'io contro l'altro. Si fa presto così a trasformare il confligente in nemico. La dimensione kantiana del "litigare con amicizia" si riduce sempre più a pura illusione con una perdita netta anche della funzione del giudice che, limitandosi a "dire l'ultima parola", continuerà a produrre risentimento nelle parti confliggenti. La logica dell'inimicizia è quanto di più corrosivo ci sia nel sistema sociale che vede sgretolarsi ogni possibile chance di sopravvivenza. Torna enormemente attuale la lettura aristotelica in cui l'amicizia si riduce a un'amicizia legale, fragile, fondata sulla eterna provvisorietà dell'*entscheidung*, anche soltanto giudiziaria.

Il senso linguistico della de-cisione mantiene uno strato di fondo tragico di "spartizione della preda"; questo spiega come si recidono sempre delle possibilità e questo accomuna l'origine della giustizia e il senso greco della tragedia.

La natura identitaria del conflitto risulta sempre più visibile anche grazie all'intervento di una terza variabile, decisiva, tra diritto e conflitto, che è quella del potere, che lungi dall'essere elemento di pacificazione, "prende sempre più parte" alle logiche dei particolarismi sociali, abdicando al ruolo di sintesi degli antagonismi sociali. Il risultato è che i diritti smettono di essere, costitutivamente, "contro" i poteri, ma ne risultano spesso assoggettati e addomesticati.

Nel diritto penale del "nemico", sempre più frequente, non vi è neppure il pudore di mascherarlo, ma si pensi anche allo strapotere delle grandi imprese multinazionali che eludono controlli giuridici statali in rapporto ai singoli destinatari di beni e servizi. Dunque, i poteri entrano a gamba tesa nella politica dei diritti e, cosa più preoccupante, nella politica della giurisdizione; e questo tanto a livello delle "piccole patrie", quanto a livello del diritto internazionale dove vi è la presenza della forza dei poteri selvaggi contro i popoli inermi. E non è solo questione di "stati canaglia"!

Quanto più identitari si svelano i conflitti, tanto meno efficace e incisiva appare la funzione tradizionale dei rimedi procedurali seguiti dal diritto e dalla sua cultura. Bisogna sperimentare altri linguaggi, altri saperi, altre antropologie. L'atteggiamento che mi sento di condividere è quello della cura, che non sia mai non cinica. Speriamo che le cliniche legali ci aiutino a sperimentare queste possibilità e a spingere per un rinnovamento dei saperi, delle culture, dei linguaggi.

Riferimenti bibliografici

DERRIDA J. 1985. *La farmacia di Platone*, Jaca Book.

DERRIDA J. 2003. *Stati canaglia. Due studi sulla ragione*, Raffaello Cortina.

DELEUZE G. 1996. *Critica e clinica*, Raffaello Cortina.

FOUCAULT M. 2020. *Bisogna difendere la società. Corso al Collège de France (1975-1976)*, Feltrinelli.

PLATONE 1998. *Fedro*, Laterza.

ROSITI F., TREU T. 1974. *L'applicazione dello Statuto dei lavoratori. Comportamento sindacale e prassi giuridica*, in «Sociologia del diritto», 1, 1974, 33 ss.

WITTGENSTEIN L. 1975. *Note sul "Ramo d'oro" di Frazer*, Adelphi.

Il ruolo delle cliniche legali nella mediazione giuridica e sociale del conflitto

The Role of Legal Clinics in Legal and Social Conflict Mediation

MADIA D'ONGHIA

Università degli Studi di Foggia.

E-mail: madia.donghia@unifg.it

ABSTRACT

Il saggio analizza il ruolo delle cliniche legali come strumento di mediazione giuridica e sociale del conflitto, mettendo in evidenza la loro funzione didattica e trasformativa. Attraverso un approccio esperienziale, fondato sulla presa in carico di casi reali, le cliniche promuovono l'accesso alla giustizia per soggetti vulnerabili, contribuendo al contempo alla formazione di un giurista critico, consapevole e socialmente impegnato. Esse rappresentano non solo un laboratorio di apprendimento e riflessione sul diritto, ma anche un veicolo di cambiamento sociale e di rafforzamento della "Terza Missione" dell'Università. Nel contributo si mette in evidenza come l'esperienza clinica favorisca lo sviluppo di un uso "militante" del diritto, volto a ridurre le barriere giuridiche e a promuovere la giustizia sociale, costituendo così una risposta alla crisi contemporanea dell'educazione e della pratica giuridica.

The essay explores the role of legal clinics as tools of legal and social mediation of conflict, highlighting their educational and transformative functions. Through an experiential approach based on real cases, clinics foster access to justice for vulnerable groups while shaping a critical, socially engaged and ethically aware legal professional. They serve not only as laboratories for learning and reflection on law but also as instruments of social change and as expressions of the University's "Third Mission." The paper highlights how clinical experience encourages the development of a "militant" use of law aimed at overcoming legal barriers and promoting social justice, thus offering a meaningful response to the current crisis in legal education and practice.

KEYWORDS

cliniche legali, accesso alla giustizia, giustizia sociale, educazione giuridica, conflitto sociale

legal clinics, access to justice, social justice, legal education, social conflict

Il ruolo delle cliniche legali nella mediazione giuridica e sociale del conflitto

MADIA D'ONGHIA

1. *Cliniche legali e formazione del giurista nella società contemporanea* – 2. *Educazione clinico-legale e promozione della giustizia sociale* – 3. *Università, territorio e responsabilità sociale: la Clinica Legale sui diritti dei senza fissa dimora e dei migranti dell'Università di Foggia* – 4. *Critica, immaginazione giuridica e uso militante del diritto* – 5. *Alcune osservazioni conclusive*.

1. *Cliniche legali e formazione del giurista nella società contemporanea*

L'approccio clinico, di presa in carico di casi reali, con una attenzione all'umano e all'attualità del vivere civile nelle sue molteplici manifestazioni, diventa centrale in una riflessione sul conflitto sociale e sul ruolo del diritto, oggetto dell'Assemblea del Coordinamento nazionale delle Cliniche legali italiane, svoltasi a Roma il 28 e 29 novembre 2024.

Il nesso tra le Cliniche legali e il tema "Conflitti e Diritto" può essere riassunto in una domanda: nella complessità della società attuale, caratterizzata da grandi trasformazioni socio-economiche, da importanti processi di transizione tecnologica e ambientale, che vede una crescente compressione dei diritti e delle libertà, è possibile parlare di una nuova identità del giurista? E se sì, non servirebbe, forse, partire dal momento della formazione dello stesso e, dunque, dal ricercare e implementare metodologie di insegnamento diverse da quelle tradizionali?

La risposta non può che essere positiva e indirizzata verso la ricerca di forme di didattica capaci di rispondere all'esigenza, sempre più forte e avvertita, di mettere in relazione il diritto con il contesto sociale e politico, favorendo al contempo la riscoperta della dimensione per così dire "impegnata" dell'operatore del diritto.

Ecco allora che l'esperienza delle Cliniche legali entra in scena come protagonista principale e diventa centrale nella misura in cui questa metodologia didattica svolge un ruolo prescrittivo nella formazione e "costruzione" del giurista del futuro e nella definizione della sua funzione all'interno della società.

2. *Educazione clinico-legale e promozione della giustizia sociale*

Come noto, la *clinical legal education* è un metodo di insegnamento che nasce nel corso degli ultimi decenni del secolo scorso nelle università statunitensi, quale metodo pedagogico alternativo per superare i limiti dell'approccio teorico dello studio del diritto unitamente all'obiettivo di realizzare giustizia sociale.

Il modello di riferimento è quello elaborato dallo *European Network of Clinical Legal Education* (ENCLE) che considera la Clinica legale un metodo di insegnamento del diritto basato sulla didattica esperienziale, volto a favorire nello studente la crescita di conoscenze, abilità e valori e orientato proprio alla promozione della giustizia sociale.

Il Coordinamento nazionale delle Cliniche legali italiane, in base alla condivisione delle esperienze sviluppatasi nel contesto nazionale, ha recepito il modello promosso da ENCLE, esplicitando, quale suo scopo, quello di «facilitare l'accesso alla giustizia per le persone in condizione di disagio sociale e di vulnerabilità, nonché migliorare la qualità dell'educazione del giurista» (Statuto Coordinamento Nazionale, art. 4).

Molte cliniche presenti nelle Università italiane affrontano questioni attinenti alla giustizia sociale come emerso con chiarezza da una recente indagine, condotta da un gruppo di giovani studiosi e studiose, coordinati da me e Cecilia Blengino, svolta più di un anno fa¹. L'indagine rivela come l'ambito di intervento maggiormente rappresentato riguardi la promozione dei diritti dei migranti e dei rifugiati; ma vi è interesse anche per le persone detenute o sottoposte ad esecuzione penale o ancora per il diritto antidiscriminatorio, per i temi relativi al diritto di famiglia, il diritto del lavoro e della previdenza sociale.

In tutte queste Cliniche si parte dal contesto esperienziale, facendo riferimento a casi reali e gli studenti, affiancati da esperti, se ne prendono "cura"; non si tratta di una simulazione giuridica né di un'attività di consulenza giuridica resa attraverso atti o pareri su casi già chiusi. Il giurista in formazione è chiamato a leggere e interpretare la realtà secondo le regole del diritto, portando all'interno delle aule universitarie i "casi vivi" del diritto (utilizzando le parole di Carnelutti, nel suo famoso saggio del 1935 dove si interrogava proprio sui fondamenti delle Cliniche legali)² e cercando di trasmettere non solo le sue conoscenze ma soprattutto la sua esperienza concreta e, quindi, la sua umanità e questa, sempre riprendendo le parole di Carnelutti, «è la forma di insegnamento più difficile e più alta».

Gli studenti vengono così formati all'idea che il diritto «non è un insieme di regole indipendenti dall'uso che di esso si fa nella realtà pratica né dalle conseguenze che attraverso il sistema giuridico vengono iscritte da uomini nella vita di altri uomini»³. Si fa leva sugli aspetti più spiccatamente valoriali, con l'obiettivo di avvicinare gli studenti ai valori deontologici ed etici delle professioni e, quindi, anche alle responsabilità pubbliche degli avvocati nei confronti della società, dei giudici nell'interpretazione e nell'applicazione della legge, o dei giuristi in generale nella diffusione e promozione di una cultura dei diritti al fine di contribuire a formare in loro una coscienza critica in relazione al significato politico e all'impatto sociale del diritto.

In tal modo si inseriscono nella pratica discorsiva giuridica concetti, modi di pensare, argomentazioni e strumenti innovativi, favorendo la risoluzione di conflitti tra i diversi interessi e i gruppi sociali.

3. Università, territorio e responsabilità sociale: la Clinica Legale sui diritti dei senza fissa dimora e dei migranti dell'Università di Foggia

In molti territori le Cliniche legali sono diventate anche lo strumento per riconnettere Università e società e per presentare agli studenti rilevanti questioni di giustizia sociale e di barriere nell'accesso alla giustizia, come in tema di migrazioni.

Per esemplificare, può essere utile riportare l'esperienza della Clinica legale di cui sono responsabile scientifica, nell'Università di Foggia: i pazienti di questa clinica sono i senza fissa dimora e i migranti. Donne e uomini diversi, finiti in strada per una pluralità di ragioni ma che, allo stesso tempo, sono accomunati da un gran bisogno di assistenza, in primo luogo giuridica. Chi vive per strada, infatti, spesso viene cancellato dai registri anagrafici e questo ha delle ricadute molto importanti su di una molteplicità di aspetti: basti pensare che la residenza anagrafica è il presupposto imprescindibile per beneficiare dell'assistenza sanitaria nazionale, per esercitare il diritto di voto, per iscriversi alle liste dei Centri per l'impiego e, in generale, per godere dei diritti riconosciuti dallo Stato sociale. Perdere tale diritto, perciò, significa scomparire, essere ricacciati nel cono d'ombra della società, perdere qualsiasi possibilità di riscatto.

E ciò vale anche per i migranti, spesso totalmente invisibili. Si consideri che Foggia è anche

¹ I risultati sono pubblicati sul n. 1/2024 della *Rivista di filosofia del diritto*.

² CARNELUTTI 1935, 169 ss.

³ DI DONATO 2016, 13.

la città capoluogo di una provincia a forte vocazione agricola, dove ogni anno approdano migliaia di lavoratori stagionali extracomunitari, riversandosi vieppiù in una pluralità di insediamenti informali (i c.d. ghetti), collocati a ridosso della città, in una situazione di assoluto degrado e negazione dei diritti. Per loro, pur in presenza di istituti e servizi offerti dall'ordinamento (si pensi al c.d. gratuito patrocinio), molto spesso la giustizia resta una chimera.

Ebbene gli studenti della Clinica, affiancati da esperti giuridici di alcune Associazioni presenti sul territorio, Avvocati di strada, Caritas ed altre ancora, svolgono attività di sportello, incontrano persone particolarmente vulnerabili e affrontano diverse questioni giuridiche (dall'assenza della residenza anagrafica, alla percezione di indennità assistenziali, sino alle questioni relative al regolare soggiorno sul territorio nazionale e alle differenze retributive), condividendo con loro le informazioni fondamentali sul diritto e sui diritti che li riguardano.

In questo contesto il ruolo svolto dalle Cliniche risponde pienamente anche alla c.d. "responsabilità sociale dell'Università", ossia al contributo che gli atenei sono chiamati a fornire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società e del territorio, monitorando l'efficacia della propria azione non solo in relazione alle tradizionali dimensioni della didattica erogata e della ricerca realizzata, ma anche rispetto alle ricadute di interesse pubblico che essi sono in grado di produrre (la c.d. Terza Missione)⁴.

Ecco allora che il diritto diventa strumento di cambiamento sociale e le Cliniche legali intervengono, in una prospettiva di promozione dell'accesso alla giustizia, laddove vengano ravvisate vulnerabilità tali da ostacolare l'esercizio dei diritti in concreto. Diventano, così, un laboratorio di riflessione teorico-giuridica e produzione critica: attraverso lo studio sulle questioni legali, etiche e sociali correlate ai casi trattati, si prende consapevolezza del ruolo del diritto nella società e della missione del giurista, chiamato a perseguire determinati valori, quelli individuati nell'attuazione dello Stato di diritto e nella tutela dei diritti umani e fondamentali, che legittimano e giustificano anche la possibilità di criticare il diritto vigente.

La *law clinic* finisce, così – specie in questo particolare momento storico caratterizzato dalla crisi del diritto, della giurisprudenza e dell'educazione giuridica, dove il diritto è diventato sempre più complesso e intricato, sicché da "riduttore di complessità", come dovrebbe essere, è percepito come "un moltiplicatore di complessità" – per costituire un valido esempio di pedagogia educativa alternativa rispetto alla didattica tradizionale nonché un efficace strumento di valorizzazione della dimensione sociale del diritto, ponendosi come un possibile antidoto alla crisi degli studi giuridici.

4. *Critica, immaginazione giuridica e uso militante del diritto*

È indubbio che le Cliniche legali offrono un punto di osservazione privilegiato rispetto alla crisi dei diritti e dei valori, alla crisi della democrazia. Permettono agli studenti di sperimentare che le questioni giuridiche non sono predefinite ma vengono costruite in «zone intermedie di pratica»⁵ dove regnano incertezza, unicità e conflittualità.

A fronte di ciò, come ci insegna Cecilia Blengino, l'epistemologia della pratica allena la capacità degli studenti di riflettere nel corso dell'azione, ma anche in modo retrospettivo. La riflessione sull'azione stimolata dall'apprendimento riflessivo si rivela, di conseguenza, un potente 'antidoto' alla replicazione acritica dell'approccio giuspositivistico e costituisce un significativo arricchimento alla comprensione dei fenomeni giuridici e delle loro dinamiche, consentendo così di ampliare la capacità di osservare e affrontare la multidimensionalità dei problemi, in una prospettiva, anche, interdisciplinare⁶.

⁴ In tal senso si veda anche MENDOLA 2022, spec. 1153 ss.

⁵ SCHÖN 1993, 6.

⁶ Cfr. BLENGINO 2023, *passim*.

Ecco che ritorna il modello “critico” del giurista. L’esperienza della Clinica legale può diventare pratica di una conoscenza che non è fine a sé stessa ma è necessaria per “prendere parte”, ossia per scegliere, per assumere una posizione più consapevole non solo dell’attività essenziale di interpretazione della legge, ma anche nella esperienza di cittadini⁷. Le Cliniche si configurano come uno spazio di riflessione critica che favorisce l’assunzione della consapevolezza della dimensione inevitabilmente valoriale dell’operato del giurista e, su questa base, sollecitano gli studenti ad assumersi la propria responsabilità relativamente alla “scelta di campo” che essi vogliono operare, e, dunque, a essere militanti dell’effettiva attuazione dei principi espressi a livello costituzionale⁸. E questa scelta di campo, in concreto, si realizza anche fornendo un servizio, in forma gratuita, alla comunità, una forma “militante” di accesso alla giustizia a soggetti ritenuti marginali⁹, creando e rafforzando legami di solidarietà sociale¹⁰.

L’apertura verso questa prospettiva didattica può sicuramente contribuire alla “rivitalizzazione dell’identità del giurista”, chiamato a svolgere un ruolo attivo maneggiando il magma di un diritto, nutrito dalla realtà sociale, sempre più intriso, dunque, di fattualità e anche di “lati oscuri” (riprendendo le parole del Prof. Schiavello)¹¹. E allorquando le Cliniche legali favoriscono l’attitudine critica, promuovono quello che taluni giuristi chiamano l’“uso militante” del diritto finalizzato a modificare la pratica del diritto e a trasformare l’ordinamento giuridico e politico, attraverso la diffusione capillare della cultura costituzionale¹².

In altri termini, l’esperienza del metodo clinico esorta gli studenti a riflettere sul fatto che, poiché il fenomeno giuridico è un processo al quale loro stessi partecipano, la distinzione analitica tra il piano fattuale (il diritto che è) e quello normativo (il diritto come dovrebbe essere) nella pratica non trova riscontro, a differenza di ciò che – sovente – suggeriscono i manuali. Ed allora in questa esperienza sono gli stessi studenti che contribuiscono alla formazione del diritto, orientando le proprie azioni al perseguimento di determinati valori, ossia alla loro idea di come il diritto dovrebbe essere.

Il metodo clinico può, dunque, avere una funzione di giustizia sociale insegnando agli studenti a preoccuparsi di come “costruire” l’accesso alla giustizia a chi non ha mai nemmeno pensato che il suo problema avesse dignità giuridica, a sviluppare quello che Pietro Costa chiama “l’immaginazione giuridica”, per cui i “guai privati” si trasformano in problemi giuridici, in rivendicazioni di diritti da portare davanti al giudice¹³. Egli dice: «Il giudice agisce come risolutore istituzionale di un conflitto alla luce di un ordine (apparentemente) già dato ed immobile, che però dispiega le sue potenzialità progettuali proprio nel momento in cui il giudice lo riformula in funzione di una dinamica intersoggettiva sempre nuova e diversa. L’immaginazione giuridica si dispiega in un racconto programmaticamente sospeso fra la raffigurazione di un ordine che esiste solo in quanto “descritto” (nel mondo possibile del giurista) e la messa a punto di un progetto che esiste solo in quanto attuato (nell’ambito della quotidiana interazione sociale)»¹⁴.

Ebbene, le Cliniche legali rappresentano certamente un efficace strumento che insegna agli studenti, futuri giuristi, a usare la loro “immaginazione” per costruire un discorso giurisprudenziale ispirato ai valori costituzionali. E come ha sottolineato Marzia Barbera «non si tratta di un apporto solo speculativo: l’esperienza delle cliniche legali [...] consente di sperimentare nella pratica, nell’esercizio in concreto del diritto, i dilemmi posti dall’uso strategico del diritto in

⁷ In tal senso, v. BUGATTI 2022, 171 ss.

⁸ Si veda anche SCIURBA 2019, 257 ss.

⁹ Sul metodo clinico come forma militante di accesso alla giustizia, cfr. anche MARELLA, RIGO 2015, 181 ss. e BLENGINO 2019, 286.

¹⁰ Cfr. MAESTRONI 2018, *passim*.

¹¹ SCHIAVELLO 2019, 255 ss.

¹² Cfr. VOGLIOTTI 2014, 163 ss.

¹³ Così anche SANTORO 2019, 231 ss.

¹⁴ COSTA 1995, 33-34.

funzione del cambiamento sociale, e di farlo a partire dalla natura riflessiva della metodologia didattica clinica»¹⁵.

5. *Alcune osservazioni conclusive*

Sia consentito, come chiosa finale, una brevissima incursione nel diritto del lavoro, disciplina che ben si presta a essere studiata con il metodo clinico.

Qui, forse più che in altre materie giuridiche, emerge la “materialità” del diritto e la sua dimensione sociale; non a caso la dottrina giuslavorista¹⁶ pone alla base della riflessione giuridica le lezioni dei grandi Maestri che ci hanno insegnato quanto sia importante frequentare, assieme all’apprendimento delle “norme”, l’approfondimento delle «“questioni” che le norme vorrebbero (...) risolvere»; «demistificare le categorie in funzione delle quali quelle norme sono state dettate e quelle questioni sono state risolte»¹⁷, porre, così, quale punto di avvio dell’interpretazione non il testo bensì un fatto della vita o una situazione problematici. E, in tal senso, sempre attuali appaiono pure gli insegnamenti di Mengoni, secondo il quale «il testo normativo (...) si lascia comprendere solo quando l’interprete, in relazione ad un caso (...) di applicazione pratica, sia riuscito a capire la questione cui il testo risponde e a formularla adeguatamente, per trarne la regola di decisione»¹⁸.

Ebbene, il metodo clinico è esattamente funzionale proprio a tale obiettivo, con il valore aggiunto di tenere assieme esperienza concreta e promozione della giustizia sociale, tanto da potersi qualificare come una nuova epistemologia della scienza giuridica¹⁹, in grado di contribuire anche a formare – questo è, almeno, il mio auspicio – quei giudici che oggi, più che mai, devono conservare (e rafforzare) la capacità di muovere sempre lo sguardo, nell’interpretare e applicare il diritto, dalle norme alla realtà sociale ed economica, riuscendo, ove possibile, anche a illuminare quel “lato oscuro” del diritto, già prima evocato.

¹⁵ BARBERA 2019, 87 e 90. In proposito, si veda anche CHIAROMONTE 2021, 65 ss.

¹⁶ Cfr. i contributi di BALANDI, BARBERA, TULLINI 2016.

¹⁷ LIPARI 2015, 217.

¹⁸ MENGONI 1996, 10, 16.

¹⁹ Cfr. PERELMAN 2014, 133 ss.

Riferimenti bibliografici

- BALANDI G.G. 2016. *Studiosi, studenti, risorse. L'insegnamento e la ricerca in diritto del lavoro*, in «Lavoro e diritto», 4, 2016, 1014 ss.
- BARBERA M. 2016. *Insegnare il diritto del lavoro. Cosa si insegna e come si insegna, cosa si impara e come si impara*, in «Lavoro e diritto», 4, 2016, 1041 ss.
- BARBERA M. 2019. *Perché non abbiamo avuto un caso Brown. Il ruolo delle cliniche legali nelle strategie di public interest litigation*, in «Questione Giustizia», 3, 2019, 78 ss.
- BLENGINO C. 2019. *Lo sguardo della clinica legale sulla vulnerabilità: tracce per una riflessione a partire dall'esperienza con vittime di tratta*, in «Etica e politica», 2, 2019, 279 ss.
- BLENGINO C. 2023. *Svelare il diritto. La clinica legale come pratica riflessiva*, Giappichelli.
- BUGATTI L. 2022. *L'identità del nuovo giurista e il diritto come pratica sociale*, in VIGGIANI G. (ed.), *La didattica del diritto. Paradigmi, casi ed esperienza*, Ledizioni, 171 ss.
- CARNELUTTI F. 1935. *Le Cliniche del diritto*, in «Rivista Italiana di Diritto Procedurale Civile», 1, 1935, 169 ss.
- CHIAROMONTE W. 2021. *La formazione del giurista attraverso l'insegnamento clinico del diritto: qualche spunto ricostruttivo "per principianti"*, in LUCARELLI P., SIMONCINI A. (eds.), *Il nuovo giurista nella città della giustizia. Metodi ed esperienze fiorentine*, Pacini.
- COSTA P. 1995. *Discorso giuridico e immaginazione. Ipotesi per una antropologia del giurista*, in «Diritto pubblico», 1, 1995, 1 ss.
- DI DONATO F. 2016. *L'approccio clinico tra visioni pioneristiche e future sfide*, in DI DONATO F., SCAMARDELLA F. (eds.), *Il metodo clinico legale. Radici teoriche e dimensioni pratiche*, Editoriale Scientifica, 11 ss.
- LIPARI N. 2015. *Sull'insegnamento del diritto civile*, in «Foro italiano», 138, 4, 2015, col. 217.
- MAESTRONI A. 2018. *Accesso alla giustizia, solidarietà e sussidiarietà nelle cliniche legali*, Giappichelli.
- MARELLA M.R., RIGO E. 2015. *Cliniche legali, Commons e giustizia sociale*, in «Parolechiave», 53, 2015, 181 ss.
- MENDOLA A. 2022. *Sul metodo clinico-legale della persona vulnerabile*, in «Diritto di Famiglia e Persone», 3, 2022, 1149 ss.
- MENGGONI L. 1996. *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Giuffrè.
- PERELMAN J. 2014. *Penser la pratique, théoriser le droit en action: des cliniques juridiques et des nouvelles frontières épistémologiques du droit*, in «Revue interdisciplinaire d'études juridiques», 73, 2014, 133 ss.
- SANTORO E. 2019. *Guai privati e immaginazione giuridica: le cliniche legali e il ruolo dell'Università*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2019, 231 ss.
- SCHIAVELLO A. 2019. *Vulnerabilità, concetto di diritto e approccio clinicolegale*, in «Etica & Politica», 3, 2019, 255 ss.
- SCHÖN D. 1993. *Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale*, Dedalo Edizioni.
- SCIURBA A. 2019. *Le cliniche legali italiane e la risignificazione del diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2019, 257 ss.
- TULLINI P. 2016. *Didattica e ricerca: al cuore del mestiere del "giuslavorista"*, in «Lavoro e diritto», 4, 2016, 1061 ss.
- VOGLIOTTI M. 2014. *La fine del grande stile* in BARSOTTI V. (ed.), *L'identità delle scienze giuridiche in ordinamenti multilivello. Quaderni del dottorato fiorentino in scienze giuridiche*, Maggioli, 163 ss.

L'approccio clinico-legale e la questione nel conflitto nell'epoca delle "regressioni" dei diritti

The Clinical-Legal Approach and the Question of Conflict in the Era of Rights "Regressions"

THOMAS CASADEI

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

E-mail: thomas.casadei@unimore.it

ABSTRACT

Questo contributo intende esplorare il potenziale trasformativo dell'approccio clinico-legale nel contesto della formazione giuridica e della prassi del diritto. Partendo da una concezione del diritto radicata nelle dinamiche sociali e culturali, l'articolo mira ad evidenziare come le cliniche legali offrano uno spazio privilegiato per analizzare criticamente il diritto "in azione", con particolare attenzione alle esperienze di persone in condizioni di vulnerabilità. Si argomenta che l'approccio clinico-legale, superando una visione meramente descrittiva del diritto, favorisca una comprensione più profonda del ruolo del conflitto, della rivendicazione e dell'agentività nella costruzione di un sistema giuridico più giusto ed equo. L'articolo ha l'obiettivo di sottolineare, infine, l'importanza di "allargare lo sguardo" per cogliere la complessità del fenomeno giuridico e per promuovere una formazione degli operatori e delle operatrici del diritto che sia al contempo critica, pratica e orientata alla cura dei diritti fondamentali.

This paper aims to explore the transformative potential of the clinical-legal approach in the context of legal education and the practice of law. Starting from a conception of law rooted in social and cultural dynamics, the article aims to highlight how legal clinics offer a privileged space to critically analyze law "in action," with particular attention to the experiences of people in vulnerable conditions. It argues that the clinical-legal approach, going beyond a merely descriptive view of the law, promotes a deeper understanding of the role of conflict, of claim, and of agency in the construction of a fairer and more equitable legal system. Finally, the article aims to emphasize the importance of "broadening the gaze" to grasp the complexity of all aspects of the law and to promote a training of those working in the field of law that is at once critical, practical, and oriented towards the protection of fundamental rights.

KEYWORDS

approccio clinico-legale, diritto, diritti, conflitto, regressioni

clinical legal approach, law, rights, conflict, regressions

L'approccio clinico-legale e la questione nel conflitto nell'epoca delle "regressioni" dei diritti

THOMAS CASADEI

1. *Introduzione: "allargare lo sguardo"* – 2. *Disamina del contesto: "rami alti" e "rami bassi" del diritto (e latenza del conflitto)* – 3. *Il ruolo delle cliniche legali e l'intera pianta del diritto*

1. *Introduzione: "allargare lo sguardo"*

L'approccio clinico-legale si fonda su una specifica concezione del diritto, dei diritti e della formazione giuridica ma, come si cercherà di mostrare, offre anche la possibilità di avere piena coscienza di come il diritto possa essere utilizzato nella lotta per il cambiamento sociale e dunque come esso contribuisca a dare forma alle rivendicazioni e al conflitto.

Siffatto approccio presuppone – sin dalle sue origini¹ – un «metodo di analisi del diritto *in azione*, di tipo induttivo piuttosto che deduttivo», attento alla sua «dimensione fattuale» e che fa «ricorso alle scienze sociali sia per lo studio delle pratiche professionali che per la socializzazione del giurista» (DI DONATO 2024, 5).

Il diritto viene così concepito e studiato nei suoi intrecci con la cultura, nei suoi rapporti con il sistema di valori di cui è espressione: i movimenti clinico-legali condividono con le teorie critiche del diritto (*Critical Legal Studies*, *Feminist Theory*, *Critical Race Theory*, *Law and Literature* e *Law and Narrative*, ecc.) un approccio incentrato sulle storie delle persone, sui loro diritti non riconosciuti, negati, o, ancora, tutelati solo sulla carta, anche allo scopo di favorirne il riscatto, mediante appunto la rivendicazione, l'"agentività", l'*empowerment* sociale e giuridico. Il diritto può essere così definito, come è stato suggerito, «un'impresa narrativa profondamente radicata nella cultura» (AMSTERDAM, BRUNER 2000; cfr. DI DONATO 2024).

Sotto questo profilo, l'analisi del fenomeno giuridico rinvia

«alle istituzioni nel loro contesto di operatività, al ruolo degli attori legali e all'impatto del diritto nella vita quotidiana, sottolineando le connessioni tra la consapevolezza quotidiana dei problemi giuridici e la loro gestione da parte degli utenti, spostando significativamente l'attenzione dai testi giuridici alle pratiche quotidiane, con maggior considerazione per la "vita delle persone" cui esso è diretto» (DI DONATO 2024, 7; cfr. EWICK, SILBEY 1998).

Questa metodologia consente, per così dire, di "allargare lo sguardo" e di risignificare il diritto stesso, mutuando un'espressione di Alessandra SCIURBA (2019): il fenomeno giuridico può essere osservato

«oltre l'orizzonte delle istituzioni, delle norme giuridiche e delle professioni legali, aiutandoci a comprendere come la cultura, intesa come visioni di una società e dei rapporti di potere, influenzi la fabbrica del diritto (*diritto nella cultura*), come il diritto a sua volta influenzi il vivere sociale (*cultura nel diritto*) e finisca per divenire esso stesso un sistema culturale, contribuendo alle risorse narrative e discorsive di cui dispongono gli operatori giudiziari» (DI DONATO 2024, 7).

¹ Per una ricostruzione: DI DONATO, SCAMARDELLA 2016. Cfr. BARBERA 2019.

La formazione giuridica si basa sullo studio “vivo” dei casi e avviene mediante il contatto diretto con i professionisti del diritto: ciò consente di aver cognizione degli “scarti” che possono intercorrere tra la formulazione legislativa astratta ed i casi reali, imparando a colmare le lacune del sistema per andare incontro ai bisogni delle persone, ma anche di leggere e interpretare la realtà, secondo le regole del diritto, a partire da casi aperti (non solo cimentandosi con atti o pareri su casi già chiusi²) in un’ottica che considera, nel solco delle indicazioni di Jerome Frank, «l’assumere decisioni non come scienza ma come arte: arte del *lawyering* e del *judging*» (DI DONATO 2024; cfr. MARELLA, RIGO 2015). Una prospettiva di questo tipo consente di guardare ai casi dal punto di vista delle persone in condizioni di vulnerabilità, appartenenti a gruppi marginalizzati sul piano sociale e legale, *powerless*, «in modo da sviluppare “strategie alternative e immaginative”» (DI DONATO 2024, 6; cfr. ALFIERI 2016; SANTORO 2019).

Ciò che interessa particolarmente in questa sede è, in primo luogo, come da questa prospettiva, epistemologica e metodologica, emerga la centralità del “radicamento contestuale”, una propensione che è stata ben delineata e descritta da SCHÖN (1993, 6): le questioni giuridiche non sono predefinite ma sono caratterizzate dall’incertezza e dai rapporti di potere, esse vengono costruite in «zone intermedie di pratica»; in secondo luogo, come in siffatte zone di pratica si configuri il conflitto.

La disamina del contesto diventa, pertanto, un esercizio preliminare, poiché consente di prendere coscienza dello stato attuale del diritto e dei diritti, nonché degli approcci dei giuristi, che influenzano profondamente la concezione della formazione giuridica, le sue finalità e, più in generale, il ruolo dell’università e dei percorsi accademici.

2. Disamina del contesto: “rami alti” e “rami bassi” del diritto (e latenza del conflitto)

Una disamina del contesto attuale, condotta inevitabilmente per linee di tendenza fondamentali, non può non mettere a fuoco una trasformazione profonda del diritto e, conseguentemente, dei diritti e dell’approccio dei giuristi (§ 2.1) nonché, date le finalità di questo breve contributo, il ruolo che in essa ha il concetto stesso di conflitto (§ 2.2).

2.1 Come è stato puntualmente rilevato, quella che può essere definita “globalizzazione neoliberista” ha prodotto «una duplice trasformazione nel diritto: nel *modo di produzione delle regole* e nel loro *contenuto sostanziale*» (MERLONI 2023, 107).

Il diritto di impianto liberista – o “diritto neoliberale” (GIOLO 2020) – ha soppiantato, con specifico riferimento al contesto europeo e occidentale, «il diritto costituzionalmente condizionato dai principi e valori dello Stato del benessere» (MERLONI 2023, 113). Non si assiste più, come invece era avvenuto nel corso del Novecento, alla

«evoluzione dei diritti nazionali nella direzione dei diritti fondamentali (civili e sociali) dei cittadini, ma ad una *generale inversione di rotta* nella direzione della loro garanzia. Esiste quindi un diritto liberista tendenzialmente egemonico, in quanto portatore di un modello di mercato destinato a garantire libertà economiche e prosperità e un diritto minoritario, fatto di correzioni più o meno robuste delle distorsioni del mercato concorrenziale e alla cura dei diritti fondamentali» (*ibid.*; corsivo mio).

La globalizzazione dei mercati, insieme a *poteri privati* di fortissimo impatto, ha prodotto un diritto a livelli diversi che è stato descritto da Orsetta GIOLO (2020) con un’efficace immagine: c’è un diritto dei “rami alti”, «che rimanda ad una dimensione sovranazionale e che stabilisce rapporti di

² Sull’importanza di questo aspetto si sofferma Madia D’Onghia nel suo contributo a questo fascicolo.

vario tipo con il diritto prodotto dalla legislazione degli Stati nazionali»³, e un diritto dei “rami bassi”, «la cui produzione residua in capo agli Stati nazionali, che fa i conti con i condizionamenti provenienti dall’alto e adatta le regole nazionali al mantenimento di compiti tradizionali»⁴.

La produzione di norme avviene sempre più in luoghi (apparentemente) *invisibili* e che non sono responsabili dinanzi a nessun consenso: ne deriva «lo scardinamento della gerarchia delle fonti, che è scardinamento del ruolo svolto dalle costituzioni moderne, di garanzia dei diritti fondamentali, ma è anche crisi della tutela giurisdizionale (a favore della composizione extra-giudiziale) e *riduzione del diritto pubblico*» (MERLONI 2024, 115; corsivo mio).

Sul versante dei contenuti, il diritto interno degli Stati vede aggiungersi, alle norme frutto delle passate politiche di welfare, le norme, *in primis* fiscali e di bilancio, che ne riducono sostanzialmente l’impatto, tagliando le risorse a disposizione per la cura dei diritti fondamentali. I diritti, formalmente conservati, sono di fatto privati di *effettività* per larghe fette di popolazione in condizioni di vulnerabilità per varie cause e concause. Parallelamente, nuove normative modificano radicalmente l’organizzazione degli apparati pubblici al servizio dei diritti fondamentali, con tagli del personale e di risorse tecniche, privatizzazioni ed esternalizzazioni.

Quella cui si assiste, come è stato osservato da Merloni nel brano citato poc’anzi, è una «generale inversione di rotta», che comporta delle vere e proprie *regressioni* in termini di tutela e garanzia dei diritti.

Istruzione, lavoro, sanità, alloggio sono ambiti fondamentali di definizione (e intervento) dei diritti sociali. Si tratta di aree ancora decisive e su cui impatta con forza l’attuale “ordine neo-liberista”.

Questo tipo di problematiche rientra in quello che Luigi Pannarale ha descritto come un ampio processo di “regressione dei diritti” (PANNARALE 2019, 24-26; cfr. GIOLO 2020, 119-129) che riguarda molti soggetti.

Si è incominciato con l’«evidenziare come i diritti, tutti i diritti [...] hanno un costo in termini economici, ragione per cui occorre individuare dei criteri che consentano una ragionevole selezione nel loro riconoscimento e nella loro titolarità e occorre essere consapevoli che il riconoscimento di alcuni diritti in capo a certi soggetti comporta inevitabilmente il sacrificio di altri diritti in capo ad altri soggetti» (PANNARALE 2019, 24).

Non solo si rimette in discussione l’eguaglianza – che è stata un campo di lotta per i “senza potere”: dalle conquiste politiche e sociali a quelle in ambito economico (CASADEI 2019) –, ma soprattutto si negano i presupposti del legame sociale.

Importante è sottolineare – ai fini dell’individuazione di possibili appigli a cui ancorare un punto di vista, per così dire, contro-egemonico – che «le contrapposizioni riguardano sempre i soggetti deboli della catena sociale e non contrappongono mai fasce marginali a classi privilegiate, anzi il divario tra ricchi e poveri si accresce continuamente senza che stimoli interventi di tipo redistributivo» (ivi, 26).

In tal modo si è fatta strada e si è legittimata l’idea che il processo di riconoscimento di nuovi diritti e di nuove soggettività deve inevitabilmente arrestarsi, che occorre compiere scelte dolorose e “inevitabili”.

Sono, del resto, gli spazi della quotidianità – quella su cui si basa la cultura diffusa e a partire dalla quale si costruiscono le identità individuali e sociali – a restituire, a ben vedere, rapporti sempre più duramente asimmetrici e caratterizzati dalle diseguaglianze, nonché da diversi e crescenti ostacoli nell’accesso alla giustizia.

³ Come spiega MERLONI (2024, 114), «si tratta del diritto in gran parte fondato sull’azione di organizzazioni internazionali produttrici di accordi e vigilanti sugli accordi, che riduce l’impatto di alcune regole, le deregolamenta, ma non necessariamente ne riduce il numero».

⁴ Sempre seguendo l’esegesi di MERLONI (ivi, 115), si fa riferimento in questo caso al «complesso di norme di rango costituzionale o ordinario, che gli Stati adottano in conseguenza dell’accettazione delle nuove regole globali».

Se quelle delineate sono alcune tendenze di fondo, ormai strutturali, della trasformazione del diritto nell'epoca della globalizzazione liberista, diviene importante esaminare il modo in cui i giuristi riflettono su tale trasformazione e come essi stessi si ritrovano a concepire il conflitto.

2.1 Rispetto a questo scenario si possono individuare due approcci da parte dei giuristi, che connotano le loro teorizzazioni ma anche il loro modo di intendere l'educazione e la formazione giuridica: un primo approccio è quello *espositivo*, volto alla descrizione dei mutamenti in atto; un secondo approccio è quello *critico*.

Il primo approccio si limita a registrare una sorta di ineluttabilità dei processi in corso: tecnologie informatiche sempre più sofisticate spiegano l'accelerazione degli scambi economici e l'insistenza sul superamento degli Stati costituzionali nazionali tende a dare per acquisito un fatto che non resta che accettare. Entro questo orizzonte si mette apertamente in discussione il tratto del pluralismo e la dialettica tra interessi e diritti diversi, ossia l'idea stessa di conflitto: quella dialettica che all'interno dello Stato costituzionale è stata incanalata mediante la *costituzionalizzazione dei conflitti* stessi⁵.

Dalla consapevolezza delle regressioni in corso, così come dalla centralità della “vita materiale” nel definire e costituire identità e relazioni, può emergere una prospettiva che tiene in debito conto la dimensione del conflitto, anche nella formazione giuridica e nella cura dei diritti fondamentali, ed è proprio a questo riguardo che si può apprezzare il metodo clinico quale esempio emblematico del secondo approccio, quello appunto critico.

Nel corso del Novecento il conflitto si è rivelato, infatti, «fattore dinamico di ordine e di coesione sociale», nonché «condizione per lo sviluppo della democrazia, per l'evoluzione degli ordinamenti giuridici e per l'affermazione delle successive generazioni dei diritti» (BACCELLI 2023, 11).

Se tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta del Novecento le società sono state investite da un'imponente ondata di lotte, mobilitazioni, rivendicazioni di diritti – processi in relazione ai quali sono maturate le teorie critiche che hanno dato linfa al metodo clinico e al suo consolidarsi – i decenni successivi sono stati caratterizzati da una frammentazione dei conflitti sociali fino ad arrivare ad una sorta di «latenza» (*ibid.*). Siffatta evoluzione ha avuto come contraltare la prepotente affermazione del capitalismo finanziario globale (la globalizzazione neoliberista, come si è detto) e una sorta di pensiero unico “neoliberale” che sembrerebbe – in nome del realismo – non avere alternative⁶.

Anziché essere un esito ineluttabile, quello ora descritto è il frutto di una serie di processi, che sono stati sintetizzati come «lotta di classe dei vincitori»: «il ridimensionamento della politica e dei poteri pubblici nei confronti dell'economia e della finanza, la mancanza di potere del potere politico, ridotto ad amministrazione nella crisi della democrazia» (*ivi*, 190). Il fatto che il sistema economico-finanziario – a cominciare dai suoi attori principali su scala transnazionale – «abbia colonizzato il sistema politico», come è stato osservato, «ha paradossalmente esaltato l'auto-referenzialità di quest'ultimo, compromettendo ulteriormente la sua capacità di interpretare e rappresentare le istanze sociali, fornendo principi di orientamento e prospettive di azione» (*ibid.*).

Se questa è la visione che, riprendendo l'immagine di Giolo, appare soffermando lo sguardo sui «rami alti» del diritto, una visione diversa pare possibile se si parte dai «rami bassi», tenendo gli occhi anche sul terreno, sugli effetti che le normative prodotte dagli attori internazionali e transnazionali determinano sulle persone in carne ed ossa, nella loro vita quotidiana; ciò può consentire di cogliere il potenziale conflittuale che può scaturire se le condizioni dei soggetti in condizioni di vulnerabilità sono messe a fuoco mediante la grammatica del diritto e dei diritti fondamentali.

⁵ Si veda, a questo riguardo, l'interpretazione offerta in DANI 2013. Cfr., sul punto, MERLONI 2024, 123.

⁶ Come ha sottolineato FERRAJOLI (2024), «il realismo espresso dalla tesi dell'inesistenza delle alternative è un realismo ideologico, che naturalizza ciò che è artificiale, cioè la politica e il diritto». Cfr. anche SCHIAVELLO 2016.

L'attività svolta nelle cliniche legali mostra questa realtà diversa. Solo per citare alcuni esempi, esaminati nei diversi contributi del fascicolo, sono numerose le persone che, grazie al lavoro, prezioso e assai utile, svolto in questi luoghi di formazione, rivendicano accesso alla giustizia e riconoscimento dei loro bisogni, delle loro aspettative, del loro *diritto ad avere diritti*: persone richiedenti asilo o protezione internazionale, di minore età straniera e non accompagnate, vittime di tratta; ancora, persone oggetto di sfruttamento in ambito lavorativo, senza fissa dimora o costrette allo sfratto; persone che si vedono negati i diritti fondamentali per la loro condizione di restrizione della libertà o di non conformità al sesso attribuito nei documenti.

Si tratta di un'esplicita critica alla logica della regressione dei diritti, agli approcci meramente descrittivi del diritto, ad una formazione basata esclusivamente su casi dati, chiusi, in qualche modo non attraversati dalle dialettiche che prendono corpo nelle società complesse e in profonda trasformazione.

3. *Il ruolo delle cliniche legali e l'intera pianta del diritto*

Le cliniche legali costituiscono dunque il luogo privilegiato, in primo luogo, per vedere all'opera i diversi elementi che compongono il fenomeno giuridico non solo in relazione alla cultura egemone, ma anche ai processi che possono metterla in questione, a partire da altre angolazioni, ossia da specifiche condizioni di vulnerabilità; in secondo luogo, per ri-tematizzare e ri-significare una serie di questioni rilevanti, anche sul piano teorico: il rapporto tra soggettività e diritti; il nodo dell'effettività (e della concreta "cura" dei diritti) che chiama sempre in causa il ruolo delle istituzioni e delle amministrazioni; il ruolo del conflitto, e più in specifico il suo rapporto con il diritto e l'ordinamento, con i diritti e le loro garanzie, con la possibilità sempre latente e viva di un "conflitto tra diritti".

L'approccio critico praticato nelle cliniche legali risulta assai proficuo per avere cognizione di questi profili. Il metodo clinico che lo sostanzia – di qui la sua importanza e le sue ragioni (BARBERA 2018; cfr. CASADEI 2019) nonché l'urgenza di un suo sviluppo esteso e diffuso nei corsi di studio e di formazione giuridici – delinea un'idea *piena* del diritto, radicata nei contesti materiali, nelle pratiche, ossia un'idea che non può espungere, dato il suo imprescindibile rapporto, la dimensione culturale, gli elementi vitali della critica, della rivendicazione, del conflitto.

Vedere l'intera pianta del diritto⁷, non solo i rami alti ma, a partire dai suoi rami bassi, anche terreno e radici, è il presupposto per comprenderne (o, forse, ricomprenderne) la sua natura dinamica e il suo essere frutto di scelte, di indirizzi, di strategie.

La consapevolezza di questi profili può consentire di invertire di nuovo, in direzione contraria, la rotta che è stata intrapresa con la globalizzazione neoliberista e, dunque, di far fronte alle regressioni dando nuova linfa alla cura dei diritti fondamentali per tutti gli esseri umani, alle garanzie di accesso universale alla giustizia, ad una formazione giuridica che non si rassegni a ratificare i processi in atto e il mondo dato, ma che sia espressione, come è avvenuto in diverse fasi storiche, di immaginazione rispetto ai singoli casi e, al contempo, rispetto alle relazioni e ai rapporti di potere che li determinano.

⁷ Si riprende qui l'immagine del diritto come pianta già presente, con finalità non troppo dissimili, in Friedrich Carl von Savigny e in Roscoe Pound. Ringrazio Stefano Pietropaoli per il confronto su questo punto.

Riferimenti bibliografici

- ALFIERI A.V. 2016. *Rebellious Pedagogy and Practice*, in «Clinical Law Review», 5, 2016, 5 ss.
- AMSTERDAM A.G., BRUNER J. 2000. *Minding the Law*, Harvard University Press.
- BACCELLI L. 2023. *Il conflitto sociale*, Ediesse.
- BARBERA M. 2018. *Presentazione. Il movimento delle cliniche legali e le sue ragioni*, in MAESTRONI A., BRAMBILLA P., CARRER M. (eds.), *Teorie e pratiche nelle cliniche legali. Cliniche legali*, vol. 2, Giappichelli, XIX ss.
- CASADEI TH. 2019. *L'approccio clinico-legale e le sue (utili) implicazioni*, in «Rivista di Filosofia del diritto», 2, 2019, 278 ss.
- CASADEI TH. 2020. *Eguaglianza. Un concetto controverso e sovversivo*, in ANDRONICO A., MACIOCE F., GRECO T. (eds.), *Dimensioni del diritto*, Giappichelli, 153 ss.
- CASSESE S. 2002. *La crisi dello Stato*, Laterza.
- CASSESE S. 2003. *Lo spazio giuridico globale*, Laterza.
- CASSESE S. 2006. *Oltre lo Stato*, Laterza.
- DANI M. 2013. *Il diritto pubblico europeo nella prospettiva dei conflitti*, Cedam.
- DI DONATO F., SCAMARDELLA F. 2016. *Il metodo clinico-legale. Radici teoriche e dimensioni pratiche*, Editoriale scientifica.
- DI DONATO F., DAIUTE C. 2024. *Premesse epistemologiche e metodologiche per una ricerca clinico-legale impegnata e territorialmente ancorata*, in EAD. (eds.), *Accesso alle audizioni nella procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Analisi di pratiche e teorizzazioni clinico-legali*, con la collaborazione di A. Campo, Editoriale scientifica, 3 ss.
- EWICK P., SILBEY S. 1998. *The Common Place of Law. Stories from Everyday Life*, The University of Chicago Press.
- FERRAJOLI L. 2023. *Crisi del diritto e dei diritti nell'età della globalizzazione*, in «Questione giustizia», disponibile in: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/crisi-del-diritto-e-dei-diritti-nell-eta-della-globalizzazione> (consultato il 10/08/2025).
- GIOLO O. 2020. *Il diritto neoliberale*, Jovene.
- MARELLA M.R., RIGO E. 2015. *Le cliniche legali, i beni comuni e la globalizzazione dei modelli di accesso alla giustizia e di lawyering*, in «Rivista critica di diritto privato», 4, 2015, 537 ss.
- MERLONI F. 2024. *Diritti e pubbliche amministrazioni nell'austerità liberista: storia di un abbandono*, Editoriale scientifica.
- PANNARALE L. 2019. *La fraternità dei diritti*, in ANASTASIA S., GONNELLA P. (eds.), *I paradossi del diritto. Saggi in omaggio di Eligio Resta*, TrE-Press, 21 ss.
- SANTORO E. 2019. *Guai privati e immaginazione giuridica: le cliniche legali e il ruolo dell'Università*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2019, 231 ss.
- SCHIAVELLO A. 2016. *Ripensare l'età dei diritti*, Mucchi.
- SCHIAVELLO A. 2019. *Vulnerabilità, concetto di diritto e approccio clinicolegale*, in «Etica & Politica», 3, 2019, 255 ss.
- SCHÖN D. 1993. *Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale*, Dedalo Edizioni.
- SCIURBA A. 2019. *Le cliniche legali italiane e la risignificazione del diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2019, 257 ss.

Seconda sessione

**L'EDUCAZIONE CLINICO-LEGALE
E GLI AMBITI TEMATICI**

Conflitto e cura. Per una prospettiva femminista sulle cliniche legali

Conflict and Care. For a Feminist Perspective on Legal Clinics

ENRICA RIGO

Università degli Studi Roma Tre.

E-mail: enrica.rigo@uniroma3.it

ABSTRACT

La cura è intesa nell'articolo come una nozione, tutt'altro che pacificata, la quale mette in primo piano l'alleanza tra patriarcato e capitalismo nel determinare gli assi di subordinazione del genere della razza e della classe. In quanto lente di una prospettiva intersezionale, la cura è un terreno strategico per articolare il rapporto tra diritto e conflitto verso un paradigma di giustizia trasformativa. Superando la contrapposizione tra un modello di apprendimento del diritto professionalizzante e uno orientato alla giustizia sociale, la metodologia del *learning by caring* propone una prospettiva femminista sulla formazione giuridica. Il prendersi cura, come dimensione del diritto e della giustizia, mette in discussione i paradigmi tradizionali di accesso alla giustizia incentrati sulla decisione per sostituirli con una presa in carico delle problematiche volta alla trasformazione sociale.

In the article, care is understood as a notion that highlights the alliance between patriarchy and capitalism in determining the axes of gender, race and class subordination. Providing an intersectional lens, care offers a strategic approach to articulating the relationship between law and conflict, moving towards a paradigm of transformative justice. Overcoming the opposition between legal education models oriented towards either social justice or professional careers, the learning-by-caring methodology articulates a feminist perspective on legal education. When considered as an essential aspect of law and justice, caring challenges traditional paradigms of access to justice centred on decision-making, replacing them with an approach aimed at transforming power relations in society.

KEYWORDS

cliniche legali, femminismo giuridico, critica del diritto, giustizia sociale, giustizia trasformativa

legal clinics, legal feminism, critical legal studies, social justice, transformative justice

Conflitto e cura.

Per una prospettiva femminista sulle cliniche legali

ENRICA RIGO

1. *Diritto, conflitto e intersezionalità attraverso le cliniche legali* – 2. *Femminismo giuridico e cura nella formazione del giurista* – 3. *Il learning by caring come paradigma di giustizia trasformativa*

1. *Diritto, conflitto e intersezionalità attraverso le cliniche legali*

Le Cliniche Legali hanno fatto la loro apparizione nelle facoltà di Giurisprudenza in Italia circa 15 anni fa, richiamando tra i propri antecedenti, oltre alla tradizione statunitense dei Critical Legal Studies, quella italiana dell'uso alternativo del diritto. Tale richiamo avveniva in un contesto nel quale il movimento dell'uso alternativo aveva ormai da tempo esaurito la sua influenza, sia rispetto all'analisi marxista del diritto che lo aveva caratterizzato, sia sul piano dell'attivismo giudiziario, che lo aveva visto offrire un supporto teorico alle battaglie per l'attuazione dei valori e dei precetti costituzionali¹. Nel caso delle cliniche legali, il riconoscimento di un debito teorico verso il movimento dell'uso alternativo del diritto appariva dunque, già allora, limitato all'approccio anti-formalistico al diritto che, senza dubbio, lo accomuna ad altri movimenti che hanno attraversato l'esperienza statunitense della Clinical Legal Education come, per fare esempio, quello della Public Interest Law, dominato dalla figura carismatica di Ralph Nader e dalle campagne per i diritti dei consumatori.

Non a caso, c'è chi ha osservato che l'appello alla giustizia che ha accompagnato il nascente movimento italiano delle cliniche legali ha svolto, più che altro, il ruolo di un mito fondativo². Tale appello, calato nel contesto attuale, appare infatti distante sia dall'idea di giustizia sociale del realismo giuridico radicale, che ha caratterizzato il sostegno delle cliniche legali ai movimenti per i diritti civili negli Stati Uniti, sia dalla conflittualità propria dell'analisi marxista del diritto, che ha accompagnato l'aspirazione di giustizia per le classi sociali subalterne nell'uso alternativo del diritto. Si tratta, a ben vedere, di critiche che ricalcano quelle che, anche negli Stati Uniti, si sono soffermate sulla parabola che ha trasformato le cliniche legali da esperienze con una forte vocazione per la giustizia sociale a strumenti per un apprendimento esperienziale, nell'ambito dei quali la giustizia non è che un sottoprodotto, meramente eventuale, del processo di acquisizione delle competenze³.

Al di là dei debiti teorici e dei miti fondativi, non vi è dubbio che la cultura giuridica prevalente che ha accompagnato la nascita del movimento delle cliniche legali in Italia sia stata quella del costituzionalismo dei diritti. A partire dagli anni '90, il dibattito filosofico giuridico ha infatti ruotato attorno al paradigma neocostituzionalista che, pur con gli accenti diversi che caratterizzano i vari autori, ha messo al centro i diritti fondamentali. Alcuni titoli, come *L'età dei diritti* di Norberto Bobbio o *I diritti fondamentali* di Luigi Ferrajoli, sono esemplificativi della centralità assunta dalla lente neocostituzionalista per guardare al rapporto tra diritto, Stato costituzionale e globalizzazione giuridica. Ciò nonostante, almeno nel contesto italiano, tale centralità non è stata accompagnata da una rifles-

* Ha dato avvio nel 2010 alla Clinica del diritto dell'immigrazione e della cittadinanza che co-coordina con Carlo Caprioglio e, nel 2023, alla Clinica legale sul contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni multiple che co-coordina con Martina Millefiorini.

¹ LOSANO 2000.

² SANTORO 2019.

³ RIGO 2023; MARELLA, RIGO 2015.

sione critica sui soggetti del diritto simile a quella che negli Stati Uniti ha caratterizzato la Critical Race Theory, il dibattito sull'intersezionalità o il movimento queer. Per dirla con Marzia Barbera, in Italia non c'è mai stato un caso *Brown versus Board of Education* a scuotere le certezze dell'universalismo della ragione e dei diritti⁴. La critica all'omogeneità del soggetto di diritto, che pure ha attraversato dibattiti come quello sulla cittadinanza o sul multiculturalismo, ha stentato a strutturarsi come un'epistemologia situata e alternativa sul diritto, che ne mettesse radicalmente in discussione i principi di giustizia, così come è invece avvenuto in altri contesti. D'altro canto, la tesi influente di un testo come quello di Bobbio era proprio che il largo consenso sui diritti avesse fatto venire meno la necessità di giustificarne il fondamento di giustizia. Il divario tra ciò che il diritto è e ciò che dovrebbe essere, da divario tra ordini diversi del discorso, si era dunque trasformato in uno iato tra la positivizzazione e l'applicazione dei diritti all'interno dell'ordinamento medesimo. Alla luce di questo cambio di paradigma, non è dunque un caso che, come ha osservato Aldo Schiavello, sebbene il neocostituzionalismo si fosse proposto come alternativa al positivismo, al suo interno formalismo giuridico e antiformalismo hanno continuato a convivere senza troppe frizioni⁵.

Mi pare che sia proprio sul terreno della riflessione critica sul soggetto di diritto che le cliniche legali abbiano determinato uno scarto sia dal punto di vista dell'analisi teorica sia da quello dell'attivismo per i diritti. Ovvero – per essere ancora più esplicita – sul terreno dei soggetti del diritto incarnati che le cliniche legali hanno portato dentro le università e i dipartimenti di giurisprudenza, e che costringono il costituzionalismo dei diritti a fare i conti con i loro punti di vista situati, le loro lotte e strategie, mettendone in luce i limiti, ma conferendogli altresì significati rinnovati.

È a partire da tali premesse che, in queste note, propongo una prospettiva femminista sulle cliniche legali che, andando oltre la femminilizzazione di temi quali la violenza o le discriminazioni di genere, metta al centro la cura come terreno attraverso il quale riarticolare il rapporto tra diritto e conflitto. La proposta è quella di sostituire l'approccio alle cliniche legali intese come strumenti di *learning by doing* – dove il fare (*doing*) può facilmente diventare sinonimo di prestazione e competizione – con uno alle cliniche legali come strumenti di *learning by caring*, dove la cura è associata a una visione trasformativa della giustizia⁶. La maggior parte delle sfide poste dalle società contemporanee ruota, infatti, attorno a qualche tipo di crisi che a che fare con la cura: dalla tutela delle persone in situazioni che le rendono vulnerabili, alla necessità di cura evidenziata dalle crisi ambientali, fino alla cura come cardine dei processi di riproduzione della vita che, a loro volta, sono trasversali alle tematiche del diritto del lavoro, della famiglia, della città, delle migrazioni attraverso i confini, dei rifugiati, e così via. Più che chiamare in causa domande di *problem solving*, le crisi legate alla cura richiedono strategie di medio e lungo termine volte a *farsi carico* dei problemi in gioco. In altre parole, come mi propongo di argomentare, quando si guarda alla cura dal punto di vista del diritto e dell'accesso alla giustizia, l'accento si sposta dal momento della decisione sul conflitto, ovvero della sua *soluzione*, a quello della *trasformazione* delle condizioni e dei rapporti di forza che nutrono il conflitto stesso.

I soggetti incarnati del diritto, proprio perché reali e concreti, esprimono sempre posizioni complesse, che incrociano gli assi intersezionali della subordinazione legate a genere, origini e classe, e in riferimento ai quali le soluzioni definitive non si presentano generalmente quali obiettivi né realizzabili né desiderabili. Al contrario, quelle della cura sono strategie che, partendo da epistemologie situate e, dunque, sottoposte continuamente a verifica, non forniscono necessariamente vie di uscita definitive, bensì ci insegnano come “stare con il problema” – per usare le parole di Donna Haraway. Ovvero, ci insegnano ad avere a che fare con quelle faccende quotidiane (*mundane trouble*), così spesso messe in secondo piano, eppure tanto necessarie a riprodurre la vita e le relazioni che la sostengono. Mella parole di Haraway «stare con il problema quotidianamente» significa rinunciare alla cesura

⁴ BARBERA 2019.

⁵ SCHIAVELLO 2003.

⁶ RIGO 2023; l'espressione è stata utilizzata anche da PANNARALE 2024.

tipica della decisione tra un prima e un dopo per assumere una prospettiva co-presente, ovvero, «confrontarsi con chi ci ha preceduto, per vivere in modo responsabile nel presente, in modo da poter lasciare in eredità qualcosa di vivibile a chi verrà dopo di noi»⁷.

2. *Femminismo giuridico e cura nella formazione del giurista*

La metodologia delle cliniche legali e il femminismo giuridico hanno spesso condiviso terreni di lotta comuni per la rivendicazione dei diritti delle donne. Tra gli esempi più noti, possono essere ricordati quelli della *Refugee Law Clinic* dell'Università di Harvard e dalla *Refugee and Human Rights Clinic* dell'Hastings College of the Law impegnate per il riconoscimento del diritto d'asilo motivato dalla violenza di genere⁸. Più in generale, l'attivismo delle cliniche legali ha contribuito allo sviluppo del realismo giuridico radicale caratterizzato dalla centralità che il processo assume nel femminismo giuridico⁹. Parlare di un approccio femminista alle cliniche legali non significa dunque solo indicare una serie di temi affrontati con il metodo clinico – come la violenza di genere, le discriminazioni intersezionali, i diritti riproduttivi, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e così via – bensì rivendicare un approccio femminista al diritto e alla formazione giuridica in quanto tali.

Nonostante questi importanti punti di incontro, si registra una quasi totale assenza di riflessione sull'educazione clinico legale in una prospettiva femminista che, a ben vedere, riflette la considerazione ancora marginale con la quale il pensiero femminista è accolto all'interno degli studi giuridici, relegato, al più, a specifici ambiti tematici¹⁰. Tutto ciò può tuttavia essere visto anche come una conseguenza della sfida radicale che un'epistemologia femminista pone alle metodologie tradizionali di insegnamento e apprendimento del diritto. Basata sull'esperienza, piuttosto che sull'astrazione razionale, la critica femminista mette infatti in discussione qualsiasi distinzione netta tra approcci valutativi e approcci volti alla conoscenza scientifica del diritto, nonché qualsiasi rappresentazione cattedratica della conoscenza come fluire unidirezionale dal docente agli studenti o come disvelamento della verità attraverso un metodo socratico. Come ricorda Susan Williams, un'epistemologia femminista implica una «conoscenza creata socialmente, in luogo di una scoperta individualmente, attraverso un processo che lascia spazio alle emozioni oltre che alla ragione»¹¹. La mobilitazione delle passioni e delle emozioni è stata indicata come cifra distintiva anche delle cliniche legali, in particolare da Mark Tushnet, una delle figure di primo piano dei Critical Legal Studies, il quale ha affermato che «l'educazione clinico legale mette al centro le persone, le situazioni non strutturate e i sentimenti, tutti elementi che nella nostra cultura sono generalmente associati alla natura femminile»¹².

Come anticipato, la tesi sostenuta in queste note è che l'approccio del *learning by caring* fornisca una lente per sviluppare una prospettiva femminista sulla educazione clinico legale. È tuttavia necessario sgombrare da subito il campo dall'idea che cura sia un termine pacificato e dai contorni ben delineati. In un libro sulla crisi della cura determinata dalla pandemia da covid 19, Emma Dowling ha osservato che la parola inglese *care* non deriva dal latino *cura* (che significa prendersi cura di qualcosa o di qualcuno), ma piuttosto dal termine dell'inglese antico *caru* che esprime dolore, ansia, preoccupazione¹³. La tradizione filosofico-normativa dell'«etica della cura»¹⁴ incorpora certamente questa enfasi sui doveri, la compassione e l'abnegazione, al punto che

⁷ HARAWAY 2010, 53.

⁸ MUSALO 2010; ANKER 2014.

⁹ QUINN 2012.

¹⁰ MACKINNON 1989.

¹¹ WILLIAMS 1993.

¹² TUSHNET 1984.

¹³ DOWLING 2022.

¹⁴ L'espressione etica della cura si riferisce alla tradizione di studi inaugurata da Carol Gilligan e alla sua influenza su diverse studiose, tra le quali Eva Kittay, Virginia Held e Joan Tronto.

alcune prospettive critiche hanno sottolineato il rischio che pensare la cura come principio etico sminuisca l'autonomia e l'agency sia dei *care givers* sia dei *care receivers*¹⁵.

Seppure, quando si nomina la cura, il filone di studi dell'etica della cura sia sicuramente quello preminente nel dibattito filosofico giuridico, soprattutto di lingua anglosassone, il concetto di cura è stato affrontato da tradizioni filosofiche anche molto distanti tra loro. Basti pensare alla centralità che la "cura di sé" ha in Michel Foucault, il quale la intende come una pratica di libertà dove è proprio la libertà, in luogo del dovere, il fondamento dell'etica¹⁶. Se i riferimenti culturali dai quali Foucault riprende il concetto di "cura di sé" affondano le loro radici nella filosofia greca, il concetto di cura può essere sicuramente rintracciato anche nella teologia cristiana. Il gigante della patristica Agostino d'Ippona celebrava, per esempio, il lavoro manuale dell'uomo che – diversamente da quanto affermava la tradizione del suo tempo – non doveva essere considerato come una punizione, poiché il precetto di coltivare e custodire la terra precedeva lo stesso peccato originale. Acanto alla cura della terra, Agostino includeva nel lavoro di cura manuale anche la cura dei corpi e delle anime.¹⁷

Riprendendo Joan Tronto¹⁸, Dowling propone una nozione di cura che è trasversale alla critica femminista e che ricomprende «ogni attività necessaria o di supporto a generare, riprodurre, sostenere e conservare il mondo in cui viviamo e le capacità fisiche, emotive e intellettuali necessarie per farlo»¹⁹. Una diversa letteratura, in particolare quella ispirata al femminismo materialista, utilizza in luogo di cura la categoria di "riproduzione sociale" per distinguere il lavoro necessario a *riprodurre* e mantenere la vita, da quello che *produce* merci²⁰. Entrambi gli approcci sono tuttavia concordi nel denunciare che, nel modo di produzione capitalistico, il lavoro di cura e le attività volte alla riproduzione della vita sono naturalizzate, oltre che invisibilizzate, così da rendere la cura una risorsa da sfruttare liberamente e illimitatamente.

Storicamente, gran parte della cura e della riproduzione sociale è stata garantita dal lavoro delle donne, svolto a titolo gratuito tra le mura domestiche oppure come lavoro a favore della comunità. L'invisibilizzazione della cura, la sua mancanza di riconoscimento sia sul piano economico sia su quello politico dell'accesso alla cittadinanza e al welfare – disegnati attorno alla figura del cittadino lavoratore – sono fattori strutturali della discriminazione e della subordinazione delle donne. A confermarlo sono anche i processi di esternalizzazione della cura al di fuori della famiglia e della sua salarizzazione che è quasi sempre accompagnata da condizioni di subalternità o sfruttamento. Nel mondo globalizzato, l'esternalizzazione della cura si concretizza infatti nel lavoro sottopagato delle lavoratrici migranti o addirittura in forme di schiavitù domestica, ancora presenti in molti paesi, e alle quali vengono assoggettate donne straniere o appartenenti a minoranze indigene. Allo stesso tempo, proprio la svalutazione della cura e dei processi di riproduzione sociale, il loro depauperamento, fino all'esaurimento della cura intesa come risorsa necessaria alla riproduzione della vita, produce una contraddizione all'interno del capitalismo stesso. Come osserva in proposito Nancy Fraser, «da un lato, la riproduzione sociale è la condizione che rende possibile l'accumulazione capitalistica, dall'altro la tendenza all'accumulazione illimitata del capitale destabilizza gli stessi processi di riproduzione sociale che lo sostengono»²¹.

Contrariamente a quanto si tende a pensare, la cura non indica dunque una relazione pacifica, ma comporta piuttosto il riconoscimento di un conflitto che mette in primo piano l'alleanza tra capitalismo e patriarcato nel determinare e perpetuare gli assi di subordinazione del genere, della razza e della classe. Attorno alla cura si costituiscono gerarchie di potere e subordinazione che non riguar-

¹⁵ KELLER 1995.

¹⁶ FOUCAULT 1984.

¹⁷ AGOSTINO DI IPPONA 2018.

¹⁸ TRONTO 1993.

¹⁹ DOWLING 2022, 21.

²⁰ FORTUNATI 1981.

²¹ FRASER 2016, 100.

dano solo chi offre cura, ma anche chi la riceve; così come è confermato dai problemi legati all'invecchiamento della popolazione, dalle difficoltà di accesso ai servizi di cura delle soggettività non conformi (Millefiorini, in questa rivista), dal divario che la condizione di classe determina nella fruizione della cura, e così via. Come sperimentano quotidianamente le lavoratrici domestiche, le casalinghe, le lavoratrici del sesso, le figure genitoriali e la molteplicità dei *care givers*, ci prendiamo cura di ciò che ci piace tanto quanto di ciò che non ci piace. Ma non lo facciamo per altruismo: se è vero che senza le attività necessarie a riprodurre e mantenere la vita non sarebbero possibili «la cultura, l'economia, l'organizzazione politica»²², dare e ricevere cura non possono essere scisse.

3. *Il learning by caring come paradigma di giustizia trasformativa*

Guardare alla legge attraverso la lente della cura, obbliga a ripensare lo stesso paradigma dell'accertamento e della decisione sui diritti. Decidere significa infatti risolvere una disputa: il più delle volte, amputando le ragioni di una delle parti e stabilendo una linea demarcazione tra ciò che è legale e illegale, il prima e il dopo la decisione, lo spazio interno e quello esterno (ai confini territoriali, alla comunità politica, alla famiglia, al carcere e così via). Prendersi cura implica invece farsi carico delle questioni, intraprendendo percorsi che non prevedono traiettorie lineari né traguardi che stabiliscono vincitori e vinti tra le parti. Quando ci si confronta con questioni come l'identità di genere, la disabilità, l'intersezionalità delle discriminazioni, è necessario affrontare problemi che quasi mai richiedono di essere "risolti". La posta in gioco è piuttosto quella di "stare con il problema" – per usare ancora una volta l'espressione di Donna Haraway – imparare a convivere e allo stesso tempo trasformarlo, facendosene carico e adottando strategie che di volta in volta richiedono di essere adattate a condizioni che sono mutevoli.

Tre le istituzioni della cura, i centri antiviolenza auto-organizzati da gruppi femministi sono un ottimo esempio di pratiche improntate sia alla presa in carico sia alla trasformazione delle condizioni culturali e sociali che rendono possibile la violenza basata sul genere come fenomeno strutturale. La violenza contro le donne raramente si risolve imprigionando gli autori. Le donne rimangono con il problema della vittimizzazione secondaria subita durante i processi, con le conseguenze della violenza assistita dai figli, con la violenza economica che accompagna quella domestica, con il problema di trovare una strada verso la propria autonomia in una società patriarcale. Il movimento femminista che ha occupato le strade nell'ultimo decennio ha mostrato e politicizzato la sfida che la cura e riproduzione della vita pongono al patriarcato, al capitalismo, al colonialismo e alla violenza prodotta da questi sistemi tra loro correlati²³. Non è un caso che lo slogan antirazzista "Black lives matter" (le vite nere valgono), risuoni con quello dello sciopero femminista "se le nostre vite non valgono, noi ci fermiamo". Allo stesso tempo, e in contrasto con le posizioni del femminismo punitivo²⁴, la "soluzione" contro la violenza di genere proposta dai movimenti femministi non chiede l'inasprimento delle pene, bensì l'accesso ai diritti, al welfare e al reddito che sono le condizioni alla base delle scelte di autodeterminazione. Le proposte per una giustizia trasformativa che originano dal femminismo anti-carcerario influenzano oggi le discussioni sull'abolizionismo penale che, oltre alla critica alle prigioni, include quella ai confini, alla criminalizzazione dei migranti, all'uso delle misure di contenimento coercitivo per i problemi di salute mentale. E, proprio sul terreno della salute mentale, lo slogan dell'abolizionismo carcerario "Care No Cops"²⁵ (Cura non polizia), risuona con l'invito a reinventare istituzioni di cura che è patrimonio della tradizione italiana che ha portato alla chiusura dei manicomi, resa possibile da

²² FRASER 2016, 99.

²³ GUTIÉRREZ AGUILAR 2020, 37.

²⁴ PITCH 2022

²⁵ DAVIS et al. 2022.

una riprogettazione degli spazi di cura che ha investito l'intero territorio cittadino²⁶.

È anche attingendo all'eredità basagliana della reinvenzione delle istituzioni, che le cliniche legali possono essere ripensate come spazi di progettualità che ridefiniscono l'accesso alla giustizia come un processo sociale trasformativo. Naturalmente quella del *learning by caring* è una proposta che investe gli stessi obiettivi della formazione del giurista nella misura in cui pensa il diritto come un vettore di trasformazione sociale e non di semplice regolazione. In quest'ottica, gli obiettivi formativi delle cliniche legali non dovrebbero limitarsi alle competenze tecnico-giuridiche necessarie per ottenere una decisione favorevole, bensì dovrebbero estendersi all'intero processo di accesso alla giustizia, dai diversi attori istituzionali e sociali coinvolti alle conseguenze del contenzioso sul medio e lungo periodo.

Nel paradigma del *learning by caring*, gli studenti sono sia attori nei processi di presa in carico dell'utenza, sia destinatari dei processi di apprendimento e cura. Di conseguenza, una missione orientata alla cura dovrebbe essere considerata trasversale a tutte le altre missioni dell'Università poiché questa è chiamata a rispondere sia ai bisogni di cura espressi dagli studenti e dalla comunità accademica nel suo complesso, sia alle esigenze delle più ampie comunità di riferimento, ovvero – per usare un linguaggio governamentale – dei cosiddetti stakeholders (istituzioni pubbliche, ONG e associazioni, imprese sociali e altri attori sia pubblici che privati).

Ripensare le cliniche legali dentro un paradigma di giustizia trasformativa orientata alla cura prevede dunque almeno tre direttrici che si dispiegano su scale diverse poiché la cura riguarda sia le persone, che le città dove vivono, che la Terra, nel senso più generale dell'ambiente dove si collocano. Nel caso delle cliniche legali, prendersi cura delle persone significa prendersi cura dell'utenza assistita, delle e degli studenti, ma anche della comunità accademica più in generale. Significa stare con il problema della mascolinità della cultura giuridica e chiedersi quali strategie adottare per resistere e trasformarne le diverse componenti. Prendersi cura della città significa pensare le cliniche legali come beni comuni trasformativi del tessuto sociale urbano, dell'accesso ai servizi di welfare e alla giustizia²⁷. La scala urbana gioca un ruolo centrale nella riproduzione della vita e delle relazioni che la sostengono, e rappresenta un terreno strategico per ripensare le comunità di cura al di là della famiglia, delle relazioni di vicinato, dei quartieri e del binarismo di genere. Infine, la cura dell'ambiente interpella il fatto che, esattamente come le risorse naturali, il lavoro di cura non retribuito viene “naturalizzato” per essere reso liberamente appropriabile e sfruttabile o, al più, remunerato «con la moneta dell'amore e della riconoscenza»²⁸. Come sottolineato da MacKinnon, il noto aforisma del realismo giuridico, secondo il quale le decisioni dei giudici sono influenzate più da ciò che hanno mangiato a colazione che dalla scienza del diritto, non considera mai chi prepara la colazione e chi la serve a tavola²⁹.

Le cliniche legali implicano una mole considerevole di lavoro relazionale e di cura che, quasi sempre, è svolto su base volontaria o da docenti e ricercatori precari o sottopagati. Anche in questo caso, si tratta di un lavoro che viene invisibilizzato e che difficilmente trova riconoscimento nelle procedure di valutazione. A quindici anni dalla loro introduzione in Italia, le cliniche legali non hanno ancora trovato un riconoscimento adeguato nell'ordinamento accademico, sebbene, molto spesso, siano progetti capaci di attrarre finanziamenti esterni e il loro apprezzamento da parte degli studenti attragga nuove iscrizioni e dunque risorse. Una giustizia trasformativa orientata alla cura passa anche per il giusto riconoscimento del lavoro svolto dai docenti, dai ricercatori e dalle ricercatrici e dalle altre figure professionali che operano nelle cliniche legali, sia in termini economici che di carriera.

²⁶ ROTELLI 2015.

²⁷ MARELLA, RIGO 2015.

²⁸ FRASER 2016, 101.

²⁹ MACKINNON 1989, 89.

Riferimenti bibliografici

- AGOSTINO D'IPPONA 2018. *Commenti alla Genesi*, Bompiani.
- ANKER D. 2014. *Legal Change from the Bottom up: The Development of Gender Asylum Jurisprudence in the United States*, in E ARBEL, C DOUVEREGNE AND J MILLBANK (eds.), *Gender in Refugee Law. From the Margins to the Centre*, Routledge.
- BARBERA M. 2019. *Perché non abbiamo avuto un caso Brown. Il ruolo delle cliniche legali nelle strategie di public interest litigation*, in «*Questione Giustizia*», 3, 2019, 78 ss.
- DAVIS A., DENT G., MEINERS E., RICHIE B. 2022. *Abolition. Feminism. Now*, Haymarket Books.
- DOWLING E. 2022. *The Care Crisis. What Caused It and How Can We End It*, Verso.
- FORTUNATI L. 1981. *L'arcano della riproduzione. Casalinghe, prostitute, operai e capitale*, Marsilio.
- FOUCAULT M. 1984. *The Ethics of the Concern of the Self as a Practice of Freedom*, in RABINOW P. (ed.), *Ethics. Subjectivity and Truth*, New Press.
- FRASER N. 2016. *Contradictions of Capital and Care*, in «*New Left Review*», 100, 2016, 99 ss.
- GUTIÉRREZ AGUILAR R., 2020. *La lotta femminista contro la violenza in Messico*, in BONOMI M. (ed.), *La luna che muove le maree. L'assalto al patriarcato*, AgenziaX.
- HARAWAY D. 2010. *When Species Meet: Staying with the Trouble*, in «*Environment and Planning D: Society and Space*», 28, 2010, 53ss.
- KELLER J. 1995. *Autonomy, Relationality, and Feminist Ethics*, in «*Hypatia*», 1995, 128 ss.
- LOSANO M. 2000. *La legge e la zappa. Origini e sviluppo del diritto alternativo in Europa e in Sudamerica*, in «*Materiali per una storia della cultura giuridica, Rivista fondata da Giovanni Tarello*», 1, 2000, 109 ss.
- MACKINNON C. 1989. *Feminism in Legal Education*, in «*Legal Education Review*», 1, 1989, 85 ss.
- MARELLA M.R, RIGO E. 2015. *Le cliniche legali, i beni comuni e la globalizzazione dei modelli di accesso alla giustizia e di lawyering*, in «*Rivista critica del diritto privato*», 33, 1015, 537 ss.
- MUSALO K. 2010. *A Short History of Gender Asylum in The United States: Resistance and Ambivalence May Very Slowly be Inching Towards Recognition of Women's Claims*, in «*Refugee Survey Quarterly*», 29, 2010, 46 ss.
- PANNARALE P. 2024. *Learning by Caring*, in «*Rivista di filosofia del diritto, Journal of Legal Philosophy*», 1, 2024, 85 ss.
- PITCH T. 2022. *Il manifesto della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva*, Gruppo Abele.
- QUINN M.C. 2012. *Feminist Legal Realism*, in «*Harvard Journal of Law and Gender*», 35, 2012, 1 ss.
- RIGO E. 2023. *Learning by Caring. A Proposal for a Feminist Perspective on Clinical Legal Education*, in «*Roma Tre Law Review*», 1, 2023, 109.
- ROTELLI F. 2015. *L'istituzione inventata. Almanacco Trieste 1971-2010*, Alfa & Beta.
- SANTORO E. 2019. *Cliniche legali e concezione del diritto*, in «*Questione Giustizia*», 3, 2019, 122 ss.
- SCHIAVELLO A. 2003. *Neocostituzionalismo o neocostituzionalismi*, in «*Diritto e Questioni Pubbliche*», 3, 2003, 37 ss.
- TRONTO J. 1993. *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*, Routledge.
- Tushnet M. 1984. *Scenes from the Metropolitan Underground: Critical Perspective on the Status of Clinical Education*, in «*George Washington Law Review*», 52, 1984, 272 ss.
- WILLIAMS S.H. 1993. *Legal Education, Feminist Epistemology and the Socratic Method*. in «*Stanford Law Review*», 45, 1993, 1571 ss.

Teaching the Basics Critically

L'educazione giuridico-clinica come pratica di formazione del giurista al conflitto sociale

Teaching the Basics Critically

Clinical Legal Education as a Training to Social Conflict for Lawyers

GIACOMO **CAPUZZO**

Università degli Studi di Roma Tre.

E-mail: giacomo.capuzzo@uniroma3.it

ABSTRACT

L'educazione giuridico-clinica ha assunto, all'interno dell'ordinamento italiano, alcuni tratti distintivi che lo distinguono dalle altre esperienze giuridiche. Pur mantenendo solidi legami con i network internazionali che circolano e diffondono questo modello, il movimento delle cliniche legali in Italia si caratterizza per una forte connotazione critica del pensiero giuridico *mainstream*, è divenuto uno degli strumenti attraverso i quali si cerca di decostruire il discorso giuridico neoliberale, ancora maggioritario all'interno degli studi giuridici. L'educazione giuridico-clinica si sviluppa su due piani, il primo è didattico e il secondo è di produzione della conoscenza, in entrambi i casi, la condivisione di sapere che è al centro dell'attività clinica ha l'obiettivo di applicare al piano sostanziale il complesso delle teorie critiche nel quale la via italiana alle cliniche legali si fonda.

Within the Italian legal system, Clinical Legal Education has assumed certain distinctive features that set it apart from other legal experiences. While maintaining strong connections with the international networks that circulate and disseminate this model, the movement of legal clinics in Italy is marked by a pronounced critical stance toward mainstream legal thought. It has become one of the instruments through which an attempt is made to deconstruct the neoliberal legal discourse, which continues to dominate legal scholarship. Clinical Legal Education unfolds on two levels: the first pedagogical, the second epistemic. In both cases, the sharing of knowledge, which lies at the core of clinical activity, is aimed at applying, in substantive terms, the body of critical theories upon which the Italian approach to legal clinics is grounded.

KEYWORDS

educazione giuridica, teorie critiche, produzione delle conoscenze, movimento delle cliniche legali italiane

legal education, critical legal theories, knowledge production, italian legal clinic movement

Teaching the Basics Critically

L'educazione giuridico-clinica come pratica di formazione del giurista al conflitto sociale

GIACOMO CAPUZZO

Una premessa alquanto scontata – 1. La Clinical Legal Education quale strumento di condivisione delle conoscenze e di trasformazione del contesto sociale – 2. L'esperienza clinica nel contesto giuridico italiano, un modello giuridico critico – 3. La clinica legale come pratica della ragione critica.

Una premessa alquanto scontata

Se ce ne fosse stato ancora il bisogno, la pandemia si è occupata, tra le altre cose, di esporre, in modo violento, all'attenzione della collettività, le molteplici dinamiche che assume il conflitto sociale all'interno della società capitalista. Oltre la narrativa neoliberista che prevede la sola dimensione individuale, il contesto sociale appare composto invece di gruppi, categorie e formazioni, come le definisce la costituzione italiana, a cui i singoli individui appartengono. Questi gruppi emergono in quanto portatori di interessi che si pongono in contrasto con quelli di altre categorie, la società è quindi un insieme eterogeneo di gruppi e interessi sociali, che si trovano in una costante relazione di potere. Tali rapporti definiscono la forza sociale di ogni formazione e influiscono sulle relazioni che ciascun componente del gruppo instaura con gli altri individui¹.

Senza scomodare Marx e il concetto di classe, che proprio sul conflitto sociale tra classi ha fondato il suo pensiero e Foucault, che proprio da Marx è partito per delineare la sua microfisica del potere, si può rimanere nei confini stretti del diritto e ricordare come Jhering abbia per primo guardato al diritto come ad uno strumento in grado di regolare il conflitto sociale e alla società come un luogo di lotta tra formazioni sociali per garantire i propri interessi e per ottenere la protezione dell'ordinamento².

Questa premessa, alquanto scontata, è giustificata dalla necessità di superare la visione neoliberale che, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, ha proposto una concezione che negava tale conflitto, e riducendo tutto a grandezza individuale, ridefiniva all'interno di una dinamica competitiva il complesso delle relazioni sociali. Questo paradigma si è diffuso all'interno delle diverse discipline, caratterizzando gli ultimi due decenni del secolo scorso per poi consolidarsi nel successivo. Il graduale abbandono del modello di produzione industriale da parte del mondo occidentale, la conseguente estensione delle catene produttive su scala globale, non ultimo, il fenomeno della globalizzazione hanno ricomposto un contesto sociale nel quale il gruppo sociale, Marx direbbe la classe dei lavoratori, vedeva il proprio potere relazionale ridursi in funzione della graduale perdita di rilevanza del lavoro nel nuovo ciclo capitalistico³.

Questa diminuita centralità ha significato minori tutele giuridiche. Le regole sono state impegnate nel tentativo di delimitare e regolare l'ambito del mercato nel quale si svolge la competizione tra i singoli individui. Questo mutato paradigma ha comportato una serie di ridefinizioni dei sistemi giuridici, in particolare per quanto riguarda la disciplina civilistica. Si pensi al diritto della proprietà al cui interno la funzione sociale è passata dall'essere considerata un limite ester-

¹ In ambito giuridico, sul conflitto sociale, si veda, con diverse sfumature, KENNEDY DU. 1991; HALE 1923; PASHUKANIS 2022.

² VON JHERING 1989, 71-170.

³ VON JHERING 1972.

no all'istituto in grado di conformarlo alla tutela di un particolare interesse pubblico, ad essere concepito come limite interno in grado di restringere la portata del dominio proprietario per consentire il funzionamento del mercato e del meccanismo concorrenziale. Seguendo la stessa dinamica, all'interno del diritto dei contratti, sono privilegiate quelle regole che stabiliscono doveri informativi tra le parti dell'accordo e si occupano, nel complesso, di stabilire una uguaglianza formale tra le stesse, rispetto a quelle disposizioni che si occupavano di riequilibrare le posizioni sostanziali dei contraenti e la loro forza contrattuale.

Accanto a queste ridefinizioni degli istituti fondamentali del diritto privato, si affiancano nuovi ambiti di disciplina, come quella relativa alla non discriminazione, un insieme di regole volto più che altro ad individuare un piano artificiale di partenza per tutti gli individui coinvolti nella competizione, più che a procedere ad interventi di tutela per determinati gruppi oggetto di discriminazione all'interno della società⁴.

Questi esempi segnalano il comparire di regole all'interno dell'ordinamento che comportano uno squilibrio nelle relazioni sociali tra gruppi e formazioni più tutelate e quelli meno. Il conflitto sociale non è affatto superato, le disuguaglianze e gli squilibri reddituali sono in costante aumento: il potere relazionale di gruppi sociali come lavoratori precari, donne, minoranze è sicuramente inferiore, si assiste alla marginalizzazione di altri, come quelli dei migranti, delle persone a basso reddito e di altre categorie considerate meno tutelate⁵.

Le cliniche legali offrono un punto di osservazione privilegiato rispetto ad un simile contesto sociale nel quale alle trasformazioni dei processi produttivi e del lavoro che si è appena illustrato, si aggiungano gli effetti a breve e lungo termine della crisi climatica, il ritorno dei nazionalismi, e infine l'assuefarsi allo scenario bellico ucraino e ai bombardamenti su Gaza. Queste dinamiche finiscono per interessare il ruolo che il diritto svolge di organizzazione delle relazioni che si instaurano tra gli individui e i gruppi a cui appartengono. Se, come si è visto, il diritto è in grado di determinare *chi vince e chi perde*, quali soggettività vengono riconosciute e accedono alla tutela giuridica, e quali, invece, sono destinate a farne a meno, le cliniche possono svolgere una funzione fondamentale all'interno dei nostri sistemi giuridici; saldamente ancorate al principio di garanzia dell'accesso alla giustizia, esse favoriscono la risoluzione di conflitti tra i diversi interessi e i gruppi sociali di cui sono espressione⁶.

1. *La Clinical Legal Education quale strumento di condivisione delle conoscenze e di trasformazione del contesto sociale*

Nell'ambivalenza della duplice natura descrittiva e prescrittiva del diritto, si inserisce l'insegnamento clinico-legale. Nel tradurre le istanze di riconoscimento e protezione di soggetti socialmente vulnerabili in un sapere giuridico, sia astratto che pratico, le cliniche legali intervengono all'interno della pratica discorsiva giuridica per inserirvi concetti, modi di pensare, argomentazioni e strumenti innovativi. Il potenziale trasformativo proprio delle cliniche legali spinge docenti e studenti ad intervenire in quegli ambiti nei quali disuguaglianze sociali ed economiche mettono alla prova la tenuta delle istituzioni. Le esperienze concrete delle singole cliniche forniscono l'opportunità per analizzare ed elaborare tali questioni attraverso prospettive teoriche critiche ed approcci metodologici capaci di superare le categorie giuridiche consolidate. Tale capacità mette in luce la forza trasformativa dell'educazione clinico-legale quale momento di creazione di sapere condiviso, la conoscenza giuridica espressa dai docenti, dagli e dalle studenti è resa accessibile ai clienti, i quali forniscono le proprie esperienze quale contesto e substrato sociale al

⁴ HALE 1923.

⁵ KENNEDY 1991, 327-362.

⁶ CAPUZZO 2024; BUGATTI 2022.

quale il sapere tecnico-giuridico si va ad applicare. Questa messa in condivisione permette l'innescare di due diverse dinamiche, una trasformativa, mediante la quale la clinica legale va ad incidere sul contesto sociale nel quale viene impiegata, sia questo un carcere, un ambiente inquinato ovvero un centro di permanenza. Questa tendenza trasformativa coinvolge gli individui appartenenti a quei gruppi sociali che sono destinatari dell'attività di tutela della clinica, anche se non sono effettivamente i clienti della stessa⁷.

L'altra dinamica è invece produttiva di nuove conoscenze. L'incontro e la condivisione di sapere tecnico, pratiche sociali, situazioni di fatto consente la produzione di un sapere attraverso un'azione dal basso, capace di favorire nuovi modi di pensare, diverse interpretazioni, in grado di portare all'attenzione dell'ordinamento categorie e interessi sociali ulteriori. Questa tensione assume caratteri di novità perché le conoscenze prodotte sono il frutto di uno sforzo collettivo, nel quale tutte e tutti i partecipanti hanno il medesimo accesso alle informazioni e le decisioni sono prese secondo procedure democratiche che valorizzino l'apporto di ogni individuo.

Queste dinamiche sono rese possibili dalle caratteristiche precipue dell'educazione clinico-giuridica, dalla sua tendenza a realizzare obiettivi di giustizia sociale, dal suo ancoraggio all'interno della formazione del giurista e prima ancora dallo specifico contesto politico ed economico nel quale l'educazione clinica si è andata consolidando in ambito europeo, per certi versi in continuità con il modello che si è sviluppato negli Stati Uniti nel corso del secolo scorso, ma con tratti peculiari che richiamano il contesto storico nel quale le cliniche legali si sono diffuse capillarmente all'interno del panorama europeo.

Si è illustrato in precedenza come l'arretramento del *welfare state* in Europa ha lasciato tutta una serie di gruppi sociali vulnerabili, che prima poteva contare sulle politiche di supporto realizzate nel contesto di quella accezione dell'istituzione statale, completamente esposti e senza tutele provenienti dal settore pubblico. Le politiche di riduzione del debito sovrano, le privatizzazioni e l'allentamento delle tutele giuridiche per i lavoratori hanno creato un terreno sociale propizio per nuove forme di protezione, tra i diversi modelli evocati, le cliniche legali hanno saputo ritagliarsi un loro spazio grazie alla particolare collocazione a cavallo tra il mondo universitario e la società civile, tra l'educazione giuridica e l'applicazione pratica del diritto⁸.

La diffusione del modello giuridico delle cliniche legali sul territorio europeo può essere vista come una reazione alla crisi economica e del debito che colpisce l'Europa nel 2008. Le politiche di austerità promosse dall'istituzioni europee colpiscono maggiormente quelle categorie che possono ricorrere a tutele giuridiche limitate rispetto ad altri gruppi sociali: i lavoratori precari, i migranti, le vittime di discriminazioni di genere, di orientamento sessuale, gli indigenti, le minoranze etniche, i soggetti privati della libertà.

Queste categorie sono solo alcuni esempi di soggettività che possono accedere a discipline giuridiche di tutela inferiori a quelle previste per i lavoratori subordinati, che già vedono le protezioni accordate dall'ordinamento ridursi, allo stesso modo le donne godono di garanzie inferiori a quelle degli uomini, così pure i migranti e le minoranze etniche rispetto alla maggioranza bianca⁹.

Il modello delle cliniche legali si inserisce in questo contesto, la consistenza fluida dell'attività clinica, che può costituire un'attività formativa per alcuni dipartimenti e un vero e proprio corso a scelta libera per altri, diventa uno strumento di tutela sia in un ambito strettamente giudiziale, sia attraverso uno sforzo in prevalenza stragiudiziale. La clinica legale assume i connotati più funzionali a tutelare il gruppo sociale o l'interesse collettivo per il quale è stata approntata: lo sportello in carcere avrà bisogno di un'attività, di spazi e di collaborazioni molto diverse da quelle richieste da una clinica che si occupa di protezione dell'ambiente e del territorio.

⁷ CAPUZZO 2025, 21-36.

⁸ KENNEDY 2006, 19-73. KENNEDY DA. (2002), 119-124.

⁹ PASTORE 2018, 127-145.

Un'altra esigenza alla quale l'attività clinica viene incontro è quella di proporre un approccio alternativo al metodo di insegnamento formalista, enciclopedico e neutrale che caratterizza il mainstream accademico all'interno delle facoltà di giurisprudenza europee, la critica a questa impostazione sembra avere come denominatore comune l'avvento di "nuovi processi d'apprendimento che danno spazio all'interdisciplinarietà, alla riflessività (...) e al learning by doing"¹⁰.

Le cliniche legali rientrano tra questi metodi di apprendimento considerati innovativi, un modello didattico e giuridico che ha ormai scala globale, ma che viene declinato in modo differente, conservando in ogni esperienza alcuni tratti ricorrenti: interdisciplinarietà, riflessività e soprattutto l'apprendimento attraverso l'attività pratica¹¹.

Questa duplice natura del metodo clinico, strumento di tutela dei gruppi sociali vulnerabili e didattica innovativa all'interno dei dipartimenti, spiega la diffusione globale delle cliniche, il diffondersi di un modello in grado di mettere in pratica l'apparato teorico-critico che è andato sviluppandosi attraverso una serie di esperienze che hanno caratterizzato il sapere giuridico accademico dall'avvento del realismo giuridico in poi¹².

In questo senso, il modello in analisi si trova in diretta continuità con la critica antiformalista che si diffonde sul finire del XIX secolo quale reazione al formalismo giuridico che aveva contraddistinto il pensiero giuridico classico. Il metodo clinico si afferma negli Stati Uniti quale prodotto dell'incarnazione accademica dell'antiformalismo giuridico, il realismo. Le cliniche legali nascono dall'attenzione riservata dai giuristi alla tutela dei diversi interessi sociali che il dispiegarsi del modello di produzione capitalista faceva emergere all'interno del sistema sociale¹³.

Pensata come un'attività di ambientamento alla dimensione pratica delle professioni legali, la clinica legale diventa la palestra nella quale apprendere il diritto attraverso il lavoro sostanziale, trattando casi reali, individuando i diversi interessi che emergono dalla società e selezionando quelli meritevoli di essere protetti attraverso una determinata soluzione giuridica da rinvenire prestando le proprie conoscenze tecniche a favore di questo o quel gruppo sociale¹⁴.

2. *L'esperienza clinica nel contesto giuridico italiano, un modello giuridico critico*

La Clinical Legal Education (CLE) ha avuto di recente una crescita esponenziale all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, si segnala l'esistenza di più di novanta attività formative di vario genere che possono ricondursi, a grandi linee, all'esperienza delle cliniche legali.¹⁵ Questa espansione dell'insegnamento clinico-legale certifica la presenza stabile delle cliniche legali all'interno dei curricula giuridici delle università italiane. Come ha fatto chiaramente emergere la mappatura predisposta dal Coordinamento¹⁶, si tratta di realtà molto diverse, nelle quali il termine clinica legale viene usato per descrivere una vasta gamma di attività formative. Se si ripercorre la breve storia delle cliniche legali in Italia, non si può prescindere da alcuni aspetti che hanno accompagnato lo sviluppo dell'attività clinica. In primo luogo, la natura giusrealista e antiformalista delle law clinics, quali espressioni di un pensiero sociale in antitesi con il dogma-

¹⁰ PERELMAN 85-112.

¹¹ CARILLO 2004, 527.

¹² Sul punto, fondamentale, FRANK 1933, 907-923.

¹³ KENNEDY 2010; MARINI 2010, 31 - 76.

¹⁴ CUMMINGS, TRUBEK 2008; BUGATTI 2022.

¹⁵ BLOCH, MADHAVA 2011, 267-279.

¹⁶ La mappatura delle cliniche legali italiane è un progetto sponsorizzato dal Coordinamento nazionale delle cliniche legali italiane. È seguito dalle Prof.sse D'Onghia e Cecilia Blengino, dalle dott.sse Rossella Ciavarella, Costanza Agnella e Chiara De Robertis e dal Dott. Claudio De Martino. Si veda sul punto AGNELLA, BLENGINO, CIAVARELLA, DE MARTINO, DE ROBERTIS, D'ONGHIA 2024.

tismo e il formalismo giuridico¹⁷, in secondo luogo, ma non meno importante, la vocazione critica di questo metodo didattico, la sua capacità di porsi in antitesi rispetto alle tendenze dominanti sia nell'educazione giuridica (l'insegnamento frontale, la struttura gerarchica dei dipartimenti), sia rispetto alle diverse le questioni che caratterizzano il contesto sociale italiano, i diversi gruppi sociali e gli interessi di cui sono portatori¹⁸.

Si può dire quindi che il modello giuridico delle cliniche legali ha assunto, nell'esperienza italiana, dei tratti complessivi, si potrebbe quasi parlare di un paradigma, che ruota attorno proprio alle due dinamiche a cui si faceva riferimento nel paragrafo precedente: la spinta alla trasformazione sociale e la produzione e condivisione di conoscenza condivisa. Una parte consistente delle cliniche che operano all'interno del territorio italiano, si muove, più o meno consciamente, nell'ambito di queste due tensioni.

Queste due dinamiche possono essere analizzate, proprio all'interno degli ambiti principali nei quali si sostanzia l'attività clinica, quello della didattica e quello della gestione dei casi affrontati.

Sul piano dell'attività didattica, sussistono degli elementi irrinunciabili, come il modello formativo improntato all'apprendimento esperienziale e l'interazione diretta degli studenti con la realtà giuridica e sociale oggetto di studio. In altre parole, perché si possa parlare di cliniche legali, il confronto degli studenti con i casi reali è imprescindibile, sia quando si elaborino pareri o azioni di contenzioso, sia quando l'attività prevalente sia la mediazione con le istituzioni, l'elaborazione di proposte legislative, la formulazione di raccomandazioni o altra attività stragiudiziale¹⁹. Questo confronto consente di diffondere, all'interno del tessuto sociale, verso quei gruppi sociali meno tutelati, una serie di conoscenze tecnico-giuridiche fondamentali per tradurre all'interno dell'ordinamento gli interessi espressi da queste categorie sociali. Queste conoscenze sono condivise secondo meccanismi diversi da quelli governati dal patrocinio legale, nel quale si instaura una relazione di rappresentanza su base individuale ed a carattere economico, il legale offre il proprio sapere tecnico al cliente in cambio di un controvalore. Nell'ambito dell'attività della clinica, le conoscenze sono diffuse in modo collettivo, anche quando la difesa è di un singolo cliente, l'attività clinica tende sempre a tenere in considerazione il gruppo sociale al quale appartiene e la tutela degli interessi di quella formazione²⁰.

Così delineata, la CLE rappresenta un interessante punto di partenza per sviluppare una nuova politica didattica in ambito giuridico, in grado di produrre una critica efficace all'approccio classico all'insegnamento, che si opponga al sistema gerarchico e formalistico che contraddistingue la didattica giuridica negli atenei italiani. La CLE propone un approccio anti-formalista, scientificamente collocato nell'ambito delle teorie critiche, non gerarchico, che mira a sensibilizzare gli e le studenti alle questioni sociali che caratterizzano le diverse comunità di riferimento²¹. L'apprendimento si svolge su di un piano interattivo ed esperienziale, gli e le studenti non assisteranno a momenti esplicativi da parte dei docenti, la componente tecnico-giuridica viene spiegata mediante lo studio del suo impatto nella dimensione sociale²².

Di più, il modello giuridico della clinica legale nell'ordinamento italiano valorizza l'analisi dell'impatto, sui diversi gruppi sociali, delle regole giuridiche che sono oggetto di trattazione all'interno dei diversi corsi di studio. L'obiettivo è quello di superare la narrativa del giurista che deve apparire come neutrale, apolitico e non ideologico, al contrario la clinica legale invita a

¹⁷ Il riferimento al formalismo di matrice giuspositivista è qui impiegato per indicare l'approccio al diritto che si è andato sviluppando in Europa continentale secondo percorsi diversi e paralleli sia in Francia che in Germania. NEGRI 1962, per quanto concerne il panorama tedesco, JESTAZ, JAMIN 2004, per il contesto francese. Come visione di insieme sul punto si veda KENNEDY 2006 (1975).

¹⁸ CAPUZZO 2023, 43-61.

¹⁹ BARBERA 2018B.

²⁰ KENNEDY 1983.

²¹ BARBERA 2018, 59-75.

²² KENNEDY 1990.

prendere posizione in diverse questioni che riguardano le migrazioni, il carcere, l'ambiente, la tutela del paesaggio, il diritto alla città. La risoluzione di casi reali fornisce una dimensione sostanziale che consente alle e agli studenti di fare esperienza con le conseguenze delle regole giuridiche all'interno dei diversi gruppi sociali alle quali sono applicate, si tratta di una palestra che aiuta a comprendere il funzionamento delle relazioni di potere tra le diverse categorie sociali, ma soprattutto il ruolo del diritto nella costruzione e nella definizione di tali rapporti²³.

3. *La clinica legale come pratica della ragione critica*

Nel modello italiano, le cliniche legali mettono in condivisione competenze teoriche e pratiche attraverso un metodo di apprendimento esperienziale che, come si è avuto modo di dire in precedenza, esprime un potenziale trasformativo all'interno della società poiché tende a mutare la prospettiva classica attraverso la quale il diritto è pensato ed applicato, allo scopo di promuovere soluzioni giuridiche e sociali alternative²⁴. Si tratta quindi di un pensiero critico attualizzato, che non può essere sviluppato senza una conoscenza diretta delle implicazioni sostanziali che le singole regole giuridiche hanno all'interno della società. Da qui nasce la contestazione al carattere eminentemente logico e astratto dei metodi didattici prevalenti, che non contempla alcuna riflessione circa gli effettivi interessi in rilievo.

In questa accezione la clinica legale diviene un modello critico anche per quello che è stato per diverso tempo il metodo didattico alternativo a quello classico, che si incentra fondamentalmente sul discorso dei diritti, quindi sull'individuazione e il riconoscimento di diritti soggettivi quale strumento didattico, che consente agli studenti di collegare l'interesse sostanziale di un particolare gruppo sociale, con la disciplina giuridica che tutela quella specifica posizione: "Most liberal students believe that the liberal program can be reduced to guaranteeing people their rights and to bringing about the triumph of human rights over mere property rights"²⁵. Un simile approccio non riesce però a spiegare l'indeterminatezza che caratterizza il diritto, si limita a segnalare che il sistema non è in grado di far rispettare i diritti formalmente riconosciuti. In questo senso, il discorso sui diritti è internamente incoerente, vacuo o circolare, proprio dal momento che il pensiero giuridico può generare giustificazioni dei diritti altrettanto plausibili per qualsiasi tipo di risultato.

I diritti sono per loro natura formali, nel senso che assicurano agli individui una protezione legale contro l'arbitrio; quindi, parlare di diritti non significa precisamente parlare di giustizia sociale tra classi, razze o sessi, di conseguenza il discorso giuridico che viene prodotto è tradizionalmente individualista e volutamente cieco di fronte alla realtà del conflitto sociale e della disuguaglianza sostanziale. In altre parole, l'impiego del discorso sui diritti come strumento didattico alternativo non è in grado di insegnare agli studenti a svincolarsi dalle tecniche di ragionamento logico-giuridico che vengono utilizzate da una parte considerevole dei docenti. Da un certo punto di vista, il discorso sui diritti rappresenta il perfetto contraltare per i metodi didattici classici dominati dal ragionamento tecnico-logico, poiché non si concentra troppo sulla decostruzione dell'impalcatura astratta che domina l'altro approccio, si limita a mitigarla attraverso l'introduzione di una serie di considerazioni valoriali che poggiano su una retorica giuridica di stampo progressista, che fornisce al più una posizione di carattere emotivo contro l'ordine giuridico²⁶.

²³ TUSHNET 1984, 272-279.

²⁴ BLENGINO, GASCON-CUENCA 2019.

²⁵ KENNEDY 1998, 61.

²⁶ Per uno sguardo comprensivo sul "rights discourse", SCHEINGOLD 1974, ("The myth of rights is, in other words, premised on a direct linking of litigation, rights, and remedies with social change"); SALLY ENGLE MERRY 2003, 343.

In un simile contesto, il modello giuridico delle cliniche legali che si è diffuso nel sistema italiano spinge lo studente a pensare al diritto in un modo che permetta di entrare nella sua indeterminatezza sostanziale, di criticarlo senza rifiutarlo completamente e di manipolarlo senza abbandonare il proprio sistema di pensiero e di azione, un'attività formativa che consente di comprendere il diritto come insieme di regole che possono essere impiegate quali strumenti per porre in essere gli scopi più diversi, consapevoli dei diversi interessi che si celano dietro ad ogni singola disposizione²⁷.

La CLE rappresenta l'esempio perfetto di come si possa produrre un approccio didattico sostanziale che non prescindano dal dato normativo, ma lo cali immediatamente nella dimensione reale dei diversi interessi sociali, l'origine e soprattutto l'evoluzione delle cliniche legali è imbevuta del pensiero critico che si incentra attorno al discorso sui diritti, eppure queste non ne rimangono invischiati.

Questo metodo didattico diventa innovativo nel momento in cui si inserisce nelle pieghe del diritto per rinvenire soluzioni tecniche in grado di garantire protezione a determinati gruppi sociali su di una singola questione giuridica. La CLE è forzata ad abbandonare sullo sfondo sia la retorica sui diritti, sia il ragionamento tecnico-logico, lavorando all'interno dell'ordine giuridico, deve affrontarne le antinomie, le incongruenze e l'indeterminatezza del diritto stesso. I *clinicians* non rimangono confinati negli angusti steccati delle diverse discipline, ma imparano a orientarsi in un mondo giuridico che non conosce confini precisi e che spazia dal privato al pubblico, dall'amministrativo al civile più facilmente di quanto si possa immaginare²⁸.

Il carattere interattivo poi contribuisce ad una condivisione delle conoscenze che è un tratto fondamentale dell'esperienza clinica, diversamente dalla lezione frontale nella quale il trasferimento di conoscenza fluisce dal docente agli studenti contrattando con l'autonomia degli stessi la propria diffusione e sedimentazione, all'interno della CLE, docenti e studenti contribuiscono a creare conoscenza condivisa attraverso il ribaltamento della logica gerarchica che si è messo in luce con l'approccio didattico classico²⁹.

A simili considerazioni si era già arrivati ragionando di CLE nel prisma dei beni comuni, "la clinica legale interpretata e agita come bene comune declina in termini attuali la vocazione sociale delle law clinics statunitensi degli esordi, che muovendo da istanze di giustizia sociale hanno inventato forme 'militanti' di access to justice. Le cliniche legali integrano (o possono integrare) commons dalla connotazione fortemente trasformativa poiché la loro finalità precipua è quella di condividere la conoscenza prodotta nell'università con l'esterno, con la più ampia comunità che vive fuori dai confini dell'università"³⁰. La CLE è qui concepita quale strumento critico, un approccio in grado di promuovere nuove pratiche di trasformazione sociale, che possono riguardare una certa collettività come le persone private della libertà ovvero un determinato spazio, come una città, un luogo o un lago o un fiume. In questi contesti le attività della clinica permettono di elaborare esperienze e soluzioni alternative a quelle presenti, come possono essere quelle di un consultorio all'interno di un quartiere privo di servizi, di uno strumento partecipativo per il controllo e la tutela dell'ambiente, ovvero di un nuovo strumento di tutela del diritto alla casa.

In questo approccio, l'accesso alla giustizia assume dei caratteri diversi, non è più il principio individualista attorno al quale si è andata formando l'esperienza clinica nelle law school statunitensi, dove non è garantito a tutti un accesso alla tutela dei diritti. In un sistema come quello italiano, dove almeno formalmente è assicurato il patrocinio a spese dello Stato per chi non può permettersi una difesa tecnica, il principio ha assunto una dimensione differente, che si collega alla questione secondo la quale ogni interesse giuridico tutelato dalla CLE è un interesse collet-

²⁷ MARINI 1980, 585-630.

²⁸ GARCIA-ANON 2014, 153-175; BUGATTI 2017, 104-114.

²⁹ BARBERA 2018b.

³⁰ MARELLA, RIGO 2015, 181-194, 191.

tivo, allo stesso modo l'accesso alla giustizia non può essere inteso come un'azione a tutela di singolo individuo, ma come un accesso collettivo a protezione di un gruppo sociale³¹.

La clinica legale diviene quindi un luogo di manipolazione e trasformazione del diritto stesso, un laboratorio all'interno del quale si producono conoscenze che, attraverso la mediazione del sapere tecnico portato in dote dai giuristi coinvolti, provengono dalle esperienze, esprimono gli interessi e le istanze di quei gruppi e formazioni sociali che sono meno tutelati e riconosciuti dall'ordinamento³². L'attività clinica consente quindi di dare voce e favorisce l'integrazione di queste categorie sociali più marginalizzate, il diritto è impiegato al servizio di pratiche che coinvolgono quelle parti più subalterne della società italiana e europea. Tale impegno è ancora più rilevante se si tiene in considerazione che l'attività stessa delle cliniche è resa possibile dal lavoro di ricercatrici e ricercatori, docenti e tutor precari, che spesso non ricevono alcun compenso per il proprio impiego. L'incontro tra i gruppi sociali meno tutelati di cui le cliniche si occupano, con il gruppo sociale più socialmente debole all'interno dell'accademia rappresenta una conferma di come le cliniche rappresentino uno spazio di condivisione e di creazione di soggettività fondamentale in questo contesto sociale in mutazione.

Appare chiaro quindi come la CLE presenti delle potenzialità in grado di rappresentare una realtà diversa nel panorama delle università italiane senza appiattirle, da un lato, su un pensiero critico che ruoti attorno ad un mero discorso sui diritti e, dall'altro, su una dimensione professionalizzante connessa al "saper fare". Al contrario, la CLE in Italia si contraddistingue per una forza trasformativa della dimensione giuridica e sociale che rappresenta la maggiore portata critica di questo approccio, la sua particolare conformazione, che si muove in un contesto interdisciplinare, allo stesso tempo esperienziale, non gerarchico, condiviso e collettivo, favorisce un ripensamento complessivo non solo dei concetti e delle regole dell'ordinamento, ma più in generale un ripensamento complessivo della formazione del giurista e della sua consapevolezza del ruolo del diritto in relazione al conflitto sociale³³.

³¹ SCIURBA 2019, 257-276.

³² MARELLA, RIGO 2015a, 537-556.

³³ CAPUZZO 2024, 75-84.

Riferimenti bibliografici

- AGNELLA C., BLENGINO C., CIAVARELLA R., DE MARTINO C., DE ROBERTIS C., D'ONGHIA M. 2024. *Un'indagine quali-quantitativa sulle Cliniche legali nelle Università italiane*, in «Rivista di Filosofia del diritto», XIII, 1, 2024.
- CARILLO A.J. 2004. *Bringing International Law Home: The Innovative Role of Human Rights Clinics in the Transnational Legal Process*, in «Columbian Human Rights Law Review », 35, 527, 2004.
- BARBERA M. 2012. *Presentazione. Il movimento delle cliniche legali e le sue ragioni*, in MAESTRONI A., BRAMBILLA P., CARRER M. (eds.), *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, XIX-XXIX, Giappichelli.
- BARBERA M. 2018a. *The emergence of Italian Clinical Legal Education movement*, in KHADAR A., KHADAR L. (eds.), *Reinventing Legal Education in Europe*, Cambridge University Press, 59-75..
- BARBERA M. 2018b. *Presentazione. Il movimento delle cliniche legali e le sue ragioni*, in MAESTRONI A., BRAMBILLA P., CARRER M. (eds.), *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, XIX-XXIX, Giappichelli.
- BLENGINO C., GASCÓN-CUENCA A. (eds.). 2019. *Epistemic Communities at the Boundaries of Law: Clinics as a Paradigm in the Revolution of Legal Education in the European Mediterranean Context*, Ledizioni.
- BLOCH F.S., MADHAVA M. 2011. *The Global Clinical Movement*, in BLOCH F.S. (ed.), *The Global Clinical Movement. Educating Lawyers for Social Justice*, Oxford University Press. 267-279.
- BUGATTI L. 2023. *Legal clinics as a leading force for changes in legal education*, in «Roma Tre Law Review», 1, 2023, 21-42.
- BUGATTI L. 2017, *Ethics, professionalism and the law*, in GRIMES R. (eds.), *Re-thinking Legal Education Under the Civil and Common Law*, Routledge, 104-114.
- BUGATTI L. 2022. *L'identità del nuovo giurista e il diritto come pratica sociale: il ruolo delle cliniche legali*, in VIGGIANI G. (ed.), *La didattica del diritto. Paradigmi, casi ed esperienze*, Ledizioni, 171-211.
- CAPUZZO G. 2024. *La terza missione e le cliniche legali. Un ambito di applicazione delle teorie critiche*, in «Rivista di filosofia del diritto», XIII, 1/2024, 75-84.
- CAPUZZO G. 2023. *The Reproduction of Hierarchy in Italian Law Departments*, in «Roma Tre Law Review», 1, 2023, 43-61.
- CAPUZZO G. 2025. *L'educazione giuridica clinica: teoria e pratica del diritto in azione*, in BORLIZZI F., ZOLEA S. (eds.), *Cliniche legali, culture giuridiche e trasformazioni sociali. Un dialogo italo-cubano*, RomaTre Press, 21-36.
- CUMMINGS S., TRUBEK L.G. 2008. *Globalizing Public Interest Law*, in «UCLA Journal of International Law & Foreign Affairs», 13, 1, 2008.
- ENGLE MERRY S. 2003. *Rights Talk and the Experiences of Law: Implementing Women's Human Rights to Protection from Violence*, in «Human Rights Quarterly», 25, 343, 2003.
- HALE R. 1923. *Coercion and Distribution in a Supposedly Non. Coercive State*, in «Political Science Quarterly», Vol. 38, 1923.
- GARCIA-ANON J. 2014. *La integración de la educación jurídica clínica en el proceso formativo de los juristas*, in «Revista de la red estatal de docencia universitaria», 12 (3), 2014, 153-175.
- JEROME F. 1933. *Why not a Clinical Lawyer-School?*, in «University of Pennsylvania Law Review», 8, 81, 1933, 907-923.
- JESTAZ PH., JAMIN CH. 2004. *La doctrine*, Dalloz.
- KENNEDY DA. 2002. *The International Human Rights Movement: Part of the Problem?*, in «Harvard Human Rights Journal», 15, 101, 2002, 119-124.

- KENNEDY DU. 2006. *Three Globalizations of Law and Legal Thought*, in TRUBEK D., SANTOS A. (eds.), *The New Law and Economic Development. A Critical Appraisal*, Cambridge University Press., 19-73.
- KENNEDY DU. 2010. *Savigny's Family/Patrimony Distinction and its Place in the Global Genealogy of Classical Legal Thought*, in «American Journal of Comparative Law», 58, 811, 2010.
- KENNEDY DU. 1998. *Legal Education as Training for Hierarchy*, in KAIRYS D. (ed.), *The Politics of Law*, 61.
- KENNEDY DU. 2024. *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy: A Polemic Against the System A Critical Edition*, New York University Press.
- KENNEDY DU. 1991. *The Stakes of Law, or Hale and Foucault!*, in «Legal Studies Forum», XV, 4, 1991, 327 ss.
- MARELLA M.R., RIGO E. 2015a. *Le cliniche legali, i beni comuni e la globalizzazione dei modelli di accesso alla giustizia e di lawyering*, in «Rivista critica del diritto privato», 4, 2015, 537-556.
- MARELLA M.R., RIGO E. 2015. *Cliniche legali, Commons e giustizia sociale*, in «Parole-chiave», 1, 2015, 181-194, 191.
- MARINI G. 2010. *Diritto e Politica. La costruzione delle tradizioni giuridiche nell'epoca della globalizzazione*, in «Pólemos», 2010, 31-76.
- MARINI G. 1980. *Giustizia accessibile a tutti*, in «Politica del diritto», II (4), 1980, 585-630.
- NEGRI A. 1962. *Alle origini del formalismo giuridico*, CEDAM.
- PASHUKANIS E. 2022. *La teoria generale del diritto e il marxismo*, prefazione di A. Amendola, Pgreco.
- PASTORE B. 2018. *Soggettività giuridica e vulnerabilità*, in GIOLO O., PASTORE B. (eds.), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci 127-145.
- PERELMAN J. 2016. *Pensare la pratica, teorizzare il diritto in azione: le cliniche legali e le nuove frontiere epistemologiche del diritto*, in DI DONATO F., SCAMARDELLA F. (eds.), *Il metodo clinico-legale. Radici teoriche e dimensioni pratiche*, Editoriale scientifica, 85-112.
- PERELMAN J. 2014. *Penser la pratique, théoriser le droit en action: des cliniques juridiques et des nouvelles frontières épistémologiques du droit*, in «Revue interdisciplinaire d'études juridiques», 74, 2014, 133.
- SCHEINGOLD S. 1974. *The Politics of Rights: Lawyers, Public Policy, and Political Change*, Yale University Press.
- SCIURBA A. 2019. *Le critiche legali italiane e la risignificazione del diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2019, 257-276.
- VON JHERING R. 1989. *La lotta per il diritto e altri saggi*, RACINARO R. (ed.), Giuffrè, 71-170.
- VON JHERING R. 1972. *Lo scopo nel diritto*, LOSANO M.G. (ed.), Einaudi.
- TUSHNET M. 1984. *Scenes from the Metropolitan Underground: A Critical Perspective on the Status of Clinical Education*, in «George Washington Law Review», 52, 1984, 272-279.

L'educazione clinico-legale come modello di "pedagogia critica del diritto"

Clinical-Legal Education as a Model of "Critical Pedagogy of Law"

ALESSANDRA **SCIURBA**

Università degli Studi di Palermo.

E-mail: alessandra.sciurba@unipa.it

ABSTRACT

Quale modello educativo può oggi essere rappresentato dalle cliniche legali nella loro versione "sul campo", in una fase di transizione forse senza precedenti dalla fine della Seconda guerra mondiale, in cui appare in via di ridefinizione lo stesso ruolo del diritto e, di conseguenza, delle professioni legali? Dopo un'analisi degli elementi che contraddistinguono le teorie critiche del diritto, da un lato, e la "pedagogia critica", dall'altro, questo contributo mette in luce la relazione che intercorre tra questi, e come tale relazione agisca concretamente nel contesto dell'educazione clinico legale, che diventa quindi un esempio perfetto di "pedagogia critica del diritto", tanto più necessaria in questo periodo di crisi, ormai strutturale, del diritto e dei diritti.

What educational model can today be represented by legal clinics in their "field" version, in a phase of transition perhaps unprecedented since the end of the Second World War, in which the same role of law is being redefined and, consequently, the legal professions? After considering the elements that distinguish the Critical Legal Theories of law and the critical pedagogy, this contribution highlights the relationship between them, and how this relationship acts concretely in the context of legal clinical education, which thus becomes a perfect example of "critical pedagogy of law", even more necessary in this period of structural crisis of law and rights.

KEYWORDS

educazione clinic-legale, pedagogia critica, teorie critiche del diritto, crisi dei diritti

clinical-legal education, critical pedagogy, critical legal theories, law and rights crisis

L'educazione clinico-legale come modello di "pedagogia critica del diritto"

ALESSANDRA SCIURBA

1. *Introduzione* – 2. *Oltre il realismo giuridico e i Critical Legal Studies: le teorie critiche del diritto* – 3. *Riflessioni di pedagogia critica* – 4. *Teorie critiche del diritto, Pedagogia critica, ed educazione clinico legale* – 4.1. *Una storia clinico-legale* – 4.2. *Un esempio di pedagogia critica del diritto* – 5. *Conclusioni. L'educazione clinico legale nelle sfide del presente.*

1. *Introduzione*

Cosa resta da dire sull'educazione clinico legale che non sia già stato detto?

Porsi questa domanda è un po' come chiedersi cosa resti da dire, che non sia già stato detto, sui fenomeni del diritto, da un lato, e dell'educazione intesa come pedagogia, dall'altro.

Innanzitutto, infatti, le cliniche legali, almeno nella loro versione "sul campo", quella che davvero mette studenti e studentesse a confronto con le conseguenze materiali del diritto che si abbattano sulle persone, o che le proteggono, sono un fenomeno in costante evoluzione per loro stessa essenza, proprio come la realtà – quella giuridica, sociale, politica, umana (che include anche l'umanità delle e dei docenti e discenti, oltre che di tutti gli operatori e le operatrici socio-legali) – con cui esse si confrontano e da cui il diritto scaturisce e viene modellato.

Come ha scritto Alberto Andronico, appunto, il diritto non è qualcosa che si può studiare trascurando «tutto il resto», perché «in questo resto ci stanno cose senza le quali il diritto non sarebbe ciò che è», come «potere, giustizia, società ed esseri umani»¹. Questa verità può restare nell'ombra dei codici da imparare a memoria e delle aule universitarie con assetto frontale e cattedratico, ma si manifesta in maniera inequivocabile a chi apprende e pratica il diritto all'interno di spazi attraversati invece da persone in carne ed ossa che portano istanze e richieste di riconoscimento da tradurre in interventi legali.

Considerando, in secondo luogo, quello di "educazione" come un concetto parimenti mutevole nella sua definizione e nella sua messa in opera, e soggetto anch'esso a variabili contestuali simili a quelle elencate per il diritto e le sue conseguenze, ne consegue che, quando l'educazione ha come oggetto il diritto vivente, complessità si somma a complessità.

Ecco, allora, perché ha ancora e sempre senso indagare, muovendo dalla teoria verso la prassi, quale modello del diritto e quale idea del ruolo dei giuristi e delle giuriste informi quel particolare tipo di educazione giuridica che avviene in ambito clinico-legale in un dato contesto e in un dato tempo storico e, al contempo, con un movimento inverso, guardare dal dettaglio delle attività portate avanti dalle cliniche legali come da un osservatorio privilegiato, da cui costruire conoscenza condivisa, sulle evoluzioni della relazione tra il diritto e "tutto il resto", ovvero tutti gli altri elementi che lo rendono quello che è in quella precisa congiuntura.

Mi propongo quindi, in queste poche pagine, di offrire una panoramica sul modello educativo rappresentato oggi dalle cliniche legali, considerando come questo modello possa relazionarsi con la fase di transizione contemporanea, forse senza precedenti dalla fine della Seconda guerra mondiale, in cui ogni confine del diritto e dei diritti appare in via di ridefinizione. Non ripercorrerò la ormai ben nota ricostruzione storica dell'educazione clinico-legale, ma muoverò, direttamente, dal tracciare i tratti salienti delle teorie critiche del diritto e della "pedagogia critica",

¹ ANDRONICO 2025, 13-14.

per dimostrare la loro relazione con l'educazione clinico-legale, fino a considerare quale concezione del diritto emerga dall'educazione clinico-legale come esempio di "pedagogia critica del diritto", tanto più necessaria in questo periodo di crisi, ormai strutturale, del diritto e dei diritti.

2. Oltre il realismo giuridico e i Critical Legal Studies: le teorie critiche del diritto

Come è noto, le radici teoriche dell'educazione clinico-legale vengono comunemente rinvenute nella corrente considerata più radicale del realismo giuridico, quella che ha come principale esponente Jerome Frank². Nell'approfondimento del suo concetto di diritto e del ruolo del giurista, Frank giunge infatti a concentrarsi non solo «sul problema del rapporto tra potere giurisdizionale e potere politico, ma anche sulla definizione di un ruolo non solo tecnico, ma *pedagogico e critico* del giurista nel fragile tessuto delle democrazie moderne»³.

I Critical Legal Studies (CLS)⁴, nati decenni dopo, condividono col realismo giuridico molte critiche alla visione tradizionale del diritto, puntando il dito contro l'ideologia formalista e normativista che, mentre pretende di limitarsi a descrivere il diritto, ne costruisce invece una precisa concezione a partire dalla sua riduzione alla categoria di norma. Essi, però sono anche portatori di differenze significative. Riassumendo grossolanamente, si può dire innanzitutto che mentre i giusrealisti hanno enfatizzato l'importanza del contesto sociale, economico e politico nel determinare le decisioni giuridiche, considerando queste ultime, ben al di là delle norme, come parte consustanziale, se non principale, del diritto, i CLS si sono spinti a denunciare la non neutralità del diritto, e i modi in cui le sue astrazioni siano state storicamente utilizzate per perpetuare discriminazioni e disuguaglianze.

Con le parole di Kimberlé Crenshaw, «I Critical Legal studies rappresentano il diritto come una serie di costrutti ideologici che operano per sostenere gli assetti sociali esistenti, convincendo il popolo che lo status quo è sia inevitabile, sia sostanzialmente equo»⁵. A questa corretta parte *destruens*, però, i CLS non hanno fatto seguire una parte *costruens* che permettesse di risignificare diritto, traendo invece come conseguenza della sua particolare adattabilità a diventare strumento del potere la certezza che il diritto non possa avere che un ruolo conservativo: «se il diritto serve a rinforzare una concezione del mondo secondo la quale le cose stanno proprio come dovrebbero stare, allora il diritto non può offrire alcuno strumento efficace per mettere in questione l'ordine presente»⁶, scrive ancora Crenshaw, descrivendo il vicolo cieco in cui i CLS finiscono per ritrovarsi. Si tratta di un vicolo cieco perché, banalmente, è difficile – a meno che non ci si rivolga, ai fini della convivenza sociale, alla mera forza che non chiede giustificazione né legittimazione – rinvenire un linguaggio che possa avere la stessa potenza e riconoscibilità di quello del diritto, e in particolare di quello dei diritti, quando si tratta di trasformare la realtà concreta, anche attraverso le lotte più radicali.

Consapevoli di questo, le teorie critiche del diritto (sviluppatesi in connessione con le lotte per i diritti civili e le battaglie femministe), dalla *Critical Race Theory* agli studi postcoloniali, dal giusfemminismo ai *Disability Studies*, assumendo solo in parte l'approccio dei CLS, hanno saputo invece aprire anche una prospettiva trasformativa a partire dall'esperienza del diritto vissuta da soggetti situati⁷. Esse hanno innanzitutto riconosciuto, a partire dall'analisi delle relazioni tra poteri,

² FRANK 1930 e 1951.

³ MARZOCCO 2018, 9.

⁴ Sui principi fondamentali, la storia politica e le implicazioni dei CLS cfr. MANGABEIRA UNGER 1983, KENNEDY 1982 e TUSHNET 1991.

⁵ CRENSHAW 2005.

⁶ Idem.

⁷ CASADEI 2017.

individui e gruppi, e dei rapporti di dominio e subordinazione da cui vengono segnate, come si riproduca la vulnerabilità relazionale e posizionale, di cui ogni essere umano potrebbe trovarsi a fare esperienza nel corso della sua esistenza⁸, di volta in volta dipendente da variabili soggettive e di contesto da cui originano le discriminazioni intersezionali. In secondo luogo, le teorie critiche del diritto hanno saputo comprendere come dal «margine»⁹ in cui sono stati posti, gli stessi soggetti resi vulnerabili e discriminati possano avanzare istanze di giustizia che riarticolano e risignificano il diritto stesso. Per ascoltare il margine a partire dalla comprensione di come sia stato costruito, e quindi raccogliere e accogliere queste istanze, inoltre, queste teorie hanno saputo utilizzare, in maniera più o meno esplicita, quell'approccio proprio dell'etica della cura¹⁰ che muove proprio dall'ascolto e, al contempo, porta alla strutturazione di «una voce differente»¹¹. L'etica della cura, infatti, «con la sua attenzione alla voce (al fatto che ognuno abbia una voce e che questa voce sia ascoltata e compresa) e alle relazioni, è l'etica propria di una società democratica»¹², perché guarda a un sé relazionale, disvela la politicità delle interdipendenze umane e soprattutto del loro occultamento, e permette di prestare particolare attenzione ad alcune tra le principali dinamiche di potere che producono forme di ingiustizia sostanziale.

Quello delle teorie critiche è quindi un approccio che guarda alle conseguenze del diritto a partire dal vissuto di situazioni concrete cui applicare e da cui rinnovare la riflessione teorica, muovendo da quel «principio di rilevanza» che «implica il fare i conti, in primo luogo, con ciò che è “pertinente”, ossia con quanto risulta particolarmente adatto a strutturare la critica di una data situazione o istituzione; in secondo luogo, con ciò che è “importante”, ossia con quanto ha valore e forza in un determinato contesto»¹³.

Da qui, la capacità delle teorie critiche del diritto anche di decostruire il «facile universalismo»¹⁴, o la «monocultura dell'universalismo»¹⁵, e quindi il portato coloniale dei diritti, denunciando la finzione del soggetto liberale del diritto e dei diritti che ancora oggi riproduce stereotipi giuridici dalla portata normativamente stigmatizzante¹⁶. Da qui anche la loro capacità di «inclinare», nel suggestivo senso evocato per esso da Adriana Cavarero, questo «soggetto autoritativo, integro, coeso e autoreferenziale»¹⁷ verso un modello relazionale che abbia invece come presupposto «una soggettività contrassegnata da esposizione, vulnerabilità, dipendenza»¹⁸. La stessa soggettività, del resto, mobilitata, messa in gioco, anche dalla pedagogia critica.

3. *Riflessioni di pedagogia critica*

La pedagogia critica ha radici solide in autori che, già molti decenni fa, hanno interpretato il progetto educativo nella sua vocazione politica di formazione – anche degli insegnanti – alla cittadinanza sostanziale. Penso innanzitutto a John Dewey e Paulo Freire, i quali, al di là dei con-

⁸ Rispetto alla vulnerabilità ontologica degli esseri umani, cfr. BUTLER 2014, 54. Sulla definizione di vulnerabilità posizionale o relazionale, cfr. MACKENZIE, ROGERS, DODDS 2014, 6. Lo stesso approccio alla vulnerabilità è adottato anche in ATAK, NAKACHE, GUILD, CRÉPEAU 2018 e in Italia, tra gli altri, in PASTORE 2021.

⁹ Sto ovviamente citando HOOKS 1983.

¹⁰ Per una panoramica sui principali studi di Etica della cura cfr. CASALINI 2015.

¹¹ GILLIGAN 2010.

¹² Idem, p. 20 (trad. mia).

¹³ CASADEI 2017, 392.

¹⁴ JULLIEN 2014, 39.

¹⁵ DE SOUSA SANTOS 2006, 51.

¹⁶ Come scrive Orsetta Giolo, «lo stereotipo, quando entra nel diritto, assume una valenza normativa in ragione dell'uso specifico che ne viene fatto ad opera dei funzionari (legislatori, giudici, avvocati e così via)». Cfr. GIOLO 2024, 6.

¹⁷ CAVARERO 2013, 21.

¹⁸ Idem, p. 22

testi estremamente diversi in cui hanno operato, sono figure accomunabili per molti aspetti del loro pensiero¹⁹. Entrambi, ad esempio, attribuiscono grande importanza alla cura che ogni forma di educazione deve avere dell'individuo e della comunità, non guardando all'uno e all'altra come a entità astratte, ma situate nel contesto specifico in cui si trovano ad agire; entrambi affermano la valenza performativa in termini sociali e politici attribuita all'educazione; entrambi insistono sulla necessità di tenere insieme la teoria lo "stare" nella concretezza del mondo, consapevoli che i principi generali e lo studio astratto non bastino a sostanziare a una "vera" educazione.

Più nello specifico, l'idea di *educazione progressiva* di Dewey è basata su un processo capace di prodursi attivamente nel presente di chi lo vive, e non meramente proiettato, quindi, verso un futuro astratto in cui spendere informazioni accumulate²⁰. Intendendo questo presente come fatto sociale, come esperienza situata in un continuum temporale e all'interno di una comunità, per il pedagogista statunitense, «quell'educazione che non si compie per mezzo di forme di vita, forme che vale la pena di vivere per loro stesse, è sempre un inadeguato sostituto della realtà genuina e tende a impastoiare e a intorpidire»²¹, mentre, ciò che va favorito nei contesti educativi è l'«inclinazione a imparare dalla vita stessa e a rendere le condizioni del vivere tali che ognuno sia in grado di imparare nel corso stesso del vivere»²². Perché ciò sia possibile, l'apprendimento deve essere azione cooperativa tra persone in carne ed ossa, che agiscono in un preciso ambiente sociale, che sono portatrici di specifici interessi e bisogni. Ben oltre una concezione di educazione basata sulla trasmissione di nozioni "subite" dai e dalle discenti, si tratta quindi di costruire processi cognitivi dinamici che allenino alla libera indagine sui fenomeni e siano palestra effettiva per la futura partecipazione critica alla vita sociale e politica, al di là delle prerogative della cittadinanza formale. Perché le persone ne siano capaci, occorre coltivare un pensiero riflessivo che, per Dewey, procede in alcune fasi (suggestione; intellettualizzazione; ipotesi; ragionamento), che culminano nella verifica del processo tramite l'azione (volta a verificare l'ipotesi)²³. Siccome «l'occasione di riflettere risiede in una partecipazione personale a ciò che avviene»²⁴, l'educazione progressiva che Dewey immagina può quindi svilupparsi solo dove le cose, per l'appunto, avvengono, dove l'esperienza ha luogo. A quel punto, fatta propria la conoscenza acquisita attraverso la riflessione corroborata dall'esperienza, non si avrà semplicemente qualcosa da dire, ma, e c'è una grande differenza, si avrà da dire qualcosa²⁵. In questo processo, il ruolo dell'educatore o dell'educatrice, – superando, come ha scritto molto tempo dopo Gustavo Zagrebelsky, la dicotomia tra «istruzione, come trasmissione, e educazione, come ammaestramento», per «camminare insieme guardandosi intorno, sempre e di nuovo»²⁶ –, è quello di mediazione tra il discente e il mondo, cosa per cui occorre «conoscere in che modo utilizzare la situazione circostante, fisica e sociale, per estrarne tutti gli elementi che devono contribuire a promuovere esperienze di valore»²⁷. Chi educa non deve impartire informazioni precostituite e orientate, ma partecipare a quella comunità che è l'istituzione educativa; ne è membro e guida, ma non impone mai un pensiero.

L'opposizione di Dewey tra educazione tradizionale ed educazione progressiva ricorda molto da vicino la distinzione di Paulo Freire tra educazione depositaria ed educazione liberatrice²⁸, pur alla luce delle situazioni molto diverse in cui i due si trovavano a combattere ciascuno la

¹⁹ Tra i tanti contributi che mettono in relazione il pensiero dei due autori, cfr. ABDI 2001; BETZ 1992; NWEKE e OWOH 2020; SHYMAN 2010.

²⁰ DEWEY 1963.

²¹ DEWEY 1961, 8.

²² DEWEY 1984, 66.

²³ DEWEY 1961, 177 ss.

²⁴ DEWEY 1984, 198.

²⁵ DEWEY 1954, 39.

²⁶ ZAGREBELSKY 2022, 64.

²⁷ DEWEY 1963, 26.

²⁸ FREIRE 2002, 57 ss.

propria battaglia, che a Freire costò fino alla carcerazione e all'esilio. Quando parla di liberazione dal dominio, infatti, Freire non si riferisce solamente alle violenze e alle discriminazioni della dittatura brasiliana del suo tempo, ma anche alle declinazioni sfumate dell'oppressione che sono specifiche di molte dinamiche relazionali anche nelle società democratiche e formalmente basate sull'eguaglianza dei diritti. Anche nel rapporto tra docente e discente, come in quello tra medico e paziente, Freire mette in guardia sul rischio della costruzione di rapporti di dominio, a causa della distribuzione impari del potere e di una concezione gerarchica e statica del sapere²⁹. La sua pedagogia cerca quindi di minimizzare questo rischio partendo dall'abitare davvero i contesti, dall'ascoltare e osservare la specificità di chi si ha di fronte, dal non dare i ruoli per scontati, pur senza rinunciare all'autorevolezza di chi educa, ma rendendola solo funzionale, una volta conquistata nella relazione³⁰. Anche Freire, inoltre, sottolinea l'importanza del "fare" per apprendere, e di una "prassi" intesa come comunione di riflessione e azione, che devono essere inscindibili e che spingono, ancora oltre, a lavorare sul «che-fare»³¹, interrogandosi costantemente sulla realtà che è oggetto di intervento. Ciò presuppone non solo il conoscere la realtà stessa, ma anche l'operare in essa una «inserzione critica»³², attraverso il dialogo reso possibile dall'incontro con gli altri e, in qualche modo, con se stessi, superando la paura si ha spesso della libertà e della coscienza critica, anche delle proprie³³.

La tendenza umana ad accettare anche forme di subordinazione pur di non lanciarsi in questa impresa della mente ricorda quanto scriveva Simone De Beauvoir per spiegare la passività delle donne di fronte al dominio maschile. «Ogni individuo», scriveva la filosofa francese, «oltre all'esigenza di affermarsi come soggetto, che è una esigenza etica, porta in sé la tentazione di fuggire la propria libertà e tramutarsi in cosa»³⁴. L'educazione dovrebbe spingere invece al coraggio di, e offrire gli strumenti per, muovere nella direzione opposta: oltre le prescrizioni, rendersi pienamente persone capaci di operare delle scelte, e quindi di assumersi delle responsabilità. Non è questo l'obiettivo, né la possibilità, dei rapporti educativi narrativi e nozionistici in cui gli educandi sono trattati come "recipienti" da "riempire", fuori da ogni percorso di ricerca comune, senza attività creativa e trasformativa, senza inquietudine, senza esperienza del mondo. Mentre questo tipo di educazione ricalca la violenza del paternalismo che sviluppa frustrazione e sottomissione acritica, rendendo le società più facilmente sensibili alle sirene dei populismi, l'educazione liberatrice interroga la realtà che diventa mediatrice nella relazione dialogica tra docente e discente che producono sapere in maniera condivisa: in questo senso «nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo. Ci si educa insieme, con la mediazione del mondo»³⁵, cosa che richiede una fiducia reciproca che può essere conquistata ed esercitata solo mettendo le persone in situazioni in cui le loro scelte e le loro azioni hanno conseguenze reali, cosa che l'educazione depositaria non potrà mai fare.

La costruzione di questa fiducia implica, allora, anche una costante «apertura all'imprevisto e la capacità di stare nel possibile»³⁶, rinunciando alla facilità insita nell'impartire nozioni seguendo un copione preconstituito e replicabile a prescindere dalla realtà concreta del contesto in cui ci si trova, e assumendosi invece, fino in fondo, la fatica e la pienezza dello «stare nel qui e ora» come «un presenziare che si nutre dell' "inter esse", della relazione con coloro che compongono la (pur temporanea e variabile) comunità scientifica»³⁷, all'interno di una "classe" intesa non come «un fred-

²⁹ In questo il pensiero di Freire ricorda quello di Michel Foucault 1969 [1963] e 2000 [1974-75].

³⁰ Per una critica, a tratti ingrata ma sempre acuta, a questo modo di concepire l'istruzione, cfr. ARENDT 2017 [1961].

³¹ FREIRE 2002, 39.

³² FREIRE 2002, 38.

³³ FREIRE 2002, 22 e 32 ss.

³⁴ DE BEUVOIR 2012, 25.

³⁵ FREIRE 2002, 81 ss.

³⁶ CROCETTA 2023, 25.

³⁷ *Ibid.*, 28.

do luogo tra quattro muri o una mera somma aritmetica di individui», ma come «un insieme in cui i singoli individui convivono, si confrontano e agiscono, nel bene e nel male, gli uni con gli altri come un organismo vivente»³⁸. In questa dimensione di reciprocità educativa, cadranno le barriere rispetto ai contenuti dei temi trattati, superando anche quella «paura del conflitto» che «porta spesso insegnanti e studenti a rifiutare di confrontarsi con le questioni spinose, anche quando costituiscono momenti fondamentali dell'insegnamento»³⁹. Ho appena citato le parole di bell hooks, che, dichiarando apertamente l'influenza delle riflessioni di Freire sul suo pensiero, ha compiuto un passo ulteriore nel solco della pedagogia critica, dedicando moltissime pagine alle «connessioni esistenti tra la pedagogia impegnata e le questioni relative a razza, genere e classe»⁴⁰, verso un apprendimento che faciliti un pensiero critico che sia anche decolonizzato dai «pregiudizi che hanno influenzato i modi di insegnare e di conoscere nella nostra società»⁴¹.

4. *Teorie critiche del diritto, Pedagogia critica, ed educazione clinico legale*

Per bell hooks, il pensiero critico «implica prima di tutto scoprire chi, cosa, dove, quando e come delle cose (...) e poi utilizzare quella conoscenza in modo tale da consentirci di stabilire ciò che conta di più»⁴². Queste parole richiamano molto da vicino il già citato “principio di rilevanza” che dovrebbe agire nell’approccio ad ogni situazione concreta da trasformare in un caso giuridico; ed è solo uno dei tanti esempi delle similitudini intercorrenti tra le teorie critiche del diritto e il modello di pedagogia critica appena delineata.

Ragiono quindi, adesso, su quante attinenze e contiguità esistano tra questi approcci critici al diritto e alla pedagogia e tra questi e l’educazione clinico legale praticata “sul campo”, a partire dall’esperienza della Clinica legale Migrazioni e diritti dell’Università di Palermo⁴³ che coordino ormai da 10 anni. Questo modello di clinica legale, infatti, rappresenta l’ambito perfetto per osservare e affrontare le conseguenze del diritto a partire dalle istanze concrete di persone in carne ed ossa, che subiscono gli effetti delle strutture di potere e delle ideologie dominanti che informano il diritto, ma che chiedono al diritto stesso di intervenire per porvi rimedio, se non per invertirli e scardinarli. Al contempo, la sua vocazione educativa incrocia necessariamente le esigenze della pedagogia critica nel momento in cui studenti e studentesse sono chiamati a contribuire alla costruzione di questi interventi.

4.1 *Una storia clinico-legale*

Prendo a esempio il caso di una delle centinaia di persone richiedenti asilo che negli anni sono state accompagnate da questa clinica nel difficile percorso di riconoscimento dello status di rifugiato⁴⁴. Si tratta di uno dei moltissimi incontri realmente avvenuti all’interno dei locali dell’Università di Palermo.

Pensate a una studentessa di giurisprudenza che ha studiato il diritto solo attraverso codici e lezioni frontali. Immaginatela di fronte a una ragazza solo di alcuni anni più grande, che però ha

³⁸ ZAGREBELSKY 2022, 85-86.

³⁹ HOOKS 2023, 102.

⁴⁰ *Ibid.*, 28.

⁴¹ *Ibid.*, 49.

⁴² *Ibid.*, 33.

⁴³ Questa Clinica legale nasce dalla convenzione tra il Dipartimento di giurisprudenza e il dottorato in Diritti umani. Evoluzione, tutela e limiti, con l’associazione Cledu; cfr. <https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./terza-missione-00001/clinica-legale/> e, in questo volume, il contributo di Rita Daila Costa.

⁴⁴ Sulla farraginosità di queste procedure, peraltro costantemente modificate e applicate in modo difforme, e sui processi di vittimizzazione secondaria in esse implicati, cfr. SCIURBA 2018.

vissuto un'esperienza di vita completamente diversa dalla sua; che ha un diverso colore della pelle; che proviene da uno dei paesi dei Sud del mondo, lasciato per fuggire da un matrimonio forzato; che ha attraversato le frontiere chiuse di più di un continente; che ha raggiunto l'Italia attraversando il Mediterraneo dopo essere stata costretta ad affidarsi ai trafficanti in assenza di ogni canale di emigrazione legale; che si ritrova adesso ad affrontare una richiesta di protezione a uno Stato di cui non comprende la lingua, né tanto meno la burocrazia. Questa ragazza ha in mano l'atto con cui la commissione territoriale deputata al riconoscimento dello status di rifugiato ha rigettato questa richiesta, non ritenendo verosimile la sua storia perché non coincidente coi parametri comunemente usati per riconoscere le vittime dei matrimoni forzati, e in particolare quello dell'età, ritenuta troppo avanzata dai commissari, nonostante la nostra richiedente asilo non abbia nemmeno 30 anni.

La studentessa non è sola davanti a lei. C'è anche un'avvocata che le fa da tutor, e che ha condotto entrambe, una volta compreso il caso, in una stanza più riparata e tranquilla del Dipartimento dove ha luogo lo sportello della clinica legale. Con loro c'è anche una brava mediatrice linguistica, capace di tradurre senza interferire, di accogliere senza diventare un ulteriore elemento di separazione tra le donne presenti. La prima cosa che viene fatta è introdurre il posto, i presupposti e gli obiettivi del lavoro che viene svolto lì dentro, oltre alla sua completa gratuità e riservatezza. Si presentano poi le persone, coi loro nomi e ruoli, tutti messi al servizio di quel preciso incontro. Solo a quel punto, si chiede il permesso di guardare con più attenzione i documenti, li si decifra, li si spiega nel dettaglio, consapevoli che c'è sempre la necessità di riequilibrare i saperi, che spesso la posizione di vulnerabilità di una persona deriva anche dall'assenza di una comunicazione chiara persino rispetto ad atti e accadimenti centrali per la sua vita. Una volta chiarito cosa è quel provvedimento di diniego alla richiesta di asilo, la tutor spiega che si tratta certamente di un inciampo rilevante nel percorso intrapreso, ma che c'è la possibilità di fare ricorso e che un tribunale ribalti la decisione. Per questo, però, sarà necessario ricostruire ancora una volta i dettagli della storia che ha portata la giovane donna in Italia. La tutor esplicita allora il proprio disagio nel diventare, in questo modo, in qualche forma, parte di un sistema di vittimizzazione secondaria, e nel potere solo operare nell'ottica di una riduzione del danno, ma dice anche che questo intervento imperfetto è condotto in un'ottica molto diversa da quella della Commissione, e con un'attitudine di rispetto anche riguardo ai silenzi e al tempo necessario al racconto e all'ascolto. La ragazza abbassa lo sguardo e dice: "è difficile raccontare di nuovo". La tutor, attenta anche alle reazioni della studentessa a cui ha appena sorriso, le prende le mani e risponde che lo sa. A quel punto, la ragazza rialza la testa e inizia a raccontare. La studentessa, dopo averle chiesto il permesso, inizia a prendere appunti mentre si dispiega una storia terribile. Lei, che ha seguito i seminari preliminari all'inserimento allo sportello, in cui erano stati condivisi i rudimenti tecnico-giuridici e deontologici per intervenire in casi come questo, si trova adesso a metterli in pratica, raccogliendo una storia che dovrà trasformare nel *fatto* di un ricorso. Si sforza, dirà in seguito, di restare in equilibrio tra l'emozione, che pure sente necessaria come stimolo per dare il meglio di sé, e la razionalità che le serve per tradurre in termini di diritto quelle vicende. Ascolta e segna sul suo quaderno anche le domande che di tanto in tanto la tutor pone, e che fanno emergere dettagli importanti per rafforzare la veridicità di quella storia che la Commissione non ha giudicato credibile sulla base di criteri precostituiti. Servono altri tre incontri come quello per completare il quadro e potere poi procedere alla scrittura.

Quando, nel corso del secondo incontro, emerge che la donna ha subito violenza fisica ripetuta da parte del marito da cui è fuggita, e che ne porta ancora i segni sul corpo, si decide di fare certificare quei segni da un medico, – ulteriore, ma necessario atto di vittimizzazione – cosa che non era stata fatta prima dell'audizione in Commissione, perché nessuno l'aveva avvisata di quali sarebbero stati gli aspetti rilevanti da raccontare.

Alla fine del pomeriggio, come in ogni giorno di sportello, ci si ritrova tutte e tutti al *back office*, intorno a un grande tavolo rotondo: è lo spazio costruito per condividere i casi seguiti durante le ore precedenti, quelli incontrati per la prima volta come quelli già avviati per i quali è

necessario un aggiornamento, e discutere come procedere, mettendo in comune risorse, competenze e idee. La studentessa condivide ciò che ha visto accadere, ciò che ha ascoltato, ciò che provato – il suo malessere e il suo senso di inadeguatezza –, e ciò che ha compreso e ha imparato, come il fatto che spesso chi è vittima di violenze ripetute non ha consapevolezza che esistano luoghi e contesti in cui a quelle violenze si possa opporre il diritto.

Per fortuna, come spesso succede, anche quel pomeriggio c'è una torta sul tavolo, portata come segno di ringraziamento da qualcuno che è stato in precedenza sostenuto dalla clinica legale. Si fa una pausa, si mangia insieme, cosa che aiuta ad aumentare la sensazione di comunità, mentre l'avvocato più esperto e anziano del gruppo fa sorridere tutti con la sua ironia e il suo finto cinismo, prima di tornare al back office.

Dopo l'ultimo incontro con la ragazza richiedente asilo, la studentessa inizia ad elaborare la bozza di ricorso. Ha accuratamente studiato il verbale della Commissione su quel caso specifico e molti altri verbali analoghi, oltre che altri ricorsi su casi assimilabili, i rapporti di svariate Ong sulla situazione del paese d'origine della donna, e tanti documenti relativi al diritto internazionale dei rifugiati. Alla fine, nonostante sia solo al terzo anno di studi giuridici, il suo lavoro è accurato da ogni punto di vista e, nell'atto che ha scritto, è riuscita anche a utilizzare la complessa categoria giuridica della vulnerabilità – fondamentale da evidenziare allo scopo di motivare una richiesta di protezione – guardando ad essa in maniera scevra da ogni stereotipo e quindi come a una posizione, concretamente declinata, individuando quali specifici fattori sociali, politici, ambientali, giuridici ed economici, nel paese di origine quanto in Italia, si sono intrecciati in maniera intersezionale con gli elementi personali come il genere o la provenienza della richiedente asilo. Nel back office in cui il ricorso viene riletto, la tutor ammette che alcune di quelle riflessioni, tutte appropriate, non le sarebbero neanche venute in mente.

4.2 Un esempio di pedagogia critica del diritto

Nella storia appena raccontata ci sono tutti gli elementi che abbiamo ritrovato negli approcci critici al diritto e alla pedagogia prima accennati: illuminandone le interconnessioni, l'educazione clinico legale sul campo li ha amplificati proprio nel loro intrecciarsi. Gli obiettivi e le modalità della pedagogia critica, se l'ambito tematico è il diritto risultano infatti particolarmente valorizzati, mentre quelli fondativi delle teorie critiche del diritto trovano una perfetta applicazione pratica nell'ambito pedagogico rappresentato dalle cliniche legali.

Le cliniche legali che operano sul campo, infatti, vanno anche oltre l'auspicio che “il docente di discipline giuridiche” debba

saper stare in ascolto della realtà, avere uno sguardo attento a quanto accade nella società, cogliendone i cambiamenti, sottolineandone criticamente le negatività e i paradossi, e facendo quell'esercizio di discernimento critico che è richiesto (...) a una didattica del diritto che voglia essere, in sé, una forma di educazione ‘politica’ e democratica⁴⁵.

Presso gli “sportelli” clinico-legali, in cui persone rese in vari modi vulnerabili arrivano a raccontare le proprie storie, il o la docente, infatti, come ha fatto la nostra tutor, hanno il compito di accompagnare studentesse e studenti, “mentre si cammina insieme”, nell'osservazione diretta della realtà, guidando, ma non suggerendo, ciò che da questa osservazione deriverà.

Applicando la teoria all'intervento sul campo, dopo averla approfondita e rideclinata alla sua luce, quel che si può verificare senza mediazioni è, innanzitutto, l'inadeguatezza degli approcci meramente formalistici al diritto, comprendendo in che senso esso sia “un insieme di fatti sociali, di fatti sociali di un certo tipo”⁴⁶, e una “scienza empirica”⁴⁷, disvelandone le narrazioni ideo-

⁴⁵ CROSETTA 2023, 150

⁴⁶ GUASTINI 2013, 101.

⁴⁷ TARELLO 1962, 65.

logiche, sviluppando senso critico attraverso la conoscenza e decolonizzando il proprio pensiero dai pregiudizi legati a elementi come il genere o l'appartenenza cosiddetta "culturale".

Questo, in ambito legale, significa riconoscere, attraverso l'immaginazione giuridica, atti subiti di oppressione, discriminazione, ingiustizia, per poi tradurre i «guai privati» delle storie di vita in "casi" da trasformare nelle istanze concrete del caso specifico⁴⁸, descrivendole e affrontandole con gli strumenti del diritto.

Anche l'apertura all'imprevisto, richiesta dalla pedagogia critica e insita nel pensiero situato portato avanti dalle teorie critiche del diritto, in un contesto simile, appare consustanziale e accentuato dall'interazione di tre soggettività: quella dei e delle docenti, quella dei e delle discenti, e quella di chi arriverà sulla soglia a chiedere supporto legale. Tutte si muovono all'interno di «esperienze non strutturate», proprie dell'educazione clinico-legale e opposte a quelle «altamente strutturate» delle lezioni tradizionali che presentano casi già definiti e in cui il docente «conosce già esattamente il risultato che vuole raggiungere»⁴⁹. Ed è in questa situazione imprevedibile che, per la natura stessa della relazione di prossimità e dei casi trattati, si generano «sentimenti, come la rabbia, il senso di inadeguatezza, sottomissione, o diffidenza»⁵⁰, – la nostra studentessa, di fronte alla ragazza richiedente asilo, ne ha fatto esperienza – che in realtà sono anch'essi elementi che partecipano alla vita reale del diritto e costruiscono l'essenza della pedagogia critica.

Il passo successivo, almeno finché resiste un ordinamento costituzionale come quello ancora formalmente in vigore in paesi come l'Italia, è quindi di utilizzare il diritto contro il diritto stesso, agendo all'interno della costante lotta che di volta in volta lo rende uno strumento normalizzatore di ineguaglianze e restrizione di libertà e garanzie, oppure un traduttore, pulsante di vita, di istanze di giustizia che possono essere riconosciute e trovare accoglimento.

Ciò implica il fatto di operare delle scelte, di assumersi la responsabilità, ovvero, come direbbe Dewey, di "avere da dire qualcosa", e di procedere quindi, come direbbe Freire, dal fare al "che-fare". È esattamente quello che è toccato alla studentessa che ha scritto il ricorso e alla quale la comunità educante di cui è parte, in cui i ruoli gerarchici lasciano spazio a relazioni collaborative, ha dato completa fiducia. Ed è evidente quanto, trattandosi di atti dalle conseguenze anche molto rilevanti, perché incidono sulle vite concrete di altri esseri umani, l'adozione di queste modalità di relazione proprie della pedagogia critica assumano in ambito giuridico un valore particolarmente significativo.

Mentre queste si dispiegano, può poi accadere, come è accaduto nel nostro caso, che la passione e il lavoro dei e delle discenti possano illuminare una via percorribile che non era stata ancora individuata e che i e le docenti siano portati ad «ammettere una lacuna, un'imperfezione, una dimenticanza, perfino un'ignoranza», cosa che è, come afferma Gustavo Zagrebelsky, «forse il modo più degno di rendere omaggio alla scienza che il professore ha scelto come professione e di mostrare, di fronte al proprio oggetto, l'umiltà che è il contrassegno di ogni persona di scienza»⁵¹, ed è anche una dichiarazione di "vulnerabilità" che rispecchia un preciso approccio politico e culturale alle relazioni umane, politiche e sociali.

Nel contesto del back office in precedenza descritto, ancora, l'assetto circolare e il tipo di relazioni in atto sconfinano ben oltre la concezione tradizionale di "aula" o "classe". Nel ripercorrere le storie incontrate e iniziare a tradurle in casi per avanzare proposte di intervento, lo abbiamo visto, si mettono al centro del cerchio anche le emozioni provate, che vengono sempre accolte nella consapevolezza che, se ben indirizzate, serviranno a motivare un tipo di impegno che mai potrebbe accompagnare lo studio di un codice giuridico al fine di prendere un buon voto

⁴⁸ SANTORO 2019.

⁴⁹ TUSHNET 1984, 274

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ ZAGREBELSKY 2022, 45-46.

a un esame tradizionale, ma che vengono anche stemperate, come nel pomeriggio della torta, da un umorismo salvifico capace di attenuare i segni lasciati dal dolore assorbito⁵².

Questa esperienza di condivisione nella produzione di un “sapere” volto a un intervento concreto e rilevante abbatte barriere, assottiglia distanze gerarchiche e rappresenta il contesto perfetto per una *pedagogia critica* che non solo va oltre l’idea dell’insegnamento come trasmissione di nozioni, ma lavora sul senso critico necessario a decifrare la realtà, agire in essa e se è il caso cambiarla, guardando alla democrazia non solo come obiettivo da raggiungere ma anche come metodo educativo. Una simile complessità travalica anche la semplice dimensione del “fare”, propria del *learning by doing*, e apre a un’attitudine, come è stato sottolineato da Enrica Rigo, molto più vicina al *learning by caring*, in cui «il focus si sposta dal “problem solving” al “farsi carico” dei problemi, attraverso strategie di cura che ridefiniscono l’accesso alla giustizia come un processo sociale responsivo e trasformativo»⁵³.

Per tutte le riflessioni condotte fino a qui, mi sembra di potere affermare che l’educazione clinico-legale, nella sua versione realizzata nelle cliniche legali che operano con persone in carne e ossa tramite interventi volti a tutelarne concretamente i diritti, tenendo insieme, valorizzano e amplificano obiettivi ed elementi fondativi e fondamentali tanto della pedagogia critica quanto delle teorie critiche del diritto: essa rappresenta quindi un modello difficilmente superabile di “educazione al diritto vivente” come “pedagogia critica del diritto”; un modello oggi è chiamato alle sfide molto complesse della realtà giuridica, e quindi sociale e politica del mondo contemporaneo.

5. Conclusioni. L’educazione clinico legale nelle sfide del presente

Il modello di pedagogia critica del diritto delineato in queste pagine e realizzato nell’ambito dell’educazione clinico-legale è in grado di continuare ad operare nell’epoca contemporanea della crisi dei diritti come limite al potere politico e, più in generale, del diritto come strumento di regolazione delle relazioni tra le persone, tra le persone e le istituzioni, e tra gli Stati?

Anche i diritti denominati convenzionalmente come fondamentali e inderogabili, infatti, attraversano oggi il momento peggiore della loro storia, proprio nei paesi occidentali che li hanno proclamati come diritti positivi universali dall’indomani della Seconda guerra mondiale. Dopo l’affermazione di una visione dei diritti come gioco a somma zero (non solo tra diritti diversi, ma soprattutto tra persone che detengono uno stesso diritto), e quella dei diritti come strumenti meramente contro, usati per escludere e assoggettare, oggi osserviamo la scomparsa dei diritti dalla retorica pubblica; la mancanza anche solo della loro nominazione nelle scelte istituzionali contemporanee, neppure come giustificazione di politiche (e geopolitiche) sempre più imprevedibili che vengono implementate ogni giorno. Il genocidio in corso in Palestina e il propagarsi virale di conflitti armati agiti al di fuori di ogni regola di diritto internazionale; la delegittimazione delle Corti internazionali; la svolta repressiva degli Stati Uniti di Trump e la normativa d’emergenza che nei paesi europei come l’Italia sta erodendo i principi fondamentali delle Costituzioni postbelliche: sono solo alcuni esempi del passaggio epocale da un ordinamento mondiale in cui i diritti, il diritto, e i loro strumenti di garanzia, seppure affermati in modo parziale, spesso inefficace, tante volte strumentale, rappresentavano comunque un punto di riferimento per orientare azioni e aspettative, al loro esplicito superamento per dichiarata incompatibilità tra questi e i fini politici affermati come prioritari dai governi.

Se in un simile contesto l’educazione al diritto deve a maggior ragione affinare la sua prospettiva critica per decodificare e ricodificare la realtà al fine di “avere da dire qualcosa” e comprendere “che

⁵² Sul ruolo dell’umorismo nei processi educativi, cfr. HOOKS 2023, 99 ss. e CROSETTA 2023, 32 ss.

⁵³ RIGO 2023, 116. Cf., inoltre, PANNARALE 2024.

fare”, ciò che inizia a mancare è la certezza, anche minima, del diritto stesso, ovvero la cornice di riferimento entro la quale muoversi potendo fare affidamento su delle coordinate, seppure mobili e sfumate, che però restino entro un percorso riconoscibile, e su delle aspettative, per quanto conflittuali e da bilanciare, che però rientrino dentro un confine di regole più generali e condivise.

Quando parlo di diritto internazionale dei diritti umani alle studentesse e agli studenti, mi rendo conto ogni giorno di più, di sentirmi un’archeologa che racconta di una civiltà immaginata e paradigmatica, come quella di Atlantide, di cui pure si rinviene qualche traccia che porta a pensare che qualcosa di simile sia davvero esistita.

Cosa diventa, in queste condizioni, la nostra educazione clinico-legale? Sicuramente, proprio per la sua funzione di pedagogia critica del diritto, essa rinnova il suo ruolo di osservatorio privilegiato sugli epocali cambiamenti in atto e sul loro immediato impatto sulla vita delle persone. A maggior ragione, però, ciò che deve rinnovarsi oggi è la sua funzione di resistenza contro le ingiustizie sistemiche attraverso la cura delle persone, sempre di più, che vengono marginalizzate e rese vulnerabili, e, prima ancora, quella di riconoscimento di queste ingiustizie, anche in un momento in cui le garanzie giuridiche prima a disposizione per inquadrarle come tali appaiono vacillanti. Allo stesso modo, infine l’educazione clinico-legale è chiamata a rinnovare, in queste difficili congiunture, la sua capacità di critica delle strutture di potere esistenti e il suo scopo di formazione di giuristi e giuriste capaci di esercitare giudizio critico invece che cedere all’«allineamento»⁵⁴ – che in tempi come questi, ci ha insegnato Hanna Arendt, si manifesta in maniera subitanea –, e di continuare a «impegnarsi in quel dialogo silente con se stessi che, sin dai tempi di Socrate e Platone, siamo soliti chiamare pensiero»⁵⁵.

⁵⁴ ARENDT H. 2003 [1975], 20

⁵⁵ *Ibid.*, 36.

Riferimenti bibliografici

- ABDI A.A. 2001. *Identity in the Philosophies of Dewey and Freire: Select Analyses*, in «The Journal of Educational Thought (JET) / Revue de La Pensée Éducative», 35, (2), 2001, 181 ss.
- ANDRONICO A. 2024. *Protect Me from What I Want. Cinque lezioni sul carteggio tra Einstein e Freud*, Mimesis.
- ARENDT H. 2017 [1961]. *La crisi dell'istruzione*, in ID., *Tra passato e futuro*, Grazanti, 166 ss.
- ARENDT H. 2003 [1975], *Responsabilità e Giudizio*, Einaudi.
- ATAK I., NAKACHE D., GUILD E., CRÉPEAU F. 2018. 'Migrants in Vulnerable Situations' and the Global Compact for Safe Orderly and Regular Migration, in «Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper», No. 273, 2018.
- BETZ J. 1992. *John Dewey and Paulo Freire*, in «Transactions of the Charles S. Peirce Society», 28 (1), 1992, 107 ss.
- BUTLER J. 2014 [2004]. *Fuori da sé. Sui limiti dell'autonomia sessuale*, in BUTLER J., *Fare e disfare il genere*, Mimesis.
- CASADEI Th. 2017. *Le teorie critiche del diritto tra filosofia giuridica e filosofia politica*, in BERNARDINI M.G., GIOLO O., *Le teorie critiche del diritto*, Pacini, 379 ss.
- CASALINI B. 2015. *L'etica della cura e il pensiero femminista: tra dipendenza e autonomia*, in CASADEI Th. (ed.), *Donne, diritto, diritti, Prospettive del giusfemminismo*, Giappichelli, 171 ss.
- CAVARERO A. 2013. *Inclinazioni. Critica della rettitudine*, Raffaello Cortina Editore.
- CRENSHAW K. 2005. *Legittimazione e mutamento delle norme contro la discriminazione*, in KENDALL T., ZANETTI G.F., *Legge, razza, diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti*, Diabasis, 111 ss.
- CROCETTA C. 2023. *Lasciare una buona traccia. Per uno stile democratico dell'insegnante di diritto*, Pacini editore.
- DE BEAUVOIR S. 2012 [1949]. *Il secondo sesso*, Il Saggiatore.
- DE SOUSA SANTOS B. 2006. *La debolezza dei diritti umani tra globalizzazioni rivali e la turbolenza nel rapporto sacro/profano*, in «Democrazia e diritto», 2, 2006, 45 ss.
- DEWEY J. 1954 [1899]. *Scuola e società*, La Nuova Italia.
- DEWEY J. 1961 [1910]. *Come pensiamo*, La Nuova Italia.
- DEWEY J. 1961 [1917]. *Democrazia e educazione*, La Nuova Italia.
- DEWEY J. 1963 [1938]. *Esperienza e educazione*, La Nuova Italia.
- FRANK J. 1930. *Law and the Modern Mind*, Brentano's.
- FRANK J. 1951. *Both Ends Against the Middle*, in «University of Pennsylvania Law Review», 100, 1951, 20 ss.
- FOUCAULT M. 1969 [1963]. *La nascita della clinica: Una archeologia dello sguardo medico*, Einaudi.
- FOUCAULT M. 2000 [1974-75]. *Gli anormali*, Feltrinelli.
- FREIRE P. 2002 [1969]. *La pedagogia degli oppressi*, EGA Editore.
- GILLIGAN C. 2010. *Une voix différente. Un regard prospectif à parti du passé*, in NUROCK V. (ed.), *Carol Gilligan et l'éthique du care*, PUF, 85 ss.
- GIOLO O., 2024. *La critica femminista degli stereotipi di genere nel diritto*, in BERNARDINI M.G., GIOLO O., *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, 6 ss.
- GUASTINI R. 2013. *Il realismo giuridico ridefinito*, in «Revus», 19, 2013, 97 ss.
- HOOBS B. 1983. *Feminist Theory: From Margin to Center*, South End Press.

- HOOKS B. 2023 [2010]. *Insegnare il pensiero critico. Saggezza pratica*, Meltemi.
- JULLIEN F. 2014. *Contro la comparazione. Lo «scarto» e il «tra». Un accesso all'alterità*, Mimesis.
- KENNEDY D. 1982. *Toward an Historical Understanding of Legal Consciousness*, in «Research in Law and Sociology», 3, 1982, 3 ss.
- MARZOCCO V. 2018. *Nella mente del giudice. Il contributo di Jerome Frank al realismo giuridico americano*, Giappichelli.
- MACKENZIE C., ROGERS W., DODDS S. 2014. *Introduction: What Is Vulnerability and Why Does It Matter for Moral Theory?*, in ID. (eds.), *Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, Oxford University Press.
- MANGABEIRA UNGER R. 1983. *The Critical Legal Studies Movement*, in «Harvard Law Review», 96, 3, 1983, 561 ss.
- NWEKE C.C., OWOH A.T. 2020. *John Dewey and Paulo Freire: Comparative Thought on Experiential Education*, in «Nnadiabube Journal of Philosophy», 4(1), 2020, 98 ss.
- PANNARALE L. 2024. *Learning by Caring*, in «Rivista di filosofia del diritto», 1, 2024, 85 ss.
- PASTORE B. 2021. *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Giappichelli.
- RIGO E. 2023. *Learning by Caring. A Proposal for a Feminist Perspective on Clinical Legal Education*, in «Roma Tre Law Review», 1, 2023, 109 ss.
- SANTORO E. 2019. *Guai privati e immaginazione giuridica: le cliniche legali e il ruolo dell'Università*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2019, 231ss.
- SCIURBA A. 2018. *Al confine dei diritti. Richiedenti asilo tra normativa e prassi, dall'hotspot alla decisione della Commissione territoriale*, in «Questione Giustizia», 2, 2018, 145 ss.
- SHYMAN E. 2010. *A Comparison of the Concepts of Democracy and Experience in a Sample of Major Works by Dewey and Freire*, in «Educational Philosophy and Theory», 43, 2010, 1035 ss.
- TARELLO G. 1962. *Il realismo giuridico americano*, Giuffrè.
- TUSHNET M. 1991. *Critical Legal Studies: A Political History*, in «The Yale Journal», 100, 5, 1991, 1515 ss.
- TUSHNET M. 1984. *Scenes From the Metropolitan Underground: Critical Perspective on the Status Of Clinical Education*, in «George Washington Law Review», 52, 1984, 272 ss.
- ZAGREBELSKY G. 2022. *La lezione*, Einaudi.

La clinica legale nel campo penitenziario

The Legal Clinic in the Penitentiary Field

CECILIA BLENGINO

Università degli Studi di Torino.

E-mail: ceciliapiera.blengino@unito.it

ABSTRACT

Affrontare il tema dell'efficacia dei diritti in carcere presuppone la conoscenza e la comprensione delle dinamiche conflittuali che attraversano il campo penitenziario. Assumendo lo sguardo etnografico, la clinica legale si configura come un'esperienza formativa *disvelatrice* del diritto in grado di scalfire l'impenetrabilità dell'istituzione totale, di suscitare interrogativi che attengono alla filosofia della pena, di stimolare il sapere accademico ad esercitare un ruolo attivo nell'affermazione dell'accesso alla giustizia e nella tutela dei diritti.

A comprehensive understanding of the conflict dynamics that pervade the penitentiary field is imperative to address the issue of the efficacy of rights in prison. Assuming an ethnographic perspective, the legal clinic has the capacity to challenge the impenetrability of the total institution, thereby raising questions about the philosophy of punishment and stimulating academic knowledge to play an active role in ensuring access to justice and protecting rights.

KEYWORDS

clinica legale, carcere, campo penitenziario, istituzione totale, accesso alla giustizia

clinical legal education, prison, penitentiary field, total institution, access to justice

La clinica legale nel campo penitenziario

CECILIA BLENGINO

1. *Comprendere il carcere* – 2. *Carcere e populismo penale* – 3. *I diritti nel campo penitenziario* – 4. *La clinica legale come agente nel campo*.

1. *Comprendere il carcere*

Affrontare il tema della tutela dei diritti in carcere richiede di assumere «un quadro interpretativo sostanziale circa la possibile efficacia del diritto nel conseguire un'adeguata applicazione dei suoi dettami e il rapporto esistente tra il diritto scritto (*ex libris*) e il diritto nei processi sociali in cui dovrebbe trovare applicazione (*in acta*)»¹.

Focalizzare l'attenzione sulla «concretezza dei contesti in cui i diritti, sanciti e tutelati dal diritto, dovrebbero trovare applicazione»² consente di comprendere le ragioni dell'inesistente linearità tra diritto scritto e diritto in azione e l'incapacità della forza coercitiva della legge di garantire tale linearità³.

«Analizzare in modo metodologicamente adeguato la [...] fondatezza materiale e la [...] praticabilità»⁴ dei diritti in carcere richiede consapevolezza degli elementi essenziali fondativi dell'istituzione penitenziaria: la punitività come ragion d'essere del carcere, la scarsità di risorse volte ad attenuare la sofferenza congenita alla vita reclusa, la funzionalità di ogni aspetto della realtà del carcere all'autoconservazione dell'istituzione in sé e della sua organizzazione autopoietica⁵.

I rapporti tra diritti e carcere risultano problematici sin dal periodo storico in cui quest'ultimo ha iniziato a configurarsi come istituzione deputata all'esecuzione penale⁶: la prigione ha «infatti da sempre cercato di sottrarsi ai controlli della legge e dei suoi principi, attraverso la proclamazione dell'autonomia del carcerario rispetto all'ingerenza del potere giudiziario e ad ogni grammatica del diritto»⁷. Che il carcere si sia spesso rifiutato al diritto non significa, tuttavia, che esso non sia stato investito dalla volontà normativa del diritto stesso, con la conseguenza che il carcere si configura oggi come «un mondo letteralmente saturo di norme ufficiali tanto che nessuno degli individui che opera al suo interno appare essere in grado di conoscerle nella loro totalità»⁸.

«Con sorprendente continuità rispetto al succedersi di regimi politici dallo Stato liberale ottocentesco»⁹, l'isolamento dell'istituzione penitenziaria, la componente di violenza che per lungo tempo ha caratterizzato i rapporti tra custodi e custoditi e una cultura professionale degli operatori ispirata ad un modello di burocrazia meccanica hanno contribuito «a diffondere una concezione formalistica del diritto che, di fatto, ha reso l'istituzione penitenziaria uno spazio sociale privo delle normali garanzie dei diritti presenti nella realtà esterna»¹⁰. Il microcosmo penitenziario manifesta la sua autonomia rispetto al campo giuridico attraverso l'elaborazione di «un

¹ MOSCONI 2024, 85.

² Ivi, 86.

³ MOSCONI 2024, 86.

⁴ Ivi, 100.

⁵ *Ibidem*.

⁶ GARLAND 1999.

⁷ SARZOTTI 1999, 13.

⁸ *Ibidem*.

⁹ SARZOTTI 2004, 186.

¹⁰ Ivi, 187.

proprio lessico, professioni specifiche e abitudini professionali [...] e una logica di funzionamento» in cui l'ethos giuridico del formalismo «in un certo senso si inverte, subordinandosi alla gestione pratica dell'ordine, cioè alla prevenzione empirica del disordine nel quotidiano»¹¹.

La comprensione della pena detentiva richiede oggi che la formazione dei futuri operatori del diritto non si limiti al «dibattito scolastico intorno alle dottrine di prevenzione generale o speciale, di retribuzione o di emenda»¹² ma permetta a studenti e studentesse di addentrarsi con sguardo etnografico¹³ in alcune delle contraddizioni più profonde del nostro sistema giuridico. Come esperienza formativa *disvelatrice* del diritto¹⁴, la clinica legale offre un'opportunità pressoché unica nel corso della formazione giuridica per scalfire la chiusura dell'istituzione totale¹⁵ carceraria sperimentando le dinamiche di «ingresso e uscita dalla pancia della bestia»¹⁶ che Loic Waquant indica come indispensabili per comprendere il carcere.

Dissolta la dicotomia tra teoria e pratica, destrutturati i rigidi steccati che delineano i confini disciplinari e la presunta autosufficienza del sapere giuridico dalle scienze sociali, filosofiche e psicologiche¹⁷, dalla clinica legale scaturiscono interrogativi e riflessioni che coinvolgono la filosofia della pena, l'effettività dei diritti umani, e stimolano il sapere accademico ad esercitare un ruolo attivo nell'affermazione dell'accesso alla giustizia e nella tutela dei diritti.

2. Carcere e populismo penale

La retorica del populismo penale¹⁸ assegna oggi al carcere un ruolo centrale sia sul piano simbolico sia sul piano concreto. Da tempo, l'uso demagogico e congiunturale del diritto penale riflette ed alimenta la paura quale fonte di consenso elettorale¹⁹, traducendosi in politiche e misure illiberali che, inefficaci nel rispondere ad obiettivi di prevenzione della criminalità, disegnano «un sistema penale disuguale e pesantemente lesivo dei diritti fondamentali»²⁰.

La detenzione riproduce ed esaspera le disuguaglianze della società extramuraria²¹, rappresentando il prodotto finale della selettività dei processi di criminalizzazione²² che la precedono. La popolazione attualmente reclusa nel mondo occidentale, per almeno due terzi rappresentata da persone provenienti da aree del disagio sociale – tossicodipendenti, stranieri, persone senza dimora o con problemi psichiatrici²³ – fa comprendere come il sistema penitenziario risponda oggi prevalentemente ad obiettivi di “detenzione sociale” e “amministrazione di sofferenza”²⁴, essendosi allontanato da tempo dagli scopi assegnatigli, almeno formalmente, dalla cornice costituzionale e legislativa²⁵. Nonostante le riforme dell'ordinamento penitenziario abbiano affermato

¹¹ MACULAN 2003, 93-94.

¹² GONNELLA, IPPOLITO 2019, 9.

¹³ CLEMMER 1967; WACQUANT 2002.

¹⁴ BLENGINO 2023.

¹⁵ Ervin Goffman utilizza il concetto in riferimento ai luoghi «di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato», GOFFMAN 1978.

¹⁶ WACQUANT 2002, 389, t.d.a.

¹⁷ BLENGINO, SARZOTTI 2021.

¹⁸ FERRAJOLI 2019.

¹⁹ GARLAND 2004; SIMON 2008.

²⁰ FERRAJOLI 2019, 1.

²¹ SARZOTTI 2022, 391.

²² SARZOTTI 2022, 389.

²³ SARZOTTI 2022, 389.

²⁴ Entrambe le espressioni sono riprese dalle parole con cui Pietro Buffa descrive la sua pluriennale esperienza come direttore di carcere, cfr BUFFA 2013.

²⁵ ANASTASIA 2022.

la residualità del carcere come *extrema ratio* legandone l'inevitabilità a ragioni di pericolosità sociale, variabili determinanti per poter fruire delle misure alternative alla detenzione sono in realtà le condizioni socio economiche ed il capitale sociale²⁶ individuali. E sono ancora questi ultimi a determinare, una volta in carcere, la qualità della vita intramuraria e la possibilità di accedere alle scarse risorse trattamentali messe a disposizione dagli istituti di pena²⁷.

Il massiccio incremento dei tassi di incarcerazione²⁸, oltre a confermare la svolta securitaria delle politiche criminali, contribuisce ad un progressivo deterioramento delle condizioni di detenzione, confermato sia dalle condanne della Corte Europea dei Diritti Umani per le condizioni precarie nelle carceri italiane²⁹ sia dal drammatico aumento del numero dei suicidi tra i detenuti³⁰.

Abbandonati nei fatti tanto scopi retributivi quanto ideali riabilitativi, nel passaggio dallo stato sociale allo stato penale³¹, le funzioni del carcere panottico sono sostituite oggi da quelle del carcere segregante in cui «ciò che i reclusi [...] fanno nelle loro celle solitarie non conta. Ciò che conta è che stiano lì. La prigione [...] è progettata [...] come un luogo di esclusione, per persone abituate al loro stato di esclusi»³².

Nelle logiche del campo della penalità postmoderno i reclusi diventano non-persone³³ da eliminare dallo spazio pubblico, per le quali non operano le garanzie che lo Stato di diritto ha pensato per i cittadini³⁴.

3. I diritti nel campo penitenziario

Lo sradicamento dello spazio carcerario dagli altri luoghi antropologici che connotano la società e la complessità dell'esecuzione penale nella società postmoderna trovano spiegazione entro il concetto dell'istituzione totale³⁵, il cui potere «avvolge l'intera esistenza di chi vi è sottoposto e non sottostà ai principi ed alle regole democratiche vigenti all'esterno»³⁶.

Il funzionamento dell'istituzione totale si regge sulla perdita, attraverso progressive cerimonie di degradazione³⁷, dello status che le persone possedevano prima di entrarvi. L'adattamento alla vita carceraria comporta a questo scopo un processo di disculturazione, ovvero una progressiva incapacità di «maneggiare alcune situazioni tipiche della vita quotidiana del mondo esterno»³⁸.

L'autonomia della persona detenuta è minata alla radice nel contesto carcerario, dove vige l'obbligo di chiedere permesso o aiuto per qualsiasi attività³⁹.

Accedere ai diritti risulta ulteriormente difficoltoso in relazione alla configurazione del campo giuridico del penitenziario come un ambiente saturo di norme formali ed informali⁴⁰. L'*infra diritto*⁴¹

²⁶ BOURDIEU 1986.

²⁷ SARZOTTI 2022, 390-339.

²⁸ I dati di ANTIGONE 2025 rilevano 62.445 persone ristrette nelle carceri italiane a maggio 2025, con un tasso medio effettivo di affollamento del 133%.

²⁹ Tra le principali pronunce della CEDU si possono menzionare la storica sentenza Torregiani contro Italia dell'8 gennaio 2013 e, più recentemente, le sentenze Niort contro Italia del 27 marzo 2025 e Morabito del 10 aprile 2025.

³⁰ SANTORSO 2024.

³¹ WACQUANT 2012.

³² BAUMAN 2001, 123.

³³ DAL LAGO 1999.

³⁴ SARZOTTI 2022, 400.

³⁵ GOFFMAN 1978.

³⁶ VIANELLO 2012, 58.

³⁷ GARFINKEL 1956.

³⁸ GOFFMAN 1978, 43.

³⁹ VIANELLO 2012, 63-64.

⁴⁰ SARZOTTI 2010.

⁴¹ Il concetto di infradiritto viene qui utilizzato non solo nel senso delineato da CARBONNIER 2012, ma anche per il

carcerario, delineato dal mutevole intreccio tra norme giuridiche di livello nazionale e sovranazionale e disposizioni provenienti dalle diverse articolazioni dell'amministrazione penitenziaria coesiste con il configurarsi di ogni singolo istituto come un campo normativo relativamente autonomo⁴².

La conflittualità sommersa che attraversa l'istituzione penitenziaria tra imperativi custodiali e trattamentali⁴³ non ne struttura il funzionamento sulla relazione dicotomica tra custodi e custoditi ma sull'ambivalenza tra la rappresentazione «rigida e gerarchica, normativa e disciplinante» del carcere «e la sua natura flessibile e adattabile, discrezionale e finanche arbitraria»⁴⁴.

Contingenza e imprevedibilità dell'applicazione delle norme giuridiche in carcere si spiegano nella presenza all'interno del campo penitenziario di «un'eterogenea pluralità di gruppi sociali «dotati di particolari disposizioni (habitus), interessi (illusio), obiettivi (o poste in palio) e forme di potere e autorità stabilite dal capitale in loro possesso che definiscono le posizioni che ciascun agente occuperà in questo spazio»⁴⁵: la popolazione detenuta, la direzione, il personale di polizia penitenziaria, i funzionari giuridico-pedagogici, gli organi periferici del Ministero della giustizia, le rappresentanze sindacali, il variegato arcipelago del volontariato penitenziario e dell'associazionismo, l'avvocatura, la magistratura di sorveglianza, i garanti dei diritti delle persone private della libertà, gli enti locali, gli operatori sanitari, la scuola, le realtà produttive locali e – non ultima – l'università.

Nonostante gli obiettivi di reinserimento della pena prevedano espressamente che il trattamento avvenga «anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno»⁴⁶, la sostanziale chiusura dell'istituzione totale si materializza in «ostacoli materiali ben visibili (porte, blindati, circuiti di camminamento)»⁴⁷ e soprattutto nel consentire ad alcuni degli agenti del campo penitenziario di essere «presenti solo in certi luoghi, in certi giorni e in certi orari» e «solo lungo corridoi ben precisi»⁴⁸. L'implementazione del diritto rientra, di conseguenza, nel sostanziale monopolio degli operatori penitenziari.

A fronte della minuziosità con cui il legislatore disciplina la vita carceraria, «regole che dovrebbero consentire minimi spazi di discrezionalità all'interprete vengono pertanto "interpretate" in un'incessante negoziazione «con disinvolta libertà ermeneutica»⁴⁹. Habitus professionali⁵⁰ e cultura giuridica degli operatori risultano al proposito cruciali⁵¹. Nello spazio di discrezionalità lasciato all'interpretazione delle norme relative al settore trattamentale, l'agire degli operatori, entro i rispettivi habitus professionali, si caratterizza per l'ampio ricorso a categorizzazioni. Ciò può, ad esempio, generare strategie di ottimizzazione del lavoro «attraverso l'esclusione di precise categorie di detenuti, etichettate come "inaffidabili" (stranieri privi di permesso di soggiorno, tossicodipendenti etc.), dalla possibilità di accedere a benefici penitenziari»⁵² e dal coinvolgimento in attività e progetti.

Per la popolazione detenuta la norma giuridica costituisce una risorsa preziosa. Essa si rivela strumento di emancipazione o fattore di discriminazione in relazione alle difficoltà che le per-

ruolo riconosciuto al fenomeno nel processo di disciplinamento da FOUCAULT 1976.

⁴² SARZOTTI 2022.

⁴³ SARZOTTI 1999, 9.

⁴⁴ VIANELLO 2012, 60.

⁴⁵ MACULAN 2023, 94.

⁴⁶ Art. 1 L. 26 luglio 1975, n. 354.

⁴⁷ VIANELLO 2018, 32.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ SARZOTTI 1999, 14.

⁵⁰ MACULAN 2023, 105.

⁵¹ SARZOTTI 1999 rileva a riguardo come il corpo della polizia penitenziaria tenda a riconoscere nel mantenimento dell'ordine il principale obiettivo del proprio operato, mentre l'ethos professionale dei funzionari giuridico-pedagogici sembrerebbe orientare il loro agire primariamente ad obiettivi di reinserimento sociale e di cura.

⁵² MACULAN 2023, 101.

sone recluse incontrano nel farvi ricorso. Accedere ai diritti è un processo faticoso e selettivo in un campo nel quale comprendere le regole è prerogativa di pochi⁵³. Anche il ruolo degli *scrivani* – detenuti incaricati dall'amministrazione ad aiutare i compagni di sezione nella compilazione delle *domandine*⁵⁴ e nella comprensione di atti giuridici – rivela e rafforza dinamiche di potere che ruotano attorno al capitale sociale delle persone recluse⁵⁵.

La sintesi offerta da Giuseppe Mosconi delinea un quadro reale ed efficace sullo spazio e sul ruolo che i diritti occupano nel campo penitenziario: la maggior parte delle risorse disponibili «a realizzare gli elementi del trattamento (lavoro, sanità, istruzione, attività ludico culturali, benefici e alternative alla pena ecc...) se ha il suo pro, a favore dei beneficiari, ha anche il suo contro, in termini di scarsità, perciò di selettività in termini di attribuzione e di fruibilità premiale, utile al rafforzamento della disciplina interna»; ogni riconoscimento di diritti «ha carattere provvisorio e instabile, potendo venire ridimensionato, sospeso o revocato di fronte ad ogni minima emergenza o esigenza organizzativa»; le esperienze positive si prestano ad essere presentate come «fiori all'occhiello» degli istituti ed a spenderne un'immagine rassicurante «ma lasciano nell'ombra lo stato di deprivazione e di disagio della maggior parte dei detenuti»; ad uno sguardo d'insieme, il carcere «appare come un terreno minato, dove provvisorietà, ambivalenza, strumentalità funzionale, logiche di potere [...] rendono ogni aspetto positivo instabile, ambiguo [...] e costantemente esposto al rischio di strumentalizzazione»⁵⁶.

4. La clinica legale come agente del campo

La visuale prospettica sulla detenzione assunta dalla clinica legale come osservatorio privilegiato sul diritto in azione⁵⁷ costituisce per studentesse e studenti un'opportunità straordinaria di destrutturazione di credenze⁵⁸ e di maturazione di consapevolezza circa la capacità del carattere inglobante dell'istituzione penitenziaria di ostacolare l'accesso ai diritti da parte di coloro che vi sono ristretti⁵⁹. L'approccio realista normativo⁶⁰ proprio della clinica legale costituisce al contempo la spinta per intervenire sullo stato dei diritti nel campo penitenziario con obiettivi trasformativi, nell'orizzonte normativo ideale disegnato «dall'*higher law*, dalle carte costituzionali e dalle carte dei diritti umani»⁶¹.

Gli obiettivi di promozione della cultura dei diritti e di concretizzazione dei diritti inviolabili⁶² – in un frangente storico in cui non è più «scontata la possibilità che i diritti umani, anche solo come orizzonte imperfetto verso cui tendere, sopravvivano per come li abbiamo conosciuti negli ultimi decenni»⁶³ – configurano le cliniche legali come comunità epistemiche⁶⁴ che scelgono di posizionarsi entro il punto di vista socialmente istituito dei soggetti svantaggiati rispetto alle dinamiche di potere che attraversano la società⁶⁵.

⁵³ BLENGINO 2015.

⁵⁴ Il termine viene usato, nel gergo infantilizzante carcerario per riferirsi alle istanze ed alle richieste presentate alla direzione.

⁵⁵ BLENGINO 2015, 178.

⁵⁶ MOSCONI 2024, 100-101.

⁵⁷ KRUSE 2011; PERELMAN 2014.

⁵⁸ BOURDIEU 1986.

⁵⁹ BLENGINO 2015, 170.

⁶⁰ GARCIA ANON 2019.

⁶¹ BARBERA 2018, XXVI.

⁶² Attraverso l'analisi della sentenza Corte Cost., n. 18/1982, la riconducibilità dell'accesso alla giustizia nel novero dei diritti inviolabili dell'uomo garantiti dall'art. 2 della Costituzione viene sottolineata da MAESTRONI, 2018, 95.

⁶³ SCIURBA 2019, 270.

⁶⁴ BLENGINO, GASCON CUENCA 2019.

⁶⁵ BARBERA 2018.

Impegnarsi attivamente nei processi di interpretazione del diritto nell'ottica del cambiamento sociale e della rimozione delle barriere che impediscono l'accesso alla giustizia⁶⁶ richiede, nel campo penitenziario, di prendervi parte nel ruolo di agente.

Se l'interazione tra i campi penitenziario e universitario⁶⁷ è generalmente dettata dall'obiettivo di garantire il diritto allo studio⁶⁸, la clinica legale si pone con *habitus* e obiettivi propri: promuovere la cultura dei diritti integrando formazione, ricerca e impatto sociale.

Con altri attori – come i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale⁶⁹ – la clinica condivide la convinzione che i problemi dell'esecuzione penale non debbano preoccupare solo l'amministrazione penitenziaria. Entro tale prospettiva, la clinica risponde nel campo penitenziario a quegli obiettivi di inclusione e contrasto ad ogni forma di discriminazione e violenza che iniziano ad essere ricondotti alla “quarta missione” dell'università⁷⁰.

Allo stato dei diritti in carcere⁷¹ la clinica risponde mettendo a disposizione il proprio capitale sociale come risorsa del campo; opponendo la cultura dei diritti alle degenerazioni violente e segreganti della pena; impegnandosi nella tutela dei diritti.

Tali obiettivi richiedono di considerare le specificità e le conflittualità che caratterizzano il campo penitenziario, così come il posizionamento della clinica al suo interno. L'area di azione della clinica in carcere viene definita attraverso una negoziazione tra attori del carcere e dell'università, che ne coinvolge rispettivamente obiettivi ed *habitus*⁷².

Diversamente da altri soggetti con cui la clinica condivide obiettivi di garanzia dei diritti, l'intervento clinico legale in carcere è sottoposto a vaglio ed autorizzazione dall'amministrazione penitenziaria.

Per il capitale sociale di cui la comunità di pratica⁷³ clinica è portatrice, le direzioni penitenziarie ne accolgono generalmente con favore l'offerta, riconoscendone la capacità di rispondere ad esigenze e risolvere problemi che l'amministrazione non riesce, con le proprie risorse, a fronteggiare. L'impegno della clinica legale nella promozione dell'accesso alla giustizia nel campo penitenziario non è concorrenziale ma complementare al ruolo dell'avvocatura. L'attenzione ai diritti delle persone ristrette si traduce da parte della clinica in interventi di tipo differente in relazione alle “povertà giuridiche”⁷⁴ che essi intendono fronteggiare. Tali interventi possono adottare il modello del *legal aid*, ma più frequentemente essi consistono in attività di *street law*⁷⁵, *legal design*⁷⁶, ricerche o progetti volti a rispondere ad esigenze specifiche. Sportelli di informazione legale, incontri, vademecum e brochures sono gli strumenti principali attraverso cui le cliniche agiscono affinché le persone recluse possano conoscere ed accedere ai propri diritti.

⁶⁶ CAPPELLETTI 1979.

⁶⁷ MACULAN 2023.

⁶⁸ A tale scopo rispondono i poli universitari penitenziari, nati dall'esperienza pilota attivata a Torino nel 1998 e oggi organizzati da quarantatré atenei raccolti nella Conferenza Nazionale dei Poli Universitari Penitenziari. Sul punto si rimanda a PRINA 2020.

⁶⁹ BERTACCINI 2018; CELORIA-DE ROBERTIS 2021.

⁷⁰ POLIMENI 2023, 345.

⁷¹ MOSCONI 2024, 100.

⁷² Ciò può avvenire attraverso accordi e convenzioni che coinvolgono i livelli nazionale o regionale dell'amministrazione penitenziaria o, più frequentemente, tramite autorizzazione da parte delle direzioni dei singoli istituti.

⁷³ WENGER 2006 utilizza il concetto di comunità di pratica in riferimento ad un gruppo di persone che, mosse da un comune interesse verso un problema, approfondiscono le proprie conoscenze e competenze rispetto a quest'ultimo interagendo in modo continuato. Ciò è precisamente quello che accade nella clinica, nella quale sono coinvolti studenti, docenti, tutors, professionisti e attori provenienti dall'associazionismo.

⁷⁴ CAPPELLETTI 1979.

⁷⁵ GRIMES et al. 2011.

⁷⁶ HAGAN 2020.

L'intervento clinico giunge talvolta a concretizzarsi in esperienze di *community lawyering clinic*⁷⁷ che coinvolgono le persone detenute in modo attivo nei processi di coscientizzazione dei diritti. Quando un'importante barriera all'accesso alla giustizia è rappresentata dall'elevata complessità delle questioni giuridiche coinvolte - come accade ad esempio per la protezione internazionale o la residenza - può accadere che la clinica ritenga utile considerare gli operatori tra i destinatari del suo intervento.

Non si può ignorare che la clinica legale rappresenti per il carcere, oltre che una risorsa, anche un elemento destabilizzante.

La presenza della clinica - come degli altri attori che provengono dall'esterno - può alterare la routine che governa il funzionamento del carcere non solo impegnandone personale e spazi, ma anche perché gli obiettivi di coscientizzazione dei diritti che guidano la clinica collidono con la tendenza all'autoconservazione dei rapporti di potere su cui l'istituzione si regge. L'ambivalenza con cui il carcere si relaziona alla clinica può, allora, prendere forma come "gratitudine imposta"⁷⁸ traducendosi, di fatto, in limitazioni dello spazio di azione o nel coinvolgimento in progetti ritenuti dall'amministrazione meno problematici o più strategici di altri.

L'opportunità - straordinaria - di azione nel campo deve essere accompagnata dalla certezza che studenti e studentesse siano consapevoli del ruolo della clinica e della sua indipendenza dalle logiche proprie degli operatori penitenziari. Accertarsi che il capitale sociale della clinica sia messo a disposizione della popolazione detenuta per rispondere a bisogni effettivi e secondo criteri che non assecondino le dinamiche selettive del carcere ed evitare che l'esperienza clinica incorra nelle criticità tipiche dei cosiddetti "fiori all'occhiello"⁷⁹ in carcere - depotenziando il ruolo della clinica sia sul piano della tutela dei diritti sia del suo ruolo formativo - è compito, in modi differenti, di studenti, tutors e docenti. A questi ultimi spetta in particolare la responsabilità di limitare la "negoiazione" dello spazio di intervento entro i confini rappresentati dagli obiettivi sociali della clinica. Al tempo stesso, studenti e studentesse devono essere accompagnati a sviluppare lo sguardo critico necessario a non subire le dinamiche del campo in modo acritico, con il rischio di accoglierne punti di vista parziali.

A tale scopo, supervisione e pratica riflessiva si rivelano essenziali nell'interazione con il carcere. L'approccio etnografico che connota tali strumenti conduce la comunità di pratica ad interrogarsi in modo costante *nel corso* delle attività⁸⁰. Esperire in modo riflessivo la fatiscenza degli spazi, le cerimonie di degradazione, i detti e i non detti di chi abita il carcere da ristretto o da operatore, consente di riconoscere i presupposti dogmatici e i condizionamenti che attraversano le dinamiche del campo⁸¹. E' così che la clinica riesce a tenere in costante considerazione che il carcere tende a permettere l'accesso solamente a ciò che l'amministrazione vuole mostrare⁸² ed è questa la consapevolezza che può guidare le scelte di azione della clinica e produrre effetti trasformativi duraturi nella cultura giuridica⁸³ di domani:

«La cosa più importante che mi ha insegnato la clinica è che bisogna visitare le carceri. Se nella vita riuscirò a svolgere un lavoro che mi permetterà di entrare in carcere a controllare e a garantire i diritti e i doveri di chi ivi è rinchiuso o di chi lì lavora mi ricorderò di quello che ho visto e sentito grazie alla clinica»⁸⁴.

⁷⁷ TOKARZ et al. 2008.

⁷⁸ PELLEGRINO, 115.

⁷⁹ MOSCONI 2024, 100-101.

⁸⁰ SHON 1993.

⁸¹ BLENGINO 2023.

⁸² GOFFMAN 1978.

⁸³ FRIEDMAN 1978.

⁸⁴ Dal diario riflessivo di uno studente.

Riferimenti bibliografici

- ANASTASIA S. 2022. *Le pene e il carcere*, Mondadori.
- ANTIGONE 2025. *Senza respiro. XXI rapporto sulle condizioni di detenzione*, Associazione Antigone.
- BAILLEUX F., OST F. 2013. *Droit, contexte et interdisciplinarité: refondation d'une démarche*, in «Revue interdisciplinaire d'études juridiques», 70, 1, 2013, 25-44.
- BAUMAN Z. 2001. *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Laterza.
- BERTACCINI D. 2018. *I garanti (dalla parte) dei detenuti. Le istituzioni di garanzia per i privati di libertà tra riflessione internazionale ed esperienza italiana*, Bonomia University Press.
- BLENGINO C. 2018. *Fondamenti teorici di una pratica: approccio bottom up, prospettiva interdisciplinare e impegno civile nella clinica legale con detenuti e vittime di tratta*, in MAESTRONI A., BRAMBILLA P., CARRER M. (eds.), *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, Giappichelli, 233-260.
- BLENGINO C. 2023. *Svelare il diritto. La clinica legale come pratica riflessiva*, Giappichelli.
- BLENGINO C., GASCON CUENCA A. 2010 (eds.). *Epistemic Communities at the Boundaries of Law. Clinics as a Paradigm of the Revolution of Legal Education in the European Mediterranean Context*, Ledizioni, 11-19.
- BLENGINO C., SARZOTTI C. (eds.) 2021. *Quale formazione per quale giurista? Insegnare il diritto nella prospettiva socio-giuridica*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.
- BLOCH F. (ed.) 2011. *The global clinical movement. Educating lawyers to social justice*, Oxford University Press.
- BUFFA P. 2013. *Prigioni. Amministrare la sofferenza*, EGA.
- CAPPELLETTI M. 1979. *Accesso alla giustizia: conclusione di un progetto internazionale di ricerca giuridico-sociologica*, in «Foro Italiano», vol. 102, 1979.
- CARBONNIER J. 2012. *Sociologia giuridica*, Giappichelli.
- CELORIA E., DE ROBERTIS C. 2001. *Gli organismi di garanzia non giurisdizionali in Italia: un sistema multilivello a tutela dei diritti delle persone private della libertà*, in «Diritto Penale e Contemporaneo», 3, 2001, 49-70.
- DAL LAGO A. 1999. *Non persone*, Feltrinelli.
- FOUCAULT M. 1976. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi.
- GARFINKEL H. 1956. *Conditions of successful degradation ceremonies*, in «American Journal of Sociology», 6, 2, 1956, 420-424.
- GARCÍA AÑÓN J. 2019. *Access to Justice and the Impact of the European Legal Clinics in Case Law*, in BLENGINO C., GASCON CUENCA A. (eds.), *Epistemic Communities at the Boundaries of Law. Clinics as a Paradigm of the Revolution of Legal Education in the European Mediterranean Context*, Ledizioni.
- GARLAND D. 1999. *Pena e società moderna*, Il Saggiatore.
- GARLAND D. 2004. *La cultura del controllo*, Il Saggiatore.
- GOFFMAN E. 1978. *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi di esclusione e della violenza*, Einaudi.
- GRIMES R., O'BRIEN E., MCQUOID-MASON D., ZIMMER J. 2011. *Street Law and Social Justice Education*, in BLOCH F. (ed.), *The Global Clinical Movement: Educating Lawyers for Social Justice*, Oxford University Press, 228 ss.
- HAGAN M. 2020. *Legal Design as a Thing: A Theory of Change and a Set of Methods to Craft a Human-Centered Legal System*, in «Design Issues», 36, 3, 2020, 3-15.

- MACULAN A. 2023. *Bourdieu in carcere. Appunti per una sociologia del campo penitenziario*, in «Sociologia del Diritto», 50,1, 2023, 89-114.
- MAESTRONI A. 2018. *Accesso alla giustizia, solidarietà e sussidiarietà nelle cliniche legali*, Giappichelli.
- MOSCONI G. 2024. *Decostruire la pena*, Meltemi.
- PELLEGRINO V. 2024. *Il carcere come istituzione “totaloide”: l’ambivalenza istituzionale, lo spazio del farsesco, la creatività necessaria*, in «Sicurezza e Scienze sociali», 1, 2024, 11-128.
- PERELMAN J. 2014. *Penser la pratique, théoriser le droit en action: des cliniques juridiques et des nouvelles frontières épistémologiques du droit*, in «Revue interdisciplinaire d’études juridiques», 73, 2014, 133-153.
- PRINA F. 2020. *L’impegno delle Università nelle istituzioni penitenziarie: diritto dei detenuti agli studi universitari, ricerca e terza missione*, in «Autonomie Locali e Servizi Sociali», 1, 2020, 209-212.
- SANTOS B.D.S. 1995. *Toward a new common sense. Law, Science and Politics on the paradigmatic transition*, Routledge.
- SARZOTTI C. 1999. *Codice paterno e codice materno nella cultura giuridica degli operatori penitenziari*, in FAVRETTO A.R., SARZOTTI C. (eds.), *Le carceri dell’AIDS. Indagine su tre realtà italiane*, L’Harmattan, 9-84.
- SARZOTTI C. 2000. *Carcere e cultura giuridica: L’ambivalenza dell’istituzione totale*, in «Dei delitti e delle pene», 1, 2, 2000, 77-126.
- SARZOTTI C. 2010. *Il campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione*, in SANTORO E. (ed.), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, 181-238.
- SARZOTTI C. 2022. *La legge penale in azione: come si costruiscono il crimine e il criminale*, in COTTINO A. (ed.), *Lineamenti di sociologia del diritto*, Zanichelli, 341-400.
- SCIURBA A. 2019. *Le cliniche legali italiane e la risignificazione del diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2019, 257-276.
- TOKARZ K., COOK N.L., BROOKS S.L., BRATTON BLOM B. 2008. *Conversations on “Community. Lawyering”: The Newest (Oldest) Wave in Clinical Legal Education*, in «Washington University Journal of Law Policy», 28, 1, 2008, 359-402.
- VIANELLO F. 2012. *Il carcere. Sociologia del penitenziario*, Carocci.
- VIANELLO F. 2018. *Norme, codici e condotte: la cultura del penitenziario* in «Sociologia del diritto», 3, 2018, 67-85.
- WACQUANT L. 2002. *The curious eclipse of prison ethnography in the age of mass incarceration* in «Ethnography», 3, 2002, 371-397
- WACQUANT L. 2012. *Il nuovo connubio tra welfare e prisonfare*, in «Antigone», 2, 2012, 137-161.
- WENGER E. 2006. *Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità*, Raffaello Cortina.

I conflitti sull'appartenenza: migrazioni, diritto e cliniche legali

Conflicts over Belonging: Migration, Law and Legal Clinics

CARLO CAPRIOGLIO

Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari.

E-mail: carlo.caprioglio@uniba.it

ABSTRACT

L'articolo riflette sul rapporto tra conflitto e diritto nel campo della migrazione e dell'asilo e sul ruolo che le cliniche legali rivestono in esso. L'articolo si concentra, in particolare, su due temi – la cittadinanza e l'asilo – quali dispositivi giuridici cruciali nell'articolazione dei confini dell'inclusione e dell'esclusione dei migranti dai diritti. Le conclusioni evidenziano, infine, come la posta in gioco nei conflitti sull'appartenenza vada ben oltre l'ambito specifico delle migrazioni e la tutela dei diritti dei soggetti di volta in volta coinvolti.

The article examines the conflicts embedded in laws regulating migration and asylum, and the role that legal clinics play in the conflicts over belonging. It focuses in particular on two issues – citizenship and asylum – as crucial legal devices in shaping the boundaries of migrants' inclusion and exclusion from the sphere of rights. The conclusions highlight how the stakes in conflicts over belonging extend far beyond the specific realm of migration and the protection of the rights of the individuals involved.

KEYWORDS

cliniche legali, migrazioni, cittadinanza, asilo, conflitto

legal clinics, migration, citizenship, asylum, conflict

I conflitti sull'appartenenza: migrazioni e cliniche legali

CARLO CAPRIOGLIO

1. *Introduzione. I conflitti sull'appartenenza e le cliniche legali* – 2. *I confini della cittadinanza* – 3. *Il diritto d'asilo nel contesto della guerra* – 4. *La posta in gioco nei conflitti sull'appartenenza*

1. *Introduzione. I conflitti sull'appartenenza e le cliniche legali*

Il tema del rapporto tra diritto e conflitto, centrale per la riflessione giuridica (BARCELLONA 2015), può essere declinato in molteplici significati: tra questi vi è certamente la lotta per il riconoscimento giuridico, ovvero, quei conflitti sociali animati da soggettività e gruppi subalterni per l'inclusione nei diritti di cittadinanza. Nelle parole di Étienne Balibar, infatti, “[L]e variazioni dell'inclusione e dell'esclusione non sono processi impersonali: sono il risultato di rapporti di forza tra istituzioni e apparati da una parte e soggetti individuali collettivi dall'altra” (BALIBAR 2012, 101). In quest'ottica, il diritto costituisce un'istituzione chiave nell'articolare le dinamiche di inclusione ed esclusione sociale e giuridica. Da una diversa prospettiva teorica, il diritto svolge un ruolo rilevante in quella che Iris Marion Young ha definito «ingiustizia strutturale», ossia quell'insieme di «processi sociali che espongono ampi gruppi di persone alla minaccia sistematica di dominazione o di privazione dei mezzi necessari per sviluppare ed esercitare le proprie capacità» (YOUNG 2011, 58). Se, infatti, ai vari livelli ordinamentali, il diritto contribuisce a determinare le condizioni di emarginazione di determinate categorie di persone, allo stesso tempo, esso offre strumenti per contrastare – ed eventualmente rimuovere – le «differenti forme di ingiustizia» (WOLFF, MANTOUVALOU 2024, 7). La stessa ambivalenza costitutiva tra inclusione ed esclusione inscritta nella genesi dei diritti fondamentali, che dal giusnaturalismo travalica nel costituzionalismo moderno, implica necessariamente la possibilità sempre presente di appropriazione dell'universalismo dei diritti da parte di «tutte le categorie vittime dell'esclusione» (BALIBAR 2012, 107). Al di là del dibattito sulla differenza tra istanze redistribuzione e di riconoscimento (FRASER 2001; CAVALIERE 2023), ogni conflitto sociale è quindi sempre anche una «lotta per il riconoscimento», quantomeno nel senso che il diritto è parte della posta in gioco nei processi emancipatori (LOSURDO 2014, 103). L'abolizionismo della schiavitù coloniale (CASADEI 2019) e le lotte del lavoro salariato – volte, per dirla con Marx, a ottenere «una legge di Stato che impedisca di vendere sé e i propri figli alla schiavitù e alla morte *mediante un volontario contratto con il capitale*» (MARX 2017, 419); e ancora, le diverse ondate del movimento femminista (RE 2017) e le rivendicazioni delle soggettività non binarie (MARELLA 2017), rappresentano tutti esempi di conflitti sociali in cui il diritto si configura, al contempo, come strumento di dominazione e possibile vettore di uguaglianza. Un discorso analogo vale oggi rispetto alle migrazioni e alle istanze – non necessariamente organizzate – di riconoscimento giuridico e inclusione nella cittadinanza, di rifiuto della subordinazione e di rivendicazione del diritto all'autodeterminazione, che le persone migranti avanzano nelle società di destinazione (ACHIUME 2019).

Rispetto alle cliniche legali (di seguito, cliniche), quello delle migrazioni e dell'asilo costituisce ormai un ambito consolidato di intervento. Negli Stati Uniti, sin dai primi anni '80, erano attivi diversi i progetti clinici rivolti alla tutela di richiedenti asilo e migranti (JOHNSON, PEREZ 1998). Nell'Europa continentale, proprio per la centralità assunta a livello politico e sociale, le migrazioni sono oggi la principale tematica di interesse clinico legale (AGNELLA et al. 2024; BARTOLI 2016). Le cliniche su migrazioni e asilo si configurano dunque come attori istituzionali di mediazione giuridica di quelli che possono essere indicati come i *conflitti sull'appartenenza*, os-

sia quei conflitti sociali che ruotano intorno al grado di ammissione ai – o di esclusione dai – diritti di cittadinanza e alla comunità politica nazionale. Il problema specifico che le cliniche incontrano in questo ambito specifico è esemplificato attraverso il confronto con un altro campo di intervento clinico-legale: la tutela dei diritti di chi lavora. L'apparato regolatorio che va sotto il nome di “diritto del lavoro” nasce e si sviluppa come un diritto *di parte*, la cui funzione è riequilibrare una relazione giuridica e sociale necessariamente diseguale (DAVIES, FREEDLAND 1983; COLLINS 2019). Storicamente, l'apparato giuslavoristico si sviluppa, infatti, parallelamente alla creazione del *welfare state*, sulla spinta della lotta di classe (LOSURDO 2014), da cui trae la sua effettività ed efficacia (COLLINS 2019, 85). Nonostante lo svuotamento delle tutele giuslavoristiche e la progressiva deregolamentazione del mercato del lavoro (MARIUCCI 2015), il diritto del lavoro trova tuttora il suo significato nel regolare la disegualianza strutturale che informa il rapporto di lavoro, dissimulata dalla forma contrattuale e dalla finzione del sinallagma negoziale (BANAJI 2003). Diversamente, le cliniche che si occupano di migrazioni e asilo si confrontano con un apparato regolatorio che è diretta espressione dello *ius excludendi alios*, ossia del potere pressoché illimitato dello Stato di decidere sull'ammissione e l'esclusione dei non cittadini dal territorio e dai diritti. Detta altrimenti, il diritto dell'immigrazione è per definizione un *diritto contro i migranti*. Lo stesso diritto d'asilo moderno si fonda, infatti, sulla prerogativa sovrana di esclusione, quale privilegio dello Stato di offrire protezione allo straniero esposto al rischio di persecuzione nel Paese di origine (GOODWILL-GILL 1978, 138).

Le cliniche su migrazioni e asilo sono, quindi, chiamate a operare attraverso una legislazione necessariamente discriminatoria, che colpisce direttamente i destinatari delle attività di supporto all'accesso alla giustizia che esse promuovono (BARTOLI 2012). Allo stesso tempo, però, se si assume il giuridico come un campo intrinsecamente conflittuale, ovvero definito, per dirla con Martii Koskeniemi, da «articolazioni di posizioni all'interno di lotte politiche concrete e storicamente situate», emerge non solo il «carattere irriducibilmente politico» del diritto (KOSKENIEMI 2004, 240-241), ma anche il carattere contingente di un determinato assetto regolatorio: in altri termini, la possibilità sempre presente di una sua trasformazione, anche radicale. Rispetto al tema che qui interessa, quindi, se è vero che il diritto dell'immigrazione è espressione della prerogativa sovrana di esclusione, ciò non impedisce che esso possa essere appropriato dalle e dai migranti, quale gruppo sociale oppresso, per farne un uso “tattico” e riorientarlo – almeno in parte – a tutela dei propri interessi. In questo senso, le cliniche sono chiamate a contribuire, attraverso la pratica del diritto, alla negoziazione quotidiana del confine dell'esclusione – di per sé «intrinsecamente instabile» (BALIBAR 2012, 108) – nella direzione di un allargamento delle maglie dei diritti di cittadinanza.

Alla luce del quadro appena tratteggiato, le riflessioni che seguono si concentrano su due ambiti della regolazione della migrazione – la cittadinanza e l'asilo (*rectius*, la protezione internazionale) – che svolgono un ruolo centrale nell'articolazione del confine tra inclusione ed esclusione nei diritti. Il secondo riflette sulle contraddizioni costitutive della cittadinanza nazionale, con particolare riferimento alla legislazione italiana in materia. Il terzo si concentra, invece, sul diritto d'asilo, per evidenziarne l'uso selettivo e punitivo nel clima bellico che caratterizza la fase storica attuale. Le conclusioni mettono a tema la reale posta in gioco nei conflitti sull'appartenenza, oltre la tutela dei diritti individuali delle persone migranti di volta in volta coinvolte.

2. I confini della cittadinanza

Negli ultimi decenni, la cittadinanza si è imposta come uno dei temi centrali della riflessione della filosofia giuridica e politica, alimentando un ampio dibattito che, secondo Linda Bosniak, costituisce il riflesso di un approccio “romantico” alla cittadinanza, concepita quale condizione di piena realizzazione egualitaria e democratica (BOSNIAK 2006, 15). La cittadinanza, infatti, si è

offerta, da un lato, come chiave interpretativa delle trasformazioni che investono gli Stati e le società occidentali, tra cui il crescente multiculturalismo e, dall'altro, è apparsa come il naturale complemento delle istanze di giustizia e uguaglianza che avevano caratterizzato i decenni precedenti. Il ricorso al lessico della cittadinanza nello studio dei fatti sociali può, infatti, prestarsi facilmente a funzioni di legittimazione politica. In questo senso, come ha scritto Danilo Zolo, la cittadinanza si è rivelata «un'idea strategica ed espansiva» utile a colmare il «vuoto teorico» prodotto dalla crisi dei modelli del socialismo e della liberal-democrazia (ZOLO 1994, ix-xx). L'attenzione riposta da ampia letteratura sul significato egualitario e sulla capacità espansiva della cittadinanza ha però consentito di trascurarne a lungo l'ambivalenza costitutiva. Se, da un lato, infatti, la cittadinanza definisce lo *status* giuridico individuale di chi appartiene a pieno titolo alla comunità politica, dall'altro, l'uguaglianza nel diritto costituisce un attributo *esclusivo* dei suoi membri. Inscritta in confini nazionali, la condizione giuridica potenzialmente emancipatoria della cittadinanza, per chi ne è titolare porta, con sé la negazione delle stesse qualità a chi ne è privo (BALIBAR 2012). È in questo senso che Luigi Ferrajoli ha denunciato la natura regressiva della cittadinanza nazionale quale *status* che, nel limitare l'uguaglianza, fonda le principali disuguaglianze fra le persone (FERRAJOLI 2018).

In un testo divenuto ormai un classico del dibattito filosofico sulle migrazioni, Phillip Cole suddivide analiticamente la cittadinanza in due dimensioni: una interna e una esterna (COLE 2008). Secondo l'autore, la seconda, che definisce appunto le regole di acquisizione della cittadinanza, «è stata ampiamente trascurata dalla filosofia liberale» (COLE 2000, 7-8). Le questioni che le migrazioni sollevano dall'esterno della comunità politica sono spesso liquidate come tecnicismi giuridici di competenza di giuristi positivi e operatori del diritto (MINDUS 2014). In questo senso, già tre decenni fa, Kymlicka e Norman segnalavano il rischio di confondere i piani – necessariamente distinti e indipendenti l'uno dall'altro – della «cittadinanza-come-status-giuridico» e della «cittadinanza-come-attività- desiderabile» (KYMICKA, NORMAN 1994, 353-354). Se però si considera che l'esclusione dallo *status* di cittadino si riverbera immediatamente sulle condizioni di possibilità dell'agire pubblico, allora la separazione tra i due piani appare difficilmente sostenibile. Le due questioni non possono, quindi, essere isolate l'una dall'altra, a meno che non sia stata prima affrontata – e risolta – quella “giuridica”: il *confine* tra cittadini e non cittadini, infatti, non circoscrive solamente la comunità politica, ma ne percorre l'interno tracciando distinzioni tra cittadini e soggetti (COLE 2000, 9-10). In questo senso, il caso italiano è illustrativo. L'attuale legge sulla cittadinanza si caratterizza ancora oggi per una «vocazione etnica» (BASCHERINI 2019, 62) che disegna una comunità politica in parte sganciata dai confini territoriali e dalla condizione di appartenenza di fatto (RIGO 2025). La normativa italiana, infatti, costruisce come “straniero” chi nasce e cresce in Italia da genitori stranieri, anche se regolarmente soggiornanti, posticipando al compimento della maggiore età – entro tempistiche particolarmente stringenti – la possibilità di acquisire la cittadinanza. Al contempo, la stessa normativa riconosce agli stranieri residenti all'estero – e potenzialmente privi di legami con il territorio e la società italiana – la possibilità di acquisire la cittadinanza in base alla mera discendenza da un cittadino¹ (CORSI 2023).

Oggi, la stessa distinzione binaria tra cittadini e non cittadini ha perso gran parte della sua capacità analitica. In primo luogo, infatti, lo statuto di cittadinanza è solo in apparenza unitario e omogeneo. Le modifiche legislative introdotte in tempi recenti hanno prodotto una frammentazione della cittadinanza in statuti differenziali, distinguendo tra una cittadinanza piena e stabile, fondata sul “sangue”, e una potenzialmente revocabile, in quanto acquisita attraverso la residenza e il lavoro (CAVASINO 2019). Ancor più frammentata è evidentemente la figura del non cittadino.

¹ Il d.l. 28 marzo, n. 36, convertito con modificazione in l. 23 maggio 2025, n. 74, ha ristretto i parametri per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza ai cittadini stranieri di origine italiana residenti all'estero, senza però cambiare l'impianto di fondo della normativa.

I confini tracciati dalla legislazione sull'immigrazione all'interno della comunità nazionale moltiplicano gli statuti giuridici cui i migranti sono ascritti. Statuti questi, per definizione, mobili, precari e gerarchizzati che, come evidenziato dalla letteratura sociologica, sono all'origine della crescente stratificazione civica delle società occidentali (MORRIS 2025). Il caso della protezione umanitaria (ora speciale) è in questo senso esemplificativo. Dopo essere divenuta uno dei principali strumenti di regolarizzazione dei migranti negli anni successivi alla crisi economica (CAPRIOGLIO, RIGO 2020), le riforme che si sono succedute nel tempo ne hanno ridefinito a più riprese i contorni applicativi (MOROZZO DELLA ROCCA 2023). Nello spingere intere fasce di popolazione migrante in condizione di irregolarità, tali riforme ben illustrano quella che la letteratura ha definito come «produzione istituzionale di irregolarità» (FANLO CORTÉS 2020). Processi di produzione di irregolarità che, al di là del caso specifico della protezione umanitaria, sono iscritti nel funzionamento quotidiano del diritto dell'immigrazione, laddove questo condiziona la regolarità del soggiorno al possesso di requisiti rigidi, spesso difficili da dimostrare o conservare, nonché talvolta rimessi alla volontà di soggetti privati, come i datori di lavoro e i proprietari degli immobili dove i migranti iscrivono la residenza in qualità di locatari (LA SPINA 2018).

In definitiva, per riprendere le parole di Pietro Costa, in un testo seminale per gli studi sul tema, la cittadinanza mette fuoco «il rapporto politico fondamentale e le sue principali articolazioni», che non si declinano solamente in aspettative e pretese, diritti e doveri, ma coinvolgono necessariamente anche «i criteri di differenziazione, le strategie di inclusione e di esclusione» (COSTA 2005, 3). Ed è proprio con queste strategie di esclusione che i migranti – così come le cliniche che li supportano – si confrontano quotidianamente in percorsi di ammissione alla cittadinanza che il diritto rende sempre più lunghi e complessi (GARGIULO 2016). Le istanze di riconoscimento dei migranti mettono, quindi, in discussione l'ideale della cittadinanza moderna come istituto inclusivo ed egualitario, rivelandone piuttosto la natura di strumento di differenziazione sociale e giuridica (GIOLO 2012). Uno strumento che tende a rafforzarsi oggi nell'attuale contesto politico e giuridico di progressivo ripiegamento nazionale della cittadinanza (BALIBAR 2012). La cittadinanza costituisce dunque «uno spazio di tensioni» tra istanze sociali contrapposte (CASADEI 2017, 94), ovvero un ambito giuridico e sociale che forse meglio di altri esprime «la conflittualità inscritta nell'equilibrio instabile del processo di inclusione e di esclusione» (BALIBAR 2012, 103).

3. *Il diritto d'asilo nel contesto della guerra*

La guerra è storicamente il fatto sociale da cui origina il diritto di asilo moderno, posto alla base della «rifondazione dell'intero sistema dei diritti umani» all'indomani del secondo conflitto mondiale (SCIURBA 2018, 146). Dopo alcuni decenni di espansione, segnati dal superamento del regime convenzionale delle riserve, la fine di un'altra guerra – la c.d. “guerra fredda” – ha reso manifesta la matrice sovrana e la funzione selettiva del diritto d'asilo. Di fronte alle istanze dei richiedenti asilo provenienti questa volta dal Sud del mondo, le democrazie liberali hanno, infatti, risposto con politiche di chiusura e deterrenza, giustificate dalla presunta «differenza» dei “nuovi” movimenti di rifugiati rispetto a quelli europei su cui era in origine modellato il sistema sovranazionale di protezione (CHIMNI 1998). Al contempo, però, il diritto d'asilo ha progressivamente acquisito lo statuto di diritto soggettivo dello straniero, come ormai riconosciuto, anche in Italia, da una consolidata giurisprudenza di legittimità (BENVENUTI 2018). In questo senso, il diritto d'asilo si configura come la principale eccezione «alla pretesa di sovranità degli Stati», aprendo una breccia nei confini che questi tracciano intorno al territorio e alla comunità dei diritti (SANTORO 2017, 153). Non è un caso, quindi, che in una fase di lungo periodo caratterizzata dalla progressiva restrizione dei canali per la migrazione legale, la protezione sia divenuta lo strumento privilegiato di regolarizzazione dei migranti sul territorio e un campo di tensio-

ne istituzionale e politica (CAPRIOGLIO, RIGO 2020). Una tensione esemplificata, da un lato, nei recenti contrasti tra giudiziario ed esecutivo sull'interpretazione delle norme europee e interne in materia di procedure di asilo di frontiera (PASSALACQUA 2024) e, dall'altro, nel conflitto tra autorità nazionali e attori del soccorso civile in mare (SCIURBA, STARITA 2021).

Nell'attuale contesto di guerra, il diritto d'asilo si mostra ancora una volta in tutta la sua ambivalenza, quale dispositivo sovrano che, se da un lato, offre protezione e inclusione allo straniero ritenuto meritevole, dall'altro, seleziona ed esclude chi non rientra nei canoni contingenti del rifugiato "legittimo". In altri termini, come già accaduto in passato, la guerra disvela come il diritto internazionale dei rifugiati, lungi dall'essere neutrale, rifletta piuttosto gli interessi degli Stati occidentali e le loro strategie di controllo delle migrazioni (CHIMNI 1998). Il diritto d'asilo risulta, infatti, sempre più assoggettato alla ragion di Stato e piegato agli interessi geopolitici dei Paesi di destinazione. In questo senso, è esemplificativo il confronto nell'approccio europeo ai due recenti conflitti, tuttora in corso ai confini dell'Unione. All'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato all'unanimità l'attivazione dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea. Una decisione di portata "storica", visto che lo strumento, introdotto a seguito di un altro conflitto, quello nell'ex Jugoslavia, non aveva mai trovato applicazione prima (OLIVITO 2022). Il riconoscimento generalizzato della protezione temporanea ai profughi ucraini – e non, come di norma, a seguito di una valutazione caso per caso delle esigenze individuali di protezione — rappresenta senz'altro una misura di tutela ampia. Ciò è tanto più evidente se si considera, da un lato, che l'attivazione della direttiva non preclude, in via di principio, la possibilità di richiedere la protezione internazionale su base individuale e, dall'altro, che la protezione temporanea consente l'accesso al lavoro regolare, alla circolazione infra-europea e alla conversione in un titolo di soggiorno ordinario². La misura si rivela, però, al contempo, altamente discrezionale e discriminatoria (OLIVITO 2022). L'estensione della protezione agli stranieri regolarmente soggiornanti in Ucraina al momento dell'invasione russa è, infatti, rimessa alla discrezionalità dei singoli Stati, mentre ne sono del tutto esclusi sia i cittadini di stati terzi irregolarmente soggiornanti in Ucraina che i richiedenti asilo (CARRERA et al. 2022). La natura eminentemente politica, piuttosto che "umanitaria", della decisione del Consiglio emerge, inoltre, dal confronto con un'altra crisi migratoria prodotta da un conflitto alle frontiere d'Europa: la c.d. crisi dei rifugiati del 2015. Di fronte all'ingresso di oltre un milione di persone in pochi mesi, infatti, la risposta delle istituzioni europee fu di segno opposto, con l'introduzione dell'approccio hotspot e del c.d. programma di *relocation*: due misure fondate entrambe su rigidi meccanismi selettivi e rimessi alla valutazione discrezionale degli Stati membri (CAMPESI 2017).

Dal giorno dell'invasione russa dell'Ucraina, il dibattito pubblico è pervaso dalla logica binaria amico-nemico e dalla svalutazione del diritto come strumento di regolazione delle controversie internazionali (FERRAJOLI 2022a; ALGOSTINO 2022). La guerra asimmetrica dichiarata dal governo israeliano a Gaza nell'ottobre 2023 non ha che inasprito ulteriormente la polarizzazione del dibattito pubblico. In tale contesto, il diritto dell'immigrazione e dell'asilo è stato piegato ancora una volta a fini in senso lato "politici". Nel corso del 2024, in particolare, la tutela della sicurezza nazionale è stata invocata per giustificare la revoca del permesso di soggiorno a cittadini stranieri che avevano espresso posizioni di contrarietà alla guerra in contesti più o meno pubblici. In particolare, il 6 febbraio 2024, la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo (CNA) ha notificato la revoca della protezione internazionale a un rifugiato residente in Italia da oltre dieci anni, sulla base di una mera nota di polizia innescata da alcune affermazioni sulla guerra fatte dall'interessato sul proprio profilo social privato. Secondo l'autorità di pubblica sicurezza, infatti, tali affermazioni

² Da ultimo, il c.d. Decreto Milleproroghe, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, contenente disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ha esteso la validità dei permessi temporanei rilasciati ai profughi ucraini fino al 4 marzo 2026.

rendevano la «permanenza in Italia» del soggetto un grave rischio «per la sicurezza dello Stato»³. L'arbitrio insito nella decisione è reso evidente dalle generiche motivazioni del provvedimento della CNA, che si limitano, infatti, a richiamare alcuni passaggi della relazione sulla sicurezza, presentata dai servizi di *intelligence* al Parlamento nel 2022, e alcune dichiarazioni di stampa del Ministro dell'Interno sul fenomeno dei c.d. lupi solitari. Il provvedimento è stato in seguito annullato in sede giurisdizionale. Nonostante i giudizi morali sulla condotta attesa dal “buon” rifugiato, che deve essere grato allo Stato di rifugio per l'accoglienza ricevuta, l'ordinanza riconosce esplicitamente come non vi sia alcun legame, neppure «indiretto», con gli ambienti del radicalismo islamico e non sussista, quindi, «quel livello di concretezza del rischio di passaggio all'azione ‘offensiva’, che solo può assurgere a pericolo per la sicurezza nazionale e giustificare – sia pur preventivamente – la revoca dei benefici concessigli con lo status di rifugiato» (TRIBUNALE DI MILANO, sezione specializzata, n. 22182/2024, 9). L'ordinanza si conclude, quindi, con una valutazione netta: «il provvedimento di revoca, con il venir meno del permesso di soggiornare in Italia e l'allontanamento dal territorio nazionale che comporta, sono rispetto all'oggettiva vicenda una sanzione ingiustificata ed illegittima» (*Ibid.*). A seguito del ricorso presentato dal Ministero dell'Interno, l'ordinanza è stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, con una decisione che conferma come la logica di prevenzione del rischio, tipica delle misure ascrivibili al campo dell'antiterrorismo e del contrasto alla criminalità “politica”, sia ormai strutturalmente integrata nelle politiche di gestione dell'immigrazione e della mobilità internazionale (BIGO 2025; BALIBAR 2006). Secondo la Corte, infatti, il criterio del pericolo effettivo, adottato dal giudice di merito, per cui solo un rischio concretezza di passaggio all'azione offensiva può legittimamente fondare la privazione dello status, «finisce irragionevolmente con il delimitare la possibilità di revoca ai soli casi in cui la condotta si sia estrinsecata sul piano fenomenico, così escludendo ogni rilevanza a comportamenti *ex ante* idonei ad attentare al bene superindividuale della sicurezza nazionale» (CASS., I sez. civ., n. 25956/2024, 5.7).

A prescindere da quale sarà l'esito della vicenda giudiziaria, il caso di Milano è esemplificativo dell'uso del diritto d'asilo per finalità di controllo sociale e repressione del dissenso. Come da tempo evidenziato dalla criminologia critica, il diritto dell'immigrazione (e dell'asilo) incorpora meccanismi sanzionatori paralleli a quelli del diritto penale, ma privi delle analoghe garanzie sostanziali e procedurali, esponendo i migranti a un sistema repressivo anticipatorio e particolarmente afflittivo (STUMPF 2006). Diversamente dai cittadini, infatti, anche quando titolari della più elevata forma di protezione, gli stranieri sono assoggettati a un doppio binario punitivo, in cui l'armamentario del diritto dell'immigrazione anticipa l'intervento penale con la sanzione che gli è propria: l'esclusione dai diritti e dal territorio. In questo senso, la logica del “diritto penale del nemico”, vista all'opera in particolare negli anni della c.d. lotta al terrorismo globale (DONINI 2006), ritorna oggi in un contesto sociale e politico nuovamente caratterizzato dalla dicotomia amico-nemico: ovvero, da una dicotomia per definizione antitetica a una concezione plurale e democratica della comunità politica (PASTORE 2010). Secondo una logica tipica dello stato di prevenzione (AMENDOLA 2017), quindi, il richiamo a una clausola intrinsecamente indeterminata come la sicurezza nazionale consente di privare un rifugiato dello status e dei diritti che ne conseguono, esponendolo al rischio di espulsione e rimpatrio. Se, da un lato, non è dato sapere quanti siano i migranti incorsi in misure analoghe dalla fine del 2023 a oggi, senza magari avere accesso al medesimo grado di tutela in quanto titolari di permessi di soggiorno meno tutelanti, dall'altro, non si può non sottolineare come, proprio per la loro natura preventiva, questi provvedimenti producano conseguenze a prescindere dalla loro effettiva implementazione: ovvero, dall'esito di un eventuale ricorso giurisdizionale. La minaccia concreta di priva-

³ L'autore ha avuto accesso ai documenti relativi al caso nell'ambito delle attività di assistenza legale della Clinica del Diritto dell'Immigrazione e della Cittadinanza dell'Università Roma Tre, che supporta il collegio difensivo dell'interessato.

zione dei diritti, connessi allo status, e la limitazione della libertà personale, che accompagna nella prassi l'espulsione dal territorio, costituiscono già di per sé sanzioni altamente afflittive che, nel mandare un messaggio esplicito a chiunque si trovi nella condizione precaria di non cittadinanza, estendono la loro capacità disciplinante ben oltre il soggetto destinatario.

4. Le cliniche legali e la posta in gioco nei conflitti sull'appartenenza

Nell'includere le migrazioni tra le sfide del costituzionalismo globale, Luigi Ferrajoli avverte che «sulla questione migranti si gioca oggi il futuro della nostra civiltà: non solo dell'Italia, ma anche dell'Unione Europea e dell'intero Occidente»: secondo il filosofo del diritto, infatti, il trattamento riservato ai migranti è indice di «un abbassamento dello spirito pubblico in grado di minare le basi sociali delle nostre democrazie» (FERRAJOLI 2022b, 84). In una contingenza storica in cui quello dell'immigrazione si configura sempre più come un campo di sperimentazione di pratiche di governo autoritarie, non si può non condividere l'analisi severa di Ferrajoli. La torsione autoritaria in corso nelle democrazie liberali passa attraverso una crescente criminalizzazione delle migrazioni e politiche di controllo delle frontiere difficilmente coniugabili con il rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie dello Stato di diritto. L'attuale "liberalismo autoritario" (BRINDISI, TUCCI 2025) si nutre, infatti, di una retorica nazionalista che individua nelle migrazioni e nel multiculturalismo delle società occidentali la causa dell'impoverimento e del crescente senso di insicurezza che attraversa intere fasce di popolazione. La pretesa sovrana di esclusione si traduce così nell'esercizio di poteri pressoché illimitati sui corpi dei migranti, assoggettati a politiche di respingimento e di abbandono in mare, a misure detentive extraterritoriali e a rimpatri forzati in violazione del diritto alla vita privata e familiare. Il caso degli Stati Uniti è esemplificativo. La guerra all'immigrazione "illegale" dichiarata dal governo federale ha preso corpo non solo in pervasivi controlli di polizia fondati sulla profilazione razziale, ma si è intrecciata a obiettivi di repressione del dissenso, finendo per coinvolgere anche i programmi di ammissione degli studenti internazionali di prestigiose istituzioni universitarie (D'ORIO 2025). E ancora, nel chiaro intento di precludere l'accesso alla giustizia dei migranti, il *Preventing Abuses of the Legal System and the Federal Court*, emanato il 22 marzo 2025, minaccia sanzioni disciplinari per gli studi legali che operano pro bono che si fanno promotori di azioni legali giudicate «infondate, irragionevoli o vessatorie»⁴. Nonostante le profonde differenze con il contesto statunitense, anche in Europa la perdurante «crisi del diritto d'asilo» (SCIURBA 2018, 147) e le riforme restrittive in materia di immigrazione si saldano a derive illiberali e alla progressiva riduzione degli spazi di democrazia in corso in diversi Stati membri⁵. Nella duplice veste di istituzioni di formazione dei futuri giuristi e di promozione dell'accesso alla giustizia, le cliniche legali sono così pienamente immerse in conflitti la cui posta in gioco si estende ben al di là dell'ambito delle migrazioni e la tutela dei diritti dei singoli di volta in volta coinvolti. Oggi più che mai, quindi, le cliniche sono chiamate a svolgere una funzione "democratica", prendendo posizione all'interno dei conflitti sull'appartenenza – sempre più sbilanciati dalla parte dello Stato *che esclude* – dalla parte di quei soggetti che dall'esterno rivendicano l'inclusione nei diritti di cittadinanza.

⁴ Disponibile in: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/preventing-abuses-of-the-legal-system-and-the-federal-court> (consultato il 15.6.2025).

⁵ Basti pensare al caso dell'Ungheria, già oggetto negli anni di diversi provvedimenti e sanzioni a livello europeo per il progressivo svuotamento dello Stato di diritto e l'attacco alle minoranze sociali, dove dall'1 marzo 2025 è in vigore una nuova legislazione sull'immigrazione presentata come la più restrittiva d'Europa. Si veda, *Ungheria: entra in vigore la nuova normativa sull'immigrazione*, 4.3.2025. Disponibile a: <https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3672/Ungheria-entra-in-vigore-la-nuova-normativa-sullimmigrazione> (consultato il 21.8.2025).

Riferimenti bibliografici

- ACHIUME T. 2019. *Migration as Decolonization*, in «Stanford Law Review», 71, 2019, 1509 ss.
- AMENDOLA A. 2007. *Persona e soggetto giuridico nello Stato di prevenzione*, in «Filosofia politica», 3, 2007, 411 ss.
- AGNELLA C., BLENGINO C., CIAVARELLA R., DE MARTINO C., DE ROBERTIS C., D'ONGHIA M. 2024. *Un'indagine quali-quantitativa sulle Cliniche legali nelle Università italiane*, in «Rivista di filosofia del diritto», 1, 2024, 63 ss.
- ALGOSTINO A. 2022. *Pacifismo e movimenti fra militarizzazione della democrazia e Costituzione*, in «Costituzionalismo.it», Quaderno n. 4, 2022, 67 ss.
- BALIBAR, É. 2012. *Cittadinanza*, Bollati Boringhieri.
- BALIBAR, É. 2006. *Strangers as Enemies: Further Reflections on the Aporias of Transnational Citizenship*, in «Globalization Working Papers», 6, 2006.
- BANAJI J. 2003. *The Fictions of Free Labour: Contract, Coercion, and So-Called Unfree Labour*, in «Historical Materialism», 11, 69 ss.
- BARCELONA M. 2015. *Il diritto e il conflitto*, in «Teoria e Critica della Regolazione Sociale», 2, 2015, 19 ss.
- BARTOLI C. 2016. *Legal clinics in Europe: for a commitment of higher education in social justice*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», Special issue, 2016.
- BASCHERINI G. 2019. *Brevi considerazioni storico-comparative su cittadinanza, "ius sanguinis" e "ius soli" nella vicenda italiana*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 1, 2019, 53 ss.
- BENVENUTI M. 2018. *La forma dell'acqua. Il diritto di asilo costituzionale tra attuazione, applicazione e attualità*, in «Questione Giustizia», 2, 2018, 14 ss.
- BIGO, D. 2025. *The Banalisation of 'Suspicion': Politics of Prevention, Digitisation of Prediction, Fate of Travellers*, in «International Migration», 63, 2025, 1 ss.
- BOSNIAK L. 2006. *The Citizen and the Alien. Dilemmas of contemporary membership*, Princeton University Press.
- BRINDISI G., TUCCI A. 2024. *Authoritarian Liberalisms*, in «Soft Power. Revista euro-americana de teoría e historia de la política y del derecho», 11, 2024, 2539 ss.
- CAMPESI G. 2017. *Chiedere asilo in tempo di crisi. Accoglienza, confinamento e detenzione ai margini d'Europa*, in MARCHETTI C., PINELLI B. (eds.), *Confini d'Europa. Modelli di controllo e inclusioni informali*, Raffaello Cortina, 1 ss.
- CAPRIOGLIO C., RIGO E. 2020. *Lavoro, politiche migratorie e sfruttamento: la condizione dei braccianti migranti in agricoltura*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 3, 2020, 33 ss.
- CARRERA S., INELI CIĞER M., VOSYLIUTE L., BRUMAT L. 2022. *The EU Grants Temporary Protection for People Fleeing War in Ukraine. Time to Rethink Unequal Solidarity in EU Asylum Policy*, CEPS.
- CASADEI T. 2017. *Questioni di cittadinanza in un «eclettico meticcio politico»: Tom Paine (1737-1809)*, in AGLIETTI M., CALABRÒ C. (eds.), *Cittadinanze nella storia dello Stato contemporaneo*, FrancoAngeli, 94 ss.
- CASADEI T. 2019. *All'ombra dell'abolizionismo: cittadinanze e forme di schiavitù*, in AGLIETTI M. (ed.), *Finis civitatis. Le frontiere della cittadinanza*, Edizioni di storia e letteratura, 115 ss.
- CAVALIERE A. 2023. *Una giustizia a due dimensioni. Redistribuzione e riconoscimento nell'opera di Nancy Fraser*, Giappichelli.

- CAVASINO E. 2019. *Ridisegnare il confine fra “noi” e “loro”: interrogativi sulla revoca della cittadinanza*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 1, 2019, 1 ss.
- CHIMNI B.S. 1998. *The Geopolitics of Refugee Studies: A View from the South*, in «Journal of Refugee Studies», 11, 1998, 350 ss.
- COLE P. 2000. *Philosophies of Exclusion: Liberal Political Theory and Immigration*, Edinburgh University Press.
- COLLINS H. 2019. *Is the Contract of Employment Illiberal?*, in COLLINS H., LESTER G., MANTOUVALOU V. (eds.), *Philosophical Foundations of Labour Law*, Oxford University Press, 48 ss.
- CORSI C. 2023. *La cittadinanza come politica pubblica tra ius sanguinis, ius soli e ius culturae*, in GRASSI S., MORISI M. (eds.), *La cittadinanza tra giustizia e democrazia. Atti della giornata di Studi in memoria di Sergio Caruso*, Firenze University Press, 53 ss.
- COSTA P. 2005. *Cittadinanza*, Laterza.
- D'ORIO W. 2025. *AACRAO: Trying to make sense of Trump's higher education attacks*, in «Enrollment Management Report», 29, 2025, 1 ss.
- DAVIES P., FREEDLAND M. (eds.) 1983. *Kahn-Freund's Labour and the Law* (3rd ed.), Stevens & Sons.
- DONINI, M 2006. *Il diritto penale di fronte al "nemico"*, in «Cassazione Penale», 2, 2006, 735 ss.
- FANLO CORTÉS I. 2021. *Dal decreto Minniti al decreto Salvini: politiche migratorie e produzione istituzionale di irregolarità*, in FANLO CORTÉS I., FERRARI D. (eds), *I soggetti vulnerabili nei processi migratori. La protezione internazionale tra teoria e prassi*, Giappichelli, 147 ss.
- FERRAJOLI L. 2018. *Manifesto per l'uguaglianza*, Laterza.
- FERRAJOLI L. 2022a. *Pacifismo e costituzionalismo globale*, in «Questione Giustizia», 1, 2022, 106 ss.
- FERRAJOLI L. 2022b. *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Feltrinelli.
- FRASER N. 2001. *Recognition without Ethics?*, in «Theory, Culture and Society», 18, 2001, 21 ss.
- GARGIULO, E. 2016. *Un lungo percorso a ostacoli. Il difficile cammino dei non cittadini verso l'integrazione e la cittadinanza*, in «Società Mutamento Politica», 13, 2016, 309 ss.
- GIOLO O. 2012. *Status in trasformazione. Il diritto alla cittadinanza nell'esperienza europea*, in ID., *Diritti e culture. Retoriche pubbliche, rivendicazioni sociali, trasformazioni giuridiche*, Aracne, 23 ss.
- GOODWILL-GILL G.S. 1978. *International Law and the Movement of Persons Between the States*, Oxford University Press.
- JOHNSON K.R., PEREZ A. 1998. *Clinical Legal Education and the U.C. Davis Immigration Law Clinic: Putting Theory into Practice and Practice into Theory*, in «SMU L. REV.», 51, 1998, 1423 ss.
- KOSKENNIEMI M. 2004. *What Should International Lawyers Learn from Karl Marx?*, in «Leiden Journal of International Law», 17, 2004, 229 ss.
- KYMLICKA W., NORMAN W. 1994. *Return of the Citizen: A Survey on Recent Work on Citizenship Theory*, in «Ethics», 104, 1994, 352 ss.
- LA SPINA E. 2018. *Immigrati nell'Europa meridionale. Quando “non si nasce ma si diventa” giuridicamente “particolarmente vulnerabili”?*, in BERNARDINI M.G., CASALINI B., GIOLO O. (eds.), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, IF Press, 315 ss.
- MARELLA M.R. 2017. «*Queer Eye for Straight Guy*». *Sulle possibilità di un'analisi giuridica queer*, in «Politica del diritto», 3, 2017, 383 ss.
- YOUNG I.M. 2011. *Responsibility for Justice*, Oxford University Press.
- MARIUCCI L. 2015. *Il diritto del lavoro ai tempi del renzismo*, in «Lavoro e diritto», 1, 2015, 13 ss.

- MARX K. 2017. *Il Capitale. Libro I*, UTET.
- MINDUS P. 2014. *Cittadini e no. Forme e figure dell'inclusione e dell'esclusione*, Firenze University Press.
- MOROZZO DELLA ROCCA P. 2023. *La protezione umanitaria in Italia, a seguito della 'mutilazione' della protezione speciale*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 3, 2023, 545 ss.
- MORRIS L. 2025. *Citizen Rights, Migrant Rights and Civic Stratification*, Routledge.
- ODDI P. 2019. *Difendere i migranti. Il punto di vista dell'avvocato immigrazionista*, in «Diritto Penale e Uomo – DPU», 4, 2019, 77 ss.
- OLIVITO E. 2022. *Gli sfollati dalla guerra in Ucraina e il diritto di asilo delle eccezioni. Prime notazioni*, in «Costituzionalismo.it», Quaderno n. 4, 2022, 273 ss.
- PASSALACQUA V. 2024. *La nuova procedura di frontiera e il trattenimento del richiedente asilo: profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione*, in CASSOLA G., DEL TURCO G., PASSARINI F., SAVINO M., TUOZZO M. (eds.), *Annuario ADiM 2023: Raccolta di scritti di diritto dell'immigrazione*, Editoriale Scientifica, 43 ss.
- PASTORE B. 2010. *La dialettica amico-nemico. Politica e pluralismo in Carl Schmitt*, in «Annali dell'Università di Ferrara. Nuova Serie. Sezione 5: Scienze giuridiche», 24, 2010 1 ss.
- RE L. 2017. *Femminismi e diritto: un rapporto controverso*, in BERNARDINI M.G., GIOLO O. (eds.), *Le teorie critiche del diritto*, Pacini Editore, 179 ss.
- RIGO E. 2025. *Per libertà di movimento. Oltre il deserto del confinamento e della discriminazione istituzionale*, in «Costituzionalismo.it», 1, 2025, 166 ss.
- SCIURBA A. 2018. *Al confine dei diritti. Richiedenti asilo tra normativa e prassi, dall'hotspot alla decisione della Commissione territoriale*, in «Questione Giustizia», 2, 2018, 145 ss.
- SCIURBA A., STARITA M. (eds.) 2021. *Il lato oscuro del diritto nella criminalizzazione del soccorso in mare*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», 21, Special issue, 2021.
- STUMPF J. 2006. *The Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime, and Sovereign Power*, in «American University Law Review», 56, 2006, 367 ss.
- MANTOUVALOU V., WOLFF J. 2024. *Structural Injustice and the Law*, UCL Press.
- ZOLO D. 1994. *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Laterza.

Clinical Legal Education nel campo della migrazione e dell'asilo: una valutazione critica e percorsi di trasformazione

Clinical Legal Education in the Field of Migration and Asylum:
a Critical Assessment and Paths for Transformation

ULRICH STEGE

International University College of Turin (IUC).

E-mail: ustege@iuctorino.it

MAURIZIO VEGLIO

International University College of Turin (IUC).

E-mail: maurizio.veglio@kriol.org

ABSTRACT

Clinical legal education (CLE) nel campo della migrazione e dell'asilo rappresenta un laboratorio privilegiato per ripensare la formazione giuridica in chiave critica e trasformativa. Attraverso l'analisi dell'esperienza della *Migrants' Rights Clinic* dell'International University College di Torino, il contributo evidenzia le potenzialità emancipatorie della CLE e le sue tensioni interne, legate a paradigmi eurocentrici e gerarchie accademiche. Si propone un modello di insegnamento basato sul dialogo e sul lavoro comune, in cui studenti, docenti e persone migranti costruiscono insieme le conoscenze, valorizzando esperienze diverse e punti di vista plurali. Tale approccio mira a ridefinire il rapporto tra diritto, società e formazione, trasformando le cliniche in spazi di giustizia sociale e decoloniale.

Clinical legal education (CLE) in the field of migration and asylum represents a privileged laboratory for rethinking legal education in a critical and transformative way. Through an analysis of the experience of the Migrants' Rights Clinic at the International University College of Turin, this contribution highlights the emancipatory potential of CLE and its internal tensions, linked to Eurocentric paradigms and academic hierarchies. It proposes a teaching model based on dialogue and collaborative work, in which students, teachers and migrants build knowledge together, valuing different experiences and pluralistic points of view. This approach aims to redefine the relationship between law, society and education, transforming clinics into spaces of social and decolonial justice.

KEYWORDS

educazione clinico-legale (CLE), diritti dei migranti ed empowerment giuridico, pedagogia trasformativa, insegnamento della competenza culturale, apprendimento giuridico decoloniale e inclusivo

clinical legal education (CLE), migrants' rights and legal empowerment, transformative pedagogy, teaching cultural competence, decolonial and inclusive legal learning

Clinical Legal Education nel campo della migrazione e dell'asilo: una valutazione critica e percorsi di trasformazione

ULRICH STEGE, MAURIZIO VEGLIO

1. *Introduzione* – 2. *Disparità culturali sistemiche e logiche istituzionali della CLE* – 3. *L'Esperanto della Migrants' Rights Clinic dell'IUC* – 4. *Verso una formazione clinica giuridica trasformativa* – 5. *Conclusione*.

1. *Introduzione*

Negli ultimi decenni, l'educazione clinico-legale (Clinical Legal Education, CLE) si è affermata in numerosi contesti accademici come una componente consolidata della formazione giuridica contemporanea. Essa si distingue per la capacità di integrare teoria e pratica, promuovendo al contempo l'accesso alla giustizia per gruppi socialmente marginalizzati e stimolando nei futuri professionisti del diritto un senso di responsabilità sociale, etica e professionale. In Europa, la diffusione della CLE ha accompagnato la progressiva messa in discussione del modello didattico tradizionale, prevalentemente nozionistico, evidenziandone i limiti e offrendo un approccio formativo più esperienziale e riflessivo. Pur riconoscendone i molti aspetti positivi, la CLE fatica tuttavia a ottenere un pieno riconoscimento istituzionale nella maggior parte dei Paesi europei, Italia compresa. Risulta pertanto essenziale continuare a mettere in luce le molteplici dimensioni che ne testimoniano l'efficacia e ne giustificano la crescente attrattiva, sia sul piano pedagogico sia su quello sociale.

Uno degli aspetti centrali che caratterizza e distingue la CLE è la riflessione critica, principale forza propulsiva e stimolo alla capacità di innovazione. In questa prospettiva, il presente contributo si propone di indagare il valore critico e trasformativo della CLE, soffermandosi in particolare sul suo sviluppo nell'ambito del diritto delle migrazioni e dell'asilo. L'analisi prende le mosse da un duplice interrogativo: da un lato, come le cliniche possano realmente contribuire all'empowerment dei migranti e dei richiedenti asilo; dall'altro, in che misura esse riescano a evitare di riprodurre le stesse logiche di esclusione e le gerarchie culturali che mirano a decostruire.

Per affrontare tali questioni, questo contributo si focalizza sull'esperienza comparata e interdisciplinare dell'International University College di Torino (IUC)¹, il cui programma di CLE rappresenta un esempio significativo di pedagogia critica applicata al diritto. Fondato nel 2006, l'IUC promuove una visione interdisciplinare e globale della formazione giuridica, basata sulla convinzione che le grandi sfide del presente – dai conflitti geopolitici alla crisi ecologica, dalle disuguaglianze sociali alle tensioni finanziarie – richiedano approcci olistici e comparati. L'approccio comparato consente agli studenti di confrontare le specificità locali con soluzioni sviluppate altrove, andando oltre il mero metodo funzionale del diritto comparato e considerando invece i contesti sociali, storici e politici che influenzano le scelte giuridiche².

Tale prospettiva ispira anche il programma di Migrants' Rights Clinic (già Human Rights and Migration Law Clinic), avviato nel 2011 in collaborazione con i Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università di Torino e del Piemonte Orientale. La clinica coniuga la dimensione accademica con l'impegno sociale, fornendo assistenza legale pro bono e al contempo favorendo

¹ Più informazioni disponibile in: <https://www.iuctorino.org/> (consultato il 27.10.2025).

² FRANKENBERG 1985, 411 ss.

una riflessione critica sulle strutture istituzionali e sui paradigmi giuridici che regolano il fenomeno migratorio³.

La Migrants' Rights Clinic prepara gli studenti alle esigenze della pratica pubblica e privata, integrando conoscenze teoriche ed esperienze concrete. Ogni anno vi partecipano tra i 15 e i 25 studenti, provenienti sia dai corsi di laurea delle due università partner, sia dai programmi di livello master dell'IUC. Dalla sua istituzione, la clinica ha accolto oltre 330 studenti provenienti da più di 55 paesi, tra cui Afghanistan, Brasile, Canada, Cina, Egitto, Francia, Germania, India, Iran, Italia, Kenya, Libano, Marocco, Pakistan, Palestina, Romania, Sudafrica, Svezia, Tunisia, Regno Unito e Stati Uniti. Questa diversità ha contribuito in modo significativo al carattere comparato e internazionale del programma, arricchendo il dibattito accademico e favorendo un approccio realmente plurale e interculturale alla pratica giuridica.

Questo contributo si articola in due momenti principali. In primo luogo, vengono analizzate le tensioni e le contraddizioni che attraversano le cliniche legali che operano nel campo delle migrazioni e dell'asilo, con particolare attenzione ai rischi legati ai paradigmi eurocentrici e alle relazioni gerarchiche tra studenti, docenti e clienti della clinica. In secondo luogo, vengono esaminate alcune pratiche innovative sviluppate all'interno della Migrants' Rights Clinic dell'IUC – come la pedagogia dialogica, il radicamento territoriale nel contesto torinese e la costruzione di una “lingua vivente” del diritto – intese come possibili strategie per rafforzare la dimensione emancipatoria e trasformativa della CLE.

In ultima analisi, il contributo sostiene che la CLE, per mantenere la propria vocazione critica e inclusiva, debba superare la mera rappresentazione simbolica della diversità e radicarsi in pratiche collettive di co-creazione del sapere e dell'azione giuridica. Solo così potrà consolidarsi come spazio realmente capace di incidere sui processi di giustizia sociale e di ridefinire, in senso decoloniale, il rapporto tra diritto, società e formazione giuridica.

2. *Disparità culturali sistemiche e logiche istituzionali della CLE*

La riflessione critica sulla pratica giuridica individuale e collettiva è parte integrante del programma CLE dell'IUC, fortemente influenzato anche dalla composizione eterogenea degli studenti, che Lee-Anne Paula Doyle (ex studentessa della clinica IUC e ora membro della facoltà del nostro programma CLE) ha specificatamente verbalizzato e formulato⁴.

Una delle questioni centrali riguarda i limiti sistemic ed epistemologici della CLE, specialmente nel diritto delle migrazioni e dell'asilo. Nonostante il loro impegno per la giustizia sociale, molte cliniche europee restano ancorate a uno sguardo eurocentrico⁵. Il diritto viene spesso presentato come linguaggio universale di diritti e giustizia, trascurando le specificità culturali, politiche e storiche delle esperienze dei clienti. Ciò può condurre a forme nascoste di paternalismo, in cui migranti e richiedenti asilo vengono trattati come destinatari passivi di aiuto, anziché come soggetti attivi e co-autori delle proprie strategie legali.

Un orientamento eurocentrico nella pratica clinico-legale comporta il rischio di ridurre la complessità delle esperienze migratorie a schemi interpretativi e categorie normative costruite a partire da prospettive occidentali. Tale impostazione tende a omettere le intersezioni tra sradicamento, razza, classe, genere e storie coloniali, appiattendole le narrazioni individuali entro definizioni giuridiche predefinite – come “rifugiato”, “migrante irregolare” o “vittima” – che, pur concepite a fini protettivi, finiscono spesso per limitare l'autonomia dei soggetti coinvolti. In tal modo, le voci dei migranti vengono tradotte e filtrate attraverso un linguaggio giuridico che non

³ STEGE, VEGLIO 2018, 127 ss.

⁴ DOYLE, JONES, STEGE 2026.

⁵ GASCÓN-CUENCA 2019, 43 ss.; STEGE 2019, 141 ss.; BLENGINO, GASCÓN-CUENCA, STEGE 2022, 117 ss.

sempre riflette la complessità delle loro esperienze, riproducendo le stesse gerarchie epistemiche e di potere che la CLE si propone di contestare.

Questo rischio si manifesta anche nelle modalità di selezione e gestione dei casi all'interno delle cliniche legali. I casi vengono in genere individuati attraverso sportelli aperti al pubblico o reti di collaborazione con organizzazioni della società civile. Tuttavia, quando l'incontro con i clienti è mediato da un linguaggio e da protocolli standardizzati, la relazione rischia di restare totalmente asimmetrica. Il migrante viene percepito più come destinatario passivo di assistenza, piuttosto che come soggetto capace di co-costruire la propria difesa. Il rapporto tra operatori della clinica e clienti migranti è spesso attraversato da dinamiche gerarchiche che riflettono più ampie asimmetrie epistemiche e di potere.⁶ Lo studente di giurisprudenza, formato entro un quadro accademico e culturale di matrice occidentale, occupa una posizione di privilegio: possiede il linguaggio, gli strumenti e l'autorità interpretativa del diritto. Il migrante, al contrario, è collocato in una condizione di vulnerabilità strutturale, dipendente da tale mediazione per far valere i propri diritti. Anche quando la relazione si fonda su principi di empatia, solidarietà o impegno sociale, le disuguaglianze sottese alla relazione non scompaiono, ma rischiano di riprodursi in forme più sottili, mascherate da paternalismo o da pratiche di assistenza unidirezionale.

Queste dinamiche non si riducono a semplici incomprensioni culturali. Esse sono radicate in architetture istituzionali e giuridiche nazionali e internazionali che riflettono ancora eredità neo-imperiali. In tale contesto, il giurista formato in occidente viene rappresentato come agente di giustizia e riforma, mentre il cliente razzializzato e dislocato appare come semplice beneficiario⁷. Così la CLE rischia di riprodurre le stesse strutture di dominio che intende rovesciare.

Spesso le facoltà di giurisprudenza e le cliniche giuridiche segnalano la propria diversità con gesti simbolici – immagini promozionali, dichiarazioni programmatiche, moduli curricolari – senza affrontare le radici più profonde di queste discriminazioni. I migranti raramente sono collocati come leader, decisori o autori anche all'interno delle cliniche. Le loro narrazioni vengono mobilitate per sottolineare l'importanza del lavoro clinico, ma le loro prospettive raramente vengono riconosciute come fonti di autorità epistemica.

Questa distinzione tra inclusione simbolica e sostanziale richiama l'avvertimento di Steve Biko, secondo cui i movimenti di liberazione possono inavvertitamente mettere a tacere le voci di coloro che sono maggiormente colpiti dall'oppressione. Come osservò Biko negli anni Settanta, «l'arma più potente nelle mani dell'oppressore è la mente dell'oppresso»⁸. La sua intuizione sottolinea come anche i progetti emancipatori rischiano di rafforzare le gerarchie se non riescono a mettere in discussione le logiche interiorizzate del dominio. In ambito clinico, i vocabolari e le norme professionali occidentali possono restringere la visibilità di prospettive alternative, riducendo gli spazi di azione.

Studiosi come Cynthia Pay o Norrinda Brown Hayat hanno sottolineato la necessità che i formatori delle cliniche legali riconoscano la parzialità della propria posizione e i pregiudizi culturali, che influenzano metodi pedagogici, rapporti con i clienti e validazione delle conoscenze⁹. Seguendo la pedagogia critica di Paulo Freire, l'educazione non è mai neutrale ma sempre situata in relazioni di potere¹⁰. Applicata alla CLE, questa consapevolezza impone di riconoscere che la

⁶ Le cliniche legali si basano sugli studi giuridici critici (Critical Legal Studies) e criticano la riproduzione delle gerarchie all'interno del metodo tradizionale di insegnamento del diritto, come sottolineato da KENNEDY 2004 e CAPUZZO 2023, 43 ss.

⁷ La vulnerabilità rischia di essere classificata giuridicamente come caratteristica ontologica del soggetto e non come situazione specifica, il che porta a forme di paternalismo, cfr. ad esempio: GIOLO 2023, 31 ss.; MORONDO TARAMUNDI 2018, 179 ss.

⁸ WOODS 1978, p. 87.

⁹ PAY 2014, 188 ss; BROWN HAYAT 2021, 149 ss.

¹⁰ FREIRE 2017.

formazione giuridica può sia riprodurre disuguaglianze sistemiche, sia contribuire alla loro trasformazione.

La CLE non si sviluppa in uno spazio neutrale, ma è strutturalmente inserita all'interno delle facoltà di giurisprudenza, istituzioni che hanno come obiettivo principale la formazione di professionisti destinati a operare nei sistemi legali dominanti – ovvero quei sistemi giuridici che stabiliscono le norme, le procedure, le interpretazioni e i linguaggi del diritto riconosciuto come “prevalente”. Questo radicamento istituzionale condiziona profondamente la sua portata trasformativa, poiché la colloca entro un quadro epistemologico e valoriale che privilegia la riproduzione dell'ordine giuridico esistente piuttosto che la sua critica. In tale contesto, le pratiche e le prospettive pedagogiche che si discostano dai paradigmi occidentali o che mirano a integrare approcci decoloniali e interculturali vengono spesso relegate a spazi marginali del curriculum o della ricerca, tollerate ma non realmente integrate nella struttura accademica.

Un punto debole particolarmente persistente nella CLE e, più in generale, nella pratica legale in materia di migrazione e asilo riguarda la sistematica sottorappresentazione – o la totale assenza – delle tradizioni giuridiche non occidentali. Tale esclusione si manifesta su diversi livelli: nella strutturazione dei curricula accademici, negli standard probatori, che attribuiscono maggiore legittimità (almeno di fatto) alle testimonianze scritte rispetto a quelle orali; e nelle valutazioni di credibilità, che misurano la veridicità delle narrazioni dei clienti secondo parametri occidentali di coerenza, linearità e razionalità.

Di conseguenza, la CLE rischia di rimanere intrappolata nelle stesse logiche culturali e istituzionali che ambisce a trasformare: la sua potenzialità emancipatoria viene ridotta a un esercizio simbolico di “apertura” o “inclusione”, privo della forza necessaria a mettere in discussione le gerarchie epistemiche del sapere giuridico. Solo un ripensamento critico del suo posizionamento all'interno delle istituzioni accademiche può consentirle di evolvere in un autentico spazio di resistenza e di co-produzione di conoscenza giuridica plurale.

Sempre più studiosi hanno invocato la decolonizzazione della CLE. Barkaskas e Bühler, ad esempio, hanno mostrato come l'integrazione delle tradizioni giuridiche indigene nei curricula canadesi arricchisca la pedagogia clinica¹¹. Analogamente, Boaventura de Sousa Santos ha teorizzato un'“epistemologia del Sud”, capace di valorizzare forme di conoscenza diverse e di contrastare il monopolio epistemico dei sistemi giuridici occidentali.¹² Tuttavia, queste iniziative restano limitate e spesso trattate come aggiuntive, piuttosto che come fondamentali.

Le tensioni qui illustrate sono il risultato di quindici anni di esperienza con il nostro programma CLE e i suoi progetti di consulenza legale nel campo della migrazione e dell'asilo. Dal nostro punto di vista, è fondamentale riconoscere queste tensioni e sviluppare metodi, strutture e modelli che rispondano adeguatamente alle sfide e ai rischi che esse comportano. Nel contesto della nostra Migrants' Rights Clinic, questo continuo processo di riflessione si è dimostrato produttivo e trasformativo, consentendo il consolidamento e l'ulteriore sviluppo del nostro lavoro.

Questa riflessione è stata possibile soprattutto grazie al contributo dei nostri studenti, provenienti da contesti diversi, le cui prospettive ed esperienze hanno arricchito in modo significativo la nostra attività. Il continuo interrogarsi sul proprio ruolo e sui propri interventi costituisce un presupposto fondamentale per l'impegno clinico, ma richiede un clima particolare di apertura e fiducia. Promuovere un ambiente di questo tipo è impegnativo e richiede la disponibilità ad accettare la vulnerabilità, ma alla fine si rivela indispensabile.

Di seguito illustreremo alcuni elementi fondamentali che caratterizzano la nostra pratica clinica. Questi elementi sono, almeno in parte, il risultato del processo riflessivo sopra descritto e

¹¹ BARKASKAS, BÜHLER 2017, I ss.

¹² SANTOS 2014.

dimostrano come l'impegno critico possa plasmare e sostenere la CLE nel campo della migrazione e dell'asilo.

3. *L'Esperanto della Migrants' Rights Clinic dell'IUC*¹³

Insegnare è un atto rischioso: significa toccare la parte più fragile e vitale degli studenti, le loro possibilità. La clinica giuridica dell'IUC è nata quindici anni fa dall'incontro di due spinte: l'ambizione di "insegnare a fare" e la necessità di confrontarsi con l'ingiustizia. L'ambizione, per sua natura complessa e potenzialmente ambigua, implica la consapevolezza di possedere un sapere operativo e la volontà di trasmetterlo. Si tratta di un compito delicato, che richiede di muoversi con senso di responsabilità, apertura alle opportunità, consapevolezza del privilegio e attenzione alla reciprocità. La necessità, invece, trae origine dall'esperienza diretta delle ingiustizie e dal sentimento di urgenza che ne deriva, elementi che definiscono sin dalle origini l'orientamento etico e politico della clinica legale. Fin dalla sua nascita, la clinica ha scelto di operare negli ambiti altamente politicizzati del diritto di asilo e dell'immigrazione¹⁴. Non è una scuola di tecniche giuridiche, ma un laboratorio multidisciplinare al servizio di una causa più ampia: *imparare facendo e imparare per trasformare*.

Docenti e studenti condividono lo stesso tavolo, si chiamano per nome, fissano obiettivi comuni e assumono responsabilità collettive. Il modello del "maestro illuminato" è sostituito da un dialogo polifonico che valorizza la pluralità. Alla retorica dell'istruttore che illumina si sostituisce il dialogo a più voci, che esalta la dimensione collettiva dell'apprendimento. Il *lecturer* non è qui colui che legge o rende un sermone, ma chi sceglie – *legere, lego, lect*, significa leggere ma anche selezionare (*e/lect, se/lect*) – le idee e le azioni da offrire alla discussione.

Gli studenti vivono tutte le fasi della pratica professionale: dall'accoglienza dei clienti e dalla costruzione della fiducia, fino alla ricerca, all'attività di advocacy e alla chiusura del caso. Sperimentano successi, fallimenti e il "vuoto" che segue la conclusione, esperienze spesso decisive per la loro formazione.

La clinica è radicata nel contesto torinese, storicamente segnato da flussi migratori, dall'immigrazione interna dal Sud Italia a quella più recente dall'Africa subsahariana e dall'Asia. Torino ospita oggi una delle più ampie comunità straniere in Italia, oltre a una significativa popolazione di studenti internazionali, alcuni dei quali ogni anno affiancano i loro colleghi italiani nella clinica.

Le attività della clinica sono direttamente influenzate dal territorio: dal CPR (Centri di Permanenza per i Rimpatri) di Torino, un'istituzione opaca e controversa, da tempo al centro del lavoro della clinica, alle interviste di richiedenti asilo, dal contrasto alla tratta all'apolidia o alla tutela dei lavoratori stagionali nel saluzzese.

Il cuore della clinica è la pratica, in cui gli studenti operano come attori principali, assumendo ruoli di consulenti legali e confrontandosi con casi reali. L'attività clinica non è teoria astratta, ma azione concretizzata, nella quale gli studenti assumono la piena responsabilità della gestione di una vicenda reale. L'approccio operativo si basa sulla riflessione dell'azione professionale, che richiede la documentazione del processo decisionale al fine di lasciare tracce metodologiche che possano essere osservate, criticate e ripetute. Il confronto con il diritto nella sua forma vissuta genera incertezza, che diventa il terreno essenziale dell'apprendimento.

Questi contesti promuovono l'apprendimento collaborativo e la formazione di "comunità di pratica"¹⁵, basate su scambi non gerarchici tra studenti, clienti, supervisori e docenti. Insieme

¹³ STEGE, VEGLIO 2023, 71 ss.

¹⁴ RIGO 2021, 39 ss.

¹⁵ WEGNER, MCDERMOTT, SNYDER 2002.

formano una sorta di comunità di apprendimento, dove l'apprendimento è il prodotto di uno scambio reciproco continuo di conoscenze ed esperienze¹⁶.

La varietà dei background degli studenti contribuisce a sfumare i confini e a ridurre il rapporto gerarchico tra lo studente, il cliente e il docente, poiché tutti partecipano al processo di acquisizione delle conoscenze attraverso l'impegno e l'esperienza clinica. Lavorando con i clienti e nell'ambito di una pratica orientata alla comunità, le cliniche legali creano anche contatti diretti con gli attori sociali e professionali. In tali contesti, vengono promosse utili sinergie tra clienti, accademici, avvocati, studenti, comunità, istituzioni locali e ONG, che facilitano le prospettive tra discipline e aree giuridiche, rafforzando l'interconnessione dei quadri giuridici. Un tale approccio collaborativo alimenta il senso di responsabilità tra i futuri professionisti del diritto, includendo considerazioni etiche sulla giustizia sociale nella loro identità professionale. Attraverso questi contesti cooperativi, diventa evidente che l'apprendimento è un processo sociale che avviene attraverso la partecipazione delle persone a varie pratiche sociali¹⁷.

Negli ultimi due anni, la Migrants' Rights Clinic ha instaurato una stretta e proficua collaborazione con l'associazione Mosaico¹⁸, con sede a Torino. In quanto organizzazione comunitaria fondata e gestita interamente da rifugiati e migranti, Mosaico occupa una posizione distinta e particolarmente significativa nel panorama locale. La clinica dell'IUC ha scelto di collaborare con Mosaico perché la sua missione e i suoi metodi sono in linea con il carattere e i valori della clinica. In particolare, la partnership prende forma all'interno del punto informativo di Mosaico "Mbongi", un concetto radicato nella lingua kikongo del popolo Bakongo che significa "cerchio di apprendimento" o luogo comune di dialogo, risoluzione dei problemi e crescita condivisa.¹⁹ Questo quadro risuona fortemente con il corpo studentesco internazionale della clinica, che prospera grazie allo scambio interculturale, all'apprendimento collaborativo e alla co-creazione di soluzioni insieme alle comunità che serve. Presso il Mbongi, i clienti sono accolti senza pregiudizi o giudizi preconcepiuti, favorendo uno spazio di fiducia, rispetto e apertura.

L'impegno in iniziative guidate dai rifugiati (*refugee-led initiatives*) cambia il ruolo della clinica, che va oltre la semplice fornitura di assistenza tecnica legale. L'applicazione di un approccio metodologico orientato e determinato dalla comunità (*community-driven*) garantisce che l'intervento legale non sia determinato da fattori esterni, ma sia invece caratterizzato dalle priorità e dalle azioni degli stessi migranti e rifugiati. In questo modello, le persone interessate non sono solo destinatari passivi di servizi, ma protagonisti attivi – o co-creatori – che definiscono strategie, formulano risposte legali e propongono soluzioni sistemiche alle sfide legali che li riguardano. Questo approccio rafforza la legittimità del lavoro clinico e promuove una pratica che mira al riconoscimento della piena responsabilità (*ownership*) dei processi di cambiamento all'interno della comunità interessata.

Altrettanto importante è la diversità interna alla clinica: gli studenti di giurisprudenza collaborano con studenti formati in economia, scienze politiche, sociologia, antropologia culturale, ecc. Questa molteplicità di prospettive crea un "microclima" unico, una comunità libera e creativa che investe nel potenziale trasformativo dell'istruzione. Come i fonemi nella lingua – unità apparentemente minime che, quando combinate, generano infinite parole e significati – così anche gli studenti, collaborando, producono un corpus collettivo di ricerca, attivismo, advocacy e riflessione. La clinica diventa un moltiplicatore di potenzialità.

Nel corso degli anni, la clinica legale di Torino ha abbracciato sempre più l'interdisciplinarietà, con la convinzione che le esperienze dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli altri migranti non possono essere affrontate solo con un approccio giuridico. Il lavoro con i clienti espone gli

¹⁶ BLENGINO, GASCÓN CUENCA, STEGE 2022, 124.

¹⁷ BLENGINO 2019, 26.

¹⁸ Disponibile in: <https://mosaicorefugees.org/> (consultato il 27.10.2025).

¹⁹ SIHELA, APRIL 2025, 250 ss.

studenti a casi estremamente delicati, in cui le argomentazioni giuridiche si intrecciano con questioni di cultura, psicologia, linguistica e salute. Per questo motivo, la clinica si è sviluppata in uno spazio in cui il diritto interagisce con altri saperi, creando un approccio più ricco e completo alla rappresentanza dei clienti e all'apprendimento degli studenti.

Sebbene la clinica sia coordinata principalmente da studiosi di diritto, la collaborazione con accademici e professionisti provenienti dai settori dell'antropologia, dell'etnopsichiatria, della linguistica, della mediazione culturale e dell'arte si è costantemente ampliata. Questi esperti contribuiscono in diversi modi: offrendo sessioni di formazione multidisciplinare per rafforzare le competenze interculturali, le tecniche di intervista e la consapevolezza dei traumi; partecipando a riunioni di supervisione di gruppo in cui vengono discussi i casi in corso; e fornendo feedback, che aiutano gli studenti a guardare al loro lavoro legale attraverso diverse lenti professionali. Lo scambio non solo arricchisce le competenze degli studenti, ma favorisce anche una risposta più sensibile ed efficace alle esigenze dei clienti.

Una caratteristica importante di questa impostazione è la creazione di gruppi misti di studenti. Gli studenti di giurisprudenza collaborano con i loro colleghi di antropologia, psicologia o linguistica e partecipano insieme ai colloqui con i clienti, ricercano informazioni sui paesi di provenienza e redigono documenti giuridici²⁰. A volte, questo tipo di lavoro porta a tensioni costruttive, in particolare quando si scontrano logiche disciplinari diverse. Ad esempio, il sistema giuridico spesso inquadra la questione della "credibilità" di un richiedente asilo in termini di verità fattuale, mentre le prospettive antropologiche mettono in discussione tali presupposti positivisti decostruendo le cosiddette "verità naturali"²¹. Questi incontri, proprio perché impegnativi, costituiscono una parte essenziale del processo di apprendimento: costringono gli studenti a confrontarsi con le differenze metodologiche ed etiche e ad apprezzare i limiti e le possibilità della propria disciplina.

La clinica funge quindi non solo da sede di intervento legale, ma anche da spazio di riflessione e dialogo, dove gli studenti acquisiscono consapevolezza dei processi di traduzione culturale inerenti al diritto dell'immigrazione e dell'asilo. Collaborando con studenti e colleghi di altri settori, gli stessi acquisiscono una visione più ampia delle dinamiche sociali, politiche e istituzionali che influenzano le esperienze dei migranti e dei rifugiati. Questa esposizione interdisciplinare prepara gli studenti a riflettere in modo critico sul diritto "in azione" e a confrontarsi con i molteplici fattori non giuridici che condizionano l'accesso ai diritti.

Basandosi su questa filosofia, la clinica ha anche sperimentato forme di insegnamento più innovative. Nel 2021, Ulrich Stege e Lee-Anne Paula Doyle hanno lanciato il corso "L'interconnessione tra le arti e il diritto dei rifugiati"²², che esplora l'arte come strumento pedagogico nell'educazione giuridica. Il corso mette deliberatamente a disagio gli studenti chiedendo loro, ad esempio, di ballare o sedersi sul pavimento durante le esercitazioni in classe, pensate per spingerli fuori dalla loro zona di comfort e stimolare nuovi strumenti operativi. L'arte fornisce anche un punto di accesso privilegiato ad altre culture, incoraggiando gli studenti a interagire con esse in modo più profondo ed empatico, coinvolgendo direttamente i rifugiati e i richiedenti asilo nel processo di insegnamento.

Questo corso è diventato un tema ricorrente nelle conferenze nazionali e internazionali sulle cliniche legali, dove funge sia da modello che da stimolo per altre cliniche a ripensare le pratiche pedagogiche²³. L'approccio sottolinea l'importanza di guardare ai migranti non

²⁰ BOGIĆEVIĆ 2019, 93 ss.

²¹ GEERTZ 1973.

²² DOYLE FRASCHIA, STEGE 2024, 151 ss.

²³ Vedi per esempio la presentazione fatta da Lee-Anne Paula Doyle Fraschia, Lela Aisha Jones e Ulrich Stege al convegno di ENCLE, disponibile in: <https://www.encle.eu/events-and-news/events/9th-encle-conference-programme> (consultato il 27.10.2025).

solo come beneficiari, ma anche quali partecipanti attivi e potenziali leader all'interno delle cliniche legali. Oltre all'innovazione in aula, le arti sono integrate anche in altri ambiti della pratica clinica, come le tecniche di intervista, la mediazione culturale e le iniziative di street law, molte delle quali sono co-condotte dagli stessi migranti.

Grazie a questo approccio interdisciplinare e creativo, la clinica legale di Torino si è trasformata in un ambiente dinamico, in cui gli studenti imparano a combinare una rigorosa analisi giuridica con la sensibilità culturale, l'apertura verso le altre discipline e l'impegno sociale. In questo modo, prepara i futuri avvocati e professionisti ad affrontare le questioni relative alla migrazione e all'asilo in modo efficace e profondamente umano.

Oltre al suo modello pedagogico, la clinica è anche un laboratorio linguistico. Nel corso degli anni ha sviluppato un proprio "pidgin": una lingua ibrida e in continua evoluzione nata dagli incontri tra studenti, insegnanti e clienti. L'inglese, l'italiano e altre lingue, come il francese, lo spagnolo, l'hindi, l'urdu, l'arabo e vari idiomi africani, si fondono per creare uno strumento comunicativo provvisorio ma potente.

Questo linguaggio è tutt'altro che neutro. Introduce nuove parole, metafore e prestiti che arricchiscono il vocabolario comune. I termini giuridici acquisiscono nuovi significati (ad esempio, il termine "legal memo" viene reinterpretedo come la memoria legale a sostegno di una richiesta di asilo); altri assumono un ruolo centrale nel discorso italiano (il termine "lawyering", raramente utilizzato in Italia, diventa pratica quotidiana nella clinica). Anche le metafore svolgono un ruolo fondamentale: descrivere l'assistenza ai richiedenti asilo come "masticare la storia per loro" sottolinea il ruolo di mediazione e co-autore della clinica.

Il linguaggio della clinica non è per puristi: è un idioma aperto, sperimentale, costantemente rimodellato da tentativi, contaminazioni e innovazioni creative. Rispecchia lo spirito stesso dell'educazione clinica. Ogni anno, la clinica dà vita a una nuova comunità di pratica e linguaggio. Le parole diventano strumenti di critica e trasformazione: consentono ai partecipanti di denunciare le ingiustizie, raccontare le proprie esperienze e immaginare alternative. Il diritto non è più solo potere o norma, ma anche luogo di dialogo e possibilità di cambiamento.

Ogni studente clinico contribuisce alla formazione di un lessico condiviso e di un patrimonio collettivo. La parola – allo stesso tempo semplice e totalizzante – emerge come la più grande forza trasformativa del diritto.

4. *Verso una formazione clinica giuridica trasformativa*

Il modello IUC suggerisce percorsi per ripensare la formazione clinica giuridica nel campo del diritto dell'immigrazione e dell'asilo. Al centro di questo ripensamento c'è la trasformazione del rapporto clinico-cliente da gerarchico a co-creativo. Ciò esige la valorizzazione delle epistemologie dei clienti, l'integrazione delle tradizioni giuridiche non occidentali e la resistenza alla strumentalizzazione delle narrazioni dei migranti imposta dalle istituzioni.

Inoltre, la CLE deve abbracciare la giustizia epistemica. Ciò implica riconoscere che la conoscenza è plurale, contestualizzata e contestata. Come sostengono Capra e Mattei, un'istruzione giuridica veramente trasformativa richiede un'"ecologia delle conoscenze", in cui diverse epistemologie coesistono e si influenzano a vicenda²⁴.

In pratica, ciò implica un ripensamento complessivo del ruolo e delle modalità operative delle cliniche legali. Esse dovrebbero essere pienamente integrate nei contesti socio-politici locali, così da rispondere in modo più sensibile e situato alle dinamiche specifiche delle comunità in cui operano. Tale integrazione si accompagna alla promozione di una collaborazione interdisciplinaria.

²⁴ CAPRA, MATTEI 2015.

re, che consenta di collocare il diritto all'interno di strutture più ampie di disuguaglianza. Allo stesso tempo, è necessario coltivare pedagogie dialogiche e partecipative, capaci di mettere in discussione e superare i modelli di insegnamento gerarchici tradizionali, favorendo invece processi di apprendimento condiviso e riflessivo. In questa prospettiva, la creatività linguistica assume un ruolo centrale, poiché permette di ampliare – piuttosto che limitare – le possibilità di comunicazione e di espressione all'interno delle pratiche cliniche.

Infine, diventa fondamentale concepire i migranti e i richiedenti asilo non come semplici “beneficiari” o clienti per conto dei quali agire, ma come veri e propri collaboratori e leader all'interno delle strutture cliniche, partecipi della costruzione dei saperi e delle pratiche giuridiche che li riguardano.

5. *Conclusion*

L'educazione clinico-legale (CLE) è emersa come uno spazio fondamentale nell'ambito accademico giuridico, offrendo agli studenti una formazione pratica e garantendo al contempo alle comunità emarginate l'accesso alla giustizia. Tuttavia, come sostenuto in questo contributo, la formazione clinica giuridica nel campo della migrazione e dell'asilo continua ad essere ostacolata da disparità culturali sistemiche e limitazioni istituzionali. Radicate in paradigmi eurocentrici e vincolate da logiche accademiche, le cliniche rischiano di riprodurre proprio quelle gerarchie che intendono contestare.

Come dimostrato sopra, esistono alternative possibili. Attraverso il suo approccio comparativo, interdisciplinare e critico, e grazie al suo radicamento nel contesto socio-politico torinese, la Migrants' Rights Clinic ha sviluppato pratiche innovative – pedagogia dialogica, collaborazione interdisciplinare, ibridità linguistica – che mirano a un modello trasformativo di CLE.

Il futuro della CLE dipende dalla sua capacità di andare oltre l'inclusione simbolica, abbracciare il pluralismo epistemologico e mettere al centro l'azione delle comunità emarginate. In questo modo, può interpretare il diritto non solo come sistema di norme, ma come pratica viva di critica, dialogo e trasformazione. Solo così l'educazione clinico-legale potrà mantenere la sua promessa emancipatoria nel campo del diritto dell'immigrazione e dell'asilo.

Riferimenti bibliografici

- BARKASKAS P., BÜHLER S. 2017. *Beyond Reconciliation: Decolonizing Clinical Legal Education*, in «Journal of Law and Social Policy», 26, 2017, 1 ss.
- BLENGINO, C., 2019. *Clinical Legal Education and Reflective Practice: The Epistemology of Practice on the Boundaries of Law*, in BLENGINO C., GASCÓN-CUENCA A. (eds.), *Epistemic Communities at the Boundaries of Law: Clinics as a Paradigm in the Revolution of Legal Education in the European Mediterranean Context*, Ledizioni, 21 ss.
- BLENGINO C., GASCÓN-CUENCA A., STEGE U. 2022. *Clinical legal education within the European-Mediterranean asylum and migration context – inside views from Valencia and Turin*, in GRIMES R., HONUSKOVÁ V., STEGE U., *Teaching Migration and Asylum Law – Theory and Practice*, Routledge, 117 ss.
- BOGIĆEVIĆ J. 2019. *Representing the Other: A Case for Interdisciplinary Clinical Legal Education: Example of the Human Rights and Migration Law Clinic*, in «International Journal of Clinical Legal Education», 26, 3, 2019, 93 ss.
- BROWN HAYAT N. 2021. *Freedom Pedagogy: Toward Teaching Antiracist Clinics*, in «Clinical Law Review», 28, 2021, 149 ss.
- CAPRA F., MATTEI U. 2015. *The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*, Berret-Koehler Publishers.
- CAPUZZO G. 2023. 'The reproduction of hierarchy' in Italian law departments and innovative teaching. *The role of law clinics*, in «Roma Tre Law Review», 1, 2023, 43 ss.
- DOYLE L-A. P., JONES L.A., STEGE U. 2026, *Towards a Culturally Responsive Clinical Pedagogy: Exploring the Interconnection of the Arts and Clinical Legal Education in Refugee and Migration Contexts*, in MCKEOWN P., BUGATTI L., STALKER R., KLICH A., KRASNITSKAYA L., TUCKER J. (eds.), *Clinical Legal Education in Europe: Innovation and Social Justice*, Bristol University Press.
- DOYLE FRASCHIA L-A.P., STEGE U. 2024. *The Interconnection between the Arts, Refugee and Migration Law in the Context of Clinical Legal Education as a Discourse*, in «Rivista di filosofia del diritto», 1, 2024, 151 ss.
- FRANKENBERG G. 1985. *Critical Comparisons: Re-thinking Comparative Law*, in «Harvard International Law Journal», 26, 1985, 411 ss.
- FREIRE P. 2017. *Pedagogy of the Oppressed*, Penguin.
- GASCÓN-CUENCA A. 2019. *The Crisis of the Welfare State and the Worsening of Access to Justice: The Role of the University and of the Clinical Legal Movement in Spain and Italy*, in BLENGINO C., GASCÓN-CUENCA A. (eds.), *Epistemic Communities at the Boundaries of Law: Clinics as a Paradigm in the Revolution of Legal Education in the European Mediterranean Context*, Ledizioni, 2019, 43 ss.
- GEERTZ C. 1973. *The Interpretation of Culture*, Basic Books.
- GIOLO O. 2023. *Vulnerabilità, discriminazione e intersezionalità. Una relazione problematica*, in LORUBBIO V., BERNARDINI M.G. (eds.), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Erikson, 31 ss.
- KENNEDY D. 2004. *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy: A Polemic Against the System*, New York University Press.
- LORUBBIO V., BERNARDINI M.G. (eds.), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Erikson, 2023, 31 ss.
- MORONDO TARAMUNDI D. 2018. *Un nuovo paradigma per l'uguaglianza? La vulnerabilità tra condizione umana e mancanza di protezione*, in BERNARDINI M.G., CASALINI B., GIOLO O., RE L. (eds.), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, IF Press, 179 ss.

- PAY C. 2014. *Teaching Cultural Competency in Legal Clinics*, in «*Journal of Law and Social Policy*», 23, 2014, 188 ss.
- RIGO E. 2021. *Libertà di movimento e riproduzione sociale: una prospettiva femminista sulle migrazioni*, in AMATO F. (ed.), *Genere, sesso, migrazione. Riflessioni transdisciplinari*, DeriveApprodi, 39 ss.
- SANTOS B.D.S. 2014. *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*, Routledge.
- SIHELA J., APRIL K. 2025. *Decolonising DEI Knowledge and Practices in Africa: Embracing the Bantu-Kongo Concept of Mbong*, in ÖZBILGIN M.F., ERBIL C. (eds.), *Edward Elgar Research Handbook of Global Diversity Management*, Edward Elgar Publishing, 250 ss.
- STEGE U. 2019. *How Clinical Legal Education is Crossing Borders?*, in BLENGINO C., GASCÓN-CUENCA A. (eds.), *Epistemic Communities at the Boundaries of Law: Clinics as a Paradigm in the Revolution of Legal Education in the European Mediterranean Context*, Ledizioni, 141 ss.
- STEGE U., VEGLIO M. 2023. *L'esperienza e il linguaggio delle Clinical Legal Education*, in «*Epidemia*», 4, 2023, 71 ss.
- STEGE U., VEGLIO M. 2018. *On the Front Line of the Migrant Crisis: The Human Rights and Migration Law Clinic (HRMLC) of Turin*, in ALEMANNINO A., KHADAR L. (eds.), *Reinventing Legal Education – How Clinical Education is Reforming the Teaching and Practice of Law in Europe*, Cambridge University Press, 127 ss.
- WEGNER E., MCDERMOTT R., SNYDER W.M. 2002. *Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge*, Harvard Business School Press.
- WOODS D. 1978. *Biko*, Paddington Press, 1978.

Diritto, inclusione e giustizia sociale: verso un'università inclusiva per le persone LGBTQI+ attraverso l'innovazione didattica e le Cliniche Legali

Law, Inclusion, and Social Justice: Fostering an Inclusive University for LGBTQI+ People through Pedagogical Innovation and Legal Clinics

LAURA BUGATTI

Università degli Studi di Brescia.

E-mail: laura.bugatti@unibs.it

ABSTRACT

Il saggio esplora il ruolo delle università, e in particolare dei Dipartimenti di Giurisprudenza, nella promozione dell'inclusione delle persone LGBTQI+ attraverso l'innovazione didattica e le cliniche legali. Muovendo dai dati empirici raccolti nell'ambito del progetto "INCLUSIES: Inclusive Universities Leading to Inclusive Societies", finanziato dal programma Erasmus+, KA220, nonché dalle evidenze documentate a livello europeo e nazionale, il contributo sottolinea la persistenza di dinamiche discriminatorie basate su orientamento sessuale e identità di genere nei contesti universitari, evidenziando l'urgenza di promuovere cambiamenti strutturali. L'inclusione delle persone LGBTQI+ nell'ambiente accademico richiede un impegno sistemico che attraversa trasversalmente la ricerca, la didattica e la terza missione dell'università. In questo quadro, il saggio propone un ripensamento critico del sapere giuridico in chiave trasformativa, con particolare attenzione al potenziale pedagogico e sociale delle cliniche legali. Le cliniche legali si rivelano, infatti, fondamentali per coniugare formazione teorica e azione concreta, favorendo la formazione di futuri giuristi consapevoli, competenti, impegnati e sensibili alle disegualianze. Sul piano operativo, si propone l'integrazione nell'educazione clinico-legale del modello delle "Cinque D" (*Five D's of Bystander Intervention*), come strategia comportamentale replicabile per promuovere una cultura dell'intervento attivo e contrastare efficacemente le discriminazioni nei contesti educativi. In sintesi, l'università può e deve configurarsi come agente di trasformazione sociale, contribuendo anche concretamente alla costruzione di ambienti universitari più equi e inclusivi.

The paper examines the role of universities (and Law Schools in particular) in advancing the inclusion of LGBTQI+ people through pedagogical innovation and clinical legal education. Drawing on empirical data collected within the framework of the INCLUSIES: Inclusive Universities Leading to Inclusive Societies project, funded by the Erasmus+ KA220 programme, as well as on evidence documented at both European and national levels, the paper highlights the persistent presence of discriminatory dynamics based on sexual orientation and gender identity in the academia, and stresses the urgency of promoting structural change. Achieving meaningful inclusion of LGBTQI+ people within universities requires a systemic and cross-cutting commitment that spans research, teaching, and the university's third mission. From this perspective, the paper calls for a critical rethinking of legal knowledge from a transformative standpoint, with particular attention to the pedagogical and social potential of legal clinics. Legal clinics play a pivotal role in bridging theoretical learning with practical engagement, helping to educate future jurists who are reflective, competent, socially engaged, and sensitive to inequality. At a practical level, the paper suggests integrating the "Five D's of Bystander Intervention" model into clinical legal education as a replicable behavioural strategy to foster a culture of active intervention and to more effectively counter discrimination in educational contexts. Ultimately, it argues that universities can—and must—act as agents of social transformation, contributing in concrete ways to the creation of more equitable and inclusive academic environments.

KEYWORDS

cliniche legali, inclusione LGBTQI+, università inclusive, discriminazioni SOGISC, Active Bystander

legal clinics, LGBTQI+ inclusion, inclusive universities, SOGISC discrimination, Active Bystander

Diritto, inclusione e giustizia sociale: verso un'università inclusiva per le persone LGBTQI+ attraverso l'innovazione didattica e le Cliniche Legali

LAURA BUGATTI

1. *Cenni introduttivi* – 2. *L'inclusione LGBTQI+ nelle Università europee: alcune evidenze empiriche* – 2.1. *L'inclusione LGBTQI+ nel sistema universitario italiano* – 2.2. *Il contributo del progetto 'INCLUSIES: Inclusive Universities Leading to Inclusive Societies' al dibattito sull'inclusione delle persone LGBTQI+ nel contesto accademico* – 3. *Diritto, sapere giuridico e cliniche legali: tra innovazione pedagogica e giustizia sociale* – 4. *Cliniche legali e inclusione LGBTQI+: sinergie possibili attraverso la promozione di una 'active bystandership'*.

1. *Cenni introduttivi*

L'obiettivo del presente contributo è proporre una riflessione critica sul ruolo che le università, e in particolare i dipartimenti di Giurisprudenza, possono svolgere nella promozione dell'inclusione delle persone LGBTQI+ nell'ambiente accademico, attraverso modelli didattici innovativi e socialmente impegnati come le cliniche legali. Nello specifico, si intende esplorare come tali strumenti possano concorrere a una trasformazione strutturale del sapere giuridico e dell'organizzazione universitaria, rendendola più equa, inclusiva e attenta alle soggettività marginalizzate.

Muovendo dall'analisi dei dati e delle evidenze raccolte a livello europeo (§2), nazionale (§2.1.), nonché all'interno del progetto "INCLUSIES: Inclusive Universities Leading to Inclusive Societies", finanziato dal programma Erasmus+ (KA220-HED) e coordinato dall'Università degli Studi di Brescia (§2.2.), il presente contributo intende proporre una lettura comparata della condizione LGBTQI+ nel contesto universitario, congiungendo tale prospettiva con un ripensamento epistemologico del sapere giuridico.

In questo quadro, le cliniche legali emergono come strumenti pedagogici capaci di coniugare apprendimento esperienziale e giustizia sociale, fornendo spazi concreti per la sperimentazione di pratiche inclusive e per la formazione di giuristi consapevoli del proprio impatto sociale (§ 3). Il saggio propone, inoltre, un approfondimento sul modello delle cinque D dell'intervento attivo degli spettatori (c.d. "active bystandership"), come strategia operativa replicabile utile ad affrontare e contrastare comportamenti discriminatori o inopportuni all'interno delle università, rafforzando la responsabilità individuale e collettiva nella costruzione di contesti maggiormente inclusivi e rispettosi delle differenze (§ 4).

2. *L'inclusione LGBTQI+ nelle Università europee: alcune evidenze empiriche*

La discriminazione delle persone LGBTQI+ in ambito scolastico e accademico resta un fenomeno diffuso e strutturale in tutta l'Unione Europea, come confermato dai dati raccolti nella terza edizione dell'EU LGBTIQ Survey dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2023)¹. In media, a livello europeo, il 64% degli studenti LGBTIQ+ dichiara di nascondere il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere a scuola, e solo il 32% di avere

¹ FRA. 2023. *EU LGBTIQ Survey III*; FRA. 2024. *LGBTIQ equality at a crossroads: progress and challenges*, Vienna, <https://fra.europa.eu/en/publication/2024/lgbtiq-equality-crossroads-progress-and-challenges>

ricevuto un sostegno costante da parte del personale scolastico². Tali dati riflettono non solo un clima spesso ostile, ma anche la carenza di politiche educative inclusive: il 62% degli studenti europei riportano la totale assenza di contenuti LGBTIQ+ nei programmi educativi. Le percentuali variano significativamente tra gli Stati membri, segnalando divergenze culturali e istituzionali profonde. In Italia, ad esempio, il 51% degli studenti LGBTIQ cela la propria identità, mentre solo il 28% riporta un'esperienza di supporto attivo³, e il 67% denuncia la totale assenza di contenuti LGBTIQ nei curricula scolastici (FRA, EU LGBTIQ survey - III LGBTIQ Equality at a Crossroads: Progress and Challenges Country Data - Italy). Tali dinamiche trovano riscontro empirico anche nel Report 2025 elaborato da ILGA-Europe, che, nel confermare l'esistenza di forme significative di discriminazione e ostilità verso le persone LGBTI+ nei contesti educativi in tutta Europa, con situazioni particolarmente critiche segnalate in Albania, Danimarca, Francia, Italia e Spagna (ILGA-Europe, 2025, 8), denuncia, in particolare, l'uso crescente di leggi "anti-propaganda" volte a censurare o impedire l'inclusione di tematiche LGBTI+ nei programmi scolastici e informativi⁴. Particolare preoccupazione è espressa, inoltre, per i tentativi legislativi tesi a escludere tali contenuti dall'educazione sessuale, rilevati in Paesi come Bulgaria, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Norvegia con derive ancora più gravi in Turchia⁵.

² FRA. 2024. *LGBTIQ Equality at a Crossroads: Progress and Challenges, Country Data - Italy*, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/lgbtiq_survey-2024-country_sheet-italy.pdf, p. 3

³ In particolare alla domanda "During your time at school has anyone supported, defended or protected you and your rights as an LGBTIQ person?", il 6% del campione italiano ha risposto "Always", mentre il 22% "Often". Il 32% ha dichiarato di aver ricevuto raramente supporto, il 41% di non averlo mai ricevuto.

⁴ Si consideri a titolo esemplificativo il caso recente della Bulgaria, che nel 2024 ha approvato una modifica alla legge sull'istruzione prescolare e scolastica, introducendo il divieto, nei percorsi educativi, di "praticare propaganda, promozione o istigazione in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, di idee e opinioni relative all'orientamento sessuale non tradizionale e/o alla definizione di identità di genere diversa da quella biologica" (<https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=224947>). Già nel 2021 l'Ungheria aveva introdotto la legge n. LXXIX/2021 (legge LXXIX del 2021, recante misure più severe contro persone condannate per pedofilia e modifica di talune leggi per la protezione dei minori» - 2021. évi LXXIX. törvény a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról), che contiene disposizioni che, seppure in apparenza sono state introdotte allo scopo di tutelare i minori, nella pratica vietano o limitano l'accesso a contenuti che presentano o promuovono "identità di genere non corrispondenti al sesso assegnato alla nascita, cambiamento di sesso od omosessualità". Tale normativa è stata duramente criticata dalle istituzioni europee: il Parlamento europeo ha proclamato l'UE "zona di libertà per le persone LGBTIQ" con la Risoluzione dell'11 marzo 2021 (P9_TA(2021)0089, 2021/2557(RSP)), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0089_IT.pdf e ha successivamente condannato con la massima fermezza la legge ungherese con la Risoluzione dell'8 luglio 2021 (P9_TA(2021)0362 Violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2021 sulle violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese (2021/2780(RSP)), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0362_IT.pdf). A livello giudiziario, la questione è ora anche all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'ambito del procedimento avviato dalla Commissione europea contro l'Ungheria: C-769/22, Commission v Hungary, ECLI:EU:C:2025:408. Anche in Lituania, per diversi anni, è stata in vigore la Legge lituana per la protezione dei minori contro gli effetti dannosi dell'informazione pubblica (cfr. Law on the Protection of Minors against the Detrimental Effect of Public Information, 10 settembre 2002, n. IX-1067, come modificata dall'emendamento del 22 dicembre 2009, n. XI-594); tale normativa includeva tra le informazioni considerate "negative" quelle che non rispettano i valori della famiglia tradizionale e promuovono un concetto di matrimonio e di formazione della famiglia diverso da quello sancito dalla Costituzione e dal Codice civile lituani, riconducendo alla diffusione delle stesse un effetto deleterio sullo sviluppo dei minori. Tuttavia il 18 dicembre 2024, la Corte costituzionale lituana ha sancito l'incostituzionalità di tale previsioni (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 18 dicembre 2024, Sentenza nr. KT101-N15/2024, TAR 2024-22435, <https://www.e-tar.lt/portal/en/legalAct/13f1ffe0bd4311ef88c08519262548c4>). Sul punto si v., altresì, Corte Europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Macaté v. Lithuania*, 61435/19, sentenza del 23 gennaio 2023. Per un commento si rinvia a: L. Cianci, 2023. Per un approfondimento sui tentativi di altri Paesi dell'Europa orientale di salvaguardare i modelli sociali tradizionali, basati su paradigmi cisnormativi ed eteronormativi dominanti, attraverso leggi dichiaratamente volte a proteggere i minori dalla c.d. propaganda LGBT+, si rimanda su tutti a: OSTI, DELLA MALVA 2023, spec. 288 ss.

⁵ Si veda ILGA-Europe. 2025. *Annual Review 2025. The 14th edition of our Annual Review of the Human Rights Situation*

L'indagine condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali⁶ rileva, altresì, che solo una minoranza degli studenti LGBTQI+ dichiara di non aver mai subito commenti negativi o non essere rimasta vittima di comportamenti ostili a scuola. Nello specifico, nel contesto dell'istruzione terziaria, una larga parte degli studenti riferisce esperienze dirette di ridicolizzazione, insulti o minacce da parte dei coetanei; in Italia è il 67% del campione a dichiararlo. Si tratta di una percentuale leggermente superiore alla media europea (66%) e in linea con i livelli più elevati registrati nel continente europeo, come in Bulgaria (73%), Irlanda (72%), Croazia (72%), a testimonianza di un'esperienza educativa ancora fortemente segnata da dinamiche di esclusione e violenza, soprattutto verbale o psicologica⁷.

Non meno preoccupanti sono i dati relativi a comportamenti inappropriati o discriminatori posti in essere da docenti o membri del personale scolastico/universitario⁸. La Lituania registra la percentuale più alta in Europa, con il 25% degli studenti che ha dichiarato di esserne rimasto vittima. I dati italiani (13%), in linea con la media europea, rimangono, comunque, ben lontani dai Paesi più virtuosi come Slovenia (6%), Repubblica Ceca (7%) e Finlandia (8%). Questi numeri rivelano non solo una mancata protezione da parte delle istituzioni educative, ma anche una loro possibile corresponsabilità nel mantenimento di un clima discriminatorio o ostile.

Dati allarmanti emergono, altresì, analizzando la percezione complessiva dell'esperienza scolastica sulla base della frequenza con cui sono stati destinatari di commenti negativi o condotte inappropriate. Alla domanda "Durante il tuo percorso scolastico, hai mai vissuto commenti o comportamenti negativi a causa del fatto che sei LGBTQI+", la risposta "Spesso" e "Sempre", che indicano un'esperienza sistematica e ricorrente di discriminazione, sono particolarmente elevate in Grecia (32% Spesso, 15% Sempre) e Spagna (34% Spesso, 16% Sempre). Le risultanze empiriche raccolte indicano, in generale, che una quota significativa di studenti LGBTQI+ in diversi paesi europei si è confrontata con un ambiente scolastico costantemente ostile (media europea: "Sempre" 8% - "Spesso" 26%).

Il dato si pone in linea con quanto rilevato in precedenti ricerche condotte in alcuni paesi europei, che, sebbene difficilmente comparabili a causa delle differenti finalità, dei metodi di rilevazione e delle tecniche di campionamento utilizzate, confermano ulteriormente la persistenza di fenomeni discriminatori (VIGGIANI et al. 2022; LITHUANIAN GAY LEAGUE 2022 e 2015; ÇAVARIA 2013; SIJBERS et al. 2016; BRADLOW et al. 2017; STOJANOVSKI et al. 2016; ANTÓNIO et al. 2012).

2.1 L'inclusione LGBTQI+ nel sistema universitario italiano

In Italia, sebbene manchino ancora rilevazioni sistematiche e continuative specificamente dedicate alla condizione delle persone LGBTQI+ nel contesto accademico, alcune indagini nazionali confermano l'esistenza diffusa di situazioni discriminatorie ed ostili. In particolare, i dati disponibili provengono spesso da studi di più ampia portata, volti ad approfondire il fenomeno discriminatorio nei contesti lavorativi o, più in generale, nella società. Ad esempio, nell'indagine UNAR-ISTAT del 2022, pubblicata nel 2023, il 71,9% delle persone LGB intervistate (18 anni o più, residenti in Italia e non unite civilmente) ha dichiarato di aver subito almeno un episodio di

of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe and Central Asia, p. 8.

⁶ FRA. 2023. *EU LGBTQI Survey III*, cit.

⁷ Per maggiori dettagli si rinvia ai dati registrati con la domanda così formulata "During your time at school have you ever been ridiculed, teased, insulted or threatened because of you being LGBTQI?" e con la connessa risposta "Yes, by my peers (schoolmates)", e applicando fil filtro 'tertiary education': FRA. 2023. *EU LGBTQI Survey III*, cit., <https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/2024/eu-lgbtiq-survey-iii>

⁸ Per maggiori dettagli si rinvia ai dati registrati con la domanda così formulata "During your time at school have you ever been ridiculed, teased, insulted or threatened because of you being LGBTQI?" e con la connessa risposta "Yes, by my teachers or other school staff", e applicando fil filtro 'tertiary education': FRA. 2023. *EU LGBTQI Survey III*, cit., <https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/2024/eu-lgbtiq-survey-iii>.

discriminazione in ambito scolastico/universitario (es. svantaggi durante esami, isolamento, insulti o derisioni) (cfr. ISTAT-UNAR 2023 e 2024). Il fenomeno appare più marcato tra gli uomini (77,1% rispetto al 63,6% delle donne), tra le persone omosessuali (72,8%) rispetto a quelle bisessuali (68,2%) e tra i più giovani (76,4% tra i 18-34 anni). La maggior parte di questi episodi si verifica nelle scuole secondarie, ma viene segnalata anche nel contesto universitario. Nella maggioranza dei casi, i responsabili sono identificati nei coetanei (compagni di scuola o studenti universitari). Il motivo indicato con maggior frequenza è l'orientamento sessuale (62,2%), seguito dall'aspetto esteriore (47,2%). Un precedente studio UNAR-ISTAT condotto nel 2020-2021 e pubblicato nel 2022 (ISTAT-UNAR 2022), rivolto a persone in unione civile o precedentemente unite, si pone in linea con questi rilievi: il 46,9% aveva dichiarato, infatti, di aver vissuto almeno un episodio discriminatorio in ambito scolastico/universitario. In oltre il 50% dei casi si trattava di scuole superiori, e anche qui l'orientamento sessuale (64,5%) e l'aspetto esteriore (30,7%) sono stati indicati come le principali cause di discriminazione.

Infine, già nel 2011 l'indagine ISTAT "La popolazione omosessuale nella società italiana" (ISTAT, 2012) evidenziava che il 24% delle persone LGB aveva subito discriminazioni a scuola o all'università (contro il 14,2% delle persone eterosessuali), confermando la persistenza strutturale del fenomeno nel sistema educativo italiano.

Per quanto riguarda il grado di inclusione delle persone LGBTQI+ con particolare riferimento al contesto accademico, come anticipato, le ricerche e gli studi empirici a livello nazionale risultano ancora limitati; tra le iniziative di maggior rilievo si segnalano i progetti "Universitrans"⁹ ed "Indice Universitario LGBT+", i quali hanno rispettivamente avuto l'obiettivo di mappare le misure di protezione per studenti e personale trans nelle università italiane nell'a.a. 2017/2018 e di elaborare una graduatoria delle università italiane¹⁰ in funzione del grado di inclusività verso le persone LGBTQI+.

In particolare, lo studio condotto nell'ambito del progetto "Universitrans" ha rilevato un grado complessivamente modesto di inclusione: su sessantotto atenei pubblici presi in considerazione solo trentadue università offrivano la possibilità agli studenti e alle studentesse di iscriversi avvalendosi della c.d. *Carriera Alias* (la quale permette di ottenere il rilascio di un indirizzo di posta elettronica e un badge con il nome di elezione, anche se non rettificato nei documenti anagrafici). Inoltre, solo sei atenei prevedevano ulteriori strumenti di tutela come, ad esempio, il doppio libretto. Solo cinque Università avevano esteso l'adozione della c.d. *Carriera Alias* al corpo docente ed unicamente due offrivano la medesima possibilità per il personale amministrativo (RUSSO et al. 2019).

Con riferimento al secondo progetto, un gruppo di ricerca afferente all'Università di Modena e Reggio Emilia ha elaborato, nel 2019, il c.d. "indicatore di inclusione universitario LGBT+", al fine di misurare, adottando la tecnica Fuzzy Logic, il grado di inclusione delle persone LGBT+ in cinquantotto università pubbliche italiane, con riferimento all'anno accademico 2018/2019 (RUSSO et al. 2023; RUSSO et al. 2021; RUSSO et al. 2020; RUSSO 2020; RUSSO et al. 2019; RUSSO 2018). Tale valutazione è stata svolta sulla base di un insieme articolato di indicatori volti a descrivere l'inclusione delle persone LGBT+: a) il c.d. *Indice relativo al "Contesto"*, determinato dalla valutazione dei servizi offerti dall'Ateneo (ad es. la presenza di servizi igienici all-gender, di servizi di consulenza per le persone LGBT+, di procedure per segnalare crimini di matrice omotransfobica), dell'educazione e della formazione (come la presenza di seminari, corsi di formazione e altre attività su tematiche LGBT+), del coinvolgimento dell'Ateneo e dei CUG in attività e progetti anti-sessisti (impegno dell'Università nell'inclusione LGBT+ e collaborazione

⁹ *Universitrans* è un progetto finanziato dall'Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere (ONIG) e dal Movimento di Identità Trans (MIT); per maggiori informazioni si rimanda a www.universitrans.it.

¹⁰ Il richiamo è ad alcuni *rankings* statunitensi come *Campus Pride Index statunitense* e *LGBT+ Inclusive Education Index*: AVILA 2018; GARVEY 2017.

tra Università e associazioni studentesche LGBT+ e alleati), e b) il c.d. Indice “Carriera Alias”, basato sull’analisi della Carriera Alias degli studenti e delle studentesse Trans e Carriera Alias dei dipendenti e delle dipendenti Trans (membri del personale docente e non), incluse informazioni sulla Carriera Alias. Attraverso tale analisi è stato stilato il primo ranking delle università nazionali in funzione del livello di inclusione LGBT+ nei loro ambienti accademici: cinque università del Sud Italia hanno ottenuto, su una scala da 0 a 100, un punteggio pari a zero, il che significa che non fornivano alcuna misura di protezione per l’inclusione delle persone LGBT+ (Catanzaro, Cassino, Reggio Calabria, Teramo, Molise). L’Università di Verona, in cima alla classifica, ha ottenuto un punteggio di 66,67/100. Solo 11 università hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 50/100. Per quanto riguarda le misure di inclusione per gli studenti e il personale trans, è rilevante sottolineare come un numero crescente di università abbia introdotto la Carriera Alias¹¹. Tuttavia, la maggior parte di queste università offre accesso alla Carriera Alias solo agli studenti e alle studentesse e non ai dipendenti e alle dipendenti, incluso il personale docente.

Più di recente, nel quadro del progetto “University - Universities Towards Diversity” (VIGGIANI et al. 2022)¹², è stata condotta una ricerca di natura quantitativa ed empirica, articolata in un sondaggio online (n=506) e in un ciclo di interviste semistrutturate (n=18), con l’obiettivo di analizzare, nel contesto accademico italiano: 1) l’intensità, le caratteristiche e le modalità di manifestazione di episodi di omo/trans/bifobia; 2) i livelli di visibilità delle persone LGBTI+ e dei relativi diritti; 3) le dinamiche e le specificità delle situazioni discriminatorie; 4) i bisogni formativi emergenti. I partecipanti sono per lo più studenti (58%), mentre la percentuale del personale docente che ha preso parte all’indagine è del 27%. I risultati emersi dal sondaggio hanno confermato l’esistenza di episodi di discriminazione e violenza nell’ambiente accademico, prevalentemente espressi attraverso commenti denigratori, impiego di un linguaggio dispregiativo e disparità di trattamento. I luoghi in cui si verificano solitamente gli episodi discriminatori sono le aule universitarie (17%) o, più in generale, le aree comuni del campus, con particolare riferimento ai corridoi e ai cortili universitari (66%), nonché alla mensa universitaria (17%). Il 38% e il 39% dei partecipanti al sondaggio online ha ritenuto, rispettivamente, che i diritti delle persone LGBTI+ non siano o siano scarsamente considerati negli ambienti accademici e che le tematiche LGBTI+ non siano o siano raramente discusse all’interno delle università. L’indagine ha altresì evidenziato una limitata offerta formativa sui temi LGBTI+, a fronte di un interesse diffuso e significativo. In particolare, i partecipanti hanno espresso l’esigenza di approfondire: la terminologia e le nozioni generali relative all’orientamento sessuale e all’identità di genere (64%); lo stato dei diritti delle persone LGBTI+ a livello nazionale (58%); le strategie didattiche volte a promuovere un approccio inclusivo (56%); le modalità per integrare pratiche inclusive nella quotidianità (56%); nonché il quadro giuridico di riferimento (53%).

2.2. Il contributo del progetto ‘INCLUSIES: Inclusive Universities Leading to Inclusive Societies’ al dibattito sull’inclusione delle persone LGBTQI+ nel contesto accademico

La ricerca condotta in Italia nell’ambito del progetto europeo *INCLUSIVE universities leading to inclusive Societies* (INCLUSIES), finanziato tramite il Programma Erasmus Plus, KA-220_HED, Cooperation Partnership¹³, ha avuto come obiettivo principale la mappatura delle esperienze

¹¹ Si v. altresì le Linee guida per gli Atenei Italiani sull’implementazione della Carriera Alias della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane: www.cpouniversita.it.

¹² Il Progetto è stato finanziato dall’Unione Europea (Rights, Equality and Citizenship Program 2014-2020, Grant Agreement number: 963181, www.university-project.eu). Per un’analisi completa dei dati si rinvia a: University: Universities Towards Diversity, National Report, Italy, 2022.

¹³ Il progetto, coordinato dall’Università degli Studi di Brescia, è stato finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus Plus, Cooperation Partnership KA220-HED; per maggiori dettagli si rinvia a inclusiesproject.com.

quotidiane di discriminazione e delle pratiche inclusive (o della loro assenza) vissute dalle persone LGBTQI+ nel contesto universitario e in ambienti ad esso connessi (BUGATTI et al. 2024; BUGATTI, 2024). Il campione ha coinvolto 35 partecipanti appartenenti alla comunità accademica italiana, inclusi studenti di corsi triennali, magistrali e dottorati, nonché personale docente, selezionati attraverso canali istituzionali, gruppi studenteschi e associazioni. Durante lo studio sono state implementate due tecniche di ricerca qualitativa visiva: la ‘*photo-elicitation*’¹⁴ e l’‘*autophotography*’, entrambe finalizzate, in un’ottica partecipativa, all’esplorazione della percezione soggettiva dell’identità, delle esperienze di marginalizzazione e delle strategie di resistenza. In particolare, tramite la *photo-elicitation* sono state condotte interviste integrando l’uso di fotografie. Questo metodo, orientato alla partecipazione e che ha dato prova di essere particolarmente efficace nella ricerca condotta con comunità emarginate, soggetti vulnerabili e bambini (CLARK-IBÁNEZ 2004; HARPER 2002; KYOLOLO et al. 2023; DREW et al. 2010; EPSTEIN et al. 2006), mira a registrare le reazioni dei soggetti alle immagini (siano esse fotografie, video, dipinti o altri media visivi: BIGNANTE 2010), attribuendo loro significati e valori sociali e personali. La selezione delle sei immagini evocative utilizzate nell’ambito del progetto INCLUSIES ha riguardato tre macro-temi: abuso psicologico (graffiti omonegativi e servizi igienici gender-neutral), abuso fisico (molestie sessuali e aggressione a una coppia lesbica), e dinamiche di contrasto e supporto (protesta contro i diritti LGBTQI+ e evento formativo e di sensibilizzazione sulle tematiche LGBTQI+ in ambito accademico). Tali immagini sono state accuratamente adattate al contesto culturale italiano, al fine di stimolare riflessioni autentiche. La calibrazione culturale delle immagini ha rappresentato una scelta metodologica cruciale, poiché ha incrementato la pertinenza contestuale e l’impatto emotivo del materiale iconografico, favorendo una raccolta dati maggiormente densa e significativa. La *autophotography* ha invece affidato ai partecipanti il compito di scegliere o produrre immagini rappresentative della propria identità o esperienza, offrendo una lente attraverso la quale esplorare la soggettività e l’autopercezione in relazione al contesto universitario. Sia la *photo-elicitation* guidata dal ricercatore sia l’*autophotography* sono concepite come strumenti in grado di fungere da ancoraggio al dialogo (HARPER 2002), consentendo ai partecipanti di esprimere i propri pensieri ed emozioni in modo più accurato e libero (PADGETT et al. 2013). Come sottolineato in letteratura, tali tecniche permettono, infatti, di “scavare più a fondo in una parte diversa della coscienza umana rispetto alle sole interviste verbali” (“*mine deeper shafts into a different part of human consciousness than do words-alone interview*”: HARPER 2002, 22-23), rappresentando l’utilizzo della fotocamera un mezzo di catarsi emotiva per i partecipanti e di espressione creativa (PADGETT et al., 2013, 1442).

Entrambi i metodi, affermatasi come strumenti privilegiati nelle ricerche con soggetti appartenenti a gruppi vulnerabili, hanno, dunque, contribuito a fornire una rappresentazione autentica, autodeterminata e non stereotipata della realtà vissuta dalle persone LGBTQI+ nel mondo accademico. Le immagini non solo hanno facilitato la narrazione personale, ma hanno anche stimolato empatia e riflessione critica, rafforzando il potenziale educativo e trasformativo della ricerca, anche in funzione di advocacy. L’analisi dei dati è stata condotta attraverso un approccio integrato, che ha combinato strumenti tecnologici avanzati (come il software T-Lab per l’analisi automatica del testo) e metodologie tradizionali di esame testuale, consentendo una

¹⁴ Il concetto di *photo-elicitation* è stato introdotto dal fotografo e studioso John Collier nel 1957, nell’ambito di una ricerca interdisciplinare sull’abitare. In tale contesto, Collier suggerì l’integrazione di fotografie all’interno delle interviste come strumento per indagare le modalità di adattamento di alcune famiglie immigrate a contesti sociali caratterizzati da una composizione etnica eterogenea (COLLIER 1957; COLLIER et al. 1986; si v. altresì WAGNER 1979). A partire dagli anni Ottanta e Novanta, la tecnica ha iniziato a ricevere crescente attenzione (BLINN et al. 1991; CHIOZZI 1989; HARPER 1984, 1993, 2002.), fino a registrare, negli ultimi vent’anni, un aumento esponenziale del suo impiego in ambiti disciplinari eterogenei. Tra questi si annoverano, in particolare, la sociologia (HARPER 2002; HURWORTH 2003; PACKARD 2008), l’istruzione (DOUGLAS 1998; MEO 2010; SHAW 2013), la sanità pubblica (BENDER et al. 2001; BUKHAVE et al. 2016; SCHRADER et al. 2011). Per un approfondimento si v. altresì KYOLOLO et al. 2023.

lettura multilivello e multidimensionale delle narrazioni. Il campione, con un'età media di 24,7 anni (range 19–49), ha espresso una significativa varietà identitaria: sono emerse sei identità di genere e sei orientamenti sessuali differenti, a conferma della pluralità e complessità delle esperienze LGBTQI+. L'Università di Roma “La Sapienza” ha rappresentato il principale polo accademico di provenienza (23 partecipanti), ma l'indagine ha incluso anche studenti e studentesse provenienti da altri otto atenei, distribuiti su dieci province italiane, riflettendo una rappresentazione geografica ampia tra Nord, Centro e Sud.

La ricerca ha confermato che, nonostante alcuni progressi normativi e culturali, persistono barriere significative all'inclusione sociale delle persone LGBTQI+ nel contesto universitario italiano. La violenza omo-bi-transfobica, sia verbale che fisica, continua a rappresentare un problema grave e diffuso, con ripercussioni dirette sulla sicurezza e sul benessere psico-fisico degli studenti e delle studentesse. Le testimonianze raccolte attraverso la tecnica dell'*autophotography* hanno restituito un quadro in cui la discriminazione indiretta, spesso sottile e normalizzata, è percepita come pervasiva, in particolare per quanto riguarda le dimensioni legate all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alle caratteristiche sessuali (SOGISC). Gli episodi riferiti dai partecipanti riguardano, ad esempio, l'uso improprio dei pronomi, atteggiamenti di esclusione nei bagni universitari o commenti svalutativi e denigratori da parte di pari e docenti. Queste esperienze producono effetti duraturi che vanno oltre l'evento isolato, influenzando le abitudini quotidiane e alimentando un clima costante di insicurezza. I sentimenti di isolamento e frustrazione espressi da molti partecipanti rivelano l'esistenza di un'atmosfera diffusa di incomprendimento e pregiudizio, che ostacola la piena espressione dell'identità in ambito accademico. Emblematica, in tal senso, è la metafora proposta da uno studente, che paragona la propria resilienza agli edifici che resistono all'urto delle onde: un'immagine potente che richiama sia la violenza subita sia la determinazione a resistere. Un altro partecipante ha scelto, come simbolo della propria esperienza, una strada tortuosa, a rappresentare il cammino solitario e accidentato che molti studenti e studentesse LGBTQI+ si trovano a percorrere in università ancora restie al cambiamento.

Sebbene alcuni abbiano segnalato progressi, come l'introduzione di politiche inclusive o di spazi gender-neutral, permangono gravi criticità: vandalismi omofobi, episodi di *deadnaming*¹⁵, esclusione sociale e linguaggi ostili. Le testimonianze raccolte delineano un doppio registro esperienziale: da un lato vi sono casi di solidarietà e supporto tra pari; dall'altro, non mancano esempi di pregiudizi manifestati anche da figure accademiche, compromettendo la funzione educativa e protettiva dell'istituzione universitaria. In particolare, alcune studentesse hanno segnalato la necessità di un'attenzione costante per difendersi da atteggiamenti misogini, mentre una studentessa transgender ha riportato un episodio in cui un docente ha trattato in modo inappropriato il tema della transizione di genere, generando un vissuto di vittimizzazione e umiliazione.

Gli studenti e le studentesse coinvolte nella ricerca INCLUSIES hanno evidenziato la necessità di un forte impegno nel promuovere i diritti delle persone LGBTQI+ e nel sollecitare una maggiore sensibilità e responsabilità delle istituzioni universitarie. La presenza di graffiti omofobici e di altri atti discriminatori o denigratori negli spazi accademici ha generato, in molti partecipanti, un sentimento diffuso di frustrazione e la consapevolezza della necessità di un cambiamento strutturale. L'università, secondo le loro testimonianze, dovrebbe configurarsi come un presidio di inclusività, dialogo e progresso civile, capace di contrastare attivamente ogni forma di esclusione.

A fronte di una crescente visibilità mediatica delle soggettività LGBTQI+, i partecipanti sottolineano come le università debbano spingersi oltre, investendo nella promozione della ricerca accademica sui temi LGBTQI+, nella creazione di spazi sicuri, quali gruppi, associazioni e spor-

¹⁵ Il *deadnaming* consiste nell'utilizzare il nome assegnato alla nascita, chiamato “deadname”, al posto del nome d'elezione di una persona transgender o non binaria.

telli di ascolto, e nell'organizzazione di momenti di confronto pubblico come seminari, workshop e campagne di sensibilizzazione. Tali azioni contribuirebbero a normalizzare l'espressione identitaria e a contrastare gli effetti deleteri della discriminazione sulla salute mentale e sul benessere psicosociale della popolazione studentesca. Particolarmente significativa è l'esperienza condivisa da uno studente transgender, oggetto di *deadnaming* durante le elezioni universitarie: un episodio che evidenzia l'urgente necessità di protocolli istituzionali in grado di garantire il rispetto dell'identità di genere.

La comunità studentesca auspica che il supporto offerto dalle istituzioni non sia meramente simbolico o performativo, ma autenticamente radicato nella quotidianità delle relazioni accademiche, attraverso l'ascolto attivo, il riconoscimento delle diversità e l'adozione di pratiche concrete di solidarietà. In tale prospettiva, la formazione del personale universitario e l'attivazione di percorsi educativi strutturati rappresentano strumenti fondamentali per contrastare la discriminazione e promuovere una cultura dell'intervento contro i comportamenti esclusivi o marginalizzanti.

Un'immagine particolarmente emblematica emersa nel corso della ricerca raffigura un insieme di mani, diverse per età, genere e provenienza, che sollevano insieme dei libri: una potente metafora della forza insita nella diversità e del potere trasformativo del sapere nella lotta contro il pregiudizio. Più in generale, le riflessioni raccolte suggeriscono che la forza di una comunità risiede nella sua capacità di accogliere la pluralità, sospendere il giudizio e costruire un tessuto relazionale fondato sulla solidarietà, promuovendo un ambiente universitario in cui la diversità sia pienamente riconosciuta come valore fondante.

3. *Diritto, sapere giuridico e cliniche legali: tra innovazione pedagogica e giustizia sociale*

Alla luce delle persistenti dinamiche di esclusione che colpiscono la comunità LGBTQI+ negli atenei italiani risulta evidente la necessità, rilevata anche dai partecipanti alla ricerca INCLUSIES, di immaginare percorsi formativi capaci di rispondere, con strumenti concreti e strutturati, alla domanda di inclusione e giustizia. In questo scenario, le cliniche legali si configurano come spazi privilegiati in cui l'apprendimento giuridico si fonde con la dimensione etica, critica e trasformativa del diritto.

La tradizione delle legal clinics trae linfa, come noto, da un'esigenza pedagogica e sociale: superare una didattica astratta e formalistica per introdurre metodologie partecipative, fondate sull'apprendimento esperienziale e sull'interazione tra diritto e realtà sociale. Basti pensare all'esperienza degli Stati Uniti, ove le cliniche legali hanno trovato la loro genesi in risposta alle limitazioni del metodo casistico introdotto ad Harvard dal professor Christopher Columbus Langdell (LANGDELL 1887, 123 ss.)¹⁶, e alle crescenti richieste, provenienti dal realismo giuridico, di un diritto inteso come strumento in continuo divenire prestato al servizio delle questioni sociali ed economiche (FRANK 1947, 1933, 1951; LLEWELLYN 1935), più attento alle diseguaglianze sistemiche e alle istanze dei soggetti emarginati¹⁷. Il diritto inizia ad essere inteso come pratica

¹⁶ Il metodo casistico era stato, invero, già stato sperimentato, sebbene con una inferiore cassa di risonanza, anche in altre realtà universitarie, come ad esempio nell'University of New York: SELIGMAN 1978; STEVENS 1983, 52 n. 14; Chase 1979, 329 e spec. 333. Sottolinea la più antica connessione tra metodo casistico utilizzato ad Harvard nel XIX secolo e il metodo di insegnamento sperimentato nelle *Inns of Court* inglesi del Medioevo: AMATO 2018, 147 e 148. Cfr. GARDNER 1934, 785, che, per contro, enfatizza le somiglianze tra "Mr. Frank's ideal law school and the "legal university" which existed at the Inns of Court during the Middle Ages" in questi termini: «*There is the same emphasis on the arts of forensic disputation, the same emphasis on the training of apprentices through watching and taking part in the work of courts and lawyers; the economics and social sciences which Mr. Frank would have young lawyers study corresponds to the English land law-which was the economics and social science of the middle ages-and which then furnished the substance of the business of the Court*» (799 e 800).

¹⁷ Le prime forme di Cliniche legali sviluppate ad inizio del 1900 avevano, infatti, assunto i tratti di "legal aid

sociale in continua trasformazione, e il giurista come attore critico e consapevole del proprio impatto nella società.

Questa impostazione si è estesa¹⁸, con progressivo adattamento, anche all'Europa continentale, dove le cliniche legali si sono diffuse dapprima nei Paesi dell'Europa dell'Est e centrale (AKSAMOVIC et al. 2014; TOMOSZEK 2018; URBAN et al. 2017, 166 e 167; BERBEC-ROSTAS et al. 2011; TOMOSZKOVÁ et al. 2018; UZELAC 2025; TOMOSZEK et al. 2025; CZERNICKI, 2025; TSYPIASHCHUK 2025) e successivamente nell'area occidentale, inclusa l'Italia (BARTOLI 2015; BLAZQUEZ-MARTIN 2011; ALEMANNI et al. 2018; WILSON 2009; BARBERA et al. 2025; AUREY 2025; SUKROW 2025; DELIRAN 2025; LANGFORD 2025; PILAR FERNÁNDEZ-ARTIACH 2025; CAPUZZO 2023). Sebbene il contesto italiano abbia accolto con maggiore ritardo, alla luce anche della tradizione giuridica continentale (GROSSI 2002; CAPPELLETTI et al. 1967), tali esperienze pedagogiche, a partire dal 2009 le cliniche legali hanno conosciuto una notevole espansione (POILLOT 2016; ALEMANNI et al. 2018), culminata nella nascita del Coordinamento delle Cliniche Legali Italiane, segno tangibile di una crescente sensibilità verso forme di didattica giuridica innovativa e di promozione della giustizia sociale (BUGATTI 2022, 182)¹⁹.

Nel nostro Paese, infatti, le cliniche legali si articolano oggi in una varietà di modelli accomunati da una spiccata tensione verso la dimensione sociale e inclusiva del sapere giuridico, che consente, in Italia, alle esperienze cliniche di essere ricondotte a pieno titolo nella Terza Missione delle Università (CARRER 2018, 52, n. 8 e 55; CAPUZZO 2024). Le attività svolte spaziano dall'assistenza legale gratuita a favore di soggetti vulnerabili, spesso realizzata in collaborazione con ONG, associazioni o enti pubblici, nella duplice forma di cliniche legali *live client in-house*, ove gli studenti e le studentesse assistono un cliente reale, sotto la costante supervisione di accademici e professionisti, affrontando la gestione del caso in tutta la sua complessità sino alla risoluzione dello stesso²⁰, ovvero mediante il modello c.d. di *externship*, in cui, per contro, la fase di assistenza si sposta all'esterno dell'università, presso sportelli legali gestiti da ONG, Ordini professionali o istituti penitenziari, presso cui i discenti, opportunamente guidati da *tutor* interni, offrono il proprio apporto collaborativo²¹. Altre cliniche legali si propongono di offrire assistenza e consulenza in favore di attori collettivi, come associazioni non governative, per rafforzare la tutela di beni comuni (quali, ad esempio, la salute o l'ambiente), oppure si orientano verso attività di promozione di percorsi di alfabetizzazione giuridica rivolti a gruppi sociali marginalizzati, condividendo il sapere giuridico con alcune fasce specifiche della popolazione,

dispensaries", ovvero di realtà volte a offrire supporto legale ai soggetti svantaggiati, così divenendo strumenti di rafforzamento del sistema di *legal aid*: così BRADWAY 1930; QUIGLEY 1995, 467 ss.; BLOCH et al., 2011, 156 ss. Con riferimento all'"Access to Justice Movement" si rinvia, su tutti, a CAPPELLETTI et al. 1978. Nel corso degli anni Sessanta e Settanta del Novecento le cliniche legali divengono potenti strumenti per combattere le profonde disparità sociali che caratterizzano il contesto sociale americano, al fine di mitigare le disuguaglianze sistemiche, e di promuovere, in una prospettiva più ampia, la giustizia sociale. Il riferimento è principalmente ai movimenti per i diritti civili, per i diritti delle donne e di contestazione della guerra del Vietnam, oltre alla lotta alla povertà: MCKEOWN et al. 2018, 145. Più in generale l'approccio marcatamente di contestazione sociale e politica è maturato nell'ambito dei *Critical Legal Studies*: KENNEDY 1983, 2002, 2004; HUNT 1986; MANGABEIRA UNGER 1986.

¹⁸ Il movimento clinico legale si è successivamente esteso ad altri sistemi giuridici, sino ad assumere una 'dimensione globale' che ancora oggi lo caratterizza. Per una ricostruzione sull'affermazione dell'insegnamento clinico nel mondo, tanto da divenire movimento globale, v. *funditus*, GIDDINGS 2025; BLOCH 2011; ROMANO 2016; MCKEOWN et al. 2018; BUGATTI 2023. A testimonianza della dimensione globale attuale del fenomeno si rinvia all'attività dell'associazione 'Global Alliance for Justice Education' (GAJE), a cui aderiscono clinici da tutto il mondo: www.gaje.org.

¹⁹ L'associazione "Coordinamento Nazionale delle Cliniche Legali Italiane", con sede legale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia, è stata costituita il 15 marzo 2019.

²⁰ Così ad esempio il modello della Clinica Legale dell'Università degli Studi di Brescia: AMATO 2018; AMATO et al. 2020, 392; BARBERA 2018, 59.

²¹ Si v., a titolo esemplificativo, l'esperienza della Clinica Legale in diritto dei minori nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre: BATTELLI 2018, 225 ss.

anche, eventualmente, per il tramite delle associazioni di rappresentanza o degli operatori di riferimento, affinché tali categorie di destinatari possano acquisire consapevolezza dei propri diritti e delle relative modalità di esercizio. (c.d. *street law clinics*). Di crescente emersione risultano, inoltre, le cliniche legali che promuovono azioni di ricerca-azione (c.d. *policy clinics*) e di *advocacy* su temi di rilevante impatto sociale (STEGE et al. 2012; AMATO 2018, 158; AA.VV. 2024), o che abbracciano esperienze di contenziosi strategici, finalizzate a sollevare questioni giuridiche cruciali che, prendendo spunto dall'istanza di giustizia del singolo, ne amplificano la voce al fine di produrre effetti di sistema (MASERA 2015).

Particolarmente significativo, in una prospettiva di inclusione LGBTQI+, è il potenziale trasformativo insito in queste esperienze. Le cliniche offrono, infatti, agli studenti, mediante un apprendimento *learning by doing* ed un processo di riflessione profonda sull'esperienza vissuta, l'opportunità di confrontarsi direttamente con istanze di discriminazione e violazione dei diritti, compresi quelli legati all'identità di genere e all'orientamento sessuale²². In tal modo, non solo si stimola una riflessione critica sul ruolo del diritto nel mantenere o scardinare le strutture di potere e disegualianza, ma si contribuisce anche alla formazione di futuri giuristi sensibili, consapevoli e capaci di orientare la propria attività verso l'equità e la giustizia sociale.

A prescindere dal modello clinico prescelto e dall'attività specifica esercitata (assistenza legale, *street law*, ricerca-azione, *advocacy*, contenzioso strategico e così via), infatti, ciò che accomuna queste esperienze è la capacità di costruire un ponte concreto tra formazione giuridica, responsabilità sociale e attivismo civico. Le cliniche legali, in tal senso, si configurano come luoghi in cui si coltiva una cultura giuridica attenta ai diritti umani, capace di riconoscere e valorizzare la diversità come fondamento di una società democratica. All'interno di questi contesti, la promozione dell'inclusione LGBTQI+ non si traduce solo nella trattazione teorica del tema, ma può concretizzarsi nella presa in carico di casi concreti, nella produzione di contenuti informativi e formativi, nella progettazione di campagne di sensibilizzazione, nell'elaborazione di *policy* e raccomandazioni inclusive, nella partecipazione a reti territoriali impegnate a scardinare il fenomeno della discriminazione e della marginalizzazione. Infine, è importante sottolineare come tali percorsi abbiano un impatto profondo sulla formazione identitaria degli studenti e delle studentesse coinvolte, che rimangono sempre, anche in una logica di apertura alle istanze del territorio e ai bisogni della società, i primi e fondamentali interlocutori del sistema formativo universitario. L'esperienza clinica sollecita il confronto con la complessità del reale e con le sfide della giustizia, educando a un uso riflessivo e critico del sapere giuridico e a un'etica professionale fondata sull'empatia e la responsabilità sociale. Non si tratta soltanto di acquisire competenze tecniche, ma di imparare a mettere il diritto al servizio della persona e della collettività, costruendo, attraverso l'agire giuridico, una cultura dell'inclusione.

4. Cliniche legali e inclusione LGBTQI+: sinergie possibili attraverso la promozione di una 'active bystandership'

Come sottolineato nel paragrafo precedente, le cliniche legali, nella loro funzione di coniugare sapere giuridico e responsabilità sociale, possono divenire delle leve di volta importanti per l'elaborazione di strategie educative finalizzate al contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (BARBERA et al. 2019), nonché per la promozione di

²² Si veda, a titolo esemplificativo, l'esperienza della 'Clinica del diritto dell'immigrazione e della cittadinanza' dell'Università Roma Tre, da molti anni attiva sul diritto dell'immigrazione e agli studi critici sulle migrazioni, che ha recentemente instaurato una collaborazione con l'associazione Libellula Italia APS per offrire assistenza legale alle persone transgender con background migratorio, in particolare donne trans*. Per un approfondimento si rinvia a MILLEFIORINI 2024.

ambientanti universitari sicuri e inclusivi. In tale prospettiva assume una rilevanza centrale l'adozione di pratiche di intervento attivo, intese quali condotte consapevoli e intenzionali volte a decostruire le dinamiche discriminatorie e a favorire la coesione relazionale all'interno della comunità accademica. Tali pratiche possono declinarsi in molteplici forme, tra cui l'utilizzo di un linguaggio inclusivo e non eteronormativo, il rispetto sistematico dei pronomi scelti dalle persone interessate, un costante lavoro di decostruzione critica dei *bias* cognitivi e delle rappresentazioni sociali internalizzate, la presa di consapevolezza delle proprie posizioni di privilegio, nonché una riflessione approfondita sull'identità. Di non minore rilievo risulta la capacità di reagire a (micro)aggressioni, comportamenti inappropriati, aggressivi o violenti, accompagnata dalla conseguente attivazione di procedure di segnalazione idonee a prevenirne la reiterazione. In tale prospettiva, la formazione alla cosiddetta "*active bystandership*", intesa quale attitudine a riconoscere tempestivamente situazioni discriminatorie, inappropriate, ostili o offensive e ad adottare strategie di intervento consapevoli, proporzionate e sicure, si profila come strumento particolarmente idoneo ad incidere tanto sul piano culturale quanto su quello giuridico. Diverse circostanze possono, infatti, inibire un comportamento attivo in presenza di situazioni violente o aggressive; basti pensare alle barriere di ordine relazionale e istituzionale, quali il timore di ritorsioni, la posizione di potere dell'autore dell'offesa (HAYNES-BARATZ 2021), l'isolamento sociale della vittima, o, ancora, la percezione di inefficacia del proprio intervento (NELSON et al. 2011). Ulteriori ostacoli possono derivare dalla mancata interpretazione dell'evento come discriminatorio o pregiudizievole, soprattutto quando si tratta di micro-aggressioni, o da una diversa percezione di ciò che costituisce pregiudizio o *bias* (HAYNES-BARATZ 2021; KAWAKAMI et al. 2019), dall'assenza di relazioni personali con le vittime di tali atti (LIEBST et al, 2019), o ancora dal timore di non essere presi sul serio, in particolare nel caso in cui l'intervento provenga da persone appartenenti a gruppi emarginati, che rischiano di essere percepite come lamentose o ipersensibili, a differenza dei membri dei gruppi dominanti, le cui denunce tendono a essere valutate in modo più favorevole (KAWAKAMI et al. 2019; GULKER et al. 2013). Va inoltre considerata l'influenza esercitata dalle norme sociali tolleranti verso forme più o meno esplicite di emarginazione (NELSON et al. 2011), l'inclinazione ad evitare conflitti, la percezione di costi sociali ed economici derivanti dall'esporsi come *upstander* (KAWAKAMI et al. 2019). Anche il c.d. *Bystander Effect*, fenomeno psicologico secondo cui la probabilità di intervenire diminuisce in presenza di più osservatori, a causa della diffusione di responsabilità, dell'ambiguità della situazione e dell'influenza esercitata dall'inerzia altrui (DARLEY et al. 1968), può determinare reazioni ritardate o, addirittura, omissioni. Spesso anche la convinzione di non possedere strumenti, conoscenze o competenze sufficienti per intervenire in modo efficace, e al contempo sicuro, con il fine di contrastare il comportamento violento o inappropriato, può condurre all'inerzia dello spettatore (HAYNES-BARATZ 2021).

Proprio per superare tali ostacoli, è utile l'interiorizzazione di una strategia operativa e replicabile, in grado di orientare l'azione del soggetto che assiste a un episodio discriminatorio o violento. In tale direzione, nell'ambito del progetto INCLUSIES si è scelto di promuovere il metodo delle cosiddette *cinque D* (*5 D's of Bystander Intervention*) (BUGATTI 2024). Tale modello affonda le proprie radici nella collaborazione avviata nel 2012 tra l'organizzazione statunitense *Right To Be* (già Hollaback!) e il programma *Green Dot*²³, promotore originario del modello delle *Tre D* (*Distract, Delegate, Direct*), sviluppato per incoraggiare l'intervento degli spettatori in situazioni di molestia o violenza. A partire da tale impianto iniziale, *Right To Be* ha contribuito a raffinarne e ampliarne la portata: nel 2015 ha introdotto una quarta strategia, (*Delay*) e nel 2017 ha aggiunto la quinta dimensione (*Document*) (*Right To Be*; COKER et al. 2015). Il modello si rivela oggi particolarmente efficace nel supportare le persone nel riconoscere e interpretare situa-

²³ <https://alteristic.org/green-dot/>.

zioni problematiche, valutarne la rilevanza e assumersi la responsabilità dell'intervento, identificando la modalità più adeguata di agire e passando, infine, all'azione (ASHBURN-NARDO et al. 2008; LATANÉ et al. 1970). Nello specifico, cinque sono le tipologie di risposte che possono essere messe in atto (congiuntamente o singolarmente, a seconda del contesto) in reazione a comportamenti violenti, inappropriati o discriminatori: l'intervento "diretto" (*Direct*) implica un coinvolgimento immediato da parte dello spettatore, che sceglie di contestare apertamente il comportamento discriminatorio. Tale forma di intervento richiede consapevolezza, prontezza e competenze comunicative adeguate per evitare l'escalation del conflitto. La "distrazione" (*Distract*) consiste nel deviare l'attenzione dell'autore del comportamento lesivo o nel modificare la dinamica dell'interazione, interrompendo l'episodio senza affrontarlo in modo diretto, con l'obiettivo di ridurre la pressione psicologica esercitata sulla vittima e attenuare il conflitto. Il "ritardo" (*Delay*) si configura come una forma di supporto successiva all'evento, finalizzata ad offrire ascolto, solidarietà e supporto alla vittima. L'azione del "delegare" (*Delegate*) prevede il coinvolgimento di soggetti terzi, dotati di maggiore autorità o competenza e che quindi possono intervenire presumibilmente con maggiore efficacia. Infine, il "documentare" (*Document*) consiste nella registrazione accurata dell'accaduto, tramite appunti, testimonianze o materiale audiovisivo, utile non solo ai fini di una eventuale denuncia formale, ma anche per l'analisi e il monitoraggio sistemico del fenomeno.

L'implementazione consapevole delle cinque D rappresenta non solo una misura di prevenzione primaria nei confronti delle discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere, ma anche una pratica pedagogica ad alto valore trasformativo, che sviluppa competenze civiche e giuridiche trasversali. In ambito clinico-legale, la sperimentazione di tali strumenti in percorsi didattici esperienziali può dunque rivelarsi un veicolo efficace per promuovere una formazione giuridica critica e situata, capace di coniugare conoscenze teoriche con pratiche relazionali orientate all'inclusione, al riconoscimento della differenza, alla lotta alla discriminazione e alla responsabilizzazione individuale e collettiva. Tali esperienze, infatti, contribuiscono a costruire contesti di apprendimento in cui il sapere giuridico si confronta con le disuguaglianze concrete e le dinamiche di potere che attraversano le istituzioni, favorendo una maggiore consapevolezza del ruolo trasformativo del diritto nella vita delle persone, in particolare di quelle più vulnerabili.

Riferimenti bibliografici

- AA.VV. 2024. *Special Edition – Policy Clinics Across the Globe: Development, Impact and Collaboration*, in «International Journal of Clinical Legal Education», 2024.
- AKSAMOVIC D., GENTY P. 2014. *An Examination of the Challenges, Successes and Setbacks for Clinical Legal Education in Eastern Europe*, in «International Journal of Clinical Legal Education», 20(1), 2014, 427.
- ALEMANNI A., KHADAR L. 2018. *Reinventing Legal Education. How Clinical Education Is Reforming the Teaching and Practice of Law in Europe*, Cambridge University Press.
- AMATO C. 2018. *Il modello clinico bresciano*, in MAESTRONI A., BRAMBILLA P., CARRER M. (eds.), *Teorie e Pratiche nelle Cliniche Legali*, Cliniche Legali Vol. II, Giappichelli, 145.
- CIANCI L. 2023. *C'era una volta ... la famiglia tradizionale. La Corte EDU e la reticenza a estendere le maglie del diritto antidiscriminatorio*, in «DPCE», 2, 2023, 2285.
- AMATO C., POILLOT E. 2020. *Towards a European Culture of Legal Clinics: Trasplanting the American Clinical Model*, in JANSSEN A., SCHULTE-NÖLKE H. (eds.), *Researches in European Private Law and Beyond. Contributions in Honour of Reiner Schulze's Seventieth Birthday*, Nomos Verlagsgesellschaft Mbh & Co., 383.
- ANTÓNIO R., PINTO T., PEREIRA C., FARCAS D., MOLEIRO C. 2012. *Bullying homofóbico no contexto escolar em Portugal*, in «PsicologiaÈ», 26, 1, 2012, 17-32.
- ASHBURN-NARDO L., MORRIS K.A., GOODWIN S.A. 2008. *The confronting prejudiced responses (CPR) model: Applying CPR in organizations*, in «Academy of Management Learning & Education», 7(3), 2008, 332-342.
- AUREY X. 2025. *Law Clinics in France*, in GIDDINGS J. (ed.), *Global Clinical Legal Education*, Routledge.
- ÁVILA R. 2018. *LGBT+ Inclusive Education Report*, IGLYO – International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex Youth and Student Organisation.
- BARBERA M. 2018. *The Emergence of an Italian Clinical Legal Education Movement: The University of Brescia Law Clinic*, in ALEMANNI A., KHADAR L. (eds.), *Reinventing Legal Education. How Clinical Education Is Reforming the Teaching and Practice of Law in Europe*, Cambridge University Press, 59.
- BARBERA M., GUARISO A. (eds.) 2019. *La tutela antidiscriminatoria. Fonti, strumenti, Interpreti*, Giappichelli.
- BARBERA M., STEGE U. 2025. *The Italian Clinical Legal Education Movement – Years of Consolidation?*, in GIDDINGS J. (ed.), *Global Clinical Legal Education*, Routledge.
- BARTOLI C. 2015. *The Italian legal clinics movement: Data and prospects*, in «International Journal of Clinical Legal Education», 2, 2015, 22.
- BATTELLI E. 2018. *La clinica legale in diritto dei minori*, in MAESTRONI A., BRAMBILLA P., CARRER M. (eds.), *Teorie e Pratiche nelle Cliniche Legali*, Cliniche Legali, vol. II, Giappichelli, 221.
- BENDER D.E., HARBOUR C., THORP J., MORRIS P. 2001. *Tell me what you mean by “Sí”: Perceptions of quality of prenatal care among immigrant Latina women*, in «Qualitative Health Research», 11(6), 2001, 780-794.
- BERBEC-ROSTAS M., GUTNIKOV A., MAMYSLOWSKA-GABRYISIAK B. 2011. *Clinical Legal Education in Central and Eastern Europe: Selected Case Studies*, in BLOCH F.S. (ed.), *The Global Clinical Movement. Educating Lawyers for Social Justice*, Oxford University Press, 53.
- BIGNANTE E. 2010. *The use of photo-elicitation in field research. Exploring Maasai representations and use of natural resources*, in «EchoGéo», 11, 2010; disponibile in: <https://journals.openedition.org/echogeo/11622>.

- BLAZQUEZ-MARTIN D. 2011. *The Bologna Process and the Future of Clinical Education in Europe: a View from Spain*, in BLOCH F.S. (ed.), *The Global Clinical Movement. Educating Lawyers for Social Justice*, Oxford University Press, 121.
- BLINN L., HARRIST A.W. 1991. *Combining native instant photography and photo-elicitation*, in «Visual Anthropology», 4(2), 1991, 175-192.
- BLOCH F.S. (ed.) 2011. *The Global Clinical Movement. Educating Lawyers for Social Justice*, Oxford University Press.
- BLOCH F.S., NOONE M.A. 2011. *Legal Aid Origins of Clinical Legal Education*, in BLOCH F.S. (ed.), *The Global Clinical Movement. Educating Lawyers for Social Justice*, Oxford University Press, 153 e spec. 156 ss.
- BRADLOW F., BARTRAM A., GUASP S., JADVA V. 2017. *The experiences of lesbian, gay, bi and trans young people in Britain's schools in 2017*, Stonewall.
- BRADWAY J.S. 1930. *The Nature of Legal Aid Clinic*, in «Southern California Law Review», 3, 1930, 173.
- BUGATTI L. (ed.). 2024. *A Practical Guide to LGBTIQ+ Inclusive Practice and Active Bystandership in University*, Panteion University of Social and Political Sciences.
- BUGATTI L. 2022. *L'identità del nuovo giurista e il diritto come pratica sociale: il ruolo delle cliniche legali*, in VIGGIANI G. (ed.), *La didattica del diritto. Paradigmi, casi ed esperienze*, Ledizioni, 171-210.
- BUGATTI L. 2023. *Legal clinics as a leading force for changes in legal education*, in «Roma Tre Law Review», 1, 2013, 21-42.
- BUGATTI L. 2024. *Exploring LGBTIQ+ Inclusion in Italian Universities: Insights, Barriers and Future Pathways*, in THEOPHILOPOULOS T. (ed.), *Inclusive Universities Leading to Inclusive Societies: Proceedings from the Inclusies Project Final Conference*, Panteion University of Social and Political Sciences, 123.
- BUGATTI L., TOGNI E., URCIUOLI C. 2024. *The Italian Case*, in THEOPHILOPOULOS T. (ed.), *Inclusive Universities Leading to Inclusive Societies: Research findings from Greece, Italy and Lithuania*, Panteion University of Social and Political Sciences.
- BUKHAVE E.B., HUNICHE L. 2016. *Photo-interviewing to explore everyday occupation: Benefits and issues*, in «Journal of Occupational Science», 23(1), 2016, 96-107.
- CAPPELLETTI M., GARTH B. 1978. *Access to Justice, the World-wide Movement to Make Rights Effective – A General Report*, in CAPPELLETTI M., GARTH B. (eds.), *Access to Justice – Vol I: A World Survey*, Giuffrè / Sijthoff-Noordhoff.
- CAPPELLETTI M., MERRYMAN J.H., PERILLO J.M. 1967. *The Italian Legal System: an Introduction*, Stanford University Press, 89.
- CAPUZZO G. 2024. *La Terza missione e le cliniche legali. Un ambito di applicazione delle teorie critiche*, in «Rivista di filosofia del diritto», 1, 2024, 75-84.
- CAPUZZO, G. 2023. *The Reproduction of Hierarchy in Italian Law Departments*, in «Roma Tre Law Review», 1, 2023, 43-61.
- CARRER M. 2018. *Le cliniche legali nelle università tra terza missione e valutazione*, in MAESTRONI A., BRAMBILLA P., CARRER M. (eds.), *Teorie e Pratiche nelle Cliniche Legali*, Cliniche Legali, vol. II, Giappichelli, 49.
- ÇAVARIA 2013. *National Report on Homophobic Attitudes and Stereotypes among Young People in Belgium*, NISO Project.
- CHASE A. 1979. *The Birth of the Modern Law School*, in «American Journal of Legal History», 23, 1979, 329 e spec. 333.
- CHIOZZI P. 1989. *Photography and anthropological research: Three case studies*, in «Visual Sociology», 4(2), 1989, 4350.

- CLARK-IBÁÑEZ M. 2004. *Framing the social world with photo elicitation interviews*, in «American Behavioral Scientist», 47(12), 2004, 1507-1527.
- COKER A.L., FISHER B.S., BUSH H.M., SWAN S.C., WILLIAMS C.M., CLEAR E.R., DEGUE S. 2015. *Evaluation of the Green Dot Bystander Intervention to Reduce Interpersonal Violence Among College Students Across Three Campuses*, in «Violence Against Women», 21(12), 2015, 1507-1527.
- COLLIER J. 1957. *Photography in anthropology: a report on two experiments*, in «American Anthropologist», 59, 1957, 843-859.
- COLLIER J., COLLIER M. 1986. *Visual Anthropology: Photography as a Research Method (revised and expanded)*, University of New Mexico Press.
- CZERNICKI F. 2025. *The History and Distinctiveness of the Polish Legal Clinics Program*, in GIDDINGS J. (ed.), *Global Clinical Legal Education*, Routledge.
- DARLEY J.M., LATANÉ B. 1968. *Bystander intervention in emergencies: Diffusion of responsibility*, in «Journal of Personality and Social Psychology», 8, 1968, 377-383.
- DELIRAN E. 2025. *Clinics in The Netherlands*, in GIDDINGS J. (ed.), *Global Clinical Legal Education*, Routledge.
- DOUGLAS K.B. 1998. *Impressions: African American first-year students' perceptions of a predominantly white university*, in «The Journal of Negro Education», 67(4), 1998, 416-431.
- DREW S.E., DUNCAN R.E., SAWYER S.M. 2010. *Visual storytelling: A beneficial but challenging method for health research with young people*, in «Qualitative Health Research», 20(12), 2010, 1677-1688.
- EPSTEIN I., STEVENS B., MCKEEVER P., BARUCHEL S. 2006. *Photo elicitation interview (PEI): Using photos to elicit children's perspectives*, in «International Journal of Qualitative Methods», 5(3), 2006, 11.
- FERNÁNDEZ-ARTIACH P., GASCON-CUENCA A. 2025. *Clinical Legal Education in Spain*, in GIDDINGS J. (ed.), *Global Clinical Legal Education*, Routledge.
- FRA 2024. *LGBTIQ Equality at a Crossroads: Progress and Challenges*; disponibile in: <https://fra.europa.eu/en/publication/2024/lgbtiq-equality-crossroads-progress-and-challenges>.
- FRANK J. 1933. *Why not a Clinical Lawyer School?*, in «University of Pennsylvania Law Review», 81(8), 1933, 907 ss.
- FRANK J. 1947. *A Plea for Lawyer-Schools*, in «Yale Law Journal», 56(8), 1947, 1303 ss.
- FRANK J. 1951. *Both Ends Against the Middle*, in «University of Pennsylvania Law Review», 100, 1951, 20 ss.
- GARDNER G.K. 1934. *Why Not a Clinical-Lawyer School? – Some Reflections*, in «University of Pennsylvania Law Review», 82(8), 1934, 785.
- GARVEY J.C. et al. 2017. *Improving the campus climate for LGBT+ students using the Campus Pride Index*, in «New Directions for Student Services», 159, 2017, 61-70.
- GIDDINGS J. (ed.) 2025. *Global Clinical Legal Education*, Routledge.
- GROSSI P. 2002. *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Giuffrè.
- GULKER J.E., MARK A.Y., MONTEITH M.J. 2013. *Confronting prejudice: The who, what, and why of confrontation effectiveness*, in «Social Influence», 8(4), 2013, 280-293.
- HARPER D. 1984. *Meaning and work: a study in photo-elicitation*, in «International Journal of Visual Photography», 2, 1984, 20-43.
- HARPER D. 1993. *On the authority of the image*, in DENZIN N.K., LINCOLN Y.S. (eds.), *Handbook of Qualitative Research*, Sage, 403-414.
- HARPER D. 2002. *Talking about pictures: A case for photo elicitation*, in «Visual Studies», 17, 1, 2002, 13-26.
- HAYNES-BARATZ M.C., BOND M.A., ALLEN C.T., LI Y.L., METINYURT T. 2021. *Challenging gendered microaggressions in the academy: A social-ecological analysis of bystander action among*

- faculty, in «Journal of Diversity in Higher Education», 15(4), 2021, 521-535.
- HUNT A. 1986. *The Theory of Critical Studies*, in «Oxford Journal of Legal Studies», 6(1), 1986, 1.
- HURWORTH R. 2003. *Photo-interviewing for research*, in «Social Research Update», Sociology at Surrey, 40(1), 2003, 1-4.
- ILGA-EUROPE 2025. *Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe and Central Asia*. (14^a edizione), Brussels; disponibile in: <https://www.ilga-europe.org/report/annual-review-2025/>.
- ISTAT 2012. *La popolazione omosessuale nella società italiana*; disponibile in: https://www.istat.it/it/files/2012/05/report-omofobia_6giugno.pdf.
- ISTAT-UNAR 2022. *L'indagine ISTAT-UNAR sulle discriminazioni lavorative nei confronti delle persone LGBT+ (in unione civile o già in unione)*; disponibile in: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2022/03/REPORTDISCRIMAZIONILGBT_2022_rev.pdf.
- ISTAT-UNAR 2023. *L'indagine ISTAT-UNAR sulle discriminazioni lavorative nei confronti delle persone LGBT+ (non in unione civile o già in unione)*; disponibile in: <https://www.unar.it/portale/documents/20125/187034/report-discriminazioni-15maggio.pdf/4b4d3bdc-cbb3-39e9-baad-3052efe9ce0a?t=1684162018909>.
- ISTAT-UNAR 2024. *Discriminazioni lavorative nei confronti delle persone LGBT+ e le diversity policy*, Istituto Nazionale di Statistica.
- KAWAKAMI K., KARMALI F., VACCARINO E. 2019. *Confronting intergroup bias: Predicted and actual responses to racism and sexism*, in MALLETT R.K., MONTEITH M.J. (eds.), *Confronting Prejudice and Discrimination: The Science of Changing Minds and Behaviors*, Elsevier Academic Press, 3-28.
- KENNEDY D. 1983. *The Political Significance of the Structure of the Law School Curriculum*, in «Seton Hall Law Review», 14(1), 1983, 1.
- KENNEDY D. 2002. *The Critique of Rights in Critical Legal Studies*, in BROWN W., HALLEN J. (eds.), *Left Legalism / Left Critique*, Duke University Press, 176.
- KENNEDY D. 2004. *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy. A Polemic Against the System*, New York University Press.
- KYOLOLO O., STEVENS B.J., SONGOK J. 2023. *Photo-Elicitation Technique: Utility and Challenges in Clinical Research*, in «International Journal of Qualitative Methods», 22, 2023, 1-8.
- LANGDELL C.C. 1887. *The Harvard Law School*, in «Law Quarterly Review», 3, 1887, 118 e spec. 123 ss.
- LANGFORD M., UEHARA D., WÆRSTAD T. 2025. *Clinical Legal Education in Norway*, in GIDDINGS J. (ed.), *Global Clinical Legal Education*, Routledge.
- LATANÉ B., DARLEY J.M. 1970. *The Unresponsive Bystander: Why Doesn't He Help?*, Prentice Hall.
- LIEBST L.S., PHILPOT R., BERNASCO W., DAUSEL K.L., EJBYE E.P., NICOLAISEN M.H., LINDEGAARD M.R. 2019. *Social relations and presence of others predict bystander intervention: Evidence from violent incidents captured on CCTV*, in «Aggressive Behavior», 45(6), 2019, 598-609.
- LITHUANIAN GAY LEAGUE 2015. *Homophobic Bullying in Lithuanian schools: survey results and recommendations*, Lithuanian Gay League.
- LITHUANIAN GAY LEAGUE 2022. *3rd Cycle Universal Periodic Review Lithuania UPR 2022 – Advocacy Sheet*, Lithuanian Gay League.
- LLEWELLYN K.N. 1935. *On What Is Wrong with So-Called Legal Education*, in «Columbia Law Review», 35, 1935, 651.
- MASERA L. 2015. *La tutela dei diritti dei migranti nell'attività delle cliniche legali dell'Università statale di Brescia: un caso di contenzioso strategico*, in COLOMBO M. (ed.), *Immigrazione e contesti locali*, Annuario CIRMIB, Vita e Pensiero, 155.
- MCKEOWN P., HALL E. 2018. *If We Could Instil Social Justice Values Through Clinical Legal Education*,

- Should We?*, in «Journal of International and Comparative Law», 5(1), 2018, 143 e spec. 145.
- MEO A.I. 2010. *Picturing students' habitus: The advantages and limitations of photo-elicitation interviewing in a qualitative study in the city of Buenos Aires*, in «International Journal of Qualitative Methods», 9(2), 2010, 149-171.
- MILLEFIORINI M. 2024. *Dall'assistenza integrata' alla costruzione di una comunità: il progetto della Clinica del diritto dell'immigrazione e della cittadinanza dell'Università Roma Tre e Libellula Italia APS con le persone transgender migranti*, in «AG AboutGender», 13(25), 2024, 350-361.
- NELSON J.K., DUNN K.M., PARADIES Y. 2011. *Bystander anti-racism: A review of the literature*, in «Analyses of Social Issues and Public Policy», 11(1), 2011, 263-284.
- OSTI A., DELLA MALVA M. 2023. *C'era una volta... quando la libertà di espressione passa attraverso le fiabe. Il caso Macatė c. Lituania*, in «Osservatorio Costituzionale», 3, 2023, 273.
- PACKARD J. 2008. *'I'm gonna show you what it's really like out here': The power and limitation of participatory visual methods*, in «Visual Studies», 23(1), 2008, 6-77.
- PADGETT D.K., SMITH B.T., DEREJKO K.S., HENWOOD B.F., TIDERINGTON E. 2013. *A picture is worth...? Photo elicitation interviewing with formerly homeless adults*, in «Qualitative Health Research», 23(11), 2013, 1435-1444.
- POILLOT E. 2016. *Comparing Legal Clinics: is there a way to a European Clinical Culture? The Luxembourg Experience*, in Abbignente A. (ed.), *Diffusione dell'insegnamento clinico in Italia e in Europa: radici teoriche e dimensioni pratiche*, ESI.
- QUIGLEY W.P. 1995. *Introduction to Clinical Teaching for the New Clinical Law Professor: A View from the First Floor*, in «Akron Law Review», 28(3), 1995, 463 e spec. 467 ss.
- RIGHT TO BE (s.d.), *The 5Ds of Bystander Intervention*; disponibili in: <https://righttobe.org/guides/bystander-intervention-training/>.
- ROMANO M.C. 2016. *The History of Legal Clinics in the US, Europe and Around the World*, in BARTOLI C. (ed.), *Legal Clinics in Europe: For a Commitment of Higher Education in Social Justice*, in «Diritto & Questioni pubbliche», Special Issue, 2016, 27.
- RUSSO T. 2018. *La tutela delle soggettività in transizione di genere nelle università italiane*, in *Rapporto biennale sullo stato del Sistema Universitario e della Ricerca*, ANVUR, 258-259.
- RUSSO T. 2020. *L'inclusione LGBT+ nelle università italiane nel biennio 2018-2020: politiche e misurazione*, in GALGANO F., PAPILO M.S. (eds.), *Diversity Management: nuove frontiere dell'inclusione e sfide per i C.U.G. universitari*, FedOA – Federico II University Press, 183.
- RUSSO T., ADDABBO T., MUZZIOLI S., DE BAETS B. 2020. *The development of the LGBT+ University Inclusion Index and its application to Italian universities*, in «CEUR Workshop Proceedings»; disponibile in: <https://ceur-ws.org/Vol-3074/paper10.pdf>.
- RUSSO T., ADDABBO T., MUZZIOLI S., DE BAETS B. 2021. *Tools and practices for LGBT+ inclusion in tertiary education: the development of the LGBT+ University Inclusion Index and its application to Italian universities*, DEMB WORKING PAPER SERIES, Università di Modena e Reggio Emilia; disponibile in: https://doi.org/10.25431/11380_1235337.
- RUSSO T., ADDABBO T., MUZZIOLI S., DE BAETS B. 2023. *The LGBT plus University Inclusion Index and its application to Italian universities*, in «Soft Computing»; doi: <https://doi.org/10.1007/s00500-023-083-20-8>.
- RUSSO T., VALERIO P. 2019. *Transgenderism and gender identity: from nosographic manuals to contexts. A focus on Italian universities*, in «Rivista Sperimentale di Freniatria», CXLIII, 2019, 2.
- SCHRADER S.M., DEERING E.N., ZAHL D.A., WALLACE M. 2011. *Visually storying living with HIV: Bridging stressors and supports in accessing care*, in «Health Education Research», 26(4), 2011, 638-652.

- SELIGMAN J. 1978. *The High Citadel: The Influence of Harvard Law School*, Houghton Mifflin, 32-42.
- SHAW D. 2013. *A new look at an old research method: Photo-elicitation*, in «TESOL Journal», 4(4), 1978, 785-799.
- SIJBERS R., FETTELAAR D., DE WIT W., MOOIJ T. 2016. *Sociale veiligheid in en rond scholen*, Praktikon B.V.
- STEG E.U., VEGLIO M., ROMAN E., OGADA-OSIR A. 2012 (eds.). *Between and Between: Turin's CIE. An Investigation into Turin's Immigration Detention Centre*, International University College.
- STEVENS R. 1983. *Law School: Legal Education in America from the 1850s to the 1980s*, The University of North Carolina Press, 52 nt. 14.
- STOJANOVSKI K. 2016. *Discrimination, violence, and bullying based on sexual orientation and gender identity: research report*, Association for a Critical Approach to Gender and Sexuality Subversive Front.
- SUKROW B. 2025. *Clinical Legal Education in Germany – A Brand New Old Story*, in GIDDINGS J. (ed.), *Global Clinical Legal Education*, Routledge.
- TOMOSZEK M. 2018. *Legal Clinics and Social Justice in Post-Communist Countries*, in ASHFORD C., MCKEOWN P. (eds.), *Social Justice and Legal Education*, Cambridge Scholars.
- TOMOSZEK M., TOMOSZKOVA V. 2025. *Clinical Legal Education from the Czechoslovakian Perspective*, in GIDDINGS J. (ed.), *Global Clinical Legal Education*, Routledge.
- TOMOSZKOVÁ V., TOMOSZEK M. 2018. *A New Dawn in the Czech Clinical Movement: The Clinical Programme at the Law School of Palacký University in Olomouc*, in ALEMANNI A., KHADAR L. (eds.), *Reinventing Legal Education. How Clinical Education Is Reforming the Teaching and Practice of Law in Europe*, Cambridge University Press, 76.
- TSYPIASHCHUK M. 2025. *Clinics in Ukraine*, in GIDDINGS J. (ed.), *Global Clinical Legal Education*, Routledge.
- UNGER R.M. 1986. *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard University Press, Cambridge.
- URBAN M., KRASNITSKAYA L., KOWALSKS K.J. 2017. *Re-thinking legal education in Central and Eastern Europe*, in GRIMES R. (ed.), *Rethinking Legal Education Under the Civil and Common Law. A Road Map for Constructive Change*, Routledge, 155.
- UZELAC A. 2025. *Croatia – A Peculiar Case of Zagreb Law Clinic*, in GIDDINGS J. (ed.), *Global Clinical Legal Education*, Routledge.
- VIGGIANI G., STAMILE N. 2022. *Essere LGBT in accademia: note da una ricerca sul campo*, in RINALDI C. (ed.), *Quaderni del Laboratorio Interdisciplinare di ricerca su Corpi, Diritti, Conflitti*, PM Edizioni.
- WAGNER J. (ed.) 1979. *Images of Information*, Sage Publications, Beverly Hills/London.
- WILSON R. 2009. *Western Europe: Last Holdout in the Worldwide Acceptance of Clinical Legal Education – Part I/II*, in «German Law Journal», 10, 2009, 823-846.

Stati d'abbandono e accoglienze (stra)ordinarie.
Uno sguardo clinico-legale sulla condizione dei giovani migranti soli

States of Abandonment and (Extra)Ordinary Reception.
A Clinical-Legal Perspective on Unaccompanied Young Migrants

MATTEO BUFFA

Università Statale di Milano.
E-mail: matteo.buffa@unimi.it

ISABEL FANLO CORTÉS

Università degli Studi di Genova.
E-mail: isa.fanlo@unige.it

ABSTRACT

Questo contributo prende le mosse da un recente caso affrontato nell'ambito delle attività della Clinica legale in materia di immigrazione e protezione internazionale dell'Università di Genova, per esaminare l'impatto di alcune riforme che, in questi ultimi anni, hanno interessato il sistema di accoglienza dei c.d. minori stranieri non accompagnati. Tali riforme, nel consolidare alcuni elementi di ambiguità già presenti, tendono, sull'onda della consueta retorica emergenziale e securitaria, da un lato a normalizzare misure formalmente concepite come eccezionali e, dall'altro, a codificare prassi illegittime. Ripercorrendo le tappe più significative del percorso clinico legale seguito in classe, il saggio si conclude con la discussione di alcuni possibili rimedi giuridici idonei a contrastare queste spinte regressive, che inevitabilmente rafforzano i molteplici "stati di abbandono" cui sono esposti numerosi giovani migranti soli nei contesti di accoglienza (stra)ordinaria.

This article takes as its starting point a recent case addressed within the activities of the Legal Clinic on Migration and International Protection at the University of Genoa, in order to examine the impact of recent reforms affecting the Italian reception system for so-called unaccompanied foreign minors. These reforms consolidate pre-existing ambiguities also revealing a dual tendency under the prevailing emergency and security rhetoric: on the one hand, to normalize measures formally conceived as exceptional, and on the other, to codify practices lacking legitimacy. Retracing most significant stages of the analytical process undertaken in class through a clinical legal approach, this essay concludes discussing possible legal remedies capable of countering these regressive trends which, inevitably, reinforce multiple forms of abandonment experienced by many unaccompanied young migrants within (extra)ordinary reception contexts.

KEYWORDS

minori stranieri non accompagnati, sistema di accoglienza, stati di abbandono, approccio clinico-legale
unaccompanied foreign minors, reception system, states of abandonment, clinical legal education

Stati d'abbandono e accoglienze (stra)ordinarie.

Uno sguardo clinico-legale sulla condizione dei giovani migranti soli

MATTEO BUFFA, ISABEL FANLO CORTÉS

Introduzione – 1. Stati d'abbandono – 2. Il Cas(o "clinico") di San Benigno: piccola etnografia dell'eccezione – 3. L'analisi del contesto – 4. Bilancio di un percorso clinico.

Introduzione

Il presente contributo si propone di analizzare, in una prospettiva socio-giuridica e attraverso un approccio empirico clinico-legale, le tensioni che attraversano il sistema di accoglienza italiano dei c.d. minorenni stranieri non accompagnati ("MSNA"), con particolare riferimento alle trasformazioni normative intervenute negli ultimi anni. L'obiettivo è mettere in luce come, all'interno di un quadro legislativo apparentemente volto a rafforzare le tutele delle persone minorenni migranti, si siano consolidate prassi amministrative e dispositivi giuridici che, di fatto, contribuiscono a riprodurre forme strutturali di vulnerabilità e nuove configurazioni di "stati di abbandono". In tale prospettiva, il lavoro (si) interroga sulla capacità effettiva del diritto di proteggere soggetti che si collocano in una zona di confine tra tutela e controllo, tra protezione e gestione securitaria, ponendo al centro dell'indagine la funzione, talvolta anfibia, delle norme e delle istituzioni nel determinare o nel contrastare processi di marginalizzazione.

Le principali domande di ricerca che orientano l'indagine possono essere così sintetizzate: in che misura le riforme recenti, dalla Legge 47/2017 (cd. Legge "Zampa") al D.L. 133/2023, hanno inciso sulle condizioni di accoglienza e tutela dei MSNA? Tra gli effetti iatrogeni di tali previsioni in relazione alle prassi, in che termini è possibile sostenere che esse abbiano contribuito alla costruzione istituzionale di "stati di abbandono"? Infine, quali rimedi giuridici possono essere attivati per arginare tali derive e restituire centralità al principio del superiore interesse del minore, sancito tanto a livello costituzionale quanto a livello internazionale?

Per rispondere a tali interrogativi, la ricerca adotta un approccio metodologico clinico-legale, fondato sull'esperienza della Clinica legale in materia di immigrazione e protezione internazionale dell'Università di Genova. Tale approccio coniuga la riflessione teorica con l'osservazione diretta delle prassi giuridiche e amministrative, valorizzando la dimensione formativa e di ricerca-azione tipica delle iniziative di street law e delle cliniche legali. Il caso analizzato è quello del Centro di accoglienza straordinaria (CAS) per minori di San Benigno, a Genova. Esso costituisce il punto di partenza empirico dell'indagine e offre una prospettiva etnografica sul funzionamento concreto e esemplificativo delle strutture emergenziali, consentendo di problematizzare il divario tra le previsioni normative e le condizioni materiali di accoglienza. In questo senso, il metodo clinico-legale diventa non solo strumento utile per la didattica, ma anche dispositivo critico capace di interrogare il ruolo del diritto nella produzione e nella gestione delle vulnerabilità, traducendo le esperienze individuali in questioni giustiziabili.

La struttura del lavoro riflette questa articolazione metodologica. Dopo un primo paragrafo dedicato alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento e alla discussione delle principali riforme intervenute in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, il contributo esamina il caso di studio di San Benigno. Presentata come piccola etnografia dell'eccezione,

* Questo contributo è frutto di riflessioni condivise. Tuttavia, la stesura definitiva dell'introduzione e dei paragrafi 1 e 2 è da attribuirsi a Matteo Buffa; quella dei paragrafi 3 e 4 a Isabel Fanlo Cortés.

il “caso clinico” affrontato è emblematico della trasformazione dell’eccezionalità in prassi amministrativa ordinaria e della riproduzione di quelli che abbiamo definito “stati di abbandono”. Segue, nel terzo paragrafo, un’analisi contestuale e comparata delle prassi di accoglienza a livello locale e nazionale, al fine di evidenziare come misure straordinarie siano state codificate, per effetto di recenti riforme, in strumenti ordinari di governo delle migrazioni, anche delle persone minorenni. Nella parte conclusiva, il lavoro restituisce le riflessioni maturate nel contesto della Clinica legale a partire dal confronto con il caso di San Benigno, soffermandosi sull’analisi di alcune possibili strategie interpretative, costituzionalmente orientate, volte a contrastare gli effetti della subordinazione dei diritti dei giovani migranti soli a logiche emergenziali.

1. *Stati d’abbandono*

Il sistema di accoglienza dei MSNA in Italia è regolato da un complesso quadro normativo¹ che, in questi ultimi anni, ha contribuito ad accentuare il suo “doppio” volto, anche a partire da prassi amministrative che testimoniano un equilibrio precario (e spesso ambiguo) tra tutela ed esclusione, antepoendo istanze securitarie a esigenze di protezione dell’infanzia². La già citata Legge «Zampa» (L. 47/2017), ha rappresentato una svolta importante nel riconoscimento, almeno sulla carta, dei diritti dei minorenni migranti soli, introducendo misure specifiche per la loro protezione³. Tuttavia, la stessa legge, come a ragione è stato sostenuto⁴, nel segno di una progressiva burocratizzazione della tutela dei minorenni migranti, ha contribuito a definire una «gabbia d’acciaio» che, diversamente da quella weberiana, garantirebbe loro un complesso di diritti fondamentali che divengono effettivi soltanto nel quadro (per altro piuttosto ristretto) delle istituzioni che li hanno in carico. Non si tratta, però, della sola “gabbia” oggetto di critica che questo testo avrebbe contribuito a (co)costruire; in esso è infatti mancato un intervento di revisione complessiva delle norme in tema di accoglienza dei MSNA che ha lasciato spazio, progressivamente, alla creazione di centri di accoglienza “straordinaria” e alle degenerazioni che, in un frattempo consistente, ne sono seguite.

In questo solco, alcune recenti modifiche legislative, introdotte con il consueto strumento della decretazione di urgenza nel 2023⁵, hanno rafforzato le contraddittorietà già presenti, introducendo regimi derogatori tanto nell’ambito dell’accertamento dell’età quanto con riferimento ai regimi di accoglienza a loro destinati. Guardando alle applicazioni a livello locale, tali riforme hanno contribuito ad accentuare la distanza tra accertamento dell’identità e procedure di identificazione e ad animare dibattiti e riflessioni in relazione alle divaricazioni prodotte dal perseguimento di (pretese) finalità di sicurezza nazionale e internazionale e le esigenze di tutela e protezione delle persone di minore età, con prevalenza delle prime sulle seconde⁶.

Questo scritto si rivolge volontariamente, dunque, alla nozione plurale di “stati di abbandono”, nelle ambiguità che le politiche migratorie recenti, a livello nazionale e internazionale, hanno pro-

¹ Il riferimento normativo principale è dato dall’art. 19 del D. Lvo n. 142/2015, così come riformato dapprima dalla L. n. 47/2017 (c.d. Legge Zampa) e, in seguito, dal DL n. 113/2018 (c.d. Decreto Salvini), nonché, più recentemente, dal DL n. 133/2023.

² PETTI 2004; BUFFA, FANLO CORTÉS 2023.

³ In particolare, va riconosciuto a questo testo di legge almeno il merito di aver definito una categoria unica di persona minorenne migrante e sola a prescindere dal suo status di richiedente protezione internazionale, nel segno di un ampliamento della tutela, anche a contrasto delle pratiche di respingimento alla frontiera cui, negli anni, si era assistito.

⁴ PETTI 2022.

⁵ Ci riferiamo in particolare al DL n. 20/2023 e al DL n. 133/2023, convertiti rispettivamente in Legge n. 50 e Legge n. 176 dello stesso anno.

⁶ V. ad esempio la sezione *Luci e ombre sull’accoglienza ai minori stranieri non accompagnati* della rivista «Minori Giustizia», I/2024.

dotto negli ultimi anni anche sotto questa luce. Dalla previsione generale ed astratta dello stato di abbandono da parte del legislatore italiano, presupposto della *dichiarazione* dello stato di adottabilità a norma dell'art. 8, primo comma della L. n. 184/1983, sono da ritenersi in tale condizione quei minori privi di assistenza morale e materiale⁷ da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché tale mancanza di assistenza non sia dovuta a cause di forza maggiore e di carattere transitorio⁸. In effetti, però, ci riferiamo qui a una condizione materiale, considerato che giuridicamente, un/a minore non versa in stato di abbandono (e, pertanto, non è adottabile) sino alla definizione del procedimento di adottabilità con provvedimento che lo/a dichiara tale⁹.

La pluralità degli stati di abbandono e delle forme di realizzazione materiale di questa condizione, come vedremo, va al di là dell'assenza di figure genitoriali o adulte di riferimento e si estende oltre l'assenza (e/o la (ir)responsabilità) genitoriale, tanto nell'accoglienza quanto nell'assistenza dedicata ai minorenni migranti soli. Tale molteplicità, inoltre, si inserisce nel contesto di forza maggiore e di (non) transitorietà¹⁰ mutando il regime di emergenza e straordinarietà, come vedremo, come condizione iniziale e autopoietica necessaria all'adozione di misure eccezionali che divengono, così, ordinarie e comuni nella gestione dei flussi migratori. Stati di abbandono, diversi, plurali. Sono, talvolta, i contesti di provenienza, ma non di meno quelli di accoglienza a (ri)produrli e confermarli come presupposto di interventi eccezionali, ma anche come destinazione ultima di esistenze vulnerabili. Questa definizione guarda anche agli Stati, anch'essi plurali, da intendersi come apparati pubblici complessi volti all'esercizio di una sovranità che attiene tanto all'elemento del territorio, della popolazione così come, sempre più, a quello della sicurezza: in questa interrelazione trilogica già individuata da Foucault, si inseriscono le norme che, di recente, hanno costituito nuove ortografie dell'emergenza.

Nel segno di un'ulteriore spinta involutiva, il “nuovo” patto migrazioni e asilo dell'UE, già annunciato nel settembre 2020 e in continuità assoluta con le misure adottate nel 2016 guardando alla c.d. crisi migratoria europea del 2015, viene approvato nel 2024. Il patto, per meglio dire quel complesso insieme di fonti di diritto derivato dell'UE, di cui alcune previsioni avranno diretta applicabilità ed effetto diretto solo a partire dal giugno 2026, si rivolge anche ai minorenni migranti¹¹, ai dati che li riguardano, agli Stati di provenienza, in maniera progressivamente estensiva, definiti come Paesi terzi sicuri¹². In tale “patto” si è inserito, da ultimo, anche il Regola-

⁷ Questa condizione ha consentito, già nel 1986, con pronuncia n. 199, alla Corte costituzionale italiana di affermare la necessaria applicazione del principio di eguaglianza paragonando la situazione di abbandono tra minorenni italiani e minorenni non italiani, grazie a un giudizio di ragionevolezza nel bilanciamento operato, affermando di poter individuare: «La violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. espressamente richiamato dalla Corte di Cassazione, limitandosi il *favor minoris*, a cui entrambe le leggi si ispirano, solo al minore italiano e non anche allo straniero in stato di abbandono in Italia». Sino alla definizione della Legge Zampa, n. 47/2017, tale condizione costituirà la base definitoria della posizione dei minorenni stranieri non accompagnati. Ci riferiamo, tra le altre, a quella fornita con DPCM n. 535/1999 e alle diverse modifiche che sono intervenute, nel tempo, volte a parificare prima la condizione di minore straniero non accompagnato con quella di minore straniero che, pur non accompagnato, avesse richiesto protezione internazionale e, finalmente, quella richiamata dall'art. 1 della L. 47/2017, cioè a dire quella di un minore straniero solo con il minore italiano o europeo cui disposizioni particolari si applicano in ragione di una maggiore vulnerabilità.

⁸ FIGONE 2017. *Lo stato di abbandono della giurisprudenza della Cassazione e della Corte EDU*, disponibile al seguente collegamento <https://www.aiafrivista.it/stato-abbandono-giurisprudenza-cassazione-corteedu#:~:text=lgs.,capacità%20genitoriali%20in%20tempo%20ragionevole>.

⁹ Si veda FADIGA 1999, 9.

¹⁰ Ci riferiamo, qui tanto alla mutevolezza del quadro geopolitico degli ultimi anni e la sua influenza sulla riproduzione di “stati di abbandono” da cui le persone minorenni non possono che fuggire, quanto ai presupposti per affrontare, con provvedimenti e misure eccezionali, l'emergenza di arrivi «consistenti e ravvicinati» che sembra, ormai, strutturale, da almeno dieci anni.

¹¹ Avranno particolari e rilevanti ricadute sui diritti dei minorenni stranieri migranti il Regolamento UE 1356/2024 sulla previsione della procedura accelerata di frontiera e le norme in tema di paesi terzi sicuri.

¹² La possibilità di definire Paesi terzi come sicuri è prevista agli articoli 36, 37 e 46, par. 3, della Direttiva UE 2013/32.

mento Eurodac II, che ha previsto, come già osservato altrove (BUFFA 2025), l'abbassamento della soglia dell'età minima sufficiente alla raccolta dei dati biometrici dei migranti minori, che scende da 14 a 6 anni¹³. I dati in parola dovranno essere raccolti da personale formato e *in a child-friendly manner*, ma è noto come quest'ultima modalità suggerita sembri non solo poco plausibile, ma inverosimile, nell'ambito dei controlli e degli interventi possibili all'attraversamento delle frontiere (soprattutto quando si tratti di attraversamenti via mare, sbarchi, naufragi, nell'ambito delle attività di *search and rescue*). Da un lato è plausibile che queste informazioni possano avere ricadute a beneficio della possibilità di identificare quei minori migranti soli che celano la propria condizione per sottrarsi alle "cure" delle istituzioni e dei servizi sociali, così come dalle separazioni indesiderabili e indesiderate dai propri familiari¹⁴. Tali disposizioni, però, sembrano non esenti dal perseguimento di altri obiettivi. Esse, in effetti, sono volte anche a rendere operativi possibili *security flags*¹⁵ per segnalare l'eventuale minaccia alla sicurezza interna, per valutare l'incidenza di possibili legami con il terrorismo o gruppi terroristici o coinvolti in comportamenti illeciti, così come espulsioni e rimpatri (più) efficaci per questi soggetti.

In un quadro così complesso e connotato da quel "diritto amministrativo del nemico"¹⁶ che, sempre più, coinvolge persone minorenni come appartenenti a questa particolare, e al contempo eterogenea, categoria si è inserita, di recente, l'esperienza della clinica legale in materia di immigrazione e protezione internazionale attivata da alcuni anni dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova. Questa si è resa possibile grazie a un accordo di collaborazione con Save the Children e all'impegno di diversi soggetti coinvolti a livello locale e nazionale nella promozione dei diritti dell'infanzia con, e attraverso, il diritto¹⁷. Tale accordo ha consentito alle studentesse e agli studenti della Clinica non solo di accedere alle attività dello sportello legale

Con l'intervento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 1 agosto 2025 nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24, i giudici dell'UE hanno chiarito, tra l'altro, che gli articoli 36, 37 e 46 par. 3 della Direttiva UE 2013/32 «[...] Non ostano a che uno Stato membro proceda alla designazione di paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione». Si tratta, pertanto, della possibilità e, anzi, della necessità, per qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione in tema di p.i. di esercitare importanti poteri istruttori. Il controllo giurisdizionale consente quindi, caso per caso, di valutare compatibilità della designazione di un Paese terzo come sicuro (anche) rispetto alla zona di provenienza e alle particolari (eventuali) condizioni di vulnerabilità e/o rincondubilità ai motivi convenzionali nel ragionamento di inclusione. Ciò ha una ricaduta rilevante rispetto alle domande di p.i. dei minorenni, spesso formalizzate al compimento del diciottesimo anno di età, pur avendo manifestato prima la volontà in questa direzione, per l'assenza di un tutore nominato. In ogni caso, la pronuncia del 1 agosto 2025 della CGUE non risolve alcune questioni rilevanti, a partire dalla proposta della Commissione UE dell'aprile 2025 dell'adozione di una lista europea di Paesi terzi sicuri (Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia) designabili con eccezioni, prevedendo che gli Stati membri possano applicare una procedura di frontiera o una procedura accelerata per l'esame delle domande d'asilo presentate da persone provenienti da Paesi in cui, in media, non più del venti per cento dei richiedenti ottenga la protezione internazionale nell'UE. Si tratta di una proposta di Regolamento (*Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2024/1348 as regards the establishment of a list of safe countries of origin at Union level*) disponibile al collegamento: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025PC0186>.

¹³ Rinviamo al Regolamento UE 1358/2024, c.d. Eurodac II, art. 14, e alla scheda di sintesi disponibile al collegamento seguente: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/fingerprinting-database/>

¹⁴ Ovvero, si auspica, al fine speculare di poterli individuare e ricongiungere grazie all'interoperatività delle banche dati qualora i familiari si trovino altrove in UE.

¹⁵ Il termine è frutto di una trasposizione del linguaggio informatico alle politiche eurounitarie in materia di immigrazione, operazione già osservata con il piano della Commissione Juncker che ha disposto l'attivazione di *hotspot* e *hub*. Questa volta, l'attivazione di *security flags* si riferisce al ricorrere di minacce alla sicurezza perimetrale che giustifichino l'adozione di misure di prevenzione ed eliminazione del rischio ai fini indicati nel corpo di testo.

¹⁶ Secondo l'espressione che rivisita quella nota in dottrina, riferibile a Günther Jakobs, di «diritto penale del nemico»: BUFFA 2023.

¹⁷ Per prima l'Avv. Elisabetta Pezzi, che ricordiamo con affetto, e poi grazie alla collaborazione di Giulia Pelizzo e Cecilia Gerbotto, operatrici di Save the Children.

gestito a livello locale da Save the Children¹⁸ ma, più in generale, di prendere contatto con la realtà locale e soffermare lo sguardo su alcune pratiche di “accoglienza” rivolte a giovani migranti soli e ispirate, come vedremo, a logiche emergenziali ormai “normalizzate”.

Il nostro percorso di riflessione ha preso avvio proprio dalla visita a uno dei Centri straordinari di accoglienza (CAS) per minori, oggetto delle recenti modifiche legislative di cui si accennava all’inizio e sulle quali torneremo tra breve: una di quelle strutture ricettizie temporanee che possono essere attivate dalle Prefetture in situazioni di emergenza, quando la rete ordinaria di accoglienza non è in grado di far fronte ad arrivi «consistenti e ravvicinati» di minorenni stranieri¹⁹.

2. *Il Cas(o “clinico”) di San Benigno: piccola etnografia dell’eccezione*

Capannoni industriali, aree di manovra di mezzi pesanti, fumo, scarico di materiali metallici e alimentari, acustiche di retromarcia, stridore di pneumatici e sbuffi di pressione. In lontananza la lanterna, simbolo della città di Genova, il suono sordo del traffico portuale, qualche container vicino al porto petroli, il rumore metallico delle gru che impilano, l’uno sull’altro, grandi contenitori sulle navi. Siamo a San Benigno, a Sampierdarena, in un’arteria non nuova del traffico portuale cittadino, vicino al CAP e alla Nuova Darsena, un’area poco (per non dire per nulla) servita dai mezzi pubblici, prossima a concessionarie di automobili e grande distribuzione, import ed export di generi variabili, prostituzione e spaccio, cantieri e scavi, grandi ipermercati, tutto, sempre, in un brulicante movimento grigio. In quelle aree di manovra, sotto a un parcheggio di mezzi pesanti infiltrato dalle piogge dell’autunno, rivelandosi soltanto grazie a un piccolo bucato steso che interrompe la mimesi di cemento e la disumanizzazione dei dissuasori del traffico, si trova il centro di accoglienza straordinaria di San Benigno. Non ci sono finestre al piano di entrata, solo una porta che illumina (per così dire) l’unica sala comune con un vetro zigrinato, un paio di divani troppo vecchi, un tavolo, libri usati e un mobilio spoglio, sbiadito. Tredici minorenni provenienti da paesi dell’Africa subsahariana sono assegnati a questo luogo al momento della nostra visita nei primi giorni di un aprile assolato: le sedie disponibili non bastano a far sedere tutti. I ragazzi accolti hanno un’età tra i quindici e i diciassette anni, quelli presenti sembrano mostrare espressioni stanche, attraversate dal dubbio. Tutti sono abituati alle visite (e a dover lasciare il posto intorno al tavolo). La maggior parte si trova a scuola in quel momento e ciò rende lo spazio del salone ancora più disadorno. Al piano di sopra, mi dicono, alcune stanze sono state ristrutturare per le infiltrazioni delle piogge consistenti che hanno bagnato la città fino, talvolta, ad allagarla a novembre, ma non si possono vedere; alcune volontarie²⁰ ricordano di aver dovuto comprare le stufe per riscaldare la struttura, dove la temperatura, in inverno, stante la non coibentazione delle mura e i soffitti alti, aveva raggiunto qualche grado sopra i dieci.

La ragione dell’invito è rilevante: l’ente gestore, insieme alle volontarie che accedono alla struttura, ci esprimono grande preoccupazione perché dei tredici minorenni accolti in quel momento nella struttura (erano circa una quarantina il mese prima e alcuni, pare, sono nel CAS da ormai diverso tempo) soltanto tre hanno una tutela (per lo più istituzionale, cioè nella persona

¹⁸ Trattasi del “Punto luce” di Genova Sestri ponente istituito da Save the Children già nel 2014: <https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/progetti/punto-luce-genova>.

¹⁹ V. art. 19, comma 3 bis, D. Lgs. n. 142/2015, così come modificato dall’art. 5, co. 1, lett a) del D.L. n. 133/2023 e, successivamente, a norma dell’art. 21 c. 1 del DL n. 145/2023, per la convenzionabilità con gli enti locali di tali strutture e le forme di raccordo con i servizi del Comune. Tali strutture sono gestite da enti del terzo settore selezionati tramite procedure di gara indette dalle stesse Prefetture, con risorse e strumenti differenti rispetto al sistema di prima accoglienza “ordinario” e quello di seconda accoglienza, di cui si dirà meglio nel terzo paragrafo.

²⁰ Essenziali tanto nella segnalazione del caso di interesse quanto ai fini dell’accesso alla struttura e che qui si ringraziano, in particolare, nella persona di F. L.

del direttore delle politiche sociali del Comune di residenza)²¹. Per tutti gli altri, in epoca coeva, nessuna tutela è stata ancora aperta. La costruzione di nuovi, altri, stati di abbandono, anche dovuta all'assenza di tutori volontari, impedita *de facto* per coloro che non siano conosciuti dal Tribunale per i minorenni come presenti sul territorio. L'esercizio provvisorio dei poteri tutelari da parte del responsabile della struttura ha almeno consentito la formalizzazione, per tutti²², del modello C3 per la domanda di asilo.

L'assenza di una tutela non è ovviamente esente da ricadute anche sull'esercizio dei diritti individuali (come già osservato dalla Corte EDU in casistiche in fondo non molto dissimili²³) e, in particolare, sulle esigenze sanitarie dei minorenni accolti (uno di questi, ad esempio, risultava bisognoso di un trapianto²⁴). L'assenza di tutela, ancora, evidenzia un non sempre agevole raccordo tra la Prefettura locale e le istituzioni giurisdizionali competenti per materia e per territorio. Ci riferiamo, in particolare, al Tribunale per i minorenni di Genova e alla Procura presso tale Tribunale, al Garante comunale per i diritti dei minorenni²⁵ che, grazie a una segnalazione condivisa con l'Osservatorio clinico legale sui diritti dei minorenni da parte di esponenti dell'associazione locale dei tutori volontari hanno reso possibile l'accesso alla struttura, momenti di raccordo con gli enti e le istituzioni coinvolte. Nello specifico le misure adottate sono state idonee a consentire la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e la successiva assegnazione di un tutore volontario per i minorenni più vulnerabili, con l'apertura di un fascicolo per la maggior parte degli altri, nell'ambito di un'attività di *street law* tipica, come noto²⁶, del metodo clinico-legale.

Non sappiamo ancora se il Tribunale per i minorenni di Genova provvederà a ratificare (o non) le misure di accoglienza in questo CAS; nel frattempo, però, l'incursione nei suoi spazi angusti e periferici ha fornito alla nostra clinica diversi spunti di riflessione, di cui daremo conto nei prossimi paragrafi, scandendo a grandi linee il percorso clinico che abbiamo seguito.

3. *L'analisi del contesto*

Siamo partiti dall'analisi della vicenda di San Benigno – utile a restituire l'idea, che ogni approccio clinico-legale dovrebbe ambire a veicolare, ossia che il diritto ha a che fare con le persone prima che con i concetti (TUSHNET 1984) – cercando, assieme alle studentesse e agli studenti, anzitutto di contestualizzarla.

Istruttivo, in questa direzione, è stato il confronto con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza

²¹ È stata la L. 47/2017 a introdurre, a norma dell'art. 11, l'istituzione di un elenco di tutori volontari presso ogni Tribunale per i minorenni per ovviare a un esercizio di poteri tutelari impersonale, e spesso complesso anche per l'alto numero di minori affidati all'ente, quale quello istituzionale.

²² Scelta, per quanto possibile e corretta in astratto, almeno discutibile ove, in concreto, fatta a prescindere da una valutazione individuale della situazione personale di ogni minore con riguardo (almeno) a provenienza, età, vulnerabilità.

²³ Tra gli altri, non si può non fare riferimento al caso T. e altri contro Italia, deciso con pronuncia del 23 novembre 2023, in cui la Corte Edu ha condannato l'Italia per la detenzione illegale dei minorenni nell'*hotspot* di Taranto.

²⁴ Qui non si citeranno altri dettagli a fronte dei dati sensibili connessi e meritevoli di tutela a norma del GDPR per evitare, anche in astratto, la possibile riconducibilità a un'identità specifica.

²⁵ Vogliamo ringraziare, in particolare, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Genova, Dr. Mazza Galanti, insieme alla Dr.ssa Miniotti, già giudice presso il Tribunale per i minorenni di Genova, la Presidente Dr.ssa Daniela Verrina e il personale amministrativo che ha supportato le operazioni necessarie alle soluzioni adottate.

²⁶ Si tratta di un metodo di insegnamento del diritto nato nei primi anni Settanta del Novecento presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Georgetown (Washington DC) che aveva proposto occasioni di incontro tra studenti universitari e del ciclo di istruzione superiore intuendone un valore rilevante nella formazione dei primi tramite attività informative a beneficio dei secondi a loro affidate. Tale metodologia, nell'incontro con quella clinico-legale poi sviluppatasi negli anni seguenti, anche in Europa, comprende l'incontro e la lettura dei bisogni di un territorio (e di chi lo abita) da parte degli studenti, la progettazione di obiettivi da conseguire attraverso azioni condivise e che mantengono la stessa vocazione informativa, capace di coniugare in modo orizzontale *awareness* ed *empowerment* di tutti i soggetti partecipanti (ARBETMAN, O'BRIEN 2012).

za del Comune di Genova, il quale ci ha confortato sul fatto che la situazione del CAS di San Benigno non è rappresentativa della condizione dei “minori stranieri non accompagnati” presenti sul territorio ligure: almeno a Genova, ci riferisce, oltre il settanta per cento di MSNA è costituito da giovani albanesi ed egiziani. Si tratta per lo più di ragazzi arrivati in Italia a bordo di un aereo e con un passaporto, accompagnati da una persona adulta che andrebbe identificata e, invece, scompare appena messo piede in Italia. Quando non è stata percorribile la soluzione dell'affido ad un parente (ex art. 9 L. n. 183/1984) o altra persona adulta o ai servizi sociali con inserimento presso un nucleo familiare (ex art. 2 L. n. 183/1984), molti di loro hanno trovato ospitalità nel sistema “ordinario” di accoglienza dei MSNA: quello che sulla carta si articola in due fasi distinte. Una fase c.d. di prima accoglienza, a cui fanno principalmente capo i Centri governativi di prima accoglienza per i minori²⁷ (CPA) e una fase c.d. di seconda accoglienza, affidata invece alle strutture gestite da enti locali o enti accreditati a livello regionale e comunale nell'ambito della rete dei progetti del Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI). Mentre la fase di prima accoglienza dovrebbe essere temporanea, limitata al periodo strettamente necessario ad assistere, nonché eventualmente a identificare e accertare l'età del minore, la fase di seconda accoglienza dovrebbe rappresentare quella più stabile e duratura, orientata da un approccio individualizzato che, tenendo conto delle specifiche esigenze del singolo minore e della sua condizione migratoria, dovrebbe mirare a favorire il suo “inserimento sociale” attraverso l'attivazione di percorsi formativi e di avviamento al lavoro.

Il condizionale è d'obbligo perché, come ampiamente documentato e lamentato dagli stessi enti gestori dei CPA (MOROZZO DELLA ROCCA 2024, 56), nei fatti i tempi di permanenza nei centri di prima accoglienza tendono a protrarsi ben oltre i limiti massimi previsti dalla legge, ora peraltro estesi, per effetto del DL n. 133/2023, da 30 a 45 giorni²⁸. Senza contare che, come riferitoci da alcune operatrici, molto spesso nella stessa struttura coesistono spazi deputati tanto alla prima quanto alla seconda accoglienza, con il risultato che tutti gli ospiti vengono sostanzialmente trattati allo stesso modo, e non sempre in base ai più esigenti standard della c.d. seconda accoglienza.

Ad ogni modo, la testimonianza del Garante, confermata da quella di una magistrata del Tribunale per i minorenni di Genova, che, assieme al Garante, abbiamo coinvolto negli incontri della clinica, lascia emergere un elemento di riflessione importante, forse non così scontato come dovrebbe essere: ossia che il diritto fa presto a categorizzare, ma dietro l'indistinta etichetta “MSNA” ci sono biografie, aspettative e motivazioni molto diverse tra loro. Ad accumunare le giovani persone ricondotte a tale etichetta, oltre alla condizione di minori soli e migranti irregolari, è contingentemente, nel contesto italiano²⁹, l'età e il genere: come ormai risaputo, si tratta per lo più di ragazzini maschi, ultrasedicenni³⁰, anche se la recente migrazione dall'Ucraina ha contribuito ad aumentare la componente femminile e ad abbassare le statistiche sull'età³¹.

Proprio l'elemento dell'età, così prossima al compimento dei 18 anni e con esso al venir meno di tutte le tutele vincolate, almeno sulla carta, allo status giuridico di minori, rende particolarmente preoccupante l'impatto della dilatazione dei tempi di permanenza nei CPA di cui si è detto, e soprattutto quello legato all'ampio ricorso alle misure di accoglienza “straordinaria” che, rispetto alle misure attivate nell'ambito dei progetti SAI, rendono molto più improbabile l'avvio di percorsi che permettano a queste giovani persone di sottrarsi alla condizione di irregolarità

²⁷ Si tratta di strutture istituite dal Decreto 1° settembre 2016 del Ministero dell'interno e finanziati con risorse del “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” (FAMI).

²⁸ V. art. 5, co. 1.

²⁹ Ma così pure in altri Paesi europei, come Spagna e Grecia: v. MELEDANDRI 2025 e ivi per ulteriori riferimenti.

³⁰ Secondo dati ministeriali aggiornati al 30 giugno 2025, su 16.497 MSNA presenti in Italia, oltre il 76% dei MSNA ha già compiuto 16 anni di età: di questi il 55% circa ha 17 anni e il 22% ha 16 anni (v. Rapporto di approfondimento semestrale, *I minori stranieri non accompagnati in Italia*, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2025, 18).

³¹ V. i dati riportati nel Rapporto citato nella nota precedente, 28-29.

una volta raggiunta maggiore età. Anche perché, sempre per effetto delle recenti modifiche, il coinvolgimento in percorsi di c.d. integrazione sociale (almeno la frequenza scolastica) è requisito necessario per la concessione del parere positivo, da parte dell'autorità ministeriale competente, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età³².

Nonostante le rassicurazioni ricevute sulla residualità di tali misure a livello locale, l'incrocio con i dati relativi alla carenza di strutture dedicate ai minori nel sistema SAI non lascia spazio a generalizzazioni ottimistiche. La situazione può dirsi migliorata rispetto alla fine del 2023, quando la disponibilità in tali strutture era pari a poco più del 27% dei MSNA presenti nel territorio italiano³³, tuttavia rimane ancora critica, come denunciato non solo da associazioni ed enti che a vario titolo si occupano di MSNA, ma anche a livello parlamentare³⁴. Ed è ancora alto il numero di ragazzi che, anche in ragione delle loro disagiate condizioni di vita, abbandonano le strutture in cui sono collocati (i c.d. allontanamenti volontari³⁵).

Se, come è facile intuire, per arginare questa situazione sarebbe stato necessario un maggior investimento di risorse in vista di rafforzare la rete dei progetti afferenti al sistema SAI, agevolando i percorsi di regolarizzazione amministrativa e di accesso alla protezione internazionale, l'attuale Governo, sull'onda della consueta retorica dell'invasione e dell'emergenza³⁶, si è mosso, al contrario, nella direzione di normalizzare e ampliare le forme di accoglienza "straordinaria" in strutture emergenziali, aumentandone la capienza e i tempi di permanenza.

In realtà, già prima delle modifiche intervenute nel 2023, molti giovani stranieri e soli rintracciati sul territorio sono stati accolti in centri di accoglienza straordinaria a loro dedicati (CAS minori, come quello di San Benigno a Genova) o strutture emergenziali di primissima accoglienza, attivate anch'esse dalla Prefettura, nel frequente caso di indisponibilità di posti nei CPA o nel SAI. Spesso si tratta(va) di spazi allestiti in strutture tensostatiche, container o tendopoli o comunque setting emergenziali, ben lontani dagli standard stabiliti dalla normativa nazionale sull'accoglienza dei minori. Nei casi più eclatanti, saliti agli onori delle cronache per le condanne subite dall'Italia da parte della Corte Edu³⁷, in queste strutture non sono garantite neppure le più elementari condizioni igienico-sanitarie; altre volte, come abbiamo riscontrato nel CAS di San Benigno, i minori ospitati risultano privi di rappresentanza legale e dunque non possono accedere a un permesso di soggiorno o alla protezione internazionale.

Come anticipato, le modifiche introdotte con il già citato DL 133/2023 non hanno fatto che

³² Ai sensi dell'art. 32, DL n. 286/1998, l'emissione di tale parere spetta alla Direzione Generale per le politiche migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per un approfondimento sull'impatto delle recenti modifiche introdotte nel 2023 in materia di conversione dei permessi di soggiorno per minore età v. ATZENI 2025, 72-78; FIORE 2024, 26 ss.

³³ Secondo dati riportati dal Governo nella Comunicazione al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'8 gennaio 2024, a fronte dei 23.226 MSNA presenti in Italia al 31 dicembre 2023, risultavano infatti attivi solo 6.150 posti in strutture per minori all'interno del SAI. Oggi i posti disponibili nell'ambito della c.d. seconda accoglienza sono saliti a 10 mila circa (v. Rapporto di approfondimento semestrale, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2025, 31-32), un numero comunque insufficiente rispetto al totale delle presenze dei MSNA, nel frattempo in costante diminuzione.

³⁴ V. ad esempio, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) licenziato dalla Camera dei Deputati a marzo del 2025: <https://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/html/2025/03/12/30/allegato.htm>

³⁵ Tali allontanamenti hanno coinvolto più di 2500 MSNA solo nel primo semestre del 2025: v. Rapporto di approfondimento semestrale, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2025, giugno 2025, spec. 25-27.

³⁶ Ricordiamo peraltro che la normativa sulla c.d. emergenza migranti, dichiarata dal Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023 e poi più volte prorogata, che consente alle Prefetture di gestire l'afflusso di migranti attraverso l'attivazione di risorse straordinarie, inclusa la gestione dei centri di accoglienza, non ammette deroghe rispetto agli standard previsti dalla normativa in tema di accoglienza dei MSNA. Sul punto v. ROZZI 2024, 66-67.

³⁷ Una rassegna di tali decisioni di condanna da parte della Corte EDU nei confronti dell'Italia per aver collocato alcuni MSNA in centri di accoglienza (per lo più destinati ad adulti) in condizioni tali da configurare un trattamento disumano e degradante, con conseguente violazione dell'art. 3 della CEDU, può leggersi in ROZZI 2024.

formalizzare il sistema di accoglienza straordinaria in strutture di questo tipo, invertendo il criterio che in precedenza affidava ai Comuni l'assistenza e il collocamento dei minori in caso di indisponibilità delle strutture adibite al sistema ordinario³⁸. Ora infatti si stabilisce, in sintonia a una già consolidata tendenza alla centralizzazione nella gestione dell'accoglienza, che prima di sollecitare l'ente locale, «in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati», i MSNA con più di 14 anni vengano accolti in CAS a loro dedicati, la cui capienza in casi «di estrema urgenza» può arrivare fino a 75 posti. Sulla carta si prescrive che la permanenza in tali strutture debba circoscriversi al tempo strettamente necessario al trasferimento nel sistema SAI: di fatto, vista la carenza di posti, può trattarsi di una permanenza sine die, che rende puramente illusori l'avvio e la riuscita dei percorsi di integrazione.

Per giunta, nel caso in cui neppure queste strutture prefettizie temporanee risultino disponibili, viene sdoganata la possibilità, anche sulla carta, di collocare i minori con più di 16 anni in una sezione dedicata nei centri governativi di accoglienza, hotspot e CAS per adulti³⁹. Parliamo di spazi spesso sovraffollati (anche per l'assenza di limiti massimi di capienza)⁴⁰, dove non solo mancano figure professionali e specializzate per persone minorenni (come educatori e assistenti sociali), ma spesso sono assenti anche servizi di assistenza legale e psicologica, visto che tali servizi, assieme ai corsi di lingua italiana, sono stati recentemente banditi dai CAS e dai centri d'accoglienza per adulti⁴¹. Durante la permanenza in questi luoghi "dormitorio", per lo più confinati alle periferie delle città – come del resto anche i CAS specificatamente dedicati ai minori (emblematico il caso di San Benigno) – anche la garanzia del diritto fondamentale all'istruzione può risultare a volte una chimera: ci riferiamo, paradossalmente, allo stesso diritto-dovere che il c.d. decreto Caivano, altro noto tassello della decretazione d'urgenza di questi ultimi anni⁴², ha presidiato con sanzioni penali per colpire, almeno simbolicamente, i genitori inadempienti di altri minori stranieri (FAN-LO CORTÉS, PETTI 2025). Senza contare che, una volta collocati in strutture per adulti, i MSNA non potrebbero rimanervi più di 150 giorni: un tempo comunque considerevole per persone così giovani e spesso destinato a essere disatteso nella pratica (ROZZI, 69)⁴³.

4. *Bilancio di un percorso clinico*

Il confronto con il caso del CAS di San Benigno, da cui ha preso avvio la nostra riflessione in classe sulle condizioni dei giovani migranti soli accolti nelle varie strutture del sistema (stra)ordinario di accoglienza, spesso in situazioni di promiscuità con gli adulti, ha inevitabilmente offerto alle studentesse e agli studenti della clinica la possibilità di misurarsi con lo scarto tra la garanzia dei diritti sulla carta e la loro ineffettività: si tratta, infatti, di condizioni materiali in palese contrasto non solo con alcuni principi fondamentali del diritto internazionale, ma anche con le disposizioni del diritto interno che imporrebbero, quando necessario, di ospitare i minori

³⁸ V. art. 19, co. 3, D.Lgs n. 142/2015.

³⁹ V. art. 19, comma 3 bis, D. Lgs. n. 142/2015, così come modificato dall'art. 5, co. 1, lett a) del D.L. n. 133/2023.

⁴⁰ La situazione di sovraffollamento nei centri di prima accoglienza per adulti è peraltro destinata ad aumentare per effetto della modifica introdotta dall'art. 7 del D.L. n. 133/2023 che permette di derogare ai parametri previsti a livello regionale.

⁴¹ A seguito delle modifiche introdotte dal DL 20/2023 (art. 6 ter) all'art. 10 D. Lgs. n. 142/2015.

⁴² V. DL n. 123/2023, convertito in L. n. 159/2023.

⁴³ Alla luce di questo quadro sarebbe interessante indagare se, e in che misura, l'ampio ricorso a misure straordinarie di accoglienza, con tutte le difficoltà che ciò comporta sul piano dell'avvio di percorsi di integrazione per i MSNA, abbia inciso sull'adozione, da parte dei Tribunali per i minorenni, di misure di accompagnamento verso la maggiore età (c.d. prosieguo amministrativo), rivolte, ai sensi della Legge Zampa, a coloro che abbiano già intrapreso un percorso di inserimento sociale e necessitino di «un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia» (art. 13, co. 2, L. n. 47/2017).

in strutture residenziali di tipo familiare o comunque di ridotte dimensioni, ubicate in luoghi facilmente accessibili e dotate di figure professionali adeguate.

La contestualizzazione del caso è servita tuttavia a gettare luce, o, come avrebbe detto il Jerome Frank appassionato di *legal education* (FRANK 1949), ad accendere «la luce della consapevolezza» su un elemento forse ancora più allarmante. Ci riferiamo al ruolo del diritto nella codificazione di prassi illegittime, che nel caso in esame ha portato all'istituzionalizzazione di un trattamento gravemente discriminatorio nei confronti dei MSNA, anzitutto rispetto a quello riservato a coetanei italiani o comunitari considerati privi di un ambiente familiare idoneo, ma con un'ulteriore penalizzazione di coloro che, all'interno della stessa categoria, hanno la sfortuna di giungere sul territorio in concomitanza di «arrivi consistenti e ravvicinati»⁴⁴. In questa tendenza alla legittimazione giuridica di pratiche già ricorrenti in passato e più volte sanzionate dalla Corte di Strasburgo, si colloca in maniera vistosa la previsione che, come ricordato da ultimo, permette di trattare soggetti minorenni alla stregua di adulti, collocandoli nelle stesse strutture, in aperta deroga al principio della speciale tutela che costituisce un caposaldo del diritto minorile moderno. Del resto, la stessa formula del «superiore interesse del minore», evocata dal diritto dell'UE per giustificare l'accoglienza di minori in strutture per adulti (ad esempio quando ciò risponda alla necessità di non separarli da un familiare)⁴⁵, è totalmente scomparsa dal lessico della decretazione di urgenza, che non esita a identificare quale unico presupposto l'indisponibilità di posti in strutture a loro dedicate, come se si trattasse di condizioni di forza maggiore e la carenza di spazi di accoglienza adeguati, peraltro a fronte di un decremento di arrivi dei MSNA⁴⁶, non dipendesse da precise scelte politiche.

In questa cornice è apparso chiaro come il diritto possa agire come fattore di “vulnerazione” dei soggetti (PASTORE, 2021)⁴⁷: una dimensione scontata, come sappiamo, nell'ambito delle teorie critiche del diritto ma destinata spesso a rimanere in ombra negli insegnamenti impartiti nei Dipartimenti di Giurisprudenza (o meglio, nei modi in cui tali insegnamenti vengono tradizionalmente impartiti). L'ambivalenza dei dispositivi giuridici trova peraltro nel caso dei MSNA un'espressione paradigmatica, che si intreccia con le diverse dimensioni della “vulnerabilità”: le norme poste a tutela dei minori migranti soli – il richiamo è all'impianto della già citata legge Zampa – sembrano infatti considerare la loro condizione di vulnerabilità come una qualità intrinseca o comunque come un dato indipendente dagli elementi di contesto delle società di arri-

⁴⁴ Allo stesso fumoso presupposto degli «arrivi consistenti e ravvicinati» si agganciano, peraltro, anche le modifiche apportate dallo stesso DL 133/2023 in tema di accertamento dell'età dei MSNA (v. art. 5 comma 1, lettera b) n 3). Tali modifiche consentono ora all'autorità di pubblica sicurezza di procedere con «lo svolgimento di rilievi antropometrici o altri accertamenti sanitari, anche radiografici», di lombrosiana memoria, in espressa deroga alle modalità ordinarie previste dalla L. n. 47/2017, che sono invece basate su un esame interdisciplinare molto complesso, anche in considerazione dell'ampio margine di errore che può accompagnare la procedura di accertamento dell'età. Peraltro, è ora previsto che l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria allo svolgimento di questa procedura eccezionale, che comporta accertamenti molto invasivi, possa essere data, almeno inizialmente, solo in via orale. Per approfondimenti v. FIORE 2024.

⁴⁵ V. art. 24, par. 2, della direttiva 2013/33/UE.

⁴⁶ Secondo i dati riportati nel già citato rapporto di approfondimento semestrale (giugno 2025), a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (12-13), dopo un aumento delle presenze di MSNA registrato nel biennio 2022-2023, nel 2024 si assiste a un'inversione di tendenza, con una leggera ma costante decrescita delle presenze che si conferma anche nel primo semestre del 2025. In termini assoluti, se il numero medio dei MSNA accolti nel territorio italiano agli inizi del 2024 si attestava ancora al di sopra delle 20 mila unità, nei primi sei mesi del 2025 il dato medio mensile è sceso al di sotto delle 17 mila unità.

⁴⁷ L'idea che il diritto possa contribuire a rendere “vulnerabili” i soggetti si lega al concetto di vulnerabilità *derivativa* o *patogenica* (*pathogenic vulnerability*) che – a differenza della vulnerabilità *originaria*, riconducibile a cause o fonti *intrinseche* in qualche modo ineliminabili (come l'età) – dipende da fattori *estrinseci*, relazionali, socialmente prodotti. Tali fattori hanno appunto a che fare con i vari assetti economici, politici, culturali, ma anche giuridici, in cui i soggetti si trovano inseriti: MACKENZIE 2014. Sulle varie accezioni di ‘vulnerabilità’ e per ampi riferimenti bibliografici in tema, v. i contributi raccolti in BERNARDINI, CASALINI, GIOLO, RE 2018.

vo (SCIURBA, 2020). Tuttavia, il caso clinico che abbiamo affrontato ha mostrato, una volta di più, come tale condizione risulti fortemente aggravata dai processi di vittimizzazione secondaria prodotta dai meccanismi istituzionali che scandiscono il loro accesso al sistema di accoglienza con tutte le sue disfunzioni.

Se una delle ambizioni formative delle cliniche legali è accrescere la comprensione dei modi in cui il diritto contribuisce a rafforzare l'ineguale distribuzione di vantaggi e privilegi a livello sociale, ma anche dei modi in cui può offrirvi rimedio, nel nostro percorso ha avuto uno spazio centrale la discussione sugli strumenti che è possibile mettere in campo per contrastare la violazione dei diritti fondamentali dei MSNA accolti nei vari CAS, tendopoli e strutture emergenziali confinate alle periferie delle nostre città. Anzi, possiamo dire, in un'ottica di ricerca-azione, che l'analisi del contesto fosse preordinata a questa fase (MINARDI, CIFIELLO 2005).

La discussione in classe ha, a questo proposito, inevitabilmente chiamato in causa le prerogative della magistratura minorile. Al Tribunale per i minorenni spetta infatti la nomina del tutore volontario, una figura a cui la legge Zampa attribuisce un ruolo chiave ma che, anche in ragione del modo in cui è stata congegnata (LONG 2021), stenta ad affermarsi sul piano operativo. Peraltro, se è vero che i tutori volontari sono spesso in numero assai inferiore rispetto al fabbisogno, il problema principale sembra essere un altro ancora. Come è emerso dall'esperienza del CAS San Benigno, nel contesto di collocamenti temporanei ed emergenziali anche i pochi tutori disponibili spesso non vengono immediatamente nominati in attesa che i MSNA vengano trasferiti in una struttura d'accoglienza "ordinaria"⁴⁸. La condizione di "abbandono" istituzionale in cui versano queste giovani persone – la cui presenza sul territorio, come abbiamo osservato a livello locale, talvolta non viene neppure immediatamente denunciata agli organi competenti – preclude anche l'attivazione dei poteri di ispezione che la legge attribuisce alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni rispetto al monitoraggio delle condizioni di accoglienza⁴⁹.

Da questo punto di vista, come già si ricordava, per l'apertura della tutela dei minorenni accolti nel CAS minori di San Benigno, è stata cruciale la segnalazione alla Procura, a cui hanno contribuito diversi attori a livello locale. Tale segnalazione ha anche consentito, a partire dalla nomina di un tutore almeno istituzionale, di mettere in moto la procedura di ascolto volta alla ratifica delle misure di accoglienza da parte del Tribunale per i minorenni, che è l'unico filtro "garantista" per i MSNA collocati nel sistema di accoglienza. L'esperienza insegna che non sempre a un provvedimento di mancata ratifica segue l'effettivo trasferimento del minore in altra struttura, così come imporrebbe il dettato normativo, vista la carenza strutturale di spazi e risorse per renderli adeguati. Tuttavia, lo stesso provvedimento, oltre a costituire un segnale di disapprovazione nei confronti dei soggetti istituzionali che hanno disposto tali misure, potrebbe contribuire a modificare le prassi delle Prefetture, veicolando interpretazioni costituzionalmente orientate delle disposizioni legislative in tema di accoglienza dei MSNA⁵⁰.

Il punto è che non sempre si tratta di disposizioni suscettibili di un'interpretazione costituzionalmente orientata, né il Tribunale per i minorenni può limitarsi a disapplicarle in quanto la loro applicazione compete ad altri organi: è il caso, ad esempio, delle già ricordate disposizioni che consentono di accogliere i minori nelle stesse strutture destinate agli adulti, anche se in sezioni separate. In questo caso, come opportunamente suggerito da qualche studente, l'attivazione della procedura di ratifica delle misure di accoglienza potrebbe comunque fornire l'occasione al Tribunale adito di sollevare una questione di illegittimità costituzionale.

⁴⁸ Come nota CASADEI 2025, 26, a complicare ulteriormente le cose c'è anche la mancanza di indicatori precisi, a livello legislativo, capaci di orientare il Tribunale per i minorenni nell'abbinamento tra tutore e MSNA.

⁴⁹ Art. 9, comma 3, L. n. 184/1983.

⁵⁰ Si pensi ad esempio a un provvedimento di mancata ratifica delle misure di accoglienza motivato sulla base dell'illegittimità dell'applicazione della normativa sulla c.d. emergenza migranti ai MSNA.

Una previsione auspicabile che, tuttavia, sul piano didattico, non è il risultato di un mero esercizio di predizione di ciò che i giudici faranno o dovrebbero fare – un esercizio che comunque, almeno per la tradizione giusrealista statunitense, occupa un posto importante anche nell’insegnamento del diritto – ma fa parte di quello sforzo “immaginario”⁵¹, a cui, come suggerisce Emilio Santoro, gli studenti di una clinica legale dovrebbero essere addestrati per individuare i modi in cui i problemi personali di soggetti marginalizzati possono essere trasformati in casi giuridici e diritti giustiziabili (SANTORO 2019).

⁵¹ In un senso analogo a quello evocato nel celebre lavoro di WRIGHT MILLS 1959.

Riferimenti bibliografici

- ARBETMAN L., O'BRIEN E. 2012. *Streetlaw: Understanding Law and Legal Issues*, McGrawHill Education.
- ATZENI C. 2025. "Minori stranieri non accompagnati fra tutela delle vulnerabilità e gestione emergenziale del fenomeno, in BELLO B.G., CASADEI TH. (eds.), "Minori stranieri non accompagnati" ed esercizio dei diritti. Sicurezza, consapevolezza, uso delle tecnologie, Mucchi editore, 19-53.
- BERNARDINI, CASALINI, GIOLO, RE 2018 (eds.) 2018. *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, IF Press.
- BUFFA M., FANLO CORTÉS I. 2023. *Soggetti in bilico. Il doppio volto del modello italiano di accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati*, in CECCHERINI E., BRUNETTA D'USSEAU F. (eds.), *Best interest(s) of the child: una delicata e controversa declinazione*, Edizioni scientifiche.
- BUFFA M. 2025. *The "Biometric_on": on the (Dual) Use of Biometric Data in Migration and International protection in Europe*, in PERRI P., MARTINELLI S., PONCIBÒ C. (eds.), *Product Liability: Platforms, Internet of Things and Artificial Intelligence*, Giappichelli-Routledge (in corso di pubblicazione).
- BUFFA M. 2023. *Trattenuti e trattamenti. Esistenze e spazi nella nemesi del diritto*, Ombre Corte.
- CASADEI TH. 2025. *Persone, prima che "fattispecie giuridica". Una mappa tra condizioni sociali, questioni giuridiche e trasformazioni tecnologiche*, in BELLO B.G., CASADEI TH. (eds.), "Minori stranieri non accompagnati" ed esercizio dei diritti. Sicurezza, consapevolezza, uso delle tecnologie, Mucchi, 19-53.
- FADIGA L. 1999. *L'adozione*, il Mulino.
- FANLO CORTÉS I., PETTI G. 2025. *Giustizia minorile. Ascesa e declino del Tribunale per i minorenni in Italia*, Mondadori.
- FIGONE A. 2017. *Lo stato di abbandono della giurisprudenza della Cassazione e della Corte EDU*, in «Rivista AIAF», 1, 2017, 6 ss.
- FIGURE O. 2024. *Minori stranieri non accompagnati: dalla tutela alla diffidenza. Il cambiamento di prospettiva nelle riforme contenute nel D.L. 133/2023*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 1, 2024, 1-32.
- FRANK J.N. 1949. *Courts on Trial: Myth and Reality in American Justice*, Princeton University Press.
- LONG J. 2021. *La tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati: punti di forza e criticità di un nuovo modello*, in «Minorigiustizia», 2, 2012, 181-195.
- MACKENZIE C. 2014. *The Importance of Relational Autonomy and Capabilities of an Ethics of Vulnerability*, in MACKENZIE C., ROGERS W., DODDS S. (eds.), *Vulnerability: New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, Oxford University Press, 33-59.
- MELEDANDRI G. 2025. *Monitoraggio normativo 2024. I MSNA in Europa e Italia*, Osservatorio Nazionale sui Minori Stranieri non Accompagnati, CeSPI ETS.
- MINARDI E., CIFIELLO S. 2005. *Ricerca. Teoria e metodo del lavoro sociologico*, FrancoAngeli.
- MOROZZO DELLA ROCCA P. 2024. *Minori stranieri non accompagnati: non è un'emergenza ma un'allarmante accoglienza*, in «Minorigiustizia», 1, 2024, 53-60.
- PASTORE B. 2021. *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Giappichelli.
- PETTI G. 2004. *Il male minore. La tutela dei minori stranieri come esclusione*, Ombre corte.
- PETTI G. 2022. *La gabbia d'acciaio dei giovani migranti. I diritti dei minori stranieri non accompagnati*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2022, 71-97.
- RAUTI A. 2024. *I diritti dei minori stranieri non accompagnati e la logica dell'emergenza*, in «La Rivista "Gruppo di Pisa". Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale», 1, 2024, 256-281.

- ROZZI E. 2024. *L'accoglienza dei minori non accompagnati in Italia: dalla Corte Edu alla Corte Costituzionale?*, in «Minorigiustizia», 1,2024, 61-73.
- SANTORO E. 2019. *Guai privati e immaginazione giuridica: le cliniche legali e il ruolo dell'Università*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2019, 231-256.
- SCIURBA A. 2020. *Vulnerabilità posizionale e intersezionale. I minori migranti soli come caso paradigmatico*, in FANLO CORTÉS I., FERRARI D. (eds.), *I soggetti vulnerabili nei processi migratori. La protezione internazionale tra teoria e prassi*, Giappichelli, 71-95.
- TUSHNET M. 1984. *Scenes from the Metropolitan Underground: A Critical Perspective on the Status of Clinical Education*, in «George Washington Law Review», 52, 1984, 272-279.
- WRIGHT MILLS CH. 1959. *The Sociological Imagination*, Oxford University Press.

Terza sessione

**LE ESPERIENZE DEL CONFLITTO
NELLE CLINICHE LEGALI**

L'accesso alla giustizia delle donne transgender migranti e l'intersezionalità come metodo clinico-legale: alcune riflessioni a partire dall'esperienza della Clinica Legale dell'Università Roma Tre

Transgender Migrant Women's Access to Justice and Intersectionality as Legal-Clinic's Method: an Analysis from the Experience of the Roma Tre University's Legal Clinic on Immigration and Asylum

MARTINA MILLEFIORINI

Università degli studi di Roma Tre.

E-mail: martina.millefiorini@uniroma3.it

ABSTRACT

A partire dal progetto della Clinica Legale dell'Università Roma Tre vengono analizzate le discriminazioni e le esclusioni dai diritti esperite dalle donne transgender migranti in Italia. Per il lavoro clinico è stata indispensabile un'analisi intersezionale delle situazioni incontrate sia per intervenire efficacemente, sia per trasformare l'analisi in un vero e proprio metodo intersezionale, con l'obiettivo di raggiungere un più ampio accesso alla giustizia delle persone seguite.

Starting from the Roma Tre University Legal Clinic project, discrimination and exclusion from rights experienced by transgender migrant women in Italy are analysed. For the clinical work, an intersectional analysis of the situations encountered was essential both to intervene effectively and to transform the analysis into a truly intersectional method, with the aim of achieving broader access to justice for the people being assisted.

KEYWORDS

intersezionalità, giustizia, metodo, asilo, transgender

intersectionality, justice, methodology, asylum, transgender

L'accesso alla giustizia delle donne transgender migranti e l'intersezionalità come metodo clinico-legale: alcune riflessioni a partire dall'esperienza della Clinica Legale dell'Università Roma Tre

MARTINA MILLEFIORINI

Introduzione – 1. Il riconoscimento del diritto d'asilo delle persone transgender migranti --2. L'accesso ai servizi di accoglienza e integrazione delle persone LGBTQIA+ – 3. L'accesso delle donne transgender migranti ai programmi di assistenza contro la tratta e lo sfruttamento lavorativo – 4. Le problematiche del sex work – Conclusioni. L'intersezionalità come metodo clinico-legale.

Introduzione

Il presente contributo nasce dal lavoro e dalla ricerca condotta all'interno della Clinica legale del diritto dell'immigrazione e della cittadinanza dell'Università Roma Tre, in particolare, nell'ambito dei progetti svolti, a partire dal 2020, in collaborazione con l'associazione Libellula Italia APS, che hanno avuto come beneficiarie quaranta donne transgender¹ migranti e persone migranti LGBTQIA+². Il lavoro congiunto è stato definito di “assistenza integrata”³ in quanto, assieme alla consulenza legale in materia di protezione internazionale, i progetti si sono occupati di fornire una tutela legale-sociale complessiva, per permettere l'accesso ad altri diritti come, ad esempio, quelli relativi alla salute e all'accoglienza.

Questa scelta ha come presupposto teorico la necessità di espandere l'analisi intersezionale oltre la sola considerazione degli assi di oppressione del genere e la “razza”, come auspicato già da Kimberlé Crenshaw⁴, per comprendere altri fattori quali (ad esempio) la povertà, il livello di istruzione o le condizioni di salute. Ma lo scopo non è stato solamente quello di affinare e ampliare la lettura intersezionale delle discriminazioni⁵, bensì di adottare un *metodo* intersezionale capace di, come indicato da Barbara Giovanna Bello, «superare una concezione a compartimenti stagni dell'identità e dell'esperienza di discriminazione, facendo emergere casi [...] che, altrimenti, resterebbero privi di tutela»⁶. Le discriminazioni e l'esclusione dai diritti esperiti dalle donne trans migranti, infatti, sono plurime e correlate tra loro e non è possibile occuparsene singolarmente se l'obiettivo è l'accesso alla giustizia. Per proporre dei primi esempi di questa correlazione tratti dal progetto: non è possibile ac-

¹ Esistono diverse definizioni di transgender o trans (che possono essere usati come sinonimi) ma in questa sede si fa riferimento alla definizione data nell'ampio lavoro di ricerca in ambito medico e psicologico di COLEMAN et al. 2022: «Transgender o trans sono termini “ombrello” usati per descrivere persone la cui identità di genere e/o espressione di genere non sono quelle che tipicamente ci si aspetterebbe dal sesso al quale è assegnato/a alla nascita» (Traduzione dell'autrice).

² Acronimo di uso corrente e scelto dall'autrice che sta ad indicare l'insieme di persone lesbiche (L), gay (G), bisessuali (B), transgender (T), queer e questioning (Q), intersex (I), asessuali e aromantiche e agender (A). Il “+” sta ad indicare la possibilità di aggiungere altre lettere che corrispondano ad altri orientamenti sessuali o generi.

³ Diritti di Frontiera – Laboratorio di teoria e pratica dei diritti APS, *La Clinica del diritto come approccio integrato alla tutela legale delle soggettività migranti. Focus sui percorsi di emancipazione delle persone migranti transgender. Report conclusivo del progetto 2022-2023*, Roma, giugno 2023. Sul punto si permetta il rinvio a: MILLEFIORINI, CAPRIOGLIO 2023.

⁴ CRENSHAW 1991.

⁵ La necessità di valutare ulteriori e molteplici assi di oppressione rispetto a quelli della classe, del genere e dalla “razza” è stata sottolineata da diverse teoriche quali McCALL 2005; NASH 2008; KATRI 2017; ATREY 2019.

⁶ BELLO 2015.

cedere alla domanda di asilo senza curare le (spesso) estreme condizioni di marginalità, come è opportuno ottenere l'accesso a misure di integrazione socio-lavorativa per fuoriuscire da situazioni di sfruttamento lavorativo.

La premessa del contributo è, pertanto, che l'analisi intersezionale degli assi di oppressione e discriminazione debba tenere conto dell'ampiezza, la complessità e le interconnessioni di queste condizioni. Una tale analisi è immediatamente evidente nella 'pratica' legale dei diritti, che permette una conoscenza più attenta di queste intersezioni, grazie al rapporto diretto con 'i/le clienti'. Per questi motivi, il principale obiettivo del contributo è quello di mostrare come le cliniche legali, in particolare le *live clients clinics*, hanno potenzialmente la capacità di adottare un metodo intersezionale, poiché sono in grado di cogliere i diversi fattori di discriminazione e le loro intersezioni, ed offrire una risposta legale più ampia. Con queste finalità, la Clinica legale dell'Università Roma Tre ha creato una *equipe* di lavoro multidisciplinare e intersezionale, ovvero composta da persone che esperiscono (o hanno esperito) diversi livelli di discriminazione e di cui, nel corso del contributo, viene riportato l'operato e l'importanza per il raggiungimento degli obiettivi del progetto e della ricerca.

1. Il riconoscimento del diritto d'asilo delle persone transgender migranti

In Italia la migrazione di persone LGBTQIA+, specie quella di persone transgender, è stata poco considerata e studiata fino a tempi recenti. Se Porpora Marcasciano racconta come la comunità trans italiana sia stata composta da persone migranti sicuramente a partire dagli anni ottanta⁷, è solo successivamente che questa migrazione è cresciuta ed è diventata più visibile. Ad oggi non vi sono raccolte-dati istituzionali ufficiali sulle migrazioni di persone LGBTQIA+, tantomeno di persone transgender. All'interno del *Dossier statistico immigrazione 2023*⁸ è indicato che negli ultimi dieci anni si è assistito ad un incremento delle persone LGBTQIA+ che chiedono la protezione internazionale in Italia a causa di discriminazioni e persecuzioni nel loro paese di origine⁹.

Il riconoscimento del diritto di asilo per le persone transgender ha avuto un percorso non sempre facile a causa della reticenza nel valutare il genere e/o l'identità di genere quali motivi di persecuzione, di pari passo con la generale difficoltà di riconoscere gli stessi al livello giuridico internazionale ed interno¹⁰. Le prime *policies* utili in questa direzione sono le Linee Guida sulla persecuzione di genere del 2002 dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)¹¹, le quali riconoscevano che seppure nella definizione di rifugiato (ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951) non si facesse specifico riferimento al "genere", doveva essere accettato che questo può influenzare il tipo della persecuzione e il danno sofferto e che, pertanto, debba essere considerato all'interno della definizione¹². Le Linee Guida nominano espressamente le persone "transessuali o travestite"¹³, all'interno del paragrafo sulle persecuzioni basate sull'orientamento sessuale, insieme alle persone omosessuali, in quanto «subiscono perse-

⁷ MARCASCIANO 2018, 99.

⁸ Centro Studi e Ricerche IDOS, 2023.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Per un approfondimento in merito vedi GAZZOLO 2023.

¹¹ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), *Linee Guida sulla protezione internazionale n.1. La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 2002.

¹² *Ibid.*, n. 6.

¹³ I termini 'transgender o trans', ampiamente utilizzati in ambito medico e psicologico (v. nt. 1) e diffusi frammentariamente nel diritto -in particolare in Italia - (vedi il corso della trattazione), hanno ormai assorbito quelli di 'transessuale' e 'travestito' che risultano però ancora molto diffusi nel linguaggio corrente italiano.

cuzioni perché hanno rifiutato di aderire a ruoli o aspettative di comportamento socialmente o culturalmente attribuiti al loro sesso»¹⁴.

La Direttiva dell'Unione Europea 'Qualifiche' del 2004¹⁵ ha previsto la protezione delle persone perseguitate per "orientamento sessuale" stabilendo che nella definizione di «particolare gruppo sociale»¹⁶ [...] possono valere considerazioni di genere, sebbene non costituiscano di per sé stesse una presunzione di applicabilità del presente articolo»¹⁷. Degni di nota sono anche i successivi *Yogyakarta Principles on the application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity* del 2006. I Principi sono il risultato di un incontro internazionale di giuristi esperti in materia di diritti umani svoltosi a Yogyakarta (Indonesia). L'obiettivo dell'incontro è stata l'implementazione delle misure a contrasto delle discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale e l'identità di genere all'interno del diritto internazionale¹⁸. I Principi chiedono espressamente (principio n. 23) che «le persecuzioni a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere» entrino nel novero dei motivi per il riconoscimento dello status di rifugiato¹⁹.

Le direttive esplicitate nei Principi del 2006 sono richiamate all'interno delle successive Linee Guida dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il riconoscimento dello status di rifugiato fondato sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere del 2012²⁰, che statuisce, sin dal titolo, che all'interno della definizione di «appartenenza ad un determinato gruppo sociale» possano rientrare anche le persone "LGBTI"²¹ ovvero coloro che sono perseguitati per l'orientamento sessuale e l'identità di genere²² (domande di protezione definite SOGI, acronimo di *Sexual Orientation and Gender Identity*)²³. All'interno del documento vengono nominate questa volta le persone transgender²⁴ e viene esplicitato che la loro identità di genere è spesso volte motivo di persecuzione all'interno degli stati²⁵.

Nel 2011 è stata aggiornata anche la Direttiva 'Qualifiche'²⁶ che, nella nuova formulazione, stabiliva espressamente: «ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato grup-

¹⁴ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), *Linee Guida sulla protezione internazionale n.1* (cit.) n. 16.

¹⁵ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. La Direttiva è stata recepita in Italia dal D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

¹⁶ Ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, art. 1, lett. A, n. 2.

¹⁷ Direttiva 2004/83/CE (cit.) art. 10, comma 1, lett. D.

¹⁸ AA VV., *Yogyakarta Principles on the application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity*, 2006, preamble.

¹⁹ *Ibid.*, 27.

²⁰ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), *Linee guida in materia di protezione internazionale n.9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A (2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 2012.

²¹ Le Linee Guida del 2012 utilizzano sin dall'introduzione l'acronimo LGBTI (Lesbica, Uomini gay, Bisessuale, Transgender e Intersessuale) e danno una definizione di ogni categoria; vd. *Linee guida in materia di protezione internazionale n.9* (cit.) 5-7.

²² *Linee guida in materia di protezione internazionale n.9* (cit.) 19-20, n. 44-49.

²³ Ad oggi è più in uso l'acronimo SOGIESC: *Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics*, con l'aggiunta delle ultime due. L'acronimo SOGIESC è quello utilizzato all'interno della nuova *Practical Guide on applicants with diverse sexual orientations, gender identities, gender expressions and sex characteristics — Cross-cutting elements* dell'Agenzia dell'EU per l'asilo (EUAA) del novembre 2024.

²⁴ *Linee guida in materia di protezione internazionale n.9* (cit.) 6. Nel paragrafo viene indicato che: «Il termine *transgender* si riferisce a persone la cui identità di genere e/o espressione di genere sono diverse rispetto al sesso biologico che è stato loro assegnato alla nascita».

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status

po sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere»²⁷. Nello stesso periodo, la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne e la violenza domestica siglata a Istanbul nel 2011²⁸ ha stabilito che: «le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione [di Ginevra]»²⁹. Da ultimo, nel 2024 la Direttiva 'Qualifiche' è stata abrogata da un nuovo Regolamento europeo³⁰ che prevede espressamente che «ai fini della determinazione dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, comprese l'identità di genere e l'espressione di genere»³¹.

Alcuni autori e autrici sottolineano come gli organi deputati al riconoscimento della protezione sembrano dare priorità (utilizzando lenti 'occidentali') alla propria considerazione di identità o sessualità, piuttosto che all'effettiva condotta di vita dei richiedenti, che abbraccia i diversi aspetti della loro esperienza come il *background* socioculturale e le preferenze personali³². Queste critiche impattano soprattutto sul riconoscimento della protezione delle persone trans, in quanto i canoni di valutazione di queste domande di asilo sono troppo spesso tarati sulla ideale rappresentazione della soggettività trans del paese europeo di arrivo e non anche sull'esperienza intima e personale dei richiedenti, aumentando il rischio di rigetto della richiesta³³. Ma è anche puntualizzato da Dany Carnassale, nell'unico testo italiano sul tema, come troppo spesso l'audizione della persona, prodromica per il riconoscimento della protezione, si trasformi in luogo dove vengono richieste delle 'prove' dell'orientamento sessuale e l'identità di genere che rispecchino determinati immaginari eurocentrici³⁴.

Dalla casistica della Clinica emerge che prima di un cambiamento di orientamento da parte degli organi competenti quali le Commissioni Territoriali e i Tribunali, le donne transgender migranti si trovavano il più delle volte in condizione di 'irregolarità' sul territorio o con altro tipo di permesso di soggiorno, senza accedere alla protezione internazionale e in condizioni di marginalità. A partire dal 2020, invece, la Commissione Territoriale di Roma, sulla scia del Tribunale competente³⁵, ha iniziato a riconoscere la protezione alle richiedenti, anche grazie al lavoro svolto da associazioni di settore e dalla stessa Clinica. Le ricerche giuridiche in materia di asilo, inserite all'interno dei ricorsi o della documentazione allegata alla domanda di protezione, sono state sicuramente rilevanti per ampliare l'orientamento delle istituzioni coinvolte nelle decisioni. A prescindere dagli orientamenti menzionati, il basso numero di domande proposte da donne trans è stato cagionato anche dallo scarso accesso agli uffici che forniscono consulenza legale, sia per timore di finire trattenute in via amministrativa in quanto sprovviste di titolo di soggiorno, sia perché disincentivate a recarsi presso questi uffici a causa dei comportamenti

uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. La Direttiva è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18.

²⁷ *Ibid.*, art. 10, comma 1, lett. D.

²⁸ Cosiddetta 'Convenzione di Istanbul'. Ratificata dall'Italia con la Legge 27 giugno 2013, n. 77.

²⁹ *Ibid.*, art. 60, comma 2.

³⁰ Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta.

³¹ *Ibid.*, Art. 10, comma 1, ult. par.

³² FERREIRA, DANISI 2021, 83; OTTO 2018, 11.

³³ BALAGUERA 2022; VOGLER 2019; VAN DER PIJIL, OUDE BREUIL, SWETZER, DRYMIOTI, GODERIE 2018; WAYNE 2016-2017; AIZURA 2011.

³⁴ CARNASSALE 2020, 19 ss.

³⁵ Di cui un primo importante esempio a Roma è stato il decreto del Tribunale del 14.09.2021 n. 921/2020 in cui viene riconosciuto lo status di rifugiato ad una donna trans brasiliana seguita dalla Clinica.

transfobici vissuti massivamente nei luoghi di assistenza³⁶. Per il superamento di queste barriere è stato imprescindibile il primo contatto con le operatrici del progetto, anch'esse transgender e/o con *background* migratorio³⁷ ed esperte nel campo dei servizi socio-legali, che ha permesso la creazione di un rapporto di fiducia allo scopo di iniziare un percorso di assistenza complessivo. Infatti, senza la contingente considerazione di altri fattori di discriminazione come l'estrema povertà e l'accoglimento di altri bisogni di assistenza, come l'accesso alle cure mediche, non sarebbe stata, il più delle volte, possibile la proposizione della domanda di asilo, che rappresenta un percorso lungo e faticoso per le richiedenti in tali condizioni di marginalità.

2. L'accesso ai servizi di accoglienza e integrazione delle persone LGBTQIA+

L'allargamento degli orientamenti in materia d'asilo avrebbe dovuto comportare anche l'inclusione delle persone LGBTQIA+ nei servizi di accoglienza e integrazione dei paesi di destinazione. Tuttavia, la "queerizzazione" del diritto dei rifugiati non ha comportato la creazione immediata di adeguate misure di integrazione per i beneficiari³⁸.

La Direttiva Europea del 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo³⁹ non faceva alcun riferimento specifico al 'genere' delle persone accolte⁴⁰. La successiva Direttiva del 2013⁴¹, invece, stabiliva che «gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione delle persone con esigenze particolari all'interno dei locali e dei centri di accoglienza»⁴² e che «adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie, all'interno dei centri di accoglienza»⁴³. La recente Direttiva del 2024⁴⁴, invece, abbonda di riferimenti al genere, indicando sin dalla prima parte del testo la necessità di adattare le condizioni di accoglienza alle esigenze di protezione dalla violenza di genere⁴⁵. Viene poi esplicitato che devono essere tenute in considerazione le differenze di genere nel fornire le condizioni materiali di accoglienza⁴⁶ e che è necessario prevenire situazioni di violenza di genere all'interno dei medesimi programmi⁴⁷. Inoltre, tra coloro che vengono considerati «richiedenti con esigenze di accoglienza particolari», vengono comprese le persone "LGBTI", nominando espressamente anche le persone transgender⁴⁸.

³⁶ Sul punto si rimanda anche all'ampio lavoro di ROSATI et al. 2021.

³⁷ Dall'apertura del Front Office della Clinica nel 2011 è stata seguita solo una donna transgender (e 3 utenti LGBTQIA+) prima dell'inizio del progetto assieme all'associazione Libellula Italia APS (nel 2020) che, invece, ha permesso l'accesso alla consulenza legale a quaranta donne transgender.

³⁸ FERREIRA, DANISI 2021.

³⁹ Direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Recepita in Italia dal D.lgs. 30 maggio 2005, n. 140.

⁴⁰ La Direttiva indicava, all'art. 17 comma 1, che gli Stati avrebbero dovuto tenere conto della situazione delle persone definite "vulnerabili": «[...] Gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale».

⁴¹ Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Recepita in Italia dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

⁴² *Ibid.*, art. 18, comma 3.

⁴³ Direttiva 2013/33/UE (cit.) art. 18, comma 4.

⁴⁴ Direttiva 2024/1346/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La direttiva deve essere recepita dagli Stati Membri entro due anni dalla pubblicazione. L'Italia non ha ancora provveduto al recepimento.

⁴⁵ *Ibid.*, 6, n. 39.

⁴⁶ Direttiva 2024/1346/UE (cit.) art. 20, comma 3.

⁴⁷ *Ibid.*, art. 20, comma 4.

⁴⁸ Direttiva 2024/1346/UE (cit.) art. 24, comma 4, lett. F.

Come è noto, il sistema di accoglienza e integrazione italiano si distingue in due categorie: un primo livello di accoglienza ‘straordinaria’ (all’interno dei CAS)⁴⁹ e l’accoglienza di ‘secondo livello’ con l’inserimento in uno specifico percorso di integrazione all’interno del Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI), coordinato dal Ministero dell’Interno e dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

I CAS hanno la funzione, secondo la previsione, di offrire una prima accoglienza ai richiedenti asilo per pochi giorni o mesi, fino al riconoscimento della protezione ma, come ben noto, può significare anche la permanenza in questi centri per alcuni anni⁵⁰. All’interno di queste strutture emerge che non trovino accoglienza le persone transgender⁵¹ e che non esistano linee guida generali per l’accoglienza⁵². Questo non significa che tali strutture non siano state abitate anche da persone LGBTQIA+, con non poche problematiche. Come infatti indicato nell’unico saggio sul tema da Giulia De Rocco, la presenza di persone gay o lesbiche presso questi centri è avvenuta con il rischio o l’effettiva creazione di situazioni di pericolo o di discriminazione, in assenza di percorsi specifici⁵³.

All’interno del SAI, invece, vengono forniti una serie di servizi, tra cui l’accoglienza e l’assistenza medico-sanitaria, ma anche una serie di interventi ulteriori di formazione scolastica e professionale, di supporto psicologico, di assistenza legale, di orientamento socio-lavorativo, che dovrebbero assicurare una cura «multidimensionale della persona nella sua interezza»⁵⁴. Il Manuale operativo SAI del 2016 menzionava progetti per persone migranti “LGBTI”⁵⁵ e la versione aggiornata del 2018 nomina specificatamente anche le persone transgender⁵⁶. Il Manuale del 2016 risulta molto ‘all’avanguardia’ perché propone specifiche misure di tutela individualizzate per le persone LGBTI, sancendo il principio per cui è necessario «modulare l’accoglienza integrata partendo da un approccio *gender oriented*»⁵⁷. L’ultimo Atlante SAI 2022⁵⁸, offrendo una panoramica dei beneficiari complessivi dei progetti nell’arco di sette anni (2016-2022), documenta la presenza di persone migranti LGBTQIA+ solo dal 2017. All’interno di questo rapporto non viene offerta una descrizione dei progetti né un’analisi del loro andamento e degli obiettivi raggiunti. Vi è un unico documento accessibile del comune di Bologna sui progetti SAI per migranti LGBTI del 2023⁵⁹. Questo documento descrive i servizi specifici attivati negli anni 2018-2023 nel Comune di Bologna, di cui alcuni hanno come destinatari persone transgender⁶⁰.

⁴⁹ Il D.Lgs. n. 142/2015 ha sancito l’apertura dei Centri di accoglienza straordinari (C.A.S) che prevedono solo alcuni servizi essenziali quali l’alloggio, il vitto, l’assistenza medica e la consulenza legale di base. I CAS possono essere aperti con una procedura ‘veloce’, mediante affidamento diretto delle Prefetture a privati che rispettino i requisiti minimi previsti in merito ai servizi da offrire ai richiedenti asilo.

⁵⁰ CAMPESI 2016.

⁵¹ L’unico centro CAS che prevede l’inserimento di migranti LGBT, dal 2024, si trova a Torino ed è gestito dalla cooperativa sociale “Babel”, come appreso dall’autrice durante il convegno “L’accoglienza delle persone trans* migranti in Italia. Metodologie, criticità e prospettive” presso l’Università Roma Tre del 26.06.2025.

⁵² Non esistono linee guida o manuali operativi con valore nazionale sui CAS. Gli standard minimi dei servizi erogati sono di solito inseriti in specifici regolamenti delle Prefetture o circolari o all’interno dei capitolati delle gare d’appalto per l’apertura dei centri.

⁵³ DE ROCCO 2020, 71 ss.

⁵⁴ Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo, *Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di progetti di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria*, 2016, Roma, 6.

⁵⁵ *Ibid.*, 127.

⁵⁶ Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo, *Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di progetti di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria. Con versione aggiornata dell’approfondimento “La protezione internazionale delle persone vittime della tratta o potenziali tali”*, 2018, Roma, 128.

⁵⁷ *Manuale operativo*, 2016 (cit.) 127.

⁵⁸ Sistema Accoglienza e Integrazione – Ministero dell’Interno, Cittalia – Fondazione Anci, *Atlante Sai 2022. Rapporto Annuale Sai. Sistema di Accoglienza e Integrazione*, 2022, Roma, pubblicato il 1° febbraio 2024.

⁵⁹ Comune di Bologna, ASP Città di Bologna, *La presa in carico delle soggettività LGBTQIA+ nel SAI*, 18 dicembre 2023,

Osservando la casistica della Clinica non risultano numeri significativi di donne transgender che abbiano avuto accesso a progetti SAI, in quanto giunte in Italia prima dell'apertura delle strutture o perché i posti sono ad oggi limitati⁶¹. La maggior parte delle donne trans seguite hanno avuto un primo contatto con i servizi di accoglienza e integrazione grazie al progetto, solamente dopo molti anni di permanenza sul territorio e in età avanzata⁶². Ciò ha comportato uno scarso o improprio accesso, per anni, ai servizi sanitari e sociali nella quasi totalità dei casi⁶³. Nelle situazioni più estreme, alcune di loro hanno vissuto in vere e proprie 'baracche' (come da loro definite) sparse in diversi punti della città di Roma in zone periferiche. La totalità delle persone seguite non aveva mai partecipato a percorsi di formazione e di orientamento lavorativo e, a fronte dell'assenza di altre risorse economiche e di istruzione adeguata ricevuta nel paese di origine, hanno svolto solamente lavoro sessuale. Questo tenore di vita espone le donne trans migranti a gravi patologie come l'AIDS, ma anche a prolungati problemi di salute mentale e dipendenza da alcool o sostanze psicotrope⁶⁴. Nondimeno la totalità delle persone seguite ha raccontato di aver percepito atteggiamenti transfobici presso i luoghi di assistenza sia pubblici che privati, allontanandosi così dai servizi⁶⁵.

Gli autori che hanno approfondito l'integrazione delle persone trans migranti in Italia e nei Paesi Bassi hanno sottolineato che, nonostante il riconoscimento della protezione internazionale, l'inadeguatezza o l'assenza delle misure di integrazione mantiene le stesse in una condizione di rischio per la loro vita e salute⁶⁶.

Osservando i casi seguiti dalla Clinica emerge che la mancanza di adeguate misure di integrazione, a fronte di condizioni di povertà e marginalità, incide e interseca (su) tutti i fattori di discriminazione. Ad esempio, incide sullo status giuridico personale, riducendo la possibilità di accedere al diritto d'asilo, le cui lungaggini burocratiche richiedono costante assistenza per un arco di tempo prolungato (anche diversi anni). E allo stesso modo, un accesso efficace al diritto alla salute, in grado di rispondere a situazioni in cui convivono più problematiche, può essere attivato e proseguito solamente in presenza di condizioni materiali stabili, come il possesso di un alloggio e adeguate fonti di sostentamento. Per questi motivi, nel corso del progetto è stato necessario attivare collaborazioni con altre associazioni ed enti al fine di trovare soluzioni abitative e progetti di integrazione necessari per fronteggiare i diversi fattori di discriminazione e i relativi bisogni di assistenza.

Sarebbe, quindi, necessario assicurare alle persone trans l'inserimento in adeguati percorsi di integrazione che adottino un approccio, come definito da Cecilia Blengino, "olistico"⁶⁷ (e intersezionale), in grado di far fronte ai diversi fattori di oppressione e discriminazione e permettere così l'accesso ai diritti e ad opportunità formative e professionali indispensabili per raggiungere condizioni materiali dignitose. Tali misure di integrazione risultano altresì opportune, come argomentato di seguito, anche al fine di evitare la prosecuzione di situazioni di sfruttamento lavorativo.

Roma. Disponibile a: <https://www.retesai.it/wp-content/uploads/2023/12/Slide-Webinar-SC-Laccoglienza-LGBTQIA-Asp-Arca-Cidas.pdf> (consultato il 5.05.2025).

⁶⁰ A Roma e Torino progetti analoghi sono stati inaugurati nel 2023 e a Napoli nel 2025.

⁶¹ 1 su 40 ha avuto accesso ad un progetto SAI.

⁶² La maggior parte delle persone seguite ha tra i 40 e i 60 anni, alcune con più di 20 anni di permanenza in Italia.

⁶³ Come emerge anche da un incontro tenutosi presso l'Università Roma Tre nel dicembre 2024 con alcune strutture sanitarie pubbliche. Sul punto vedi Diritti di Frontiera – Laboratorio di teoria e pratica dei diritti APS, Libellula Italia APS, *Report dell'incontro sulla salute delle persone trans* migranti a Roma*, 4.12.2024, Disponibile a: <https://feministwatch-roma3.it/2025/04/23/pubbllichiamo-il-report-di-diritti-di-frontiera-e-libellula-italia-dellincontro-sulla-salute-delle-persone-trans-migranti-a-roma/> (consultato il 20.06.2025).

⁶⁴ Come indicato anche in *La presa in carico delle soggettività LGBTQI+ nel SAI* (cit.) slide n. 14.

⁶⁵ ROSATI et al. 2021.

⁶⁶ BASSETTI 2018; VAN DER PIJIL, OUDE BREUIL, SWETZER, DRYMIOTI, GODERIE 2018.

⁶⁷ BLENGINO 2021.

3. Accesso delle donne transgender migranti ai programmi di assistenza contro la tratta e lo sfruttamento lavorativo

La totalità delle donne transgender seguite presso la Clinica è giunta in Italia attraverso la tratta a scopo di sfruttamento del lavoro sessuale⁶⁸ e hanno lavorato o lavorano tuttora come sex workers.

In Italia esistono normative di contrasto a questi fenomeni criminosi, ma esistono soprattutto strumenti di tutela per vittime di tratta e sfruttamento previste principalmente nell'art. 18 del Testo Unico Immigrazione (TUI)⁶⁹, che permettono di ottenere un titolo di soggiorno temporaneo in caso di denuncia o di partecipazione a procedimenti penali quali persone offese e l'inserimento in programmi di protezione presso enti anti-tratta che forniscono alloggio e altri servizi di assistenza (art. 18 comma I, primo periodo); un percorso simile può essere attivato anche dai servizi sociali, che possono decidere di inviare la persona presso gli enti anti-tratta quando la stessa manifesti la necessità di allontanarsi da una situazione di tratta e/o sfruttamento (art. 18 comma I, secondo periodo). Tali misure di protezione sono demandate dalla Direttiva 2011/36/EU sulla tratta⁷⁰, di recente abrogata dalla Direttiva 2024/1712/EU⁷¹ che rafforza le misure di prevenzione e i programmi di tutela delle persone offese⁷². Nessuna delle disposizioni nomina espressamente i migranti LGBTQIA+ né le persone transgender.

Tuttavia, importanti *policies* sono le Linee Guida sulle vittime di tratta del Ministero dell'Interno e UNHCR del 2016, indirizzate alle Commissioni Territoriali, e aggiornate nel 2020⁷³. Il documento del 2016 nominava genericamente la tratta di persone "LGBTI"⁷⁴, mentre l'aggiornamento del 2020 menziona espressamente la tratta delle persone transgender⁷⁵. Le Linee guida sono uno strumento importante in quanto stabiliscono la possibilità, per le Commissioni Territoriali competenti per il riconoscimento della protezione internazionale, di procedere all'invio (*referral*) presso gli enti anti-tratta su espressa richiesta di aiuto della persona o qualora emergano durante l'audizione una serie di indicatori della presenza di situazioni di tratta e sfruttamento⁷⁶. L'invio permette sia l'inserimento delle persone nei programmi anti-tratta (ex art. 18), sia di approfondire presso gli enti il vissuto delle persone offese allo scopo di riconoscere la protezione internazionale. Per questi motivi, la diretta menzione delle persone transgender è importante per facilitare l'accesso al diritto d'asilo, ai programmi anti-tratta e i relativi percorsi di assistenza e integrazione.

⁶⁸ Sulla peculiarità dell'organizzazione della tratta delle donne transgender si rinvia a ABBATECOLA 2018.

⁶⁹ D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

⁷⁰ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI. La Direttiva è stata recepita in Italia dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

⁷¹ Direttiva 2024/1712/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. La Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro due anni dalla pubblicazione. L'Italia non ha ancora provveduto al recepimento.

⁷² Direttiva 2024/1712/EU (cit.) 10, art. 18; 12, art. 19 ter.

⁷³ Commissione nazionale per il diritto d'asilo (Ministero dell'Interno) e UNHCR, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione*, Roma; la prima edizione è del 2016, la seconda e ultima versione è del 2020.

⁷⁴ *L'identificazione delle vittime di tratta*, 2016 (cit.) 9.

⁷⁵ *L'identificazione delle vittime di tratta*, 2020 (cit.) 51-52.

⁷⁶ La procedura di *referral* è stata sottoposta a critica da parte di alcune autrici in quanto la discrezionalità decisionale delle Commissioni ha condotto, soprattutto poco dopo l'attivazione, al *referral* solamente nei casi in cui le donne migranti si auto-riconoscessero come "vittime", rigettando i casi in cui queste dimostrassero una qualsiasi forma di *agency* nel racconto o nei casi di reticenza a narrare alcune parti del vissuto particolarmente traumatici. Un tale orientamento sembra riconoscere solamente una presunta vittima di tratta "perfetta", molto distante dalla reale narrazione delle persone offese; questo orientamento dimostra, inoltre, una scarsa preparazione sulla violenza di genere e la mancanza di sguardo 'decoloniale' sulla complessità della violenza vissuta dalle donne durante la migrazione. Sul punto si rimanda a: GIAMMARINARO 2022; DEGANI, DE STEFANI 2020.

All'interno del Piano nazionale anti-tratta vigente (per gli anni 2022-2025)⁷⁷ è sottolineato che deve essere data particolare attenzione alle persone “LGBTIQ+” ed in particolare alle persone «transessuali vittime di tratta»⁷⁸. All'interno del Piano è stabilito che «primo obiettivo è quello di riorganizzare e implementare tutte le strutture a diversa intensità di accoglienza [...]»⁷⁹. E poi di seguito: «secondo obiettivo prevede l'inserimento lavorativo delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento, che rappresenta una leva fondamentale nei processi di inclusione, sia in relazione alla loro emancipazione che in un'ottica di prevenzione rispetto al rischio di nuovo assoggettamento in circuiti di sfruttamento»⁸⁰.

A fronte di queste direttive, non esistono a Roma progetti anti-tratta specifici per persone transgender migranti di “prima accoglienza” che debbano fuoriuscire dal circuito di sfruttamento in via emergenziale. Infatti, esistono solamente progetti di “seconda accoglienza”, con un numero esiguo di posti disponibili, volti a rafforzarne l'autonomia⁸¹.

Osservando i casi della Clinica, a partire dal 2020, risulta che nessuna delle donne trans ha avuto accesso ai programmi anti-tratta o sfruttamento ex art. 18. Molte, invece, hanno avuto accesso ad altri programmi degli enti volti alla formazione o all'orientamento lavorativo⁸², oppure sono state accolte in via emergenziale in altre strutture che accolgono generalmente persone *homeless*, grazie alle collaborazioni instaurate con questi enti. Lo scarso o improprio accesso a questi servizi sembra dipendere dalla mancanza di strutture per donne trans di “prima accoglienza” in grado di rispondere ad esigenze contingenti alla repentina fuoriuscita dalla tratta, come un alloggio e un primo orientamento ai servizi sia legali che sociali. I progetti di “seconda accoglienza” avrebbero, infatti, idealmente come destinatarie persone che abbiano già alle spalle la ‘fuoriuscita’ dalla tratta e siano già in grado di provvedere alle loro necessità materiali in autonomia. Dall'esperienza maturata in seno alla Clinica, invece, risulta che una prima accoglienza, anche emergenziale (a fronte della ulteriore difficoltà di accesso, come di sopra indicato, alle generali misure di integrazione) sarebbe necessaria per la tutela delle persone offese dalla tratta e dallo sfruttamento e per permettere l'inizio di un percorso di primo accesso ai diritti prodromico per la costruzione di una vita ‘autonoma’.

Come indicato da diverse autrici e autori, sarebbe necessario rafforzare il più possibile le misure di integrazione socio-lavorativa per evitare la ricaduta all'interno dei circuiti di sfruttamento⁸³. Infatti, la mancanza di alternative di vita nei paesi di destinazione mantiene stabili i fattori di vulnerabilizzazione, necessariamente intersezionali, quali il genere, la povertà, lo scarso livello di istruzione e altri fattori “situazionali” che conducono alla tratta e allo sfruttamento⁸⁴. In assenza di adeguati o sufficienti percorsi di integrazione, che sono efficaci strumenti contro la ricaduta nei circuiti di sfruttamento del lavoro sessuale, risulta molto difficile per le donne trans uscire da questa situazione e rende altamente improbabile la proposizione di denunce.

⁷⁷ Consiglio dei ministri, *Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento, 2022-2025*. Il primo Piano nazionale è stato adottato nel 2016 (valido per il biennio 2016-2018) ai sensi dell'art. 9 del D.lgs n. 24 del 4 marzo 2014 che ha recepito la Direttiva 2011/36/UE sulla tratta (cit.).

⁷⁸ *Piano nazionale d'azione contro la tratta* (cit.) 45.

⁷⁹ *Ibid.*, 77.

⁸⁰ *Piano nazionale d'azione contro la tratta* (cit.) 78.

⁸¹ A Roma è stato inaugurato nel 2007 un progetto anti-tratta per persone transgender di sostegno all'autonomia; questo progetto, tuttavia, non prevede una prima accoglienza in casi di emergenza. Un altro programma simile è stato inaugurato dal Comune di Roma nel 2023.

⁸² Circa la metà delle persone seguite (20 su 40) ha attivato progetti di assistenza sociale o di formazione o di orientamento lavorativo.

⁸³ PALUMBO, ROMANO 2022, 65 ss.; SANTORO 2021, 183; GIAMMARINARO, PALUMBO 2020.

⁸⁴ PALUMBO 2024.

4. Le problematiche del sex work

Le donne transgender seguite nel progetto clinico lavorano o hanno lavorato almeno per un breve periodo come sex workers. Di solito è la rete di traffico che le ha condotte in Italia ad inserirle nel lavoro⁸⁵ ma vi rimangono spesso anche in seguito, a volte perché prive di valide alternative, come argomentato nei paragrafi precedenti. Inoltre, è la stessa normativa italiana intorno alla prostituzione che può condurre le donne a restare legate a circuiti di sfruttamento⁸⁶.

In Italia il lavoro sessuale non è oggetto di regolamentazione ma non è neppure esplicitamente vietato⁸⁷; sono, tuttavia, criminalizzate un'ampia serie di condotte intorno all'attività. Tali figure criminose sono elencate nell'art. 3 della Legge 'Merlin', n° 75 del 20.02.1958: il reclutamento e l'agevolazione ai fini di reclutamento, lo sfruttamento, l'induzione e lenocinio, la tratta di persone a fini di prostituzione, l'organizzazione di 'casa di prostituzione', la prostituzione minorile e il favoreggiamento della prostituzione. Come sottolineato da Francesca Poggi, sarebbe più utile ragionare su una regolamentazione giuridica della prostituzione volta a evitare l'isolamento sociale di chi si prostituisce e facilitare la repressione della prostituzione minorile e della prostituzione forzata⁸⁸. Altre autrici propongono una regolamentazione che permetta una assoluta libertà di gestione del lavoro alle sex workers proprio per tentare di eliminare alla radice la riproduzione di circuiti di sfruttamento⁸⁹. È sostenuto, infatti, che il reato di favoreggiamento mette in pericolo la rete sociale e solidale di sex workers⁹⁰ in quanto molti atti di aiuto e solidarietà reciproca rischiano di rientrare nella fattispecie di reato. Questo assetto normativo, assieme allo stigma sociale intorno al lavoro sessuale, rende più vulnerabili le lavoratrici a violenze e ricatti di sfruttatori e clienti⁹¹, mentre sarebbe necessaria la totale decriminalizzazione del sex work e l'introduzione di *policies* che permettano l'ottenimento di vere tutele lavoristiche e previdenziali⁹².

Un ulteriore elemento di complicazione della vita delle sex workers sono le norme in materia di "decoro urbano"⁹³ che prevedono la possibilità di applicare ordini di allontanamento e sanzioni pecuniarie ordinate dalle amministrazioni locali nei confronti di persone che si trovino stabilmente in luoghi pubblici come strade o piazze⁹⁴. Tali misure sono state applicate soprattutto nei confronti di coloro che svolgono sex work in strada⁹⁵, costringendole a pagare sanzioni elevate e a spostarsi in luoghi sempre più periferici per poter lavorare, alimentandone la marginalità e il rischio di subire reati piuttosto che contrastarli⁹⁶. A tali considerazioni va aggiunto che la violenza nei confronti delle donne trans sex workers è più acuta rispetto a quella subita dalle donne *cisgender*⁹⁷, come sono più comuni gli episodi di morte violenta⁹⁸. Svolgere lavoro sessuale con questo impianto normativo rischia, pertanto, di alimentare condizioni di alto sfruttamento, marginalità e povertà, creando un ulteriore fattore di discriminazione ed andando ad incidere negativamente su tutti gli altri.

⁸⁵ ABBATECOLA 2018.

⁸⁶ PALUMBO, ROMANO 2022, 82.

⁸⁷ Non è nemmeno da considerarsi un'attività giuridicamente lecita in quanto un eventuale 'contratto di prostituzione' è nullo perché contrario al buon costume ex art. 1343 c.c. Inoltre, chi ha acquistato prestazioni sessuali non può ripetere quanto pagato ex art. 2035 c.c.

⁸⁸ POGGI 2019.

⁸⁹ SERUGHETTI 2022.

⁹⁰ GAROFALO GEYMONAT, SELMI 2022, 138.

⁹¹ GAROFALO GEYMONAT, SELMI 2022, 138 ss.

⁹² Sul punto si rinvia a CROWHURTS 2022, 49-64.

⁹³ Introdotte dal Decreto-legge n. 14 del 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

⁹⁴ *Ibid.*, art. 4.

⁹⁵ Sul punto si rinvia all'ampia ricerca di BORLIZZI 2022.

⁹⁶ PITCH 2013.

⁹⁷ ABBATECOLA 2018.

⁹⁸ L'Italia è lo stato europeo con il più alto tasso di omicidi di persone trans secondo l'osservatorio "Trans Murder Monitoring". Disponibile a: <https://www.tgeu.org/trans-murder-monitoring/> (consultato il 20.05.2025).

Conclusioni. L'intersezionalità come metodo clinico-legale

L'esperienza situata della Clinica legale mostra come sia essenziale adottare un'analisi intersezionale ma, soprattutto, tendere alla creazione di un *metodo* intersezionale nello studio del diritto e nella sua applicazione. È necessario, infatti, tenere in considerazione complessivamente le discriminazioni e i casi di esclusione dai diritti e le loro correlazioni e intersezioni, al fine di ottenere un reale accesso alla giustizia. Le *live clients clinics*, in particolare quelle che si occupano di diritto dell'immigrazione, hanno potenzialmente la capacità di adottare un metodo intersezionale che mette subito di fronte, attraverso il rapporto con gli/le utenti, alle numerose intersezioni tra i fattori di oppressione e discriminazione. Un'attività clinico-legale, che abbia come obiettivo il raggiungimento della giustizia sociale⁹⁹, non può prescindere dalla tensione verso un tale metodo, così da rendere lo sguardo (sul) e la pratica del diritto realmente "trasformativa" per gli studenti e futuri operatori del diritto¹⁰⁰. Le sfide e le difficoltà nell'adozione di un tale metodo sono numerose: in primo luogo è necessario dotarsi di professionalità che non siano esclusivamente giuridiche; in secondo luogo, il lavoro di formazione degli studenti e la stessa 'pratica' clinica si complicano e possono diventare più impegnative. Tali sfide rappresentano però anche delle grandi potenzialità di espansione del lavoro delle cliniche legali verso altre prassi e settori del diritto, come possono fornire uno sguardo più ampio sulle loro plurime interconnessioni. Nell'esperienza dell'Università Roma Tre un'ulteriore sfida è stata la creazione di una *equipe* di lavoro, a sostegno degli studenti, multidisciplinare e formata da persone con *background* migratorio o che condividono con le persone seguite una serie di fattori di oppressione. La creazione di questa *equipe* ha avuto un ruolo fondamentale in quanto non solo ha facilitato la relazione e il lavoro con l'"utenza", creando dei rapporti di fiducia più immediati, ma ha portato dei saperi all'interno del contesto accademico che sono ancora assenti o marginali. Questi saperi impattano immediatamente sull'epistemologia della formazione degli studenti. L'esperienza dell'oppressione e della discriminazione sulla base del genere, della provenienza, della classe e degli altri plurimi fattori indicati e interconnessi tra loro, quali effetti del diritto, rappresentano un sapere critico del reale e potenzialmente in grado di generare alternative valide per evitare la prosecuzione delle gerarchie sociali alla base delle oppressioni.

⁹⁹ PANNARALE 2024; CAPRIOGLIO 2021; MAESTRONI, BRAMBILLA, CARRER 2018.

¹⁰⁰ BUFFA 2024; SCIURBA 2019.

Riferimenti bibliografici

- ABBATECOLA E. 2018. *Trans-migrazioni. Lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso*, Rosenberg & Sellier.
- AIZURA A.Z. 2011. *Transnational Transgender Rights and Immigration Law*, in ENKE A. (ed.), *Transfeminist Perspectives in and beyond Transgender and Gender Studies*, Temple University Press, 133 ss.
- ATREY S. 2019. *Intersectional Discrimination*, Oxford University Press, 56 ss.
- BALAGUERA M. 2022. *Trans-asylum: sanctioning vulnerability and gender identity across the frontier*, in «Ethnic and Racial Studies», 46(9), 2022, 1791 ss.
- BASSETTI M. 2018. *Integration Challenges Faced by Transgender Refugees in Italy*, in GULER A., SHEVTSOVA M., VENTURI D. (eds.), *LGBTI Asylum Seekers and Refugees from a Legal and Political Perspective. Persecution, Asylum and Integration*, Springer, 337 ss.
- BELLO B.G. 2015. *Diritto e genere visti dal margine: spunti per un dibattito sull'approccio intersezionale al diritto antidiscriminatorio in Italia*, in «Diritto e Questioni Pubbliche», 15/2, 2015, 141 ss.
- BLENGINO C. 2021. *Comprendere le migrazioni contemporanee e promuovere i diritti attraverso la clinica legale: il ruolo di studenti e studentesse a supporto delle vittime di tratta*, in «Sociologia del Diritto», 3, 2021, 219 ss.
- BORLIZZI F. 2022. *Daspo urbano e governo delle città: riflessioni a margine di una ricerca empirica*, in «Studi sulla Questione Criminale Blog». Disponibile in: https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2022/11/03/daspo-urbano-e-governo-delle-citta-riflessioni-a-margine-di-una-ricerca-empirica/?fbclid=IwAR1wnBzJXPehogbjP2CsWmVII-XdzHz3LyorUI-WJBh4_atCAYA3KJ2xhPw (consultato il 3.06.2025)
- BUFFA M. 2024. *La geopolitica clinica nell'educazione clinico-legale. L'epistemologia del margine tra cliniche e protezione internazionale*, in «Rivista di filosofia del diritto», XIII, 1, 2024, 115 ss.
- CAMPESI G. 2016. *Chiedere asilo in tempo di crisi. Accoglienza, confinamento e detenzione ai margini d'Europa*, in MARCHETTI C., PINELLI B. (eds.), *Confini d'Europa. Modelli di controllo e inclusioni informali*, Raffaello Cortina.
- CAPRIOGLIO C. 2021. *Cliniche legali nella crisi. L'insegnamento del diritto alla prova dei processi di trasformazione sociale*, in BLENGINO C., SARZOTTI C. (eds.), *Quale formazione per quale giurista? Insegnare il diritto nella prospettiva socio-giuridica*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, 139 ss.
- CARNASSALE D. 2020. *Immaginari del genere e della sessualità tra esperienze di migrazione e richieste di protezione internazionale*, in MARTORANO N., PREARO M. (eds.), *Migranti LGBT. Pratiche, politiche e contesti di accoglienza*, ETS, 19 ss.
- COLEMAN E. et al. 2022. *Standards of care for the health of transgender and gender diverse people, version 8*, in «International journal of transgender health», 23, no. S1, 2022, S1-S258.
- CRENSHAW K. 1991. *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*, in «Stanford Law Review», 43, 1991, 1241 ss.
- CROWHURST I. 2022. *Taxation without representation: La tassazione della prostituzione in Italia*, in GAROFALO GEYMONAT G., SELMI G. (eds.), *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia*, Rosenberg & Sellier, 49 ss.
- DE ROCCO G. 2020. *Relazioni di confine: racconto di un attivismo*, in MARTORANO N., PREARO M. (eds.), *Migranti LGBT. Pratiche, politiche e contesti di accoglienza*, ETS, 71 ss.

- DEGANI P., DE STEFANI P. 2020, *Addressing Migrant Women's Intersecting Vulnerabilities. Refugee Protection, Anti-trafficking and Anti-violence Referral Patterns in Italy*, in «Peace Human Rights Governance», 4, 1, 2020, 113-152.
- Diritti di Frontiera – Laboratorio di teoria e pratica dei diritti APS, *La Clinica del diritto come approccio integrato alla tutela legale delle soggettività migranti. Focus sui percorsi di emancipazione delle persone migranti transgender. Report conclusivo del progetto 2022-2023*, Roma, giugno 2023. Disponibile a: <https://difro.it/archives/altri-progetti/migranti-lgbtqia> (consultato il 2.06.2025).
- Diritti di Frontiera – Laboratorio di teoria e pratica dei diritti APS, Libellula Italia APS, *Report dell'incontro sulla salute delle persone trans* migranti a Roma*, 4.12.2024. Disponibile a: <https://feministwatch-roma3.it/2025/04/23/pubblichiamo-il-report-di-diritti-di-frontiera-e-libellula-italia-dellincontro-sulla-salute-delle-persone-trans-migranti-a-roma/> (cons. il 2.06.2025).
- FERREIRA N., DANISI C. 2021. *Queering international refugee law*, in COSTELLO C., FOSTER M., MCADAM J., *The Oxford Handbook of International Refugee Law*, Oxford Academic, 78 ss.
- GAROFALO GEYMONAT G., SELMI G. (eds.), *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia*, Rosenberg & Sellier.
- GAZZOLO T. 2023. *Identità di genere. Una critica del diritto ad essere sé stessi*, Meltemi.
- GIAMMARINARO M.G., PALUMBO L. 2020. *Le donne migranti in agricoltura: sfruttamento e vulnerabilità, dignità e autonomia*, in FLAI-CGIL (eds.), *Quinto Rapporto Agromafie e Caporalato*, Futura, 81 ss.
- GIAMMARINARO M.G. 2022. *L'influenza trasformativa delle prospettive femministe. Vulnerabilità e agency*, in «Rivista di filosofia del diritto», XI, 2/2022, 339-352.
- IDOS Centro Studi e Ricerche (eds.) 2023, *Dossier statistico immigrazione 2023*, IDOS editore.
- KATRI I. 2017. *Transgender Intrasectionality: Rethinking Anti-Discrimination Law and Litigation*, in «U. Pennsylvania J. L. & Soc. Change», 20, 2017, 51 ss.
- MCCALL L. 2005. *The Complexity of Intersectionality*, in «Signs: Journal of Women in Culture and Society», 30, 3, 2005, 1771-1800.
- MAESTRONI A., BRAMBILLA P., CARRER M. (eds.) 2018. *Teorie e Pratiche nelle Cliniche Legali*. Vol. II, Giappichelli.
- MARCASCIANO P. 2018. *L'aurora delle trans cattive. Storie, sguardi e vissuti della mia generazione transgender*, Alegre.
- MILLEFIORINI M., CAPRIOGLIO C. 2023. *Care, Practices of Justice and the Renewal of Legal Education in Italy: A Case from the Roma Tre Law Clinic*, in SILIQUINI-CINELLI L., GIDDENS T. (eds.), *Biopolitics and Structure in Legal Education*, Routledge, 87 ss.
- NASH J.C. 2008. *Re-thinking Intersectionality*, in «Feminist Review», 89(1), 2008, 1-15.
- OTTO D. 2018. *Introduction: embracing queer curiosity*, in OTTO D. (ed.), *Queering International Law. Possibilities, Alliances, Complicities, Risks*, Routledge, 1 ss.
- PALUMBO L., ROMANO S. 2022. *Evoluzione e limiti del sistema anti-tratta italiano e le connessioni con il sistema della protezione internazionale*, in GAROFALO GEYMONAT G., SELMI G. (eds.), *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia*, Rosenberg & Sellier, 65 ss.
- PALUMBO L. 2024. *Taking Vulnerabilities to Labour Exploitation Seriously. A Critical Analysis of Legal and Policy Approaches and Instruments in Europe*, IMISCOE Research Series, Springer.
- PANNARALE L. 2024. *Learning by caring*, in «Rivista di filosofia del diritto», XIII, 1, 2024, 85 ss.
- PITCH T. 2013. *Contro il decoro. L'uso politico della pubblica decenza*, Editori Laterza
- POGGI F. 2019. *Dignità e autonomia: disaccordi semantici e conflitti di valore*, in «Rivista di filosofia del diritto», VIII, 1, 2019, 33 ss.

- ROSATI F. et al. 2024. *Racialized Migrant Transgender Women Engaged in Sex Work: Double Binds and Identifications with the Community*, in «Archives of Sexual Behavior», 53, 2024, 1153 ss.
- ROSATI F., BAIOTTO R. et al. 2021. *Experiences of Life and Intersectionality of Transgender Refugees Living in Italy: A Qualitative Approach*, in «Int. J. Environ. Res. Public Health», 18(23), 2021.
- SANTORO E. 2021. *La protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo: una pratica sovversiva di alcuni capisaldi della nostra cultura giuridico-politica*, in «Sociologia del diritto», 3, 2021, 164 ss.
- SCIURBA A. 2019, *Le cliniche legali italiane e la risignificazione del diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», VIII, 2, 2019, 257 ss.
- SERUGHETTI G. 2022. *Riflessioni critiche sulle alternative politico-normative sulla prostituzione in Italia*, in GAROFALO GEYMONAT G., SELMI G. (eds.), *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia*, Rosenberg & Sellier, 25 ss.
- VAN DER PIJL Y., OUDE BREUIL B.C., SWETZER L., DRYMIOTI M., GODERIE M. 2018. “We Do Not Matter”: *Transgender Migrants/Refugees in the Dutch Asylum System*, in «Violence and Gender», 5, 2018, 1 ss.
- VOGLER S. 2019. *Determining Transgender: Adjudicating Gender Identity in U.S. Asylum Law*, in «Gender & Society», 33(3), 2019, 439 ss.
- WAYNE A.L. 2016-2017. *Unique Identities and Vulnerabilities: The Case for Transgender Identity as a Basis for Asylum*, in «Cornell Law Review», 102, 2016-2017, 241 ss.

Vulnerabilità marginali.

Il ruolo delle cliniche legali nella costruzione della rilevanza giuridica delle esperienze di tratta e sfruttamento lavorativo nell'ambito delle procedure di asilo

Marginal Vulnerabilities.

The Role of Legal Clinics in Shaping the Legal Significance of Trafficking and Labour Exploitation Experiences in the Context of Asylum Procedures

SALOMÉ ARCHAIN

Università degli Studi di Firenze.

E-mail: salome.archain@unifi.it

ABSTRACT

Il contributo analizza l'evoluzione giurisprudenziale e degli strumenti di rilevazione della tratta e dello sfruttamento lavorativo nell'ambito della procedura di asilo, mettendo in evidenza come la ricerca-azione dell'approccio clinico legale partecipi alla costruzione giuridica di situazioni a lungo considerate come non tutelabili e all'interpretazione, come processo storico in divenire, del concetto di vulnerabilità, integrazione e stato di bisogno.

The article analyses the jurisprudential evolution and the development of tools for identifying trafficking and labour exploitation within the asylum procedure, highlighting how the action-research methodology of the clinical legal approach contributes to the legal construction of situations long considered as not eligible for protection, and to the interpretation—conceived as an ongoing historical process—of the concepts of vulnerability, integration, and need.

KEYWORDS

protezione internazionale, tratta, sfruttamento lavorativo, interpretazione, cliniche legali

international protection, human trafficking, labour exploitation, interpretation, legal clinics

Vulnerabilità marginali.

Il ruolo delle cliniche legali nella costruzione della rilevanza giuridica delle esperienze di tratta e sfruttamento lavorativo nell'ambito delle procedure di asilo

SALOMÉ ARCHAIN

1. Introduzione – 2. Tratta, sfruttamento lavorativo e asilo – 3. La particolare vulnerabilità dei richiedenti asilo: tra condizioni sistemiche e categorie escludenti – 4. Invisibilità giuridica e segregazione sociale: i problemi connessi alla valutazione dell'integrazione e al concetto di autonomia neoliberale – 5. Le cliniche legali come strumento di riconoscimento e intervento. Riflessioni in divenire.

1. Introduzione

A partire dall'analisi dello sviluppo degli strumenti di coordinamento tra il sistema della protezione internazionale e quello della protezione delle vittime di tratta e grave sfruttamento lavorativo, il contributo contestualizza l'evoluzione giurisprudenziale sul tema attraverso lo sguardo di ricerca e intervento dell'approccio clinico legale.

Seppure con sperimentazioni e impostazioni teoriche spesso differenziate (SCIURBA 2019), tra gli ambiti di studio e ricerca attorno ai quali si sono sviluppati nuovi metodi di formazione giuridica hanno assunto sicuramente specifico rilievo quello della difesa dei diritti dei richiedenti protezione internazionale¹ e della tutela dei diritti delle persone con background migratorio presenti sul territorio nazionale. In tali settori, infatti, il diritto quale fenomeno e conflitto si disvela nella pratica (BLENGINO 2021) e l'apprendimento esperienziale, in particolare nell'ambito delle cliniche legali che prevedono l'incontro, seppure mediato da professionisti², tra studenti e utenti, favorisce una dimensione relazionale che permette l'interpretazione quale problema giuridico di una rivendicazione personale e la messa in discussione di alcune categorie ricorrenti. Fra queste ultime, rientra la distinzione tra migranti economici e veri rifugiati che, a lungo, quantomeno fino all'ultimo aggiornamento degli strumenti di *soft law* rivolti alle Commissioni territoriali per l'identificazione delle vittime di tratta, ha reso marginali e non tutelabili situazioni di grave sfruttamento lavorativo subite dai richiedenti asilo durante il percorso migratorio o nel paese di accoglienza.

La consapevolezza della sovraesposizione dei richiedenti asilo ad esperienze di tratta e grave sfruttamento e degli obblighi positivi delle autorità statali di identificare le vittime di questi fenomeni incontrano, infatti, innumerevoli ostacoli nella traduzione in misure di effettivo riconoscimento e tutela³.

¹ La dicitura richiama volutamente il corso di clinica legale in materia di asilo coordinata dal Professor Emilio Santoro e di cui la sottoscritta è tutor d'aula dal 2017, organizzato dal "Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni (ADIR - L'altro diritto)" in collaborazione con la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Firenze: <https://www.giurisprudenza.unifi.it/p867.html>. Sull'origine, approccio teorico e struttura del corso si rinvia a SANTORO 2021a e ARCHAIN 2021.

² Nelle cliniche legali che prevedono l'incontro diretto con gli utenti sono solitamente presenti tutor o coordinatori del servizio, avvocati o operatori dei servizi anti tratta. Con riferimento alla clinica legale dell'Università di Firenze, l'attività pratica degli studenti prevede l'incontro con gli utenti mediato, a seconda della struttura dove il tirocinio viene svolto, dagli operatori delle strutture di accoglienza per richiedenti asilo, dai commissari della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze, o dai giudici della Sezione specializzata Immigrazione e Protezione Internazionale del Tribunale di Firenze.

³ Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) del Consiglio d'Europa, Evaluation Report –

Già nel 2017, l'Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons delle Nazioni Unite, rilevava come:

«Refugees and asylum-seekers are particularly vulnerable to abuse and exploitation at different stages of their flight, including at their destination. They may be compelled to use smugglers as their only means to flee persecution, conflict and violence without travel or identity documents, to cross dangerous terrain and to circumvent border controls that prohibit access to asylum-seekers, exposing them to risk. Once at their destination they may encounter discrimination, restrictions on freedom of movement, inadequate or non-existent livelihood or educational opportunities, and experience limited access to humanitarian assistance or other support systems. This can push them to solicit smugglers in order to move in search of better protection and/or opportunities, or into the hands of traffickers who may prey on refugees and asylum-seekers residing in camps, reception centers or other settlements»⁴.

Tuttavia, come verrà approfondito in seguito, le esperienze di sfruttamento diverse da quelle legate al fenomeno della prostituzione difficilmente sono state ricondotte ad un bisogno di protezione internazionale nell'ambito della procedura di asilo e le condizioni di lavoro in Italia, a lungo, sono rientrate unicamente nel vaglio della valutazione dell'integrazione socio-lavorativa dei richiedenti ai fini del riconoscimento della protezione complementare.

Sul punto, la Corte di Cassazione⁵ ha recentemente richiamato l'attenzione alla necessaria lettura delle esperienze vissute dai richiedenti asilo in un *continuum* che permettano di valutare ogni vicenda nel suo complesso. In particolare, secondo la Corte:

«Il Tribunale non ha valutato la vicenda nel suo complesso, segmentandola invece in tre parti: la prima relativa ai fatti che sono avvenuti in patria (povertà familiare, debiti) che ha valutato al fine di ritenere inverosimile il rischio in caso di rientro, la seconda relativa alla vicenda libica, ritenuta irrilevante perché il soggetto non deve essere rimpatriato verso questo paese, e la terza relativa alle vicende occorse in Italia (precarità lavorativa, contratto di lavoro con elemento di dubbio) valutata solo al fine di escludere l'integrazione socio-lavorativa»⁶.

Il dovere di approfondimento di queste situazioni è emerso chiaramente, a partire dal 2021, con l'aggiornamento delle Linee guida per le Commissioni territoriali⁷, quando il sistema di coordinamento per l'identificazione dei richiedenti asilo vittime di tratta e grave sfruttamento nei procedimenti in materia di protezione internazionale si è visto arricchito attraverso strumenti di interpretazione ermeneutica applicabili ad una casistica molto più ampia rispetto al passato.

In questo documento, infatti, è stata rivolta particolare attenzione agli elementi del racconto dei richiedenti asilo sulle condizioni di lavoro e possibile sfruttamento nei Paesi di origine, di transito e di accoglienza. Da una parte, sono richiamati esplicitamente una serie di indicatori che devono orientare le audizioni per la corretta individuazione dei casi di tratta a scopo di sfruttamento

Italy, (2024)03, reperibile al seguente link: <https://rm.coe.int/greta-2024-03-fgr-ita-en-2750-4314-7273-1/1680ae9f81>.

⁴ ICAT, *Trafficking In Persons And Refugee Status*, n. 3, Settembre 2017, reperibile a questo link: <https://icat.un.org/sites/g/files/tmzbd1461/files/publications/icat-ib-03-v.2.pdf>.

⁵ Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11027/2024, disponibile al seguente link con un approfondimento e commento di CIRILLO, NICODEMI, 2025: <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritti-umani/3531-tratta-finalizzata-allo-sfruttamento-lavorativo-chiara-cirillo-francesca-nicodemi>.

⁶ *Ibid.*, cit. pag. 6 dell'ordinanza.

⁷ Le Linee Guida, adottate nella prima edizione nel 2016, sono state elaborate nell'ambito del progetto della Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR "Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta", volto all'individuazione di procedure standard per una corretta identificazione delle vittime di tratta nel corso del riconoscimento della protezione internazionale nonché per l'intervento coordinato delle Istituzioni e dei soggetti coinvolti. Gli aggiornamenti a cui si fa riferimento sono quelli contenuti nelle Linee Guida su *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*, pubblicate a fine 2020, disponibili al seguente link: <https://www.unhcr.org/it/media/linee-guida-le-commissioni-territoriali-identificazione-vittime-di-tratta-pdf>.

lavorativo⁸; dall'altra, per la prima volta, si specifica anche come debbano comportarsi le Commissioni Territoriali di fronte a persone che si trovano coinvolte in situazioni più o meno gravi di sfruttamento del lavoro.

Gli strumenti e, in particolare, gli indicatori elaborati per guidare l'identificazione preliminare delle possibili vittime di questi gravi reati, sono rappresentativi delle modifiche negli anni non solo del quadro normativo, ma dell'evolversi dei fenomeni e della loro complessità.

Lungi dall'essere un percorso concluso e statico, fondato unicamente su questioni astratte del diritto, lo studio dell'applicazione delle Linee guida e l'evolversi della giurisprudenza su questi temi sono sorretti dalle rivendicazioni procedimentalizzate (SANTORO 2019)⁹ del vissuto dei richiedenti asilo all'interno di categorie giuridiche che hanno più volte mostrato i loro limiti per il problematico superamento di stereotipi (SIMONI 2020) e valutazioni su chi si "presume" sia o non sia meritevole di protezione.

Nella prefazione delle Linee guida, la Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo evidenzia il fondamentale ruolo che le Commissioni e le Sezioni Territoriali rivestono in relazione all'emersione di questi fenomeni, "in virtù della loro prossimità con le categorie di migranti più vulnerabili".

Se tale prossimità è ormai indubbia, l'utilizzo delle categorie di vulnerabilità, da un lato, e integrazione, dall'altro, permette di ricostruire alcune traiettorie interpretative e il loro mutamento nel tempo che ben rappresentano il carattere sociale e culturale dell'accesso alla giustizia (CAPPELLETTI, GARTH, TROCKER 1982) e il ruolo svolto dal discorso dei giuristi sul modo in cui le condizioni di debolezza sono oggettivate e interiorizzate (SANTORO 2019).

2. *Tratta, sfruttamento lavorativo e asilo*

La complementarità delle due procedure pertinenti, in Italia, è stata disposta dall'art. 10 D.lgs. 24/2014¹⁰ al fine di individuare misure di coordinamento tra le attività istituzionali del sistema della protezione internazionale e quello della protezione delle vittime di tratta, «anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela».

Tuttavia, rispetto alle Linee guida del 2016, la versione aggiornata a fine 2020 soprarichiamata fa riferimento a nuovi indicatori elaborati per l'identificazione dei possibili e molteplici casi di violazione dei diritti fondamentali dei e tra i richiedenti asilo al fine di distinguere le situazioni che sotto un profilo giuridico possano essere inquadrate nell'ambito: a) del reato di tratta di

⁸ A pagina 53 delle Linee guida, dopo l'elenco degli indicatori riconducibili alle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, vengono riportati specifici indicatori (sulle condizioni personali, sul viaggio e sulle esperienze nei paesi di transito, sulle condizioni attuali in Italia e sullo svolgimento del colloquio) in merito alle vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo.

⁹ A pag. 130 del testo si legge che, secondo l'autore: "Solo se, nell'usare i testi normativi, muovono dall'importanza di offrire forme di tutela giuridica (diritti) e di proceduralizzazione dei conflitti, gli interpreti possono contribuire a restituire alle persone marginali una vita dignitosa. Per raggiungere questo obiettivo, i giuristi devono imparare a usare la loro "immaginazione" per costruire un discorso giurisprudenziale mirato a compensare, e non ad accentuare, le condizioni di isolamento ed esclusione, in cui normalmente vivono i "soggetti deboli". Il compito di una clinica orientata alla tutela di questi soggetti è quello di stimolare la «immaginazione del giurista», per dirla con Costa, la sua capacità di «inventare» il diritto, trovandolo o creandolo, per usare invece il linguaggio di Paolo Grossi, che consenta alle molte persone che vivono ai margini dei diritti, senza essere in grado di usarli, di accedere agli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento".

¹⁰ In attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime e all'introduzione del comma 3bis dell'art. 32 D.lgs. 25/08 ai sensi del quale "La Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale" (art. 10, comma 3).

persone (art. 601 c.p.) o di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); b) del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 bis c.p.; c) di altre fattispecie penali e/o della violazione delle norme a tutela dei lavoratori.

La rinnovata attenzione all'emersione dei casi di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e ai casi di grave sfruttamento lavorativo nell'ambito della procedura di asilo deve essere letta congiuntamente a quanto previsto dalle *Linee guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura*, adottate ad ottobre 2021 in Conferenza Unificata Stato-Regioni-Province Autonome ed Enti Locali¹¹.

In attuazione del mandato "Protezione e assistenza" del Piano Triennale Caporalato, nel documento viene infatti sottolineato che «l'identificazione preliminare può essere effettuata da chiunque abbia il ragionevole dubbio di trovarsi davanti a una potenziale vittima di sfruttamento lavorativo»¹², compreso il personale nell'ambito delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale. La motivazione di tale interconnessione viene chiarita in più punti del documento, laddove si specifica che «fenomeni di sfruttamento lavorativo interessano molti lavoratori [...], e in particolare tra i più vulnerabili, quali [...] gli stranieri, anche privi di permesso di soggiorno, vittime di tratta, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o a carattere umanitario»¹³.

Seppure, infatti, essere vittima di sfruttamento lavorativo non sia collegato alla nazionalità, i migranti vengono identificati come maggiormente esposti «in ragione della loro accentuata vulnerabilità derivante dal combinarsi di diversi fattori (ad es. la precarietà della posizione giuridica e sociale, l'assenza di una rete di supporto, l'isolamento e la scarsa informazione in materia di diritti del lavoro)»¹⁴.

Alla luce degli strumenti forniti dalle Linee guida, appare dunque fondamentale far emergere ed interpretare all'interno di un quadro comune tutte quelle situazioni di violazione dei diritti che possano essere valutate quale rischio per la persona in caso di rimpatrio o che, quale evidenza di pregresse esperienze di abuso e sfruttamento, possano rilevare "potenzialmente" ai fini del riconoscimento di una forma di protezione nell'ambito della procedura di asilo e/o all'attivazione di canali paralleli di protezione.

Con le parole della già richiamata ordinanza n. 11027/2024 della Corte di Cassazione, infatti, deve essere valutato:

«Se i trattamenti subiti possano inquadrarsi giuridicamente quali atti di persecuzione ex art. 7 del D.lgs. n. 251/2007 [...], ovvero quale trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art 14 lett. b) del D.lgs. 251/2007, e verificare, sempre alla luce di pertinenti ed aggiornate informazioni sul paese di origine, il rischio che il soggetto corre in caso di rimpatrio ed in particolare se, pur essendo sfuggito all'asservimento, corra il rischio di esservi nuovamente sottoposto, ovvero di essere sottoposto ad altro trattamento inumano in ragione del vincolo debitorio; in ultima analisi ed in via residuale valutare se da

¹¹ Le Linee guida sono state redatte nell'ambito del "Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022) ed elaborate sotto il coordinamento della Direzione Generale per l'immigrazione e l'integrazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: <https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/linee-guida-su-identificazione-protezione-assistenza-delle-vittime-di-sfruttamento-lavorativo-in-agricoltura>.

¹² Cit. pag. 9 delle Linee guida.

¹³ Cit. pag. 2, premessa punto n. 1 delle Linee guida.

¹⁴ Cit. pag. 2, premessa punto n. 1 e 4 delle Linee guida. La condizione di vulnerabilità, si specifica nel documento, "si definisce in base alle interazioni tra diversi fattori strutturali (giuridici, culturali, sociali ed economici) che producono situazioni in cui (con riferimento alla definizione di "posizione di vulnerabilità" contenuta nella direttiva 2011/36/UE) una persona non ha altra alternativa reale e accettabile che quella di soggiacere allo sfruttamento e ad altre forme di abuso". Si fa riferimento, quindi, ad una definizione specifica contenuta nella direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime che si discosta nella pratica dall'utilizzo contenuto in altri testi normativi di derivazione europea concernenti la protezione internazionale e rispetto alle declinazioni valoriali spesso ricorrenti nei giudizi che ruotano attorno alla dicotomia vulnerabilità/autonomia riprodotti dal discorso pubblico.

queste vicende, unitariamente considerate, sono indicative di una condizione di vulnerabilità sulla base della quale esaminare i presupposti per riconoscimento della protezione complementare»¹⁵.

In particolare, l'estrema diffusione negli ultimi anni della tratta a scopo di sfruttamento anche lavorativo¹⁶ e di più o meno gravi forme di sfruttamento lavorativo dei richiedenti asilo¹⁷ pone l'interrogativo sul modo in cui tali situazioni possano rilevare all'interno del giudizio di protezione. Deve essere evidenziato, infatti, come le modifiche normative introdotte in tema di protezione complementare¹⁸ e in merito al sistema di accoglienza, in particolare nel divario dei servizi garantiti e, spesso, dei diritti goduti tra Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS)¹⁹ e quelli del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)²⁰ e i titoli necessari per accedere alle diverse strutture e permanervi, abbiano inciso sulle possibilità di costruzione di quella "buona integrazione socio-lavorativa" a lungo considerata centrale, o quantomeno rilevante, nel giudizio sui requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Alle conseguenze di queste politiche, nel tempo sono emerse con drammaticità le evidenze sistemiche della profughizzazione (DINES, RIGO 2015; OMIZZOLO 2020) del fenomeno dello sfruttamento lavorativo in Italia, inizialmente emerse solo in taluni contesti lavorativi, soprattutto l'agricoltura, e alla presenza di insediamenti informali sul territorio, presentandosi quindi come doveroso oggetto di analisi e problematizzazione giuridica per tutti coloro che si occupano di asilo e offrono servizi di assistenza alle persone sul territorio.

¹⁵ *Ibid.*, cit. pagg. 11-12 dell'ordinanza.

¹⁶ EUROSTAT, *Trafficking in human beings statistics, 2025*, disponibile a: [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Trafficking_in_human_beings_statistics&oldid=626610#:~:text=%3A%20Eurostat%20\(crim%20thb%20sex%20-%20%25%20of%20registered%20victims%20of%20trafficking%20are%20women%20or%20girls,in%20the%202008%2D2022%20period](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Trafficking_in_human_beings_statistics&oldid=626610#:~:text=%3A%20Eurostat%20(crim%20thb%20sex%20-%20%25%20of%20registered%20victims%20of%20trafficking%20are%20women%20or%20girls,in%20the%202008%2D2022%20period).

¹⁷ Laboratorio L'Altro Diritto/Osservatorio Placido Rizzotto, 2024. *Quinto rapporto sullo sfruttamento lavorativo*, disponibile a: <https://www.adir.unifi.it/laboratorio/>.

¹⁸ Si fa riferimento ai numerosi interventi che hanno riguardato la protezione umanitaria di cui all'art. 5 co. 6 D.lgs. 286/1998 abrogata con il d.l. 113/2018, convertito con modificazioni in legge dalla l. 18 dicembre 2018, n. 173, e poi reintrodotta come protezione speciale, complementare rispetto a quanto previsto dalla Convenzione del 1951 e dal Protocollo del 1967, nonché dalla normativa europea in tema di protezione sussidiaria, con il d.l. 130/2020, convertito con modificazioni in legge dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173. Detta forma di protezione, ad oggi disciplinata dalla previsione di cui all'art. 19 comma 1, 1.1. e 1.2. D.Lgs. 286/1998, nonché dal richiamo al rispetto degli obblighi di carattere costituzionale e internazionale reintrodotta con l'art. 5 co. 6 T.U.I., è stata ulteriormente modificata con il d.l. 20/2023, convertito con modificazioni in legge dalla l. 5 maggio 2023, n. 50.

¹⁹ Si tratta di strutture reperite dai Prefetti a seguito di appositi bandi di gara ex art. 11 D. Lgs. n. 142/15.

²⁰ A seguito delle modifiche da ultime disposte dal D.L. 20/2023 (art. 5-ter) i servizi del SAI sono riservati in primo luogo ai titolari della protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati e, nei limiti dei posti disponibili, ai titolari di specifiche categorie di permessi di soggiorno previste dal Testo unico dell'immigrazione (permesso di soggiorno "per protezione speciale"; "per cure mediche"; "per protezione sociale"; "violenza domestica"; "per calamità"; "di particolare sfruttamento lavorativo"; "per atti di particolare valore civile": per casi speciali) i quali non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati; nonché ai neo-maggiorenni affidati ai servizi sociali in prosieguo amministrativo. I richiedenti asilo possono ora accedere al sistema SAI solo in determinate ipotesi: se hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero in seguito ad evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale; se si trovano in una situazione di vulnerabilità; se si tratta di cittadini afghani richiedenti protezione internazionale che fanno ingresso in Italia in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane; o nel caso di profughi ucraini, secondo le disposizioni speciali previste dalla normativa emergenziale seguita al conflitto in atto. Si rinvia, per le informazioni qui riportate e per la distinzione tra i centri CAS di "prima accoglienza" e SAI di "seconda accoglienza" allo studio della Camera dei deputati su "L'accoglienza dei richiedenti asilo" del 3 ottobre 2023, disponibile a questo link: <https://temi.camera.it/leg19/post/l-accoglienza-dei-richiedenti-asilo.html>. Si specifica che il DL 145/2024, convertito in legge con la legge n. 187/24, ha sostituito le disposizioni prima contenute nei commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies dell'art. 22 del Testo unico dell'immigrazione con il nuovo art. 18 ter TUI specificamente dedicato alle vittime del reato previsto dall'articolo 603 bis del codice penale. Ai titolari di questo nuovo permesso di soggiorno è consentito l'ingresso nei progetti del SAI, nei limiti dei posti disponibili. Si rinvia a: <https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4194/Vittime-di-sfruttamento-lavorativo-chi-sono-e-quando-hanno-diritto-al-permesso-di-soggiorno>.

3. La particolare vulnerabilità dei richiedenti asilo: tra condizioni sistemiche e categorie escludenti

Lo sguardo “segmentato” rivolto alle diverse vicende di abuso e sfruttamento a cui sono esposti i richiedenti asilo, così come condannato dalla Corte di Cassazione nel 2024²¹, rischia di rendere marginali un insieme di fattori, relazionali e di contesto, che non rientrano nelle categorie di vulnerabilità come nozione astratta riconducibile a soggetti e/o gruppi pensati come intrinsecamente deboli. Questo approccio, per categorie, è ripreso in più parti dalla normativa del Sistema Comune Europeo di Asilo quando si prevedono garanzie speciali in merito a donne, minori o persone con disabilità come nella Direttiva Accoglienza, n. 2013/33/UE, agli articoli 2, 21²² e 22 o nella Direttiva Procedure, n. 2013/32/UE, agli articoli 15, 24 e 31.

All'interno di queste categorie si richiamano anche le vittime di tratta e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Tuttavia, al fine dell'attivazione delle speciali garanzie previste, i richiedenti devono essere identificati come appartenenti a tali categorie e, con riferimento agli abusi legati alle condizioni lavorative, questo rischia di operare in senso escludente se non di normalizzare esperienze di violenza solo perché comuni a molte persone nell'ambito dei cosiddetti flussi migratori misti.

Prima di approfondire in che modo, nella giurisprudenza, anche situazioni di sfruttamento lavorativo, all'attualità, siano state valutate nell'ambito della procedura di asilo al fine del riconoscimento, quantomeno, della protezione complementare, appare utile richiamare l'uso del concetto di vulnerabilità che è stato fatto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nel 2011, la Corte EDU con la sentenza M.S.S. c. Belgio e Grecia²³ ha condannato Belgio e Grecia per la violazione degli articoli 3 e 13 della Cedu nei confronti di un richiedente asilo afgano. Il caso riguardava le condizioni degradanti vissute in Grecia dal ricorrente e il mancato accesso a una procedura di asilo effettiva, nonché la violazione da parte del Belgio del principio di *non refoulement* per il trasferimento del medesimo ricorrente in Grecia, in applicazione del Regolamento Dublino II, esponendolo al rischio di subire gravi violazioni dei diritti umani.

Nella decisione, la Corte utilizza il concetto di vulnerabilità, con riferimento allo status di richiedente asilo, come uno degli aspetti che deve essere preso in considerazione per la qualifica di un maltrattamento quale tortura o trattamento inumano o degradante.

Secondo la Corte, infatti, «the applicant's distress was accentuated by the vulnerability inherent in his situation as an asylum seeker»²⁴, «because of everything he had been through during his migration and the traumatic experiences he was likely to have endured previously»²⁵.

Nel valutare gli obblighi degli Stati derivanti dalla Direttiva Accoglienza²⁶, la Corte ha ritenuto che le autorità greche non avessero tenuto in sufficiente considerazione la condizione di vulnerabilità del ricorrente quale richiedente asilo e che per questo dovessero essere considerate responsabili, a causa della loro inerzia, della situazione nella quale il richiedente protezione si era trovato per molti mesi: «living on the street, with no resources or access to sanitary facilities, and without any means of providing for his essential needs»²⁷.

²¹ *Ibid.*, ordinanza n. 11027/2024.

²² Questa previsione, come principio generale, identifica le persone vulnerabili “quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili”.

²³ Corte Edu, M.S.S. c. Belgio e Grecia, 20 gennaio 2011, reperibile al seguente link: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-103050>.

²⁴ Cit. par. 233 della decisione M.S.S. c. Belgio e Grecia.

²⁵ Cit. par. 232.

²⁶ Nella prima versione della Direttiva 2003/9/CE.

²⁷ Cit. par. 263 della decisione M.S.S. c. Belgio e Grecia.

Basandosi sulle informazioni fornite dai report di alcune organizzazioni internazionali²⁸, inoltre, la Corte si domanda se il fatto che il ricorrente, in qualità di richiedente asilo, avesse la possibilità di accedere al mercato del lavoro potesse in qualche modo permettergli di trarre il sostentamento necessario per sopperire ai propri bisogni primari:

«Here again, however, the reports consulted reveal that in practice access to the job market is so riddled with administrative obstacles that this cannot be considered a realistic alternative (...). In addition, the applicant had personal difficulties due to his lack of command of the Greek language, the lack of any support network and the generally unfavourable economic climate»²⁹.

Il rilievo degli elementi di difficoltà sistemici e degli ostacoli evidenziati dalla Corte nel caso concreto permettono di introdurre alcune considerazioni generali sulla condizione dei richiedenti asilo in Italia quali elementi che possono definire caratteristiche comuni dei titolari di tale status, nonché di inquadrare il concetto di vulnerabilità quale posizione contingente e non qualità soggettiva della persona³⁰.

Il sistema di accoglienza italiano, sia prima che dopo la riforma sostanziale del sistema introdotta nel 2018, è stato fortemente criticato per le sue mancanze in termini di tutela delle garanzie fondamentali e per l'incidenza nella precarizzazione della condizione dei richiedenti asilo³¹.

Nel Report del 2019 di Amnesty International dedicato alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, oltre alla grave situazione in cui si trovano i richiedenti asilo fuori dal sistema di accoglienza in Italia, viene sottolineato come, a seguito di numerosi procedimenti penali e delle attività investigative svolte dalle forze dell'ordine in alcune province italiane nel periodo 2014-2018, sia stata registrata una elevata diffusione del fenomeno dello sfruttamento lavorativo dei migranti e, in particolare, dei richiedenti asilo e dei beneficiari della protezione internazionale³².

Nello stesso Report, con riferimento alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113/2018 in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, viene sottolineato come esso abbia prodotto e al contempo rafforzato:

²⁸ In particolare, la decisione fra gli altri cita il *Report di Human Rights Watch* del novembre 2008 riportandone parte del contenuto: "Asylum-seekers of all nationalities who manage to obtain and maintain their [pink] cards have little hope of receiving support from the government during the often protracted time their claims are pending. The homeless and destitute among them often lack housing accommodation and other basic forms of social assistance".

²⁹ Cit. par. 261 della decisione *M.S.S. c. Belgio e Grecia*.

³⁰ Sul rischio che l'identificazione di specifiche categorie di soggetti deboli o vulnerabili possa occultare gli elementi culturali e sociali che contribuiscono a renderli tali, aumentandone la vittimizzazione e ponendoli in contrapposizione a soggetti dotati di autonomia, assunta ancora una volta come condizione di partenza e non, invece, come risultato, sempre relativo, si rinvia tra gli altri a: BERNARDINI 2017; RE 2018; PARIOTTI 2018; CASADEI 2018.

³¹ Si ricorda a proposito che il sistema di accoglienza italiana nel 2014 è stato ritenuto insufficiente rispetto alle reali esigenze di protezione ed accoglienza dei richiedenti asilo in arrivo sul territorio, tanto da indurre la Corte Edu (GC), nella causa *Tarakhel c. Svizzera*, del 4 novembre 2014, a bloccare il trasferimento in Italia di una famiglia – padre, madre e sei figli minori – di richiedenti protezione internazionale afghani, transitati per l'Italia nel luglio del 2011, per il rischio di subire trattamenti in violazione dell'art. 3 Cedu.

³² Amnesty International, *I sommersi dell'accoglienza. Conseguenze del decreto legge 113/2018 sul sistema di accoglienza italiano*, novembre 2019, disponibile a questo link: <https://immigrazione.it/docs/2020/amnesty-i-sommersi-dellaccoglienza.pdf>. Con riferimento alle indagini e ai processi in corso, il report fa particolare riferimento: per quanto riguarda ad esempio l'area del foggiano, alle numerose inchieste giornalistiche e di ricerca (*Avvenire* – <https://www.avvenire.it/attualita/il-lavoro-nei-campi-rispetti-la-dignita-delle-persone-38929>, *Rivista Africa* – <https://www.africarivista.it/foggia-la-cattiva-stagione/147445/>, *Centro ADIR* – <https://www.adir.unifi.it/laboratorio/secondo-rapporto-sfruttamento-lavorativo.pdf>); per Reggio Calabria, a varie inchieste e indagini di particolare importanza (<https://www.today.it/attualita/san-ferdinando-sgombero.html>, <https://openmigration.org/analisi/a-san-ferdinando-dove-la-vera-emergenza-e-legata-allo-sfruttamento/>); per la provincia di Latina menziona l'operazione "Commodo" condotta dalla questura locale e dalla Procura della Repubblica locale che vede in corso un processo presso il tribunale pontino e per la provincia di Caserta fa riferimento in particolare all'area di Castel Volturno (https://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/10/06/news/migranti_sfruttavano_richiedenti_asilo_nei_campi_denunciati-208352876/), cit. p. 9.

«Il processo di infragilimento del richiedente asilo e del beneficiario aumentandone l'esposizione a forme anche gravi di emarginazione sociale, ghettizzazione e povertà sia economica sia sociale con possibilità di rafforzare i processi illeciti di reclutamento criminali che si manifestano in un aumento probabile del numero di persone vittime di caporalato, sfruttamento lavorativo, attività criminali varie. Le misure che escludono i richiedenti asilo dal sistema dell'accoglienza, mediante norme e procedure, cancellano ogni possibilità di costruzione di percorsi inclusivi avanzati, mentre l'abolizione della protezione umanitaria priva migliaia di persone di uno status legale che permetterebbe loro l'accessibilità diretta ai servizi sanitari, sociali e abitativi, istruzione e lavoro, con evidenti ripercussioni negative su qualità di vita, sicurezza e dignità»³³.

Nel Report di Actionaid del 2025³⁴, i dati riportati sono altrettanto allarmanti sia per le situazioni di sovraffollamento che per la drastica riduzione dei servizi all'interno dei centri di accoglienza a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 20/2023.

Tali elementi di contesto, possono rientrare in quella che alcune studiose femministe (MACKENZIE, ROGERS, DODDS 2014) hanno definito come "vulnerabilità situazionale", spostando l'attenzione, dalla concezione tradizionale, per categorie, su quei fattori che rendono o possono rendere una persona vulnerabile alla violenza o allo sfruttamento da parte di altri (GIAMMARINARO, PALUMBO 2021).

Nell'ambito dei giudizi sulle domande di asilo, infatti, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, l'appartenenza alla categoria giuridica della vulnerabilità «rischia di operare come standard restrittivo, in base al quale i diritti delle persone richiedenti asilo sono tutelati se, e solo nella misura in cui, dimostrino di trovarsi in una specifica condizione di vulnerabilità» (FANLO CORTÈS, FERRARI 2020). Al contempo, però, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, porre eccessivamente l'accento sull'integrazione lavorativa rischia di impedire i compiuti approfondimenti su situazioni che potrebbero rientrare in forme di protezione superiori, come nei casi di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, o di vedere esclusi dalla tutela coloro che si trovino in situazioni di maggiore fragilità sociale, come nei casi di mancato "auto-riconoscimento" da parte dei richiedenti o di valutazione dell'assenza di pericolo e danno grave in caso di rimpatrio.

Al contrario, così come le violenze subite nei paesi di transito³⁵, anche le violenze subite nel paese di accoglienza, come essere stati esposti - o trovarsi ancora - in condizioni lavorative contrarie alla dignità umana³⁶, possono potenzialmente rilevare ai fini della concessione di una forma di prote-

³³ *Ibid.*, cit. p. 32 del Report di Amnesty International.

³⁴ Si rinvia al Report "Accoglienza al collasso. Centri d'Italia 2024", Actionaid in collaborazione con Openpolis, disponibile al seguente link: <https://www.actionaid.it/collasso-sistema-accoglienza-migranti/>.

³⁵ Ufficio del massimario e del ruolo, Corte di cassazione, rassegna del 30 luglio 2020, cit. pag. 20: "Consistendo in un "catalogo aperto" legato a ragioni di tipo umanitario, la misura abbraccia[va] tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non poteva disporsi l'espulsione per le più svariate ragioni, non necessariamente fondate sul *fumus persecutionis* o sul pericolo di danno grave per la vita o per l'incolumità psicofisica secondo la declinazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 (Sez. 1, n. 13079/2019, Rv. 654164-01; Sez. 6-1, n. 23604/2017, Rv. 646043-01; Sez. 6-1, n. 21903/2015, non massimata; Sez. 6-1, n. 15466/2014, non massimata; Sez. 6-1, n. 26566/2013, non massimata), con conseguente necessità, in capo al richiedente, di allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle due domande di protezione "maggiore" (così Sez. 1, n. 21123/2019, Rv. 655294-01). In quest'ottica residuale rileva[va]no tutte quelle situazioni atipiche di vulnerabilità dello straniero da proteggere - da accertare caso per caso (Sez. 3, n. 08571/2020, cit.; Sez. 1, n. 13088/2019, Rv. 653884-02; Sez. 1, n. 9304/2019, Rv. 653700-01), anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (così Sez. 1, n. 13096/2019, Rv. 653885-01) - risultanti da obblighi internazionali o costituzionali conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito a rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Sez. 1, n. 05358/2019, Rv. 652731-01)".

³⁶ Tribunale di Prato, sent. n. 4828/2018, cit. pag. 16: "(...) assume rilievo proprio l'inserimento del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p. tra delitti contro la libertà individuale, in contiguità rispetto ai delitti di schiavitù e tratta, a conferma della volontà del legislatore di individuare nella dignità

zione. Soprattutto perché le condizioni di vita e di lavoro in Italia possono rappresentare un indicatore per la presenza di ulteriori elementi, come lo sradicamento dal Paese di origine, la presenza di debiti usurari, la lunga permanenza sul territorio, nonché possibili problemi di salute, che sono comunemente valorizzati per il riconoscimento di una forma di protezione complementare in base agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato³⁷.

Il momento dell'audizione dei richiedenti asilo di fronte ai giudici dei tribunali si presenta, dunque, come un momento di particolare rilevanza per l'approfondimento dei racconti dei richiedenti anche in merito a potenziali o accertate situazioni di sfruttamento lavorativo avvenute dopo l'arrivo in Italia sia per l'emersione di elementi che possono condurre ad identificare situazioni di tratta che per l'attivazione della protezione complementare o ad altre forme di protezione³⁸.

4. *Invisibilità giuridica e segregazione sociale: i problemi connessi alla valutazione dell'integrazione e al concetto di autonomia neoliberale*

Negli ultimi dieci anni, dall'analisi giurisprudenziale effettuata anche dalla clinica legale fiorentina³⁹, è emerso come la valutazione del radicamento in Italia, quale declinazione dell'art. 8 Cedu, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria e poi speciale non sempre sia stata sorretta da un'adeguata istruttoria sulle condizioni di lavoro dei richiedenti. Nelle decisioni, infatti, è comune il riferimento "all'impegno" o meno dei ricorrenti nel trovare lavoro e nel riuscire a rendersi autonomi (economicamente, al di là delle condizioni di vita e di alloggio raggiunte) dall'assistenza statale⁴⁰.

Emblematico in tal senso è il riferimento a una decisione del Tribunale di Bologna del 2016⁴¹ che a lungo è stata riportata nei provvedimenti con riferimento al concetto di "buona" integrazione, quali:

«Sforzi [che] sono lo specchio [...] della forza di redenzione e della capacità di cambiamento, miglioramento e personale evoluzione che il ricorrente senza esitazione ha voluto dimostrare e, per altro verso, sono direttamente proporzionali alla profonda esasperazione da cui il giovane [...] proveniva e da cui si è voluto tenacemente emancipare. L'impegno sul piano del lavoro è il primo principio costituzionale su cui tutta la nostra Carta Fondamentale è basta, su cui il nostro stesso Stato, la nostra Repubblica, per volere dei padri Costituenti, si fonda. Tale sforzo non può andare abortito e sprecato: il rientro in Patria del ricorrente rappresenterebbe per lui stesso e per la nostra società, che

umana (del lavoratore) il bene giuridico presidiato».

³⁷ Per una disamina completa e aggiornata si rinvia a MASETTI ZANNINI E., 2023. Le vulnerabilità tutelabili: la comparazione con il Paese d'origine, *Questione Giustizia*, 3, pp. 33-48.

³⁸ Secondo le Linee guida su *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral* di fine 2020, se tutte queste situazioni sono accomunate da una posizione di vulnerabilità dei/delle richiedenti che comporta la "necessità di favorire l'invio delle persone ai servizi più adeguati", solo nel caso in cui si verifichi la sussistenza di indicatori di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo o di grave sfruttamento che richiedano un'assistenza e una protezione specifica³⁸, la Commissione attiva la procedura di *referral* agli enti anti-tratta, sospendendo, ove necessario, il procedimento. In tutte le altre situazioni, invece, quando "non si ravvisino preoccupazioni per la sicurezza", l'indicazione fornita dalle Linee guida è quella di informare "la persona stessa dei diritti previsti a tutela dei lavoratori dalla normativa vigente" e di fornire "le indicazioni utili per potersi rivolgere, laddove lo desidera, ai servizi del territorio", ma procedendo comunque alla decisione sulla domanda di protezione.

³⁹ Si rinvia al par. 5 per gli opportuni approfondimenti.

⁴⁰ Peraltro, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26089/2022, ha evidenziato come l'integrazione lavorativa sia rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, quantunque non si sia concretizzata in un lavoro a tempo indeterminato, atteso che tale obiettivo è difficilmente raggiungibile persino per i cittadini italiani (*Cass.* 7396/2021; *Cass.* 16369/2022).

⁴¹ Ordinanza del 14 novembre 2016, Tribunale di Bologna, Prima Sezione Civile, reperibile al seguente link: https://www.meltingpot.org/app/uploads/2017/02/trib_bologna_ordinanza_del_14.11.16_prot_umanitaria_gambia_comp.pdf.

ha compiuto investimenti non indifferenti per accoglierlo, un fallimento tale da creare un “vulnus”, e quindi un peculiare fattore di vulnerabilità, che deve essere evitato»⁴².

I termini utilizzati riflettono un giudizio quasi simbolico/morale sulle capacità individuali del ricorrente nel rendersi “protagonista” del proprio percorso di integrazione, valutato persino quale “sforzo di redenzione” che richiama l’impostazione contenuta nelle indicazioni del Ministero dell’Interno sull’attuazione del d.l. 113/2018, in merito alla possibilità di conversione del permesso umanitario in lavoro «se lo straniero ha davvero interesse a rimanere in Italia».

La precarietà istituzionalizzata della condizione dei richiedenti asilo sul territorio assume allora un ulteriore significato: la valorizzazione – e selezione nel riconoscimento della protezione umanitaria – di coloro che siano riusciti a dare prova, secondo i canoni dei valutatori, di impegno e fatica.

Si tratta di un’operazione selettiva che ben si coniuga con la dicotomia vulnerabilità/autonomia neoliberale assunta come condizione di partenza e non, invece, come risultato, sempre relativo, che per essere perseguito necessita di strumenti giuridici, istituzionali e sociali (FANLO CORTÈS, FERRARI 2020). Non viene posta in discussione l’assenza di strumenti statali di accompagnamento o guida all’integrazione sociale e si valorizza, invece, il richiedente asilo che sia riuscito – da solo – a inserirsi nel mercato del lavoro, indipendentemente dalle condizioni in cui vive.

Se questo è un dato che può essere evidenziato da una generalizzazione della casistica, è vero anche che, nel tempo, laddove siano emersi evidenti indici di sfruttamento, grazie alle domande di approfondimento svolte dal giudice o per le informazioni fornite dai difensori dei ricorrenti, la condizione dei richiedenti è stata considerata come condizione di vulnerabilità, rilevante anche ai fini del riconoscimento della protezione complementare.

Appare, dunque, evidente la necessità di un’istruttoria approfondita anche in merito alle condizioni di lavoro dei ricorrenti che, preferibilmente in tutti i casi, ma quantomeno qualora emergano indici di sfruttamento, deve essere svolta per un adeguato inquadramento della rilevanza giuridica del racconto e per una problematizzazione delle condizioni di “integrazione subalterna” che riguardano la popolazione migrante (AMBROSINI, LODIGIANI, ZANDRINI 1995).

In una decisione del Tribunale di Milano, Sezione specializzata immigrazione, del 2021⁴³, ad esempio, nell’ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’allora vigente protezione umanitaria, sono stati evidenziati i rischi connessi all’introduzione di requisiti soggettivi e/o oggettivi non previsti dalla legge, che potrebbero finire per sostanziarsi in un’inammissibile restrizione dell’ampia portata dell’art. 10 co. 3 della Costituzione.

Nel corso dell’audizione giudiziale era emerso infatti che il richiedente, al momento dell’udienza e da circa due anni, viveva e lavorava a Foggia, senza contratto e in condizioni degradanti ben note: il posto letto “messo a disposizione”, dietro pagamento, da parte del datore di lavoro; la bassa remunerazione; l’assenza di ferie o riposo; il fatto di aver bisogno di lavorare e di non aver trovato alternative migliori. Il giudice ha svolto un’audizione molto articolata, approfondendo le condizioni di lavoro che si rendevano sempre più gravi ad ogni domanda posta. Nella valutazione del diritto al riconoscimento di una forma di protezione, dopo aver escluso la presenza dei requisiti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il Collegio ricostruisce il quadro di riferimento in merito alla protezione umanitaria.

Con riferimento alle condizioni di sfruttamento lavorativo emerse in udienza, il Collegio sottolinea che:

«L’impianto normativo, finalizzato alla condanna dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, non osta al riconoscimento di

⁴² *Ibid.*, cit. pag. 3 dell’ordinanza.

⁴³ Decreto del 12 maggio 2021, Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, coll. est. Zannini, reperibile al seguente link: <https://www.adir.unifi.it/odv/adirmigranti/tribunale-milano-Masetti-Zannini.pdf>.

fattispecie come quella in esame, nella quale, invece, il lavoratore è munito di un permesso di soggiorno per richiesta asilo in pendenza del ricorso, e si inserisce, invero, all'interno di un quadro di norme che riconoscono nello sfruttamento lavorativo una evidente condizione di vulnerabilità»⁴⁴.

Se, da un lato, le condizioni di sfruttamento emerse in udienza possono quindi portare all'invio degli atti alla Procura della Repubblica, dall'altro all'interno del giudizio di protezione deve essere comunque valutata la posizione del richiedente al fine del rilascio, in caso di assenza dei requisiti per il riconoscimento delle altre forme di protezione, del permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui la denuncia alle autorità non rappresenta elemento costitutivo⁴⁵.

La decisione appare di enorme interesse per la soluzione interpretativa individuata e per l'estensione, in un'ottica costituzionalmente orientata, del contenuto e dell'applicazione concreta della protezione complementare che, ancora oggi, è ancorata al rispetto degli obblighi internazionali e costituzionali dello Stato.

In tale prospettiva, le situazioni di vulnerabilità non dovrebbero costituire un "numero chiuso", limitato a concrete situazioni di pericolo cui sarebbe esposto il richiedente in caso di rimpatrio e si dovrebbe tenere conto anche delle situazioni che possono far emergere:

«Una vulnerabilità che affonda le proprie radici nella totale assenza di soluzioni alternative concrete, attesa l'impossibilità di reperire un lavoro regolare unita al timore di perdere quello reperito che – seppur irregolare e privo delle minime garanzie di tutela – consente di poter sopravvivere in un contesto oltremodo disumano e degradante»⁴⁶.

5. *Le cliniche legali come strumento di riconoscimento e intervento. Riflessioni in divenire*

Il diritto d'asilo e il diritto degli stranieri rappresentano ambiti del diritto i cui soggetti sono "particolarmente vulnerabili", fisicamente esposti, alle politiche e pratiche muscolari di esercizio del potere a tutela dei confini, non solo quelli territoriali dello Stato, ma anche quelli interni, legati alle dinamiche relazionali sul territorio che riproducono differenza e gerarchie.

In particolare, la traduzione di queste vite (VEGLIO 2017) nelle categorie giuridiche previste quali meritevoli del riconoscimento di una forma di protezione, internazionale o speciale, è un'operazione complessa che ruota attorno all'oralità del procedimento e alla valutazione di coerenza e credibilità del racconto sui timori connessi al rimpatrio.

Per lo svolgimento di tale compito sono previsti alcuni criteri che devono orientare l'esame dei fatti e delle circostanze⁴⁷ e il controllo di veridicità⁴⁸, da parte dell'autorità competente, sugli elementi o aspetti delle dichiarazioni non suffragati da prove, come accade, comunemente, nella maggioranza dei casi.

⁴⁴ *Ibid.*, cit. pag. 20 dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 2021.

⁴⁵ Come nel caso, invece, dell'art. 22 co. 12 quater D.lgs. 286/1998.

⁴⁶ *Ibid.*, cit. pag. 26 dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 2021.

⁴⁷ Si fa riferimento, in particolare, a quanto previsto dall'art. 3 D.lgs. 251/2007.

⁴⁸ L'articolo 3 co. 5 D.lgs. 251/2007 prevede che: "Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale".

Presso l'Università di Firenze, nell'ambito del corso della clinica legale sui diritti dei richiedenti protezione internazionale queste tematiche sono state affrontate con un approccio di ricerca-azione (SANTORO 2021b) legato allo studio delle interconnessioni tra questi fenomeni e alla costruzione di strategie di tutela a partire dall'incontro con gli utenti e attraverso l'approfondimento degli elementi emersi dalle situazioni concrete.

Dal 2016, la collaborazione della Scuola di Giurisprudenza, del Centro Interuniversitario di Ricerca L'Altro Diritto e della Sezione specializzata del Tribunale di Firenze ha permesso lo sviluppo della clinica legale e la creazione di una banca dati sulle decisioni in materia di asilo⁴⁹. Nell'ambito dell'osservatorio sono emersi i riferimenti, riportati nel paragrafo precedente, in merito alla sempre maggiore attenzione che, in un'ottica costituzionale, è stata data a situazioni per lungo tempo considerate marginali ed estranee al procedimento di asilo, quali il grave sfruttamento lavorativo in Italia o la presenza di indicatori di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo⁵⁰.

La pervasività del fenomeno dello sfruttamento lavorativo e gli strumenti di tutela attivati in ambito penale sono stati al contempo oggetto di approfondimento da parte del Centro interuniversitario insieme alla FLAI CGIL e in collaborazione con l'Osservatorio Placido Rizzotto attraverso i rapporti del *Laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e la protezione delle sue vittime*⁵¹.

Gli incontri con i richiedenti asilo presenti sul territorio realizzati grazie alle attività pratiche svolte dagli studenti presso i centri di accoglienza, la Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze ed il Tribunale di Firenze, accompagnati dallo studio e monitoraggio giurisprudenziale in materia di asilo e di sfruttamento lavorativo, hanno permesso di raccogliere numerose informazioni sul fenomeno e di immaginare soluzioni giuridiche per i singoli casi.

Alcune situazioni, emblematiche, sono quelle di richiedenti asilo identificati quali vittime del reato di cui all'art. 603 bis c.p. a seguito di specifiche operazioni sul territorio che sono state seguite, in collaborazione con L'Altro Diritto ODV, non solo nell'ambito dei procedimenti penali per il riconoscimento dei loro diritti, ma anche relazionando ai diversi tribunali competenti per i ricorsi in materia di protezione internazionale, in collaborazione con i legali nominati, per rappresentare le situazioni vissute in Italia e durante il percorso migratorio affinché fossero valutate, complessivamente, nei giudizi pendenti. Nella maggior parte dei casi, anche quando non erano stati individuati indicatori di tratta da parte degli enti competenti, i richiedenti hanno ottenuto quantomeno il riconoscimento della forma di protezione complementare. Mentre, in un caso particolarmente grave seguito per più di un anno, a seguito della presentazione di una domanda reiterata di asilo, la Commissione territoriale ha riconosciuto lo status di rifugiato per una vicenda di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo che il richiedente aveva subito dal paese di transito all'Italia.

Negli ultimi anni, a questo lavoro, si è aggiunto l'affiancamento a L'Altro Diritto ODV nella creazione di uno sportello presso la Sezione specializzata del Tribunale di Firenze specificamente dedicato all'esame della possibile situazione di sfruttamento dei richiedenti asilo e dei richiedenti permessi di protezione speciale ex art. 19 T.U.I.⁵²

⁴⁹ Si rinvia al sito del Centro di ricerca L'Altro Diritto, dove è riportato il Protocollo d'Intesa per le cliniche legali: <https://www.adir.unifi.it/convenzioni/index.htm>.

⁵⁰ La banca dati è uno strumento di studio del Centro di ricerca L'Altro Diritto che viene utilizzato per lo studio e approfondimento da parte degli studenti della clinica e dei ricercatori del centro. Si permetta di rinviare alla mia tesi di dottorato, *I profili di tutela dello straniero in cerca di protezione: tra diritto d'asilo costituzionale e sistema europeo di protezione multilivello*, 2022, disponibile in accesso aperto su FLORE, per i risultati dell'analisi di 1.455 provvedimenti del foro fiorentino adottati tra l'agosto 2017 e l'agosto 2018 con riferimento ai dati emersi sulle condizioni di vita e di lavoro dei richiedenti asilo in Italia in pendenza della definizione della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

⁵¹ Per l'analisi delle inchieste o dei processi per i reati inerenti allo sfruttamento lavorativo effettuate nell'ambito del *Laboratorio*, si rinvia al sito: <https://www.adir.unifi.it/laboratorio/index.htm>.

⁵² SANTORO 2023. Nell'articolo sono riportati il funzionamento e i primi risultati dello sportello sullo sfruttamento

Queste attività permettono a studenti e studentesse di confrontarsi e contribuire, con la partecipazione attiva ai *referral* allo sportello sullo sfruttamento e attraverso le altre azioni svolte sul campo per la tutela delle potenziali vittime di questi fenomeni, nei centri di accoglienza e in collaborazione con i sindacati, al monitoraggio di forme sistemiche di violazioni dei diritti e alle loro caratteristiche per rendere più efficaci gli interventi di tutela.

Il lavoro su questi temi appare particolarmente rilevante per il continuo divenire del fenomeno e della normativa, non solo in tema di asilo ma anche con riferimento alle forme di protezione specifiche attivabili per le vittime di tratta e di grave sfruttamento come previsto dall'art. 18 T.U.I. e dal nuovo art. 18 ter T.U.I.⁵³, in uno scenario che si espone al rischio di stigmatizzazione e repressione, per motivi di sicurezza, di situazioni nelle quali l'interpretazione e la presa in carico dei bisogni possono essere determinanti per il riconoscimento di violazioni e, auspicabilmente, corrispondenti forme di protezione.

Attraverso queste pratiche e allo sviluppo di azioni collettive, è possibile risignificare all'interno del quadro giuridico dell'asilo anche quelle situazioni o vulnerabilità marginali a lungo ritenute non tutelabili. Il tentativo è quello di "de-essenzializzare" (FASSIN 2013) la ricerca di verità nella procedura di asilo e mostrare come anche questo ambito del diritto sia oggetto di un lavoro di interpretazione che va storicizzato e i cui "fatti", come evidenzia la Corte di Cassazione nella recente ordinanza soprarichiamata sul tema della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo⁵⁴, non devono essere letti in modo atomistico e frammentato, ma attraverso una loro analisi complessiva e unitaria.

lavorativo, attivato nell'ambito del progetto SOLEIL per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, finanziato dalla DG Immigrazione del Ministero del Lavoro. Le informazioni sulle altre attività riassunte sono indicate sul sito del Centro ADir: <https://www.adir.unifi.it/index.htm>.

⁵³ In attuazione delle misure di assistenza disposte nei confronti delle vittime di sfruttamento lavorativo previste dal nuovo permesso di soggiorno ex art. 18 ter TUI sono state recentemente ottenute le prime risposte di accogliimento delle domande di Assegno di Inclusione a cui i titolari di questo permesso hanno ora diritto (articolo 6, comma 3, del Dl 145/24), attraverso un caso pilota seguito sul territorio toscano.

⁵⁴ *Ibid.*, ordinanza n. 11027 del 24 aprile 2024.

Riferimenti bibliografici

- AMBROSINI M., LODIGIANI R., ZANDRINI S. 1995. *L'integrazione subalterna. Peruviani, eritrei e filippini nel mercato del lavoro italiano*, ISMU.
- ARCHAIN S. 2021. *La protezione dei diritti dei richiedenti protezione internazionale*, in LUCARELLI P. et al. (eds.), *Il nuovo giurista nella città della giustizia. Metodi ed esperienze fiorentine*, Pacini giuridica, 255-268.
- BERNARDINI M.G. 2017. *Il soggetto vulnerabile. Status e prospettive di una categoria (giuridicamente) controversa*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2017, 365-384.
- BLENGINO C. 2021. *Che cosa (ci) insegnano le cliniche legali?*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», 1, 2021, 41-53.
- CAPPELLETTI M., GARTH B., TROCKER N. 1982. *Access to Justice, Variations and Continuity of a World-Wide Movement*, in «The Rabel Journal of Comparative and International Private Law», 46(4), 1982, 665-671.
- CASADEI T. 2018. *La vulnerabilità in prospettiva critica*, in GIOLO O., PASTORE B. (eds.), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, 73-99.
- CIRILLO C., NICODEMI F. 2025. *Tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo. Considerazioni sulle forme di protezione delle vittime a margine dell'ordinanza n. 11027/2024 della Corte di Cassazione*, Giustizia Insieme; disponibile in: <https://www.giustiziainsieme.it/en/diritti-umani/3531-tratta-finalizzata-allo-sfruttamento-lavorativo-chiara-cirillo-francesca-nicodemi>.
- DICIOTTI E. 2018. *La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Vulnerabilità e interpretazione giudiziale*, in «Ars interpretandi», VII, n. 2, 2018, 13-34.
- DINES N., RIGO E. 2015. *Postcolonial Citizenships and the "Refugeeization" of the Workforce: Migrant Agricultural Labor in the Italian Mezzogiorno*, in PONZANESI S., COLPANI G. (eds.) *Postcolonial transitions in Europe: Contexts, Practices and Policies*, Rowman and Littlefield, 151-172.
- FANLO CORTÉS I., FERRARI D. (eds.) 2020. *I soggetti vulnerabili nei processi migratori. La protezione internazionale tra teoria e prassi*, Giappichelli, 1-25.
- FASSIN D. 2013. *The Precarious Truth of Asylum*, in «Public Culture», 25, (1), 2013, 39-63.
- GARGIULO E. 2018. *I confini dell'inclusione. La "civic integration" tra selezione e disciplinamento dei corpi migranti*, DeriveApprodi.
- GIAMMARINARO M.G., PALUMBO L. 2021. *Vulnerabilità situazionale, genere e diritti umani. Analisi della normativa e della giurisprudenza italiana e sovranazionale sullo sfruttamento lavorativo*, in GIOFFREDI G., LORUBBIO V., PISANÒ A. (eds.), *Diritti umani in crisi? Emergenze, disuguaglianze, esclusioni*, Pacini Giuridica, 45-62.
- MACKENZIE C., ROGERS W., DODDS S. (eds.) 2014. *Vulnerability. New essays in ethics and feminists philosophy*, Oxford University Press.
- MASETTI ZANNINI E. 2023. *Le vulnerabilità tutelabili: la comparazione con il Paese d'origine*, *Questione Giustizia*, 33-48; disponibile in: <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/le-vulnerabilita-tutelabili-la-comparazione-con-il-paese-d-origine>.
- OMIZZOLO M. 2020. *Sfruttamento lavorativo e caporalato in Italia: la profughizzazione del lavoro in agricoltura e il caso dei braccianti indiani dell'Agro Pontino*, in «Costituzionalismo.it», 2, 2020, 1-36.
- PARIOTTI E. 2018. *Vulnerabilità e qualificazione del soggetto: implicazioni per il paradigma dei diritti umani*, in GIOLO O., PASTORE B. (eds.), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, 147-160.

- RE L. 2018. *Introduzione. La vulnerabilità tra etica, politica e diritto*, in BERNARDINI M.G., CASALINI B., GIOLO O., RE L. (eds.), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, IF Press, 7-26.
- RIGO E. 2019. *La vulnerabilità nella pratica del diritto d'asilo: una categoria di genere?*, in «Etica & Politica» 21.3, 2019, 343-360.
- RIGO E. 2022. *La straniera: migrazioni, asilo, sfruttamento in una prospettiva di genere*, Carocci.
- SANTORO E. 2019. *Cliniche legali e concezione del diritto*, in «Questione Giustizia», 3, 2019, 122-132.
- SANTORO E. 2021a. *Problemi privati e fantasia giuridica: le cliniche legali de l'altro diritto, un approccio radicale*, in LUCARELLI P. et al. (eds.), *Il nuovo giurista nella città della giustizia. Metodi ed esperienze fiorentine*, Pacini giuridica, 237-254.
- SANTORO E. 2021b. *La protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo: una pratica sovversiva di alcuni capisaldi della nostra cultura giuridico-politica*, in «Sociologia del diritto», 3, 2021.
- SANTORO E. 2023. *La Sezione specializzata immigrazione di fronte all'intreccio delle protezioni e alla 'profughizzazione' dello sfruttamento lavorativo*, in P. LUCARELLI (ed.), *Giustizia sostenibile. Sfide organizzative e tecnologiche per una nuova professionalità*, Firenze University Press, 121-139.
- SCIURBA A. 2019. *Le cliniche legali italiane e la risignificazione del diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», 8(2), 2019, 257-276.
- SIMONI A. 2020. "Canovacci ricorrenti"? *Narrazioni dei migranti e linguaggio dei giudici*, *Questione Giustizia*; disponibile in: https://www.questionegiustizia.it/articolo/canovacci-ricorrenti-narrazioni-dei-migranti-e-linguaggio-dei-giudici_16-01-2020.php.
- VEGLIO M. 2017. *Uomini tradotti. Prove di dialogo con richiedenti asilo*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 2, 2017, 1-41.

Asilo, protezione complementare e accesso alle prestazioni socio-assistenziali. L'esperienza della Clinica Legale Migrazioni e Diritti nella stagione della "crisi dell'asilo"

Asylum, Complementary Protection and Access to Social Welfare Services.
The Experience of the Legal Clinic for Migration and Rights during the 'Asylum Crisis'

RITA DAILA **COSTA**

Università degli Studi di Palermo.

E-mail: ritadaila.costa@unipa.it

ABSTRACT

Il contributo analizza le attività della Clinica Legale Migrazioni e Diritti dell'Università degli Studi di Palermo nel contesto della recente stagione di riforme che hanno profondamente inciso sul diritto dell'immigrazione, aggravando la già esistente "crisi del diritto d'asilo". In questo scenario, l'articolo evidenzia il ruolo cruciale della Clinica MiDi nel contrastare le rigidità e le aporie introdotte dalle nuove normative – in particolare in materia di accesso alla protezione speciale – e nel garantire alle persone titolari di protezione internazionale l'effettivo esercizio dei diritti sociali e assistenziali spesso loro negati.

The paper examines the activities of the Legal Clinic on Migration and Rights at the University of Palermo in the context of the recent wave of reforms that have profoundly affected immigration law, worsening the ongoing "crisis of the right to asylum." In this scenario, the article highlights the crucial role of the MiDi Clinic in challenging the rigidity and inconsistencies introduced by the new legislation—particularly regarding access to special protection—and in ensuring that holders of international protection can effectively exercise the social and welfare rights to which they are often denied access.

KEYWORDS

cliniche legali, protezione internazionale, protezione complementare, reddito di cittadinanza

legal clinics, international protection, complementary protection, basic income

Asilo, protezione complementare e accesso alle prestazioni socio-assistenziali.

L'esperienza della Clinica Legale Migrazioni e Diritti nella stagione della "crisi dell'asilo"

RITA DAILA COSTA

1. *L'attività della Clinica Legale Migrazioni e Diritti negli anni della "perenne emergenza"* – 2. *Diritto d'asilo e processi di esternalizzazione: il ridimensionamento dello spazio degli operatori del diritto* – 3. *La protezione complementare dopo il d.l. 20/2023: un caso di strategic litigation* – 4. *Dal diritto d'asilo all'accesso alle prestazioni socio-assistenziali: il caso degli strumenti di contrasto alla povertà* – 5. *Osservazioni conclusive.*

1 . *L'attività della Clinica Legale Migrazioni e Diritti negli anni della "perenne emergenza"*

È ormai da dieci anni che ogni mercoledì pomeriggio, nei locali dell'Università degli Studi di Palermo, si svolgono le attività dello sportello della Clinica Legale Migrazioni e Diritti (anche Clinica MiDi), attuata in convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza, il corso di dottorato in "Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti" e l'associazione Clinica legale per i diritti umani – Cledu ETS.

Si tratta di una realtà che si colloca nell'ambito dell'educazione clinico-legale e che si contraddistingue, tra gli altri elementi, per l'attività di *live client clinic*, realizzata attraverso uno sportello legale coordinato da una docente di filosofia del diritto e portato avanti grazie al lavoro volontario di avvocati e avvocate e di dottorandi e dottorande, con la partecipazione attiva di studenti e studentesse dell'università.

Dal 2015, lo sportello ha svolto attività di orientamento e consulenza, legale prestando assistenza a migliaia di persone¹. A rivolgersi allo sportello sono soprattutto persone migranti, proprio in ragione della peculiare posizione della Clinica, situata nei pressi del Mercato storico di Ballarò. Ciò ha fatto sì che le attività di sportello si intrecciassero anche con i bisogni della eterogenea comunità migrante presente nella città, che vanno dall'accesso alla protezione internazionale all'ottenimento di un permesso di soggiorno, fino a ricomprendere l'esercizio di diritti quali l'iscrizione anagrafica o l'accesso alle prestazioni assistenziali, solo a voler citare alcuni esempi.

Alle attività di sportello segue poi il *back office*. Si tratta di uno dei momenti principali delle attività della Clinica: non solo è utile ai fini della scelta della strategia da seguire e alla presa in carico delle questioni sorte durante i colloqui, ma è anche l'occasione in cui agli studenti e alle studentesse è richiesto il racconto dei colloqui svolti, traducendoli in questioni giuridiche. E, non di rado, il *back office* diventa anche occasione per delle riflessioni di più ampio respiro sulla realtà in cui la Clinica opera, condivisa tra operatori e studenti secondo modalità collettive e a-gerarchiche², nella consapevolezza che sia per gli uni che per gli altri «la sola esperienza non è elemento sufficiente, ma è necessaria anche una riflessione su di essa perché la conoscenza si trasformi in pensiero consapevole»³.

¹ Solo nel corso del 2024, sono stati registrati circa 238 nuovi utenti; Clinica Legale Migrazioni e Diritti, 2025. Si segnala che solo a partire dal 2023 sono disponibili i dati relativi alle attività della Clinica MiDi, limitati peraltro ai primi accessi allo sportello. Nelle attività di monitoraggio svolte per gli anni 2023 e 2024 non si considerano, invece, eventuali *follow up* e ulteriori incontri con gli stessi utenti. Per i dati del 2023, v. Clinica Legale Migrazioni e Diritti, 2024.

² MARELLA, RIGO 2015, 192.

³ BARBERA 2019. Sulle cliniche come uno spazio di riflessione critica, v. anche BARBERA, PROTOPAPA 2017, 22 ss.

L'attività di sportello combinata a quella successiva del *back office* fa così della Clinica MiDi un vero e proprio osservatorio, sia pur limitatamente al territorio palermitano, sull'impatto delle riforme realizzate in materia di immigrazione e delle conseguenze che la loro implementazione ha sulle vite delle persone che si rivolgono allo sportello.

Vite che, com'è noto, sono state stravolte da una stagione di riforme che ha coinvolto ogni ambito del diritto dell'immigrazione, intervenendo in maniera profonda sull'impianto tracciato dal decreto legislativo 25 ottobre 1998, n. 286 (cosiddetto "Testo Unico sull'Immigrazione", d'ora innanzi anche TUI).

Sono difficili da elencare i numerosi decreti legge che hanno fatto seguito al d.l. 10 marzo 2023, n. 20, meglio noto come "Decreto Cutro", già preceduto dal d.l. 2 gennaio 2023, n. 1⁴, volendosi soffermare solo sui provvedimenti adottati nel corso dell'attuale legislatura. A questi, si è, da ultimo, aggiunto un ulteriore decreto legge in materia di cittadinanza⁵, che ha riformato l'impianto tracciato dalla legge n. 5 febbraio 1992, n. 91, seguendo la medesima logica degli altri interventi di riforma, tanto da aver messo in dubbio persino il principio di acquisizione *iure sanguinis* della cittadinanza senza contestualmente prevedere nuove regole per facilitare la concessione della cittadinanza a chi si trova invece sul territorio.

L'intrecciarsi di tale ampio numero di interventi ha, nei fatti, dato vita ad una vera e propria riforma della materia, realizzata però in maniera del tutto disorganica e al di fuori del dibattito parlamentare, attraverso il reiterato e convulso ricorso alla decretazione d'urgenza, sulla scorta del racconto dell'immigrazione come una vera e propria perenne emergenza.

Rispetto a tale opera di riforma, non solo lo sportello della Clinica MiDi offre un osservatorio "privilegiato" sulle conseguenze di queste riforme⁶, ma rappresenta un vero e proprio "spazio di resistenza"⁷ a fronte di tale spasmodico susseguirsi di interventi normativi, spesso restrittivi e di immediato impatto sulla vita delle persone coinvolte.

2. Diritto d'asilo e processi di esternalizzazione: il ridimensionamento dello spazio degli operatori del diritto

Le riforme degli ultimi anni non hanno lasciato indenne neppure la protezione internazionale, riformata soprattutto con riguardo alle procedure di accesso, sulla scorta di un'esternalizzazione dei confini, che passa oggi anche per l'esternalizzazione del trattenimento amministrativo.

Muovendosi nella direzione già intrapresa dai Decreti Sicurezza del 2018 e 2019, le recenti riforme hanno perseguito l'obiettivo di spostare "in frontiera" l'intera procedura di riconoscimento della protezione internazionale, inaspando quella che da qualche tempo era stata avvertita come una vera e propria "crisi dell'asilo"⁸.

Si tratta di scelte che hanno avuto un profondo impatto sulle attività della Clinica Legale MiDi.

Sin dalla sua nascita, una delle attività principali svolte dallo sportello è stata quella di assistenza e consulenza legale ai richiedenti asilo durante la fase di presentazione dell'istanza di protezione e nell'attesa dell'intervista presso la Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale, anche attraverso dei colloqui volti ad aiutare i richiedenti asilo a "mettere in ordine" la propria storia e a ricostruirla prima dell'intervista⁹.

⁴ Solo per volerne citare alcuni: il decreto legge 19 settembre 2023, n. 124; il decreto legge 5 ottobre 2023, n. 133; il decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145; il decreto legge 23 ottobre 2024, n. 158.

⁵ Decreto legge 28 marzo 2025, n. 36.

⁶ Di osservatori privilegiati con riferimento alle cliniche legali parla D'ONGHIA 2024.

⁷ MARELLA, RIGO 2019.

⁸ SCIURBA 2018, 147.

⁹ Si v. già SCIURBA 2018, 155.

Vale la pena ricordare che nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale, soprattutto nella fase amministrativa, ha un ruolo rilevante la “credibilità” del richiedente asilo, che si misura anche attraverso la coerenza della narrazione che viene fatta durante l’intervista di fronte alla Commissione Territoriale.

In questi termini, l’attività di “preparazione” serve proprio a facilitare l’accesso alla giustizia dei richiedenti asilo, che «altrimenti arriverebbero ad uno dei momenti topici del loro percorso migratorio in Italia senza avere una reale contezza del tipo di intervista che dovranno sostenere, anticipando così la tutela in fase amministrativa di quanto potrebbe poi essere necessario fare (eventualmente) in sede giudiziale»¹⁰.

Tale attività riveste tutt’oggi un ruolo centrale tra quelle svolte dalla Clinica MiDi. Sui 238 nuovi utenti che si sono rivolti allo sportello nel corso del 2024, 70 persone hanno richiesto informazioni ed assistenza in materia di protezione internazionale¹¹, a dimostrazione della rilevanza che tutt’oggi tale attività riveste nell’ambito dello sportello.

Le riforme degli ultimi anni hanno, tuttavia, indubbiamente mutato il modo in cui si riesce a dare riscontro a queste richieste di assistenza.

In linea con quanto già fatto dai precedenti Governi, i decreti degli ultimi anni hanno infatti portato avanti una strategia orientata, per un verso, all’esternalizzazione delle procedure d’asilo perseguita soprattutto attraverso un Protocollo con l’Albania¹², che richiede una cooperazione fra Stati che va ben oltre i contenuti delle intese già esistenti con la Libia e la Tunisia. Per altro verso, è al sempre maggiore ricorso alle procedure accelerate che ha puntato il Governo, spostando parte di esse in frontiera¹³ ed estendendo l’elenco dei paesi ritenuti sicuri¹⁴.

Benché anche in ragione delle resistenze dei Tribunali, chiamati a convalidare i trattenimenti in frontiera, questi interventi non siano del tutto riusciti nei propri obiettivi¹⁵, tale insieme di riforme ha comunque determinato un complessivo “svuotamento” del diritto d’asilo. Ed infatti, il crescente impiego delle procedure accelerate, anche in assenza di trattenimento in frontiera, ha quale effetto quello di limitare le garanzie e i diritti procedurali¹⁶, fra cui anche l’accesso all’assistenza legale e al diritto di difesa¹⁷, rendendo difficile per le persone di trovare l’assistenza necessaria nei tempi ristretti della procedura.

Nel caso della Clinica MiDi, questa difficoltà si traduce anche nell’impossibilità di svolgere l’attività di preparazione normalmente offerta ai richiedenti asilo. Le persone, le cui istanze di protezione vengono incardinate nelle procedure accelerate, hanno poco tempo prima delle interviste per chiedere assistenza legale, tanto che spesso riescono effettivamente a rivolgersi allo sportello solo pochi giorni prima o quando sono già in attesa della decisione della Commissione.

L’attività di preparazione e di assistenza svolta dalla Clinica è, tuttavia, un’attività che si basa sulla creazione di una relazione di fiducia tra l’operatore del diritto e il richiedente asilo che racconta la propria storia. Avere il tempo necessario è dunque un elemento determinante, proprio perché solo nella reiterazione degli incontri nel tempo si può costruire quella fiducia imprescindibile

¹⁰ SCIURBA, LO VERDE 2020, 110.

¹¹ Per il 2024, circa il 30 per cento dei nuovi utenti si è rivolto allo sportello per richiedere assistenza in materia di accesso alla protezione internazionale. Si segnala che tali richieste sono superate solo da quelle relative alla richiesta, conversione o rinnovo di permesso di soggiorno (pari a circa il 47 per cento). Questa seconda categoria comprende però un ampio numero di tematiche, ivi compresa la regolarizzazione delle persone sul territorio; Clinica Legale Migrazioni e Diritti, 2025.

¹² Sul protocollo v. CELORIA, DE LEO 2024, 1 ss.

¹³ Si v. PRATICÒ 2023, 1 ss.

¹⁴ Tale elenco è oggi contenuto nel d.l. 158/2024.

¹⁵ Si v. SICCARDI 2025, 1 ss.; FAVILLI, MARIN 2025.

¹⁶ FAVILLI, MARIN 2025.

¹⁷ ZORZELLA 2024.

dibile ai fini del riordino della propria storia, che non di rado si traduce in una vera e propria attività di “messa in ordine del dolore”¹⁸.

Come conseguenza, molte persone, che avrebbero prima potuto beneficiare del tempo necessario per ottenere assistenza da parte dello sportello della Clinica MiDi, arrivano, invece, oggi dinanzi alla Commissione Territoriale senza alcuna contezza rispetto all’intervista che stanno per sostenere, con il difficile compito di dover raccontare percorsi migratori spesso complicatissimi nella maniera più lineare possibile, ma senza aver avuto mai alcuno spazio per poter svolgere alcuna attività di ricostruzione e, talvolta, senza aver ricevuto neppure una vera informativa legale.

Il risultato, in questi casi, è quello di realizzare una sostanziale compressione dell’accesso e dell’effettivo esercizio del diritto d’asilo, a cui non sempre può rimediarsi in fase giudiziale.

3. La protezione complementare dopo il d.l. 20/2023: un caso di strategic litigation

Ulteriore effetto dei decreti che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni è stato quello di restringere la portata delle forme di protezione riconosciute nell’ordinamento italiano, attraverso una costante attività di riforma dei presupposti, almeno nella *species* della protezione complementare. Quest’ultima è infatti l’unica forma di protezione che non trova diretta origine nell’ordinamento sovranazionale. Ciò fa sì che, al contrario che per lo *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria, il legislatore statale abbia una certa libertà rispetto all’individuazione dei suoi presupposti¹⁹.

E non è un mistero che l’obiettivo perseguito dal legislatore, prima nel 2018 e poi nel 2023, sia stato quello di ridurre l’accesso alla protezione internazionale, nel tentativo di limitarne quello che ne è stato definito un “uso strumentale”. Questo è l’intento che aveva ispirato il Governo nell’abrogazione della protezione umanitaria²⁰. Ed è lo stesso che ha spinto nel 2023 il decreto n. 20 ad intervenire nuovamente sulla materia²¹, ridimensionando la portata della protezione “speciale”, come frattanto introdotta nel 2020²².

Sono tanto i presupposti che le procedure d’accesso ad essere cambiate.

Per quanto attiene ai primi, il d.l. 20/2023 ha infatti eliminato dal divieto di espulsione previsto dall’art. 19 T.U. Imm. il diretto ed esplicito riferimento alla vita privata e familiare.

Per quanto invece attiene all’accesso alla protezione speciale, il decreto è intervenuto ad eliminare quella parte del co. 1.2 dell’art. 19 che prevedeva la possibilità di presentare direttamente al Questore apposita istanza per il riconoscimento della protezione speciale. Questi, a seguito di parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente per territorio, avrebbe potuto riconoscerne il diritto e, dunque, procedere al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

L’obiettivo dell’intervento del 2023 era duplice: limitare la possibilità di riconoscimento della protezione speciale solo nell’ambito delle procedure d’asilo e al contempo non consentire più il riconoscimento della protezione per ragioni legate al “radicamento” sul territorio, attraverso l’eliminazione di qualsiasi riferimento alla vita privata e familiare.

La scelta non ha tardato a destare preoccupazione²³.

¹⁸ SCIURBA 2018, 155.

¹⁹ FERRI 2023, 23 ss.

²⁰ Si trattava della protezione disciplinata dall’art. 5, co. 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 256, abrogata dal “Decreto Salvini I”, il d.l. 21 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2018, n. 173.

²¹ È stato espressamente affermato l’obiettivo di limitare un «allargamento improprio» di tale forma di protezione; Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 24, 9 Marzo 2023, reperibile all’indirizzo <https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-24/22021>.

²² Ci si riferisce al d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, noto come «Decreto Lamorgese»; sul punto v. ZORZELLA 2021, 130 ss.; FERRI 2021, 78 ss.

²³ CLINICA LEGALE MIGRAZIONI E DIRITTI 2023.

Attraverso il decreto del 2023 si realizzava una riforma che avrebbe dovuto limitare l'impiego di uno strumento che, nei suoi pochi anni di vigenza, si era dimostrato fondamentale anche per la regolarizzazione di moltissime persone che vivono e lavorano sul territorio dello Stato in una posizione di irregolarità amministrativa.

Solo per fare un esempio, ad accedere a tale forma di protezione erano stati coloro i quali avevano perso la titolarità di un permesso a seguito della soppressione della protezione umanitaria, non avendo i requisiti per convertire il permesso di cui erano titolari e non potendo più rinnovare il titolo per le stesse ragioni per cui gli era stato inizialmente riconosciuto.

Ma la protezione speciale, attraverso la possibilità di presentare domanda diretta al Questore, aveva rappresentato uno strumento fondamentale anche per tutte le altre persone che, pur intrattenendo relazioni lavorative, sociali e familiari sul territorio italiano si erano ritrovate in una situazione di irregolarità amministrativa. L'istanza ha dato a questi la possibilità di accedere ad un permesso in ragione del loro radicamento, sopperendo, almeno in parte, all'assenza di meccanismi di emersione permanente nell'ordinamento italiano²⁴.

Il decreto del 2023 rischiava, invece, di condannare tutte queste persone nuovamente all'irregolarità²⁵.

Orbene, a distanza di circa due anni, può dirsi che, pur essendone innegabili gli effetti negativi, la riforma non sia del tutto riuscita a realizzare il disegno che si era preposta.

La Cassazione ha sin da subito scongiurato interpretazioni del nuovo testo dell'art. 19 T.U. Imm. tali da escludere dai presupposti della protezione la tutela della vita privata e familiare. Infatti, anche dopo il 2023, «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria»²⁶.

A seguito dell'abrogazione dell'art. 19, co. 1.2, TUI non era invece altrettanto chiaro se fosse ancora possibile continuare a presentare istanze volte al riconoscimento della protezione complementare.

Tale dubbio sembrava trovare una risposta negativa nelle prassi delle Questure che hanno cominciato a negare sistematicamente di prendere in carico le istanze volte al rilascio di tale forma di protezione, allineandosi all'interpretazione già offerta dal Ministero dell'Interno²⁷.

Fra queste istanze, v'è stata in particolare quella di una donna ucraina presente in Italia da diversi anni, anche se in una posizione di irregolarità amministrativa. In ragione della guerra in corso nel suo Paese d'origine è pacifico che nel caso di specie sia applicabile il divieto di espulsione previsto dall'art. 19 T.U. Imm., anche nella sua formulazione attuale. Anche l'evidenza dei presupposti non ha però impedito alla Questura di Palermo di rigettare la sua istanza.

Non essendo nel caso un'opzione la protezione temporanea, specificatamente prevista sol per chi abbia lasciato l'Ucraina dopo l'inizio della guerra²⁸, e in considerazione della legittima volontà della persona di non richiedere protezione internazionale per non recidere i propri legami con il Paese di origine, l'unica opzione che si è individuata nel caso di specie è stata la via giudiziale.

Il caso ha dato la possibilità al Tribunale di Palermo di affermare che anche a seguito del d.l. 20/2023 «sussiste il diritto pieno dell'istante alla formalizzazione della propria istanza con con-

²⁴ Per una più ampia ricostruzione della riforma realizzata in materia di protezione speciale nel 2023 e dei suoi effetti, sia consentito rinviare a COSTA, COSTANZO 2024.

²⁵ CLINICA LEGALE MIGRAZIONI E DIRITTI 2023.

²⁶ Cass. civ., sez. I, 6.10.2023, n. 28162, disponibile su [onelegale.wolterskluwer.it](https://www.onelegale.wolterskluwer.it). Nello stesso senso, in dottrina, si v., fra gli altri: TONOLO 2023; STARITA 2023; CHERCHI 2023.

²⁷ Min. interno, circolare del 19.5.2023, n. 14100/113(14); simil., Min. interno, circolare dell'1.6.2023, n. 400/B/2023.

²⁸ In linea con le previsioni dell'art. 20, TU Imm., e dell'art. 3 del d.lgs. n. 85/2003, l'Italia ha dato alla Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4.3.2022 con il d.p.c.m. 28.3.2022 che ha previsto il rilascio di un permesso per protezione temporanea, in principio di durata annuale, solo a chi abbia lasciato l'Ucraina dopo il 24 febbraio 2022.

trapposto obbligo giuridico della pubblica amministrazione a provvedere in ordine alla medesima con un provvedimento espresso, a prescindere dal merito dell'istanza stessa (sia esso un rigetto per una questione preliminare, che un rigetto nel merito). Di talché, è certamente illegittimo in mancanza di un divieto espresso normativamente previsto – il rifiuto frapposto nel caso di specie dalla Questura alla ricezione di una istanza di protezione speciale da parte della ricorrente, essendo detto rifiuto lesivo del suo diritto come sopra enucleato»²⁹.

Il Tribunale di Palermo ha così riaperto la via delle istanze dirette al Questore, almeno sul territorio di Palermo, ove la Clinica MiDi opera in via principale.

Nel caso in questione, la Questura è infatti stata condannata ad acquisire la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale della ricorrente, pur in assenza della procedura di cui all'art. 19, co. 1.2, dal momento che «è preciso obbligo giuridico dell'amministrazione precedente ricevere ogni istanza/domanda formulata da un soggetto in possesso di posizione giuridica qualificata volta ad ottenere un provvedimento amministrativo a sé favorevole»³⁰.

Una simile strategia è stata impiegata anche per consentire l'accesso alla protezione speciale ad un cittadino statunitense, già dall'epoca della pandemia presente a Palermo, dove ha sviluppato rilevanti relazioni affettive e amicali e ha avviato la propria attività di musicista.

Per evitare di ricorrere ad una domanda di protezione internazionale che sarebbe stata solo strumentale al rilascio di un permesso per protezione speciale, la scelta è stata ancora una volta quella di agire in giudizio.

Anche in questo caso l'azione giudiziale ha avuto un esito positivo e, per certi versi, ancor più interessante della prima. La sentenza individua, infatti, nei «legami affettivi instaurati» e nell'«attività professionale che egli svolge in Italia» (e, dunque, nel rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU) i presupposti del *periculum in mora*, così ribadendo la rilevanza di tale diritto ai fini della protezione ex art. 19 TUI³¹.

Si è trattato di veri e propri casi di *strategic litigation*, che hanno messo in discussione l'impianto del d.l. 20/2023 riaprendo la via della regolarizzazione anche per ragioni di radicamento sociale e familiare attraverso la protezione complementare di cui all'art. 19 T.U. Imm.

A seguito dei colloqui intrapresi durante le attività dello sportello, è stato così possibile portare avanti una vera e propria attività di “trasformazione dell'esistente”, che peraltro non sembra essersi esaurita.

Anche dopo le citate pronunce del Tribunale di Palermo, a restare ancora in piedi è infatti l'ultima delle modifiche introdotte dal d.l. 20/2023 al regime della protezione complementare, vale a dire quella parte che non consente la conversione o il rinnovo del permesso di soggiorno. Riaperta la via delle istanze dirette al Questore, non va dimenticato che il d.l. 20/2023 ha anche limitato il regime di conversione e di rinnovo del permesso rilasciato per motivi di protezione speciale, con delle potenziali conseguenze anche sul mantenimento di un titolo di soggiorno da parte di chi ha già avuto il riconoscimento della protezione speciale.

4. Dal diritto d'asilo all'accesso alle prestazioni socio-assistenziali: il caso degli strumenti di contrasto alla povertà

Per ultimo, si ritiene opportuno dedicare un breve spazio di riflessione ad un tema che, pur esulando dagli interventi delle riforme intervenute negli ultimi anni in materia di immigrazione, si ritiene essere strettamente legato alla “crisi del diritto d'asilo”. Si tratta della questione dell'accesso alle prestazioni socio-assistenziali da parte delle persone migranti e, in particolare, dei tito-

²⁹ Trib. Palermo, 10.2.2025, n. cronol. 1367/2025, in «Diritto, immigrazione e cittadinanza», 1, 2025.

³⁰ Trib. Palermo, 10.2.2025, n. cronol. 1367/2025, cit.

³¹ Trib. Palermo, 16.5.2025, n. cronol. 3826/2025, inedita a quanto consta.

lari di una forma di protezione internazionale.

Ciò si ritiene necessario in quanto sempre più spesso nel corso degli ultimi anni si sono rivolte allo sportello persone che, benché titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, sono state escluse dall'accesso alle prestazioni sociali, il più delle volte per ragioni legate al tempo di permanenza sul territorio dello Stato.

Non di rado, infatti, l'accesso alle prestazioni assistenziali è stato vincolato dal legislatore nazionale al possesso di un requisito di residenza pregressa sul territorio dello stato, con buona pace del principio di parità di trattamento disciplinato dalla direttiva 2011/95, la quale garantisce ai titolari di protezione internazionale la parità di trattamento con i cittadini italiani nelle prestazioni di assistenza sociale, e di quanto previsto sul piano nazionale dall'art. 27 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, che parimenti riconosce ai titolari di *status* il «diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria».

Particolarmente significativo a tal riguardo è l'esempio delle prestazioni introdotte con l'obiettivo di contrastare la povertà.

Beninteso, come si è detto, questa esclusione non è una conseguenza delle politiche migratorie dell'attuale Governo.

Volendo partire dal reddito di inclusione (ReI), è stata costante nella disciplina delle varie prestazioni di contrasto alla povertà la scelta del legislatore di limitare l'accesso ai cittadini stranieri.

Ciò è avvenuto, da una parte, attraverso la richiesta di un peculiare titolo di soggiorno, vale a dire il permesso per soggiornanti di lungo periodo, disciplinato dall'art. 9 T.U. Imm., richiesto sia per l'accesso al ReI che, poi, per beneficiare del reddito di cittadinanza (RdC) e oggi dell'assegno di inclusione (AdI). Solo in via interpretativa, l'INPS ha esteso il reddito di cittadinanza anche ai titolari di protezione internazionale e cioè ai titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria. Si è dovuta attendere, invece, la sostituzione del beneficio con l'AdI, per una estensione legislativa della prestazione anche ai titolari di protezione internazionale³².

L'accesso alle dette misure è stato condizionato anche alla dimostrazione di un periodo di residenza pregressa nel territorio italiano, di durata variabile a seconda delle prestazioni. Nel caso del ReI, tale termine era di due anni continuativi, poi esteso a dieci anni per il reddito di cittadinanza. Solo dopo l'abrogazione di quest'ultimo, la Corte Costituzionale è intervenuta a dichiarare l'irragionevolezza di tale ampio termine, riducendo il periodo di residenza richiesta da dieci a cinque anni, al pari di quanto oggi previsto per beneficiare dell'assegno di inclusione³³.

Al contrario del titolo di soggiorno, richiesto solo ai cittadini di paesi terzi, la residenza rappresenta un requisito neutro, in quanto richiesta anche ai cittadini italiani, ma è comunque una innegabile ragione di discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini stranieri³⁴, ivi compresi i titolari di protezione internazionale.

Il paradosso risulta evidente: dalle misure con cui i Governi si presuppongono di contrastare la povertà, finisce per essere esclusa proprio la parte della popolazione residente in Italia a maggior rischio di povertà assoluta³⁵.

E il paradosso è ancor più eclatante se ad essere esclusi dalle prestazioni assistenziali sono anche i titolari di protezione internazionale.

Si tratta infatti di un'esclusione che la giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni ritenuto "ragionevole" in considerazione del fatto che le misure di contrasto alla povertà sono state calibrate, almeno nel caso del ReI e del RdC, anche come veri e propri strumenti di politica attiva³⁶.

³² GUARISO 2023.

³³ C. Cost., 12.2.2025, n. 31.

³⁴ Sul reddito di cittadinanza, v. C. Giust., GC, 29.7.2024, C-112/22 e C-223/22, e C. Cost., 12.2.2025, n. 31.

³⁵ Secondo l'ISTAT, «l'incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 30,4%, si ferma invece al 6,3% per le famiglie composte solamente da italiani; ISTAT 2024.

³⁶ Per il ReI v. C. Cost. 17.2.2022, n. 34; per il RdC, v. C. Cost. 10.1.2022, n. 19 e C. Cost., 12.2.2025, n. 31. Per un

Ma se a giustificare l'esclusione dei cittadini stranieri non aventi requisiti comprovanti il radicamento è stato l'obiettivo di incentivare l'inclusione lavorativa e sociale, non si intende come proprio il perseguimento di tale finalità possa porsi a giustificazione anche dell'esclusione dei titolari di protezione internazionale.

Al riconoscimento dello *status* dovrebbero infatti essere legati precisi obiettivi di accoglienza, ivi compresa l'inclusione sociale e lavorativa. Obiettivi il cui perseguimento non può essere circoscritto alle sole misure di accoglienza, peraltro temporalmente limitate, né al previo radicamento sul territorio dello stato.

Pare proprio questa, del resto, l'altra faccia del diritto d'asilo, il cui riconoscimento formale rischierebbe altrimenti di essere svuotato di significato.

Né va ignorato che tale esclusione ha avuto conseguenze particolarmente drammatiche soprattutto negli anni immediatamente successivi all'emergenza pandemica.

Nel periodo dell'emergenza, molte persone in situazioni di povertà hanno presentato domanda per accedere al RdC, cominciandolo a fruirne in via automatica anche in assenza dei requisiti. Fra questi, anche moltissimi cittadini stranieri che, il più delle volte senza una vera consapevolezza circa il fatto di stare violando la legge, hanno richiesto accesso alla misura anche in assenza dei requisiti richiesti salvo poi, tempo dopo, ricevere dei provvedimenti di revoca, insieme alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite³⁷.

Ad essere destinatari dei provvedimenti di revoca sono stati, dunque, gli stessi che avevano richiesto il beneficio in ragione della situazione di indigenza economica del proprio nucleo familiare, con la conseguente difficoltà di restituire le somme percepite.

Molte persone, fra cui alcuni utenti che erano già stati seguiti dallo sportello durante la procedura di riconoscimento della protezione internazionale, si sono rivolte alla Clinica MiDi per richiedere assistenza a fronte di tali provvedimenti al fine di far accertare all'autorità giudiziaria l'illegittimità dei requisiti e, dunque, il diritto alla prestazione con conseguente inesistenza dell'indebito.

L'accompagnamento dei richiedenti asilo nella fase di riconoscimento dello *status* è così stato seguito anche da una successiva fase di supporto legale volta a facilitarne l'accesso alla giustizia anche dopo aver ottenuto la titolarità dello *status*.

Le azioni intraprese sono in gran parte ancora pendenti, in attesa che sia la Corte di Giustizia a stabilire la legittimità o meno dell'esclusione dei titolari di protezione internazionale dalle prestazioni volte al contrasto alla povertà attuata mediante la richiesta di un termine di residenza pregressa³⁸.

Al di là degli esiti, quanto qui interessa rilevare è che proprio a partire dalle vicende relative al reddito di cittadinanza, la Clinica MiDi si è sempre più spesso confrontata con questioni relative all'accesso alle prestazioni socio-assistenziali e ad intervenire utilizzando gli strumenti del diritto antidiscriminatorio per tentare di «ricalibrare il sistema di assistenza sociale in funzione egualitaria»³⁹ e, dunque, per perseguire ancora una volta l'obiettivo di trasformare l'esistente.

5. Osservazioni conclusive

Alla luce di quanto si è detto, è indubbio che le riforme degli ultimi anni abbiano contribuito alla "crisi del diritto d'asilo".

commento critico v. GARILLI, BOLOGNA 2022, 75 ss.

³⁷ GUARISO 2024, 1 ss.; CHIAROMONTE 2024, 754 ss.

³⁸ Al riguardo, è infatti ad oggi pendente una questione sollevata dal Tribunale di Bergamo relativa alla conformità del requisito di residenza decennale con la parità di trattamento disciplinata dalla direttiva 2011/95; T. Bergamo, ord. 16.11.2022, disponibile su *asgi.it*.

³⁹ BOLOGNA 2021, 292.

L'esternalizzazione delle frontiere, i nuovi protocolli con i Paesi Terzi, l'incremento delle procedure accelerate e l'introduzione di quelle di frontiera sono tutti meccanismi tramite cui viene di fatto ostacolato l'accesso alla protezione internazionale.

E in tale direzione, va anche il ridimensionamento della protezione complementare, con l'obiettivo di limitare la possibilità di ottenere protezione non solo per le persone in arrivo ma anche per i già residenti sul territorio dello stato.

Ma, come si è avuto modo di osservare, la crisi del diritto d'asilo non passa solo dalle procedure o dalla limitazione dei presupposti per l'accesso alla protezione complementare, manifestandosi anche una volta eventualmente riconosciuto lo *status*. Esempio evidente ne è l'esclusione sulla base del periodo di residenza dei titolari di protezione internazionale dalle prestazioni sociali volte al contrasto alla povertà.

A fronte di tale crisi, diventa cruciale l'esistenza di "spazi di resistenza" come quello costituito dalla Clinica MiDi, che assumono il ruolo di garantire non solo l'effettivo accesso alla protezione internazionale ma anche a tutti i diritti che al riconoscimento di tale *status* dovrebbero conseguire, a pena della sua ineffettività.

Riferimenti bibliografici

- BARBERA M. 2019. *Perché non abbiamo avuto un caso Brown. Il ruolo delle cliniche legali nelle strategie di public interest litigation*, in «*Questione giustizia*», 3, 2019, 78 ss.
- BARBERA M., PROTOPAPA V. 2017. *Access to Justice and Legal Clinics: Developing a Reflective Law-yring Space. Some Insights from the Italian Experience*, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.Int – 141/2017.
- BOLOGNA S. 2021. *Lavoro e sicurezza sociale dei migranti economici: l’eguaglianza imperfetta*, in «*Foro Italiano. Gli speciali*», 3, 2021, 278 ss.
- CELORIA E., DE LEO A. 2024. *Il Protocollo Italia-Albania e il Diritto dell’Unione europea: una relazione complicata*, in «*Diritto, immigrazione e cittadinanza*», 1, 2024, 1 ss.
- CHERCHI R. 2024. *Il “decreto Cutro” tra domanda di forza lavoro e insofferenza per i diritti fondamentali*, in CASSOLA G., DEL TURCO G., PASSARINI F., SAVINO M., TUOZZO M. (eds.), *Annuario ADiM 2023*, Editoriale Scientifica, 2024, 303 ss.
- CHIAROMONTE W. 2024. *Il reddito di cittadinanza (per gli stranieri lungo soggiornanti) è morto, viva il reddito di cittadinanza! Note a margine di Corte giust. 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22*, in «*Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*», 4, 2024, 754 ss.
- CLINICA LEGALE MIGRAZIONI E DIRITTI 2023. *“Decreto Cutro”: Restringere la protezione speciale significa solo produrre illegalità e insicurezza. Un parere della Clinica legale Migrazioni e diritti dell’Università degli Studi di Palermo*, 20 marzo 2023, disponibile su unipa.it.
- CLINICA LEGALE MIGRAZIONI E DIRITTI 2024. *Report di monitoraggio della Clinica legale Migrazioni e Diritti dell’Università degli Studi di Palermo 2023*, disponibile su unipa.it.
- CLINICA LEGALE MIGRAZIONI E DIRITTI 2025. *Report di monitoraggio della Clinica legale Migrazioni e Diritti dell’Università degli Studi di Palermo 2024*, in corso di pubblicazione.
- COSTA R. D., COSTANZO C. 2024. *La protezione complementare dopo il d.l. 20/2023. Uno studio su lavoro e soggiorno anche a partire dall’esperienza della Clinica legale Migrazioni e Diritti dell’Università degli Studi di Palermo*, in «*Diritto, immigrazione e cittadinanza*», 3, 2024, 1 ss.
- D’ONGHIA M. 2024. *Il ruolo delle cliniche legali nella mediazione giuridica e sociale del conflitto*, disponibile su labourlawcommunity.org.
- FAVILLI C., MARIN L. 2025. *Il controllo giurisdizionale sulla designazione di un paese d’origine sicuro dopo le sentenze CV e Alace*, in «*Rivista del contenzioso europeo*», 2, 2025, 2 ss.
- FERRI M. 2021. *La tutela della vita privata quale limite all’allontanamento: l’attuazione (e l’ampliamento) degli obblighi sovranazionali attraverso la nuova protezione speciale per integrazione sociale*, in «*Diritto, immigrazione e cittadinanza*», 2, 2021, 78 ss.
- FERRI M. 2023. *La tutela del diritto alla vita privata quale limite all’allontanamento dello straniero derivante dal diritto dell’Unione europea. Note a margine del d. l. 20/2023*, in «*Eurojus*», 2, 2023, 19 ss.
- GARILLI A, BOLOGNA S. 2022. *Migranti e lotta alla povertà. La Corte costituzionale nega il reddito di cittadinanza ai titolari del permesso di soggiorno per ricerca di un’occupazione*, in «*Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*», 1, 2022, 75 ss.
- GUARISO A. 2023. *Prime note sulle nuove discriminazioni nella “riforma” del reddito di cittadinanza*, in «*Italian Equality Network*», 21 maggio.
- GUARISO A. 2024. *Incompatibile con il diritto UE il requisito di dieci anni di residenza per accedere al reddito di cittadinanza. Nota alla sentenza della corte di giustizia del 29 luglio 2024, causa c-112/22*, in «*Diritto, immigrazione e cittadinanza*», 3, 2024, 1 ss.
- ISTAT 2024. *Le statistiche Istat sulla povertà - Anno 2023*, disponibile su istat.it.

- MARELLA M.R., RIGO E. 2019. *Il diritto nel prisma delle cliniche legali: un antidoto alla crisi degli studi giuridici?*, in «*Questione giustizia*», 3, 2019.
- MARELLA M.R., RIGO E. 2015. *Cliniche legali, commons e giustizia sociale*, in «*Parolechiave*», 1, 2015, 181 ss.
- PRATICÒ A. 2023. *Le procedure accelerate in frontiera introdotte dall'articolo 7-bis del decreto legge n. 20 del 2023 convertito con legge n. 50 del 2023*, in «*Diritto, immigrazione e cittadinanza*», 3, 2023, 1 ss.
- SCIURBA A. 2018. *Ai confini dei diritti. Richiedenti asilo tra normativa e prassi, dall'hotspot alla decisione della Commissione territoriale*, in «*Questione giustizia*», 2, 2018, 145 ss.
- SCIURBA A. 2019. *Dal case law alla discriminazione istituzionale: la «Clinica legale per i diritti umani» tra formazione giuridica e pratica di giustizia sociale*, in «*Questione giustizia*», 3, 2019.
- SCIURBA A., LO VERDE L. 2024. *“Agire il diritto” e prendere posizione. Il caso della Clinica legale Migrazioni e diritti dell'Università di Palermo*, in «*Rivista di filosofia del diritto*», 1, 2024, 103 ss.
- SICCARDI C. 2025. *Le procedure Paesi sicuri e il Protocollo Italia-Albania alla luce della più recente giurisprudenza: profili di diritto costituzionale*, in «*Diritto, immigrazione e cittadinanza*», 1, 2025, 1 ss.
- STARITA M. 2023. *Le protezioni complementari in Italia e i trattati in materia di diritti umani dopo la l. 5 maggio 2023, n. 50: una questione d'interpretazione*, in «*Diritti umani e diritto internazionale*», 2, 2023, 337 ss.
- TONOLO S. 2023. *La rilevanza degli obblighi internazionali ai fini della tutela della vita privata e familiare dei richiedenti protezione internazionale nella l. 5 maggio 2023, n. 50*, in «*Diritti umani e diritto internazionale*», 2, 2023, 353 ss.
- ZORZELLA N. 2021. *La nuova protezione speciale introdotta dal d.l. 130/2020. Tra principio di flessibilità, resistenze amministrative e problematiche applicative*, in «*Diritto, immigrazione e cittadinanza*», 2, 2021, 130 ss.
- ZORZELLA N. 2024. *Editoriale*, in «*Diritto, immigrazione e cittadinanza*», 3, 2024, 1 ss.

Ricerca e azione della Clinica legale in carcere

Research and Action of the Legal Clinic in Prison

COSTANZA AGNELLA

Università degli Studi di Parma.

E-mail: costanza.agnella@unipr.it

CHIARA DE ROBERTIS

Università degli Studi di Torino.

E-mail: chiara.derobertis@unito.it

ABSTRACT

Questo contributo riflette sulle pratiche della Clinica legale in carcere, ponendo particolare attenzione alle intersezioni tra didattica, ricerca e Terza missione, attraverso gli sguardi di studenti e tutor. Nel contesto dell'Università neoliberale, orientata a logiche di mercato, la Clinica legale emerge come uno spazio critico di resistenza e trasformazione. Essa rappresenta una concreta possibilità di attuare una Terza missione universitaria orientata al sociale e alla promozione dei diritti che, in un contesto come quello penitenziario, faticano ad essere implementati.

This paper reflects on the practices of the legal clinic in prison, with particular attention to the intersections between teaching, research, and the Third Mission, explored through the perspectives of students and tutors. Within the framework of the neoliberal University, driven by market-oriented logics, the legal clinic emerges as a critical space of resistance and transformation. It represents a concrete opportunity to implement a Third Mission of the University focused on social engagement and the promotion of rights, which, in a context such as the prison system, are often difficult to enforce.

KEYWORDS

clinica legale, terza missione, carcere, ricerca-azione, tutoraggio

legal clinic, third mission, prison, action-research, tutorship

Ricerca e azione della Clinica legale in carcere

COSTANZA AGNELLA, CHIARA DE ROBERTIS

1. *La Clinica legale come spazio di resistenza e trasformazione nell'Università neoliberale: per una Terza missione votata al sociale* – 2. *Fare ricerca orientata alla Terza Missione nella Clinica legale: il punto di vista delle studente* – 3. *Ricerca e azione nella Clinica legale in carcere: uno sguardo per promuovere i diritti* – 4. *Il tutoring nella Clinica legale: guidare nel disorientamento* – 5. *Riflessioni conclusive: la Clinica legale nella relazione tra carcere e Università*.

1. *La Clinica legale come spazio di resistenza e trasformazione nell'Università neoliberale: per una Terza missione votata al sociale*

Le scienze sociali e umanistiche vengono spesso ritenute incapaci di produrre conoscenze “valide” e “valorizzabili” sul mercato (COMPAGNUCCI, SPIGARELLI 2020). A partire da quello che pare aver assunto la forma di un assioma, emerge, ad avviso di chi scrive, la necessità di interrogarsi criticamente su cosa venga oggi considerato “sapere valido” o “utile”, e se il concetto stesso di “valorizzazione della conoscenza” debba essere esclusivamente inteso in termini economici e di trasferibilità nei processi produttivi¹. Non è raro, sui siti istituzionali delle principali Università italiane, imbattersi in veri e propri tariffari attraverso cui l'Ateneo “vende” servizi all'esterno: consulenze, analisi, prestazioni professionali, accesso ai laboratori. La commercializzazione della conoscenza solleva interrogativi etici e politici non trascurabili: a chi viene venduta la conoscenza prodotta? Con quali fini sarà impiegata? Quali interessi serve? Non sorprende che recenti mobilitazioni studentesche² abbiano sollevato questioni centrali come quella sul *dual use* della ricerca³ e sul rifiuto di collaborazioni in ambito militare.

L'idea di una “università imprenditoriale” che contribuisce allo sviluppo economico in dialogo con le industrie e la pubblica amministrazione si radica nei lavori di ETZKOWITZ e LEY-

Il presente contributo è frutto di un lavoro condiviso tra le Autrici. Ai fini dell'attribuzione dei paragrafi, si precisa che i par. 1, 2 e 5 sono stati redatti da Chiara De Robertis e i par. 3 e 4 da Costanza Agnella.

¹ Andrea Bonaccorsi e Massimiano Bucchi definiscono questo fenomeno nei termini di una «trasformazione produttiva della conoscenza» (BONACCORSI, BUCCHI 2011, 13).

² Si tratta di mobilitazioni che hanno attraversato l'Italia e che hanno preso avvio a novembre 2023 e si sono concluse ad aprile 2024. I principali Atenei coinvolti nelle proteste sono stati il Politecnico di Torino e l'Università di Torino, l'Università di Bologna, l'Università di Pisa, l'Università La Sapienza di Roma, l'Università Federico II di Napoli e l'Università Aldo Moro di Bari. Due i principali assi su cui si sorreggeva la protesta: da una parte, l'interruzione dei contratti di collaborazione tra gli Atenei e aziende quali Leonardo S.p.A. e Eni, dall'altra, la non partecipazione al bando di ricerca MAECI 2024, pubblicato sulla base dell'Accordo di Cooperazione Industriale, Scientifica e Tecnologica tra Italia e Israele. Le mobilitazioni, partite dagli e dalle studenti, hanno coinvolto l'intera comunità accademica che, in solidarietà al popolo palestinese e opponendosi alla pratica del *dual use*, si è mossa ottenendo la sospensione della partecipazione al bando MAECI (Università di Bari e Università di Torino), l'istituzione di comitati di verifica e controllo (CRUI e Politecnico di Torino) e l'inserimento di clausole etiche sul *dual use* nei codici di Ateneo (Università di Bologna).

³ Sebbene non esista una definizione univoca, il termine è utilizzato, come è noto, per indicare l'impiego di prodotti, tecnologie e conoscenze scientifiche sia a scopi civili che a scopi militari o, più in generale, per attività che possono generare danni – e non benessere – all'umanità e al mondo in cui viviamo. Sul tema, si segnala il parere “*Dual use nella ricerca scientifica*” prodotto dalla Commissione per l'Etica della ricerca e la Bioetica del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel 2016, in cui si legge: «il *Dual Use* non è una caratteristica *intrinseca*, determinata solo da proprietà fattuali: un artefatto, una tecnologia o un prodotto naturale sono suscettibili di *Dual Use* solo grazie alla combinazione tra proprietà fattuali e intenzioni» (pp. 1-2).

DESDORFF (1997), promotori del modello della tripla elica (Università-imprese-governo). Come osserva ETZKOWITZ (2004), negli Stati Uniti tale modello si è diffuso secondo un *processo bottom-up*, favorito da un sistema universitario storicamente legato ai cittadini e alla necessità di reperire finanziamenti extra-statali. In Europa, al contrario, la diffusione di questo paradigma è avvenuta *top-down*, come risposta ai progressivi disinvestimenti pubblici nel settore universitario. Ciò ha costretto le istituzioni accademiche a rivolgersi al mercato per garantire la propria sostenibilità economica.

Una crescente letteratura ha tuttavia messo in luce i rischi connessi a questa trasformazione. Diversi studi segnalano che l'orientamento imprenditoriale delle Università può compromettere la ricerca di base e l'insegnamento, distogliendo l'attenzione degli accademici e delle accademiche dalle finalità educative a vantaggio di quelle commerciali (NEDEVA 2007; WANG et al. 2016). Altri autori evidenziano possibili conflitti di interesse e tensioni tra i valori della cultura accademica e le logiche di mercato (GULBRANDSEN, SMEBY 2005; MONTESINOS et al. 2008), arrivando persino a identificare fenomeni di disorientamento e crisi identitaria tra i ricercatori e le ricercatrici (TARTARI, BRESCHI 2012).

In questo scenario, assume particolare urgenza restituire alla Terza Missione universitaria la sua valenza sociale – e non economica – rappresentata dal contributo che l'Università può offrire al benessere della collettività. È possibile risemantizzare il concetto di “valorizzazione della conoscenza”, liberandolo dall'accezione dominante che lo lega alle logiche di profitto. Se si accetta l'idea secondo cui la conoscenza possiede un valore intrinseco, si può affermare che tale valore aumenti ogniqualevolta questa sia in grado di produrre benessere, consapevolezza, cambiamento – anche immateriale – all'interno della società. Le forme che può assumere una Terza Missione votata al sociale⁴ sono molteplici e difficilmente tipizzabili, poiché variano in funzione dei destinatari coinvolti, dei contesti in cui sono agite e degli obiettivi che vogliono perseguire.

Le Cliniche legali attestano come la conoscenza possa essere messa al servizio della giustizia sociale e rappresentano, ad avviso di chi scrive, una delle pratiche più nobili di Terza Missione votata al sociale. Che le Cliniche legali rientrino a pieno titolo nel quadro della Terza Missione universitaria nel nostro Paese è oggi un dato acquisito e riconosciuto anche sul piano istituzionale. In particolare, un passaggio significativo in tal senso si rinviene nelle Linee guida ANVUR del 31 luglio 2024, in cui le Cliniche legali vengono espressamente incluse tra le iniziative di Public Engagement che prevedono un “coinvolgimento proattivo dei cittadini nella ricerca e/o nell'innovazione anche per favorire la disseminazione e l'implementazione dei risultati della ricerca e dell'innovazione nella società e ridurre disuguaglianze e discriminazioni”⁵. Tuttavia, ricondurre le Cliniche legali a tale definizione può risultare parzialmente riduttivo. L'ampiezza del loro raggio d'azione e la varietà, nonché l'impatto, degli effetti generati rendono difficile assimilarle *tout court* ad iniziative come i festival della scienza e le consultazioni online, come suggerisce la categorizzazione adottata dall'ANVUR. La Clinica legale, infatti, perseguendo obiettivi di giustizia sociale, grazie all'impegno di studenti, docenti e tutor che vi prendono parte, costituisce un *unicum* tra le pratiche di Terza Missione universitaria, poiché caratterizzata da un elevato potenziale trasformativo. La Clinica legale si configura come promotrice di un cambia-

⁴ In alcuni Atenei, primo tra tutti l'Università Sapienza di Roma, si è configurata l'idea di una Quarta Missione universitaria i cui tratti sono simili a quelli della Terza missione votata al sociale di cui si scrive nel testo. Sul punto, si veda: POLIMENI (2023).

⁵ Le linee guida sono state elaborate dal Gruppo di Esperti della Valutazione Interdisciplinare (GEV) dell'ANVUR e sono dedicate alla valutazione dei casi studio nell'ambito delle attività di valorizzazione delle conoscenze nel processo di Valutazione della Qualità della Ricerca per il periodo 2020-2024. All'interno di tale documento, le Cliniche legali vengono incluse tra gli esempi di iniziative di Public Engagement, in particolare, nella Categoria III, lettera d), insieme a dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni on-line e *citizen science*.

Per consultare il documento, si rinvia a: https://www.anvur.it/sites/default/files/2024-11/VQR-2020-2024-Modalita-valutazione-GEV_VdC.pdf?utm_source=chatgpt.com. Data ultimo accesso: 3 ottobre 2025.

mento sociale e un autentico spazio di resistenza all'interno dell'Università neoliberale, in quanto capace di incarnare un'idea di Università *ethically-engaged* (BOSIO, GREGORUTTI 2023), che si mette al servizio della comunità per il bene comune (INMAN, SCHUETZE 2010).

A partire dal quadro delineato, e facendo riferimento ad alcune esperienze di ricerca-azione (LEWIN 1946) maturate nell'ambito della Clinica legale che opera in ambito penitenziario in cui le Autrici hanno svolto il ruolo di tutor, questo contributo intende soffermarsi sulle intersezioni tra didattica, ricerca e Terza missione nella Clinica legale, ponendo particolare attenzione ai punti di vista delle studente e delle tutor coinvolte⁶ e al rapporto tra carcere e Università.

2. Fare ricerca orientata alla Terza Missione nella Clinica legale: il punto di vista delle studente

Molto spesso, i bisogni intercettati dalla Clinica legale si traducono in domande di ricerca. Sul piano operativo, ciò comporta la costruzione di progetti di ricerca orientati alla Terza Missione che vedono come protagoniste le studente-ricercatrici, affiancate da tutor e docenti. Trattandosi di ricerche in cui vi è una deliberata intenzione di trasformazione della realtà e di produzione di conoscenze relative a tale trasformazione, questi progetti rientrano a pieno titolo nel campo della ricerca-azione. Tali ricerche si sviluppano frequentemente in collaborazione con *partner* esterni – come enti locali ed enti del Terzo settore – che assumono il ruolo di *stakeholders*, ossia soggetti portatori di interessi nei confronti della ricerca e dei suoi possibili risultati. La partecipazione attiva di studente, che lavorano in gruppi interdisciplinari⁷, a progetti di ricerca socio-giuridica produce un impatto sia educativo che sociale. Da un punto di vista educativo, la ricerca-azione e la tradizione della pratica riflessiva della *Clinical Legal Education*⁸ (LEICHT, DAY 2000; BLENGINO et al. 2019), favoriscono un ambiente di apprendimento in cui si intrecciano conoscenze accademiche, ricerca empirica e impegno sociale. La pratica riflessiva migliora il pensiero critico delle studente, le loro capacità di ricerca e la consapevolezza del loro potenziale come future professioniste attente alla giustizia sociale. In questo senso, l'apprendimento basato sulla ricerca e sul lavoro di gruppo, tipici della ricerca-azione, si inquadrano nella formazione clinica-legale, che adotta una metodologia didattica non tradizionale. Una metodologia refrattaria all'idea di dispensare un sapere tecnico, che mira, invece, ad incentivare la crescita di un sapere critico e trasformativo. Anche sul piano della didattica, dunque, la Clinica legale si pone in controtendenza rispetto al modello universitario neoliberale, improntato su un'eccessiva professionalizzazione dei corsi di laurea (CAPUZZO 2024), in cui lo studente assume un ruolo passivo di mero fruitore di un servizio.

Appare utile, a questo punto, prendere spunto dalle parole delle studente che hanno partecipato a tali percorsi per riflettere su quali siano le competenze acquisite e, più in generale, i benefici che derivano da tali esperienze.

⁶ Le esperienze a cui si fa riferimento sono riconducibili alle attività svolte a partire dall'anno 2019 e fino all'anno 2025 nell'ambito della Clinica legale Carcere, diritti fondamentali e vulnerabilità sociale (già Carcere e diritti I) del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Si segnala che in questo contributo la scelta dell'utilizzo del femminile sovraesteso non è casuale, dal momento che le studente della Clinica legale in questione sono state in grande prevalenza di genere femminile.

⁷ La Clinica legale Carcere, diritti fondamentali e vulnerabilità sociale (già Carcere e diritti I) del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino vede la partecipazione di studente di Giurisprudenza, Psicologia criminologica e forense e Servizio Sociale.

⁸ Nell'ambito delle Cliniche legali è frequente l'utilizzo della pratica riflessiva, approccio pedagogico che grazie all'integrazione tra teoria e pratica, vuole far riflettere gli e le studente sull'azione, in un'ottica trasformativa. Sul tema, si veda: BLENGINO (2023).

Ho imparato che cos'è e come funziona un progetto di ricerca, come analizzare i documenti e integrare gli elementi mancanti, cos'è una mappatura, come svolgere il processo di astrazione necessario all'analisi, come presentare un progetto di ricerca e renderlo più comprensibile possibile ma anche puntuale rispetto all'obiettivo; ho imparato cos'è un focus group e come condurre un'intervista secondo i metodi analizzati. Ho capito l'importanza dell'osservazione e della registrazione dei fatti così come si presentano, senza il filtro dell'opinione personale (diario riflessivo 2024).

Come provato da alcuni studi sugli effetti del *research-based learning* (WOOD 2003), la studente lasciando da parte convinzioni e interpretazioni personali e attribuendo un valore centrale al riscontro fattuale, ha maturato, grazie all'attività di ricerca svolta, una mentalità da ricercatrice.

Ho imparato, in primo luogo, che portare a compimento un progetto come il nostro non è affatto semplice in quanto i tempi della ricerca sono giustamente lunghi e non prevedibili (diario riflessivo 2022).

In questo caso, invece, emerge una nuova consapevolezza: i tempi della ricerca sono spesso lunghi e non sempre prevedibili. Il percorso di ricerca può subire variazioni perché l'imprevisto è una componente costante con cui confrontarsi. Allenare la studente a gestire l'imprevisto è una palestra per la vita al di fuori dell'Università, nel corso della quale l'adozione di schemi rigidi e predefiniti (come piano carriera, programmi di esame, sessioni esami, ecc.) può portare la studente a non sviluppare capacità di riadattamento. Tuttavia, flessibilità e capacità di ricalibrare strategie e obiettivi sono competenze fondamentali nella vita quotidiana e nel futuro professionale, dove l'adesione rigida a schemi predeterminati può rivelarsi un limite.

Uno dei più grandi pregi della modalità clinica penso sia proprio quello di fornire sia contenuti, sia competenze. La metodologia di apprendimento per come è impostato dalla clinica mi ha permesso di sedimentare in modo più profondo le nozioni, di sviluppare capacità espositive e comunicative e anche di cimentarmi nella ricerca. In merito a questo ultimo aspetto, in particolare, ho sentito di crescere e imparare maggiormente: fare ricerca mi ha appassionata e interessata fortemente, convincendomi ulteriormente a indirizzare il mio progetto di tesi in un'ottica di ricerca socio-giuridica (diario riflessivo 2021).

Nel caso delle parole di questa studente emerge efficacemente come l'unione della metodologia didattica clinica e del *Research-based learning* sia particolarmente felice, dal momento che permette un apprendimento più profondo. Come nel primo estratto riportato, anche qui, si fa riferimento all'incremento delle capacità espositive (STANFORD et al. 2017), ma anche all'influenza sui percorsi accademici delle studenti, in quanto sperimentare la ricerca scientifica aumenta il loro interesse nella stessa (WELLES et al. 2021).

Dal punto di vista sociale, è necessario precisare che molte di queste ricerche si sono svolte in carcere, con le persone detenute, o hanno indagato aspetti connessi alla realtà penitenziaria. Le studenti, collaborando con partner che appartengono alla comunità del territorio, hanno concorso alla produzione di conoscenze che hanno supportato attività di *advocacy* e *policy making*, carattere che rende maggiormente evidente il fatto che si tratti di ricerche orientate alla Terza Missione, il cui fine è promuovere una trasformazione nel campo di indagato⁹.

Molte studenti hanno preso parte a tutto il ciclo di vita delle ricerche e sono state incluse anche nella fase di disseminazione dei risultati e in altre iniziative legate agli sviluppi successivi dei progetti, spesso ben oltre i confini dell'anno accademico. Vestire i panni di studente-ricercatrici nell'ambito della Clinica legale in ricerche ad elevato impatto sociale ha accresciuto

⁹ Su *Community based research* e Clinica legale, si veda: NYONI-WOOD et al. (2025).

la loro dedizione nei confronti di azioni volte alla promozione dei diritti in carcere, portando molte di loro a intraprendere percorsi sia nel campo dell'attivismo, sia in quello accademico o, il più delle volte, in entrambi¹⁰.

3. Ricerca e azione nella Clinica legale in carcere: uno sguardo per promuovere i diritti

Lo spazio della Clinica legale consente l'acquisizione di strumenti per osservare il campo penitenziario con lo sguardo del ricercatore anche quando le attività svolte sono diverse dalla ricerca-azione. Questo processo è facilitato dalla pratica riflessiva: l'affinità del diario riflessivo con il diario etnosociologico lo rende adatto ad osservare la realtà sociale e attribuire ad essa un significato, analizzandola con l'approccio della sociologia del diritto (BLENGINO 2023). Tramite il diario riflessivo lo studente unisce alla pratica sul campo penitenziario l'organizzazione narrativa dell'esperienza, in modo affine all'etnografia¹¹.

Questa dinamica è particolarmente significativa quando le e gli studenti incontrano le persone detenute in una *live-client clinic*, nell'ambito della quale i giuristi in formazione si prendono cura dei "guai privati" dei destinatari incontrati, trasformandoli in questioni giuridiche (SANTORO 2019).

Svolgendo la pratica riflessiva le studenti inquadrano infatti la vulnerabilità¹² delle persone incontrate come il frutto di processi di marginalizzazione, che espongono alcune soggettività alla criminalizzazione (ANASTASIA 2023)¹³.

Pur non conoscendo il reato per il quale le persone sono state condannate alla pena della reclusione, il fatto che alcune di loro ci dicano che prima della detenzione lavoravano, ma in nero, penso evidenzi come in alcuni casi la devianza coincida con la povertà e la marginalità (diario riflessivo 2023).

Nelle attività di promozione dei diritti all'interno del contesto penitenziario, le studenti toccano con mano le dinamiche del carcere come istituzione totale¹⁴. Una delle questioni più pregnanti è quella della selettività che contraddistingue l'operato di tutti gli attori del campo penitenziario. Ad esempio, nell'ambito di un'attività di sportello finalizzata a promuovere il reinserimento sociale di persone detenute in fase di dimissione dal carcere, le studenti hanno individuato le dinamiche selettive messe in atto dagli operatori penitenziari, ma anche dagli operatori di alcune realtà del terzo settore che avevano ottenuto cospicui finanziamenti per promuovere progetti di inserimento lavorativo e formativo.

[L'operatrice ci ha] fatto notare come quella mattina [avremmo dovuto colloquiare] molti detenuti non regolari sul territorio e nei confronti dei quali sarebbe, quindi, stato difficile fare qualcosa nell'ambito del progetto (diario riflessivo 2023).

¹⁰ Non sono poche le ex studente che collaborano in ambito accademico con la cattedra di Sociologia del diritto, entro la quale è incardinata la Clinica legale in oggetto. Molte di loro sono impegnate in attività culturali e educative in e sul carcere e ricoprono un ruolo attivo all'interno dell'associazione Antigone, la principale organizzazione non governativa italiana che si occupa di tutela dei diritti nel sistema penitenziario.

¹¹ Sul rapporto tra etnografia e riflessività esiste un'ampia letteratura, per una ricognizione cfr. MARZANO (2001).

¹² Si tratta di una vulnerabilità situata, categoria che inquadra la marginalizzazione di soggetti e gruppi all'interno di uno specifico contesto sociale (PASTORE 2018; ZANETTI 2019).

¹³ Sulle modalità con cui il metodo clinico-legale favorisce lo svelamento delle diverse sfaccettature della vulnerabilità, mi permetto di rimandare a AGNELLA (2025).

¹⁴ Esplorate in questo numero nel contributo di: BLENGINO (2025).

La Clinica legale in questo caso ha svolto un doppio compito, da una parte ha partecipato attivamente alla presa in carico dei bisogni delle persone detenute in fase di dimissione dall'istituto, dall'altra ha monitorato l'iter delle prese in carico, raccogliendo i dati relativi alle azioni degli attori coinvolti. L'azione di monitoraggio del metodo clinico-legale consente infatti di svelare non solo la vulnerabilità del diritto (CIARAMELLI 2018), ma anche la vulnerabilità delle istituzioni (FINEMAN 2018), che con i propri *habitus* (MACULAN 2023) e con la propria cultura giuridica¹⁵ ostacolano l'accesso ai diritti delle persone detenute.

La consapevolezza generata dalla pratica riflessiva conduce la studente a riflettere altresì sul ruolo delle emozioni nell'attività dell'operatore del diritto, ignorato dal metodo tradizionale di insegnamento. Infatti, incontrando le persone detenute, le studenti della Clinica legale non sono poste solo di fronte alla vulnerabilità dell'altro, ma anche alla propria vulnerabilità (AGNELLA 2025).

La difficoltà maggiore ha riguardato la gestione di alcune situazioni in cui l'intervistato si è mostrato agitato poiché la sottoposizione delle domande richiamava alla mente le sue condizioni di indigenza e forte preoccupazione per il futuro (diario riflessivo 2023).

Tramite la pratica riflessiva, il giurista in formazione impara a gestire le proprie emozioni (BLENGINO 2023), ma anche a conservare lo spirito dell'osservatore esterno, evitando di istituzionalizzarsi.

Farò attenzione a riconoscere e a riportare tutti gli atteggiamenti che, per chi frequenta il carcere, sono la quotidianità (diario riflessivo 2023).

Il sapere acquisito dalla Clinica legale sul campo penitenziario è dunque costruito dal basso, in una continua interazione tra l'esperienza dell'incontro con i beneficiari e lo sguardo del ricercatore.

Questo sapere, da una parte, favorisce l'acquisizione delle competenze utili per intervenire sulle posizioni giuridiche delle persone detenute incontrate. Dall'altra, consente alla Clinica legale di gettare una luce sulla condizione delle persone più vulnerabili, svelando le dinamiche selettive perpetrate dall'amministrazione penitenziaria e da altri attori del campo penitenziario, e, conseguentemente, di chiedere con forza il rispetto dei diritti fondamentali.

4. Il tutoraggio nella Clinica legale: guidare nel disorientamento

Nel metodo clinico-legale lo sviluppo dello sguardo critico sul campo è solitamente favorito dall'accompagnamento del tutor didattico. Sfuggente rispetto alle definizioni, il tutor ha attraversato una lunga storia¹⁶. Recentemente, questa figura ha trovato spazio nell'ambito degli approcci pedagogici che rendono il discente protagonista del processo di apprendimento, dunque non stupisce la sua presenza nel metodo clinico-legale¹⁷. Non si tratta infatti di un docente tradizionale, bensì di una figura che accompagna la «formazione globale del soggetto, con lo scopo principale di aiutare quest'ultimo a assumersi la responsabilità della propria crescita» (TORRE 2006, 12). L'ascolto, le domande, i suggerimenti del tutor dovrebbero aiutare la persona in formazione a raggiungere progressivamente l'autonomia (ivi, 17). Si tratta di un compito delicato e complesso. Benché infatti il gruppo di studenti che decide di intraprendere il percorso clinico-le-

¹⁵ La cultura giuridica degli operatori penitenziari è maggiormente assimilabile alla cultura giuridica esterna, tipica dei soggetti che non possiedono un sapere tecnico-giuridico esperto (SARZOTTI 1999).

¹⁶ Per una ricognizione, cfr. TORRE (2006, 16 ss.).

¹⁷ Il tutor è spesso impiegato nelle esperienze di *problem-based learning* (cfr. MOUSS 2010).

gale sia generalmente predisposto a sperimentarsi in un campo inesplorato¹⁸, la Clinica legale costituisce una sfida, poiché è spesso la prima occasione di sperimentazione di un metodo di insegnamento *bottom-up* e orientato a produrre un impatto sulla realtà. Di fronte alle difficoltà incontrate anche dallo studente più motivato, il sostegno del tutor nell'«avvio di un processo di riflessione sulla propria identità professionale *in progress*» (CUNTI 2019, 24) può fare la differenza.

Per queste ragioni è centrale tematizzare il ruolo del tutor, occupandosi delle criticità connesse a questa figura, come dei punti di forza che essa porta con sé. Una prima dimensione riguarda la posizione del tutor clinico-legale nella comunità accademica. Questo ruolo viene infatti frequentemente ricoperto da ricercatrici e ricercatori non strutturati in Università. La condizione di precariato, oltre a generare incertezza professionale e dunque insicurezza economica ed emotiva (BELLÈ et al. 2015), rischia di impattare negativamente sulla *tutorship*. Il tempo dedicato alle attività cliniche è spesso *ritagliato* da un contesto più ampio di altre attività di ricerca e di didattica svolte in Università. Il desiderio di svolgere al meglio il proprio compito, per passione nei confronti dell'insegnamento clinico-legale¹⁹ oltre che per i doveri connessi al proprio incarico didattico, spinge il tutor a dedicarsi alla Clinica legale destreggiandosi tra le diverse attività che contraddistinguono il lavoro accademico. Questa dinamica porta con sé quell'«espansione del tempo di lavoro all'interno del tempo di vita» (PELLEGRINO 2015, 133) tipica del precariato universitario.

La relazione con lo studente può essere fonte di grande soddisfazione per il tutor, che è chiamato a diventare esperto nel disorientamento del giurista in formazione, anche in virtù del fatto che chi si impegna nella *tutorship* sperimenta in prima battuta quel disorientamento (FORMENTI 2018). Questa figura liminale, che abita «nelle zone di confine tra mondi – formativi, lavorativi, di vita» (ivi, 84), pare particolarmente affine a un modello di insegnamento che mira a contrastare la riproduzione delle gerarchie sociali promossa dal metodo tradizionale di insegnamento del diritto (KENNEDY 2004) come la Clinica legale (CAPUZZO 2023). Supportare le e gli studenti in questa rivoluzione epistemologica occupa un grande spazio nella Clinica legale, che già di per sé prevede un'articolata attività di organizzazione e contatto con istituzioni, organizzazioni, soggetti. Il tutor offre un sostegno pratico, ma anche emotivo, ad un tipo di studente non abituato dal sistema universitario a lavorare in autonomia, nonché a produrre attivamente una ricaduta sul campo giuridico. Questo processo comprende una dimensione di cura delle emozioni dello studente, che produce un impatto non solo sul tempo del tutor, ma anche sul suo carico mentale (GREGERSEN 2019, 149 ss.; GREGERSEN 2023). Queste difficoltà possono generare riflessioni importanti durante il processo di apprendimento, soprattutto se il disorientamento del tutor viene discusso e accolto (FORMENTI 2018) costruendo reti collettive, organizzando momenti di incontro, formazione e sostegno dedicati. A tale fine appare di primaria importanza prevedere l'accesso a fondi e agevolazioni economiche che favoriscano la partecipazione dei e delle tutor in condizioni di precariato alle occasioni di confronto organizzate nell'ambito del movimento clinico.

Una *tutorship* intrapresa in modo critico e consapevole svolge il delicato compito di «prenderci cura delle connessioni» (ivi, 88), in primis quelle che si instaurano nel campo giuridico durante l'attività della clinica-legale, favorendone la trasformazione. Un esempio emblematico per la sua complessità è quello delle esperienze di ricerca-azione condotte sul campo penitenziario: in esse l'opera facilitatrice del tutor è centrale per la realizzazione di un lavoro che produca un impatto positivo sul riconoscimento dei diritti delle persone detenute. In tale contesto il tutor si trova spesso a bilanciare le diverse esigenze che investono l'attività clinica, quella di ricerca,

¹⁸ In virtù del fatto che gli e le studenti che si iscrivono ad una Clinica legale sono motivati dall'obiettivo della promozione della giustizia sociale, o anche solo dal desiderio di sperimentare il diritto in azione.

¹⁹ Alcuni tutor hanno sperimentato da studenti il metodo clinico-legale, come accaduto nel caso delle Autrici di questo contributo.

quella di Terza missione e quella della didattica²⁰. Infatti, l'esigenza di portare a termine una ricerca scientifica, svolta padroneggiando metodologia, teoria e analisi, potrebbe essere percepita dai *partner* della Clinica legale – associazioni, organizzazioni non governative, figure istituzionali... – come un ostacolo alla rapida realizzazione del lavoro nonché alle iniziative di *policy* da svilupparsi come esito dello stesso. Il *partner*, interloquendo con il tutor, potrebbe cercare di assegnare compiti precisi alla Clinica legale, rischiando di pregiudicare la libertà di ricerca. D'altro canto, le tempistiche della ricerca-azione non sono esclusivamente garanzia della qualità del lavoro, ma sono connesse alle esigenze di apprendimento dello studente, che non è un ricercatore professionista. Il tutor spesso deve trovare un compromesso tra queste esigenze, cercando di evitare la strumentalizzazione del *partner* o la banalizzazione del lavoro. A ciò si aggiunge la difficoltà di realizzare le attività cliniche nell'istituzione penitenziaria: quest'ultima tende a ostacolare le azioni orientate a mettere a fuoco e a decostruire le sue stesse dinamiche selettive, costringendo tutor e docenti a una continua attività di negoziazione²¹. In generale, il tutor deve favorire lo sviluppo di un'attività di ricerca che, pur rispettando i tempi della didattica, raggiunga un risultato capace di produrre un impatto sociale. Una difficoltà analoga nella conciliazione delle esigenze della didattica da un lato, e della ricerca come Terza Missione dall'altro, si potrebbe presentare nel caso in cui la ricerca si protraesse, per svariati motivi²², più a lungo della durata delle tempistiche accademiche previste. Infatti, in molti casi le cliniche legali sono inquadrate nell'offerta formativa degli Atenei. Questa forma di istituzionalizzazione della Clinica legale come insegnamento²³ garantisce la realizzazione di attività cliniche strutturate, la rilevanza dell'insegnamento clinico-legale nel carico didattico del docente titolare del corso, l'assegnazione di fondi per istituire la figura del tutor. D'altra parte, l'inquadramento della Clinica legale nel calendario dell'anno accademico può costituire un limite per la partecipazione delle e degli studenti. Il gruppo clinico-legale che contribuisce alla nascita e alla realizzazione di un progetto non necessariamente assiste ai risultati del medesimo, nonostante vi siano molte e molti studenti che con diverse modalità – volontariato, tesi di laurea, progetti di altre attività – continuano la collaborazione con la Clinica legale. Il tutor è dunque una figura fondamentale nella comunità di pratica (WENGER 1998) poiché garantisce la continuità e il compimento delle attività, praticando una Terza Missione votata ai diritti.

5. *Riflessioni conclusive: la Clinica legale nella relazione tra carcere e Università*²⁴

Le attività illustrate nel presente contributo, come menzionato a più riprese, spesso sono state svolte dentro il carcere e hanno assunto la forma di ricerche in carcere, sul carcere o su temi ad esso strettamente connessi. Ciò ha implicato, inevitabilmente, la nascita di un rapporto tra l'Università, nella veste della Clinica legale, e l'istituzione penitenziaria. Tale rapporto, in alcuni casi, è stato mediato da altri attori, come, ad esempio, i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, con i quali la Clinica «condivide la convinzione che i problemi dell'esecuzione penale non debbano preoccupare solo l'amministrazione penitenziaria» (BLENGINO 2025, 72), in altri casi, invece, è stato diretto.

²⁰ Rispetto al bilanciamento tra le esigenze della didattica e le esigenze dei beneficiari si rinvia a: GREGERSEN (2019, 144-145).

²¹ Cfr., in questo numero, BLENGINO 2025.

²² Ad esempio, per le dinamiche proprie del campo penitenziario: attese, reticenza istituzionale, atteggiamento ostile...

²³ Che prevede, dunque, il superamento di un esame tra le materie a scelta, e/o il conseguimento di crediti formativi (cfr. AGNELLA et al. 2024).

²⁴ Le riflessioni qui proposte si inseriscono nel solco tracciato da Cecilia Blengino, nel suo contributo "La clinica legale nel campo penitenziario", pubblicato su questo numero.

Se i Garanti possono essere facilmente ricondotti alla comunità di pratica della Clinica legale, in quanto attori che condividono finalità e interessi con la Clinica, primo tra tutti facilitare l'accesso ai diritti di cui sono titolari le persone detenute, più complesso appare il discorso con riferimento all'istituzione penitenziaria. Il carcere, infatti, si mostra come un interlocutore necessario e non come un *partner* nel senso pieno del termine, poiché non aderisce allo stesso orizzonte di senso della Clinica legale, ma vive nell'ambivalenza istituzionale – sintetizzabile nell'ossimoro punire e risocializzare – che lo permea²⁵.

C'è un gran bisogno di sedare, di limitare, di calmare e cercare di controllare paranoicamente ogni azione di chi si trova in una posizione inferiore alla propria, e di prevenire e anticipare ogni mossa di coloro con cui si dovrebbe collaborare ma da cui ci si allontana, per non avere più problemi, per non vedersi additati e esclusi in un contesto dove la violenza naturalmente vive nei rapporti tra le persone. [...] ma tra i dirigenti e i funzionari dell'amministrazione penitenziaria ho trovato un'astrazione eccessiva, quasi una necessità di allontanamento da quella società disfunzionale con cui hanno a che fare, soddisfatta, da una parte, con proposte eccessivamente idealistiche e sognatrici per la risoluzione di un problema strutturale e, dall'altra, con un atteggiamento in parte disincantato, quasi di resa, in parte di superiorità, facendo affidamento ai fondi a disposizione per tappare dei buchi troppo profondi (diario riflessivo 2024).

L'ambivalenza dell'istituzione penitenziaria emerge con forza anche dalle parole delle studenti che, attraverso l'auto-etnografia, hanno osservato e interpretato il carcere con uno sguardo sociologico.

Come osserva efficacemente Vincenza Pellegrino, «questo tipo di ambivalenza, per la plasticità e la capacità di reiterare nel tempo l'immobilismo del carcere alternando pochi momenti di conflitto interistituzionale a molti momenti di boicottaggio organizzativo, può essere esplorato a partire dall'incontro tra Carcere e Università» (PELLEGRINO 2024, 112). L'amministrazione penitenziaria e l'Università si trovano a interagire in uno spazio di contatto che è più di natura funzionale che comunitaria, segnato da una strutturale asimmetria negli obiettivi e nelle logiche di azione.

Operando in un contesto in cui i diritti sono violati e, quando riconosciuti, vengono concessi come privilegi, non stupisce che la Clinica legale incontri numerosi ostacoli nello svolgimento delle proprie attività. Se, da un lato, i tempi del carcere spesso non coincidono con i tempi della Clinica legale, dall'altro, l'amministrazione penitenziaria ha mostrato nel tempo una tendenza ad avvallare, e di conseguenza ad autorizzare più rapidamente e ad agevolarne l'espletamento, interventi che percepisce come utili all'istituzione in quanto tale, piuttosto che alle persone detenute²⁶.

È proprio all'interno di quegli spazi di azione conquistati con fatica che la Clinica legale, soprattutto attraverso pratiche di ricerca-azione, svolge un ruolo di monitoraggio e svelamento della vulnerabilità dell'istituzione penitenziaria, richiamandola al proprio dovere di rispettare i diritti (AGNELLA 2025, 172). La Clinica legale, da una parte, presidiando il carcere e, dall'altra, impegnandosi a prendere in carico i bisogni delle persone in esso detenute, incarna a pieno il senso di un'Università che ha la responsabilità di contribuire a migliorare il contesto territoriale e sociale entro cui è inserita e, allo stesso tempo, si fa portatrice di un approccio olistico che tiene insieme le tre missioni universitarie e promuove la giustizia sociale.

²⁵ Per approfondimenti sul concetto sociologico di ambivalenza applicato al carcere, si vedano: CALABRÒ (2000); PELLEGRINO (2024).

²⁶ Non sono rari i casi in cui l'autorizzazione allo svolgimento delle attività è pervenuta in una fase ormai avanzata dell'anno accademico, compromettendone di fatto la realizzazione; analogamente, non mancano casi in cui l'autorizzazione, soprattutto se rimessa alla sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, non è mai arrivata.

Riferimenti bibliografici

- AGNELLA C. 2025. *Dalla parte dei diritti: svelare la vulnerabilità attraverso il metodo clinico-legale*, in «Sociologia del diritto», 1, 2025, 153 ss.
- AGNELLA C., BLENGINO C., CIAVARELLA R., DE MARTINO C., DE ROBERTIS C., D'ONGHIA M. 2024. *Un'indagine quali-quantitativa sulle Cliniche legali nelle Università italiane*, in «Rivista di filosofia del diritto», 1, 2024, 63 ss.
- ANASTASIA S. 2023. *Le tre vulnerabilità delle persone detenute*, in LORUBBIO V., BERNARDINI M.G. (eds.), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Erikson, 171 ss.
- BELLÈ E., BOZZON R., MURGIA A., PERONI C., RAPETTI E. 2015. *Fare ricerca in e su l'Accademia. Vecchie questioni metodologiche e nuove pratiche di osservazione riflessiva*, in «AIS Journal of Sociology», 5, 2015, 143 ss.
- BLENGINO C. 2025, *La clinica legale nel campo penitenziario*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», Special issue, 2, 2025, 67 ss.
- BLENGINO C. 2023. *Svelare il diritto. La clinica legale come pratica riflessiva*, Giappichelli.
- BLENGINO C., BROOKS S.L., DERAMAT M., MONDINO S. 2019. *Reflective Practice: connecting assessment and socio-legal research in Clinical Legal Education*, in «International Journal of Clinical Legal Education», 26, 2019, 54 ss.
- BONACCORSI A., BUCCHI M. 2011. *Trasformare conoscenza, trasferire tecnologia. Dizionario critico delle scienze sociali sulla valorizzazione della conoscenza*, Marsilio.
- BOSIO E., GREGORUTTI G. (eds.) 2023. *The Emergence of the Ethically-Engaged University*. Palgrave Macmillan.
- CALABRÒ A.R. 2000. *Prigionieri dell'ambivalenza. Sulla carcerazione minorile*, in «Quaderni di Sociologia», 22, 2000, 7 ss.
- CAPUZZO G. 2023. *'The reproduction of hierarchy' in Italian law departments and innovative teaching. The role of law clinics*, in «Roma Tre Law Review», 1, 2023, 43 ss.
- CAPUZZO G. 2024. *La Terza Missione e le cliniche legali. Un ambito di applicazione delle teorie critiche*, in «Rivista di filosofia del diritto», 13, 2024, 75 ss.
- CIARAMELLI F. 2018. *La vulnerabilità: da caratteristica dei soggetti a carattere del diritto*, in GIOLO O., PASTORE B. (eds.), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, 171 ss.
- COMPAGNUCCI L., SPIGARELLI F. 2020. *The Third Mission of the university: A systematic literature review on potentials and constraints*, in «Technological Forecasting & Social Change», 2020, 1 ss.
- CUNTI A. 2019. *Il tutoring nella prospettiva della formazione alla riflessività. Specificità e caratteristiche*, in «Rivista Formazione Lavoro Persona», 25, 2019, 19 ss.
- ETZKOWITZ H. 2004. *The evolution of the entrepreneurial university*, in «International Journal of Technology and Globalisation», 1, 2004, 64 ss.
- ETZKOWITZ H., LEYDESDORFF L. (eds.) 1997. *University and the Global Knowledge Economy. A Triple Helix of University-Industry Relations*, Pinter.
- FINEMAN M. 2018. *Il soggetto vulnerabile e lo Stato responsabile*, in BERNARDINI M.G., CASALINI B., GIOLO O., RE L. (eds.), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, IF Press, 141 ss.
- FORMENTI L. 2018. *Esperti di incertezza: il tutor come connettore sistemico*, in «Studium Educationis», 1, 2018, 81 ss.
- GREGERSEN E. 2019. *The lived experience of a university law clinic supervisor: an autoethnographic inquiry*, Tesi di Dottorato, Northumbria University.

- GREGERSEN E. 2013. *The Emotional Impact of Law Clinic Supervision: An Autoethnography*, in ATKINSON M., LIVINGS B. (eds.) *Contemporary Challenges in Clinical Legal Education. Role, Function and Future Directions*. Routledge, 102 ss.
- GULBRANDSEN M., SMEBY J.C. 2005. *Industry funding and university professors' research performance*, in «Research Policy», 34, 2005, 932 ss.
- INMAN P., SCHUETZE H.G. (eds.). 2010. *The Community Engagement and Service Mission of Universities*, Niace.
- KENNEDY D. 2004. *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy: A Polemic Against the System, A Critical Edition*, New York University Press.
- LEICHT R., DAY C. 2000. *Action research and reflective practice: towards a holistic view*, in «Educational Action Research», 8, 2000, 79 ss.
- LEWIN K. 1946. *Action Research and Minority Problems*, in «Journal of Social Issues», 2, 1946, 34 ss.
- MACULAN A. 2023. *Bourdieu in carcere. Appunti per una sociologia del campo penitenziario*, in «Sociologia del diritto», 1, 2023, 89 ss.
- MARTONI M. 2001. *L'etnografo allo specchio: racconti dal campo e forme di riflessività*, in «Rassegna Italiana di Sociologia», 2, 2001, 257 ss.
- MONTESINOS P., CAROT J.M., MARTINEZ J.M., MORA F. 2008. *Third mission ranking for world class universities: beyond teaching and research*, in «Higher Education in Europe», 33, 2008, 259 ss.
- MOUSS J. 2010. *The role of the tutor*, in VON BERKEL H., SCHERPBIER A., HILLEN H., VAN DER VLEUTEN C. (eds.), *Lessons from Problem-based Learning*, Oxford University Press, 47 ss.
- NEDEVA M. 2007. *New tricks and old dogs? The 'third mission' and the re-production of the university*, in EPSTEIN D., BODEN R., DEEM, RIZVI F., WRIGHT S. (eds.), *World Yearbook of Education 2008. Geographies of Knowledge, Geometries of Power: Framing the Future of Higher Education*, Routledge, 85 ss.
- NYONI-WOOD Z., SABAN K., WHITTAM S., BELSHIRE E. 2025. *Effecting Change and Addressing Inequalities through Community Based Research: Opportunities and Challenges*, in «International Journal of Clinical Legal Education», 32, 2025, 21 ss.
- PASTORE B. 2018. *Vulnerabilità*, in BARBARI L., DE VANNA F. (eds.), *Il "diritto al viaggio". Abbecedario delle migrazioni*, Giappichelli, 323 ss.
- PELLEGRINO V. 2024. *Il carcere come istituzione "totaloide": l'ambivalenza istituzionale, lo spazio del farsesco, la creatività necessaria*, in «Sicurezza e Scienze sociali», 1, 2024, III ss.
- PELLEGRINO V. 2015. *Il lavoro precario universitario: nuove forme di assoggettamento e nuove strategie di resistenza*, in «Sociologia Italiana», 5, 2015, 125 ss.
- POLIMENI A. 2023. *L'università verso la Quarta missione*, in «Scuola Democratica», 14, 2023, 343 ss.
- SANTORO E. 2019. *Guai privati e immaginazione giuridica: le cliniche legali e il ruolo dell'Università*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2019, 231 ss.
- SARZOTTI C. 1999. *Codice paterno e codice materno nella cultura giuridica degli operatori penitenziari*, in FAVRETTO A.R., SARZOTTI C. (eds.), *Le carceri dell'AIDS. Indagine su tre realtà italiane*, L'Harmattan Italia, 9 ss.
- STANFORD J.S., ROCHELEAU S.E., SMITH K.P.W., MOHAN J. 2017. *Early undergraduate research experiences lead to similar learning gains for STEM and non-STEM undergraduates*, in «Studies in Higher Education», 42, 2017, 115 ss.
- TARTARI V., BRESCHI S. 2012. *Set them free: scientists' evaluations of the benefits and costs of university-industry research collaboration*, in «Industrial and Corporate Change», 21, 2012, 1117 ss.

- TORRE E.M. 2006. *Il tutor: teorie e pratiche educative*, Carocci.
- WANG Y., HU R., LI W., PAN X. 2016. *Does teaching benefit from university–industry collaboration? Investigating the role of academic commercialization and engagement*, in «*Scientometrics*», 106, 2016, 1037 ss.
- WENGER E. 1998. *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press.
- WESSELS I., RUEß J., GESS C., DEICKE W., ZIEGLER M. 2021. *Is research-based learning effective? Evidence from a pre–post analysis in the social sciences*, in «*Studies in Higher Education*», 46, 2021, 2595 ss.
- WOOD W. B. 2003. *Inquiry-Based Undergraduate Teaching in the Life Sciences at Large Research Universities: A Perspective on the Boyer Commission Report*, in «*Cell Biology Education*», 2, 2003, 112 ss.
- ZANETTI G. 2019. *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Carocci.

L'esperienza della Clinica Legale su "I diritti dei senza fissa dimora e dei migranti": un osservatorio privilegiato sullo sfruttamento lavorativo dei migranti

The Legal Clinic's Experience on 'The Rights of the Homeless and Migrants':
a Privileged Observatory on the Labour Exploitation of Migrants

CLAUDIO DE MARTINO

Università degli Studi di Foggia.

E-mail: claudio.demartino@unifg.it

ABSTRACT

Il saggio presenta l'esperienza della Clinica Legale dell'Università di Foggia dedicata ai diritti dei senza fissa dimora e dei migranti, che si è affermata come osservatorio privilegiato sullo sfruttamento lavorativo in Capitanata. Il lavoro illustra come le condizioni di irregolarità amministrativa dei migranti alimentino il lavoro irregolare, evidenziando la difficoltà di accesso alla giustizia e l'inefficacia del processo del lavoro come strumento di tutela. L'Autore propone riforme normative e soluzioni pratiche, come la valorizzazione delle presunzioni probatorie e il potenziamento degli strumenti processuali a disposizione dei prestatori di lavoro, per rendere più effettiva la protezione dei diritti dei lavoratori migranti vittime di sfruttamento.

The essay presents the experience of the Legal Clinic of the University of Foggia dedicated to the rights of the homeless and migrants, which has established itself as a privileged observatory on labour exploitation in Capitanata. The work illustrates how the conditions of administrative irregularity of migrants fuel irregular labour, highlighting the difficulty of access to justice and the ineffectiveness of the labour process as a means of protection. The author proposes regulatory reforms and practical solutions, such as the enhancement of evidentiary presumptions and the strengthening of procedural tools available to workers, to make the protection of the rights of exploited migrant workers more effective.

KEYWORDS

sfruttamento lavorativo, clinica legale, immigrazione, irregolarità, giustizia

labour exploitation, legal clinic, immigration, irregularity, justice

L'esperienza della Clinica Legale su "I diritti dei senza fissa dimora e dei migranti": un osservatorio privilegiato sullo sfruttamento lavorativo dei migranti

CLAUDIO DE MARTINO

1. *La Clinica Legale su "I diritti dei senza fissa dimora e dei migranti" dell'Università di Foggia* – 2. *Il "circolo vizioso" tra irregolarità del soggiorno e irregolarità del lavoro* – 3. *La lotta giudiziaria allo sfruttamento lavorativo: un caso "clinico"* – 4. *Qualche proposta de jure condendo e de jure condito* – 5. *Alcune osservazioni conclusive.*

1. *La Clinica Legale su "I diritti dei senza fissa dimora e dei migranti" dell'Università di Foggia*

La Clinica Legale su "I diritti dei senza fissa dimora e dei migranti" dell'Università di Foggia (d'ora in poi, "Clinica") muove i primi passi nell'anno accademico 2018/2019, per iniziativa della prof.ssa Madia D'Onghia, in seguito a una convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e l'Associazione "Avvocato di Strada OdV"¹. Sulla scorta dell'esperienza maturata, a partire dall'anno accademico in corso (2024/2025), la Clinica ha ampliato il novero degli enti *partners*, attraverso la sottoscrizione di nuove convenzioni con altri enti del terzo settore impegnati nell'assistenza, anche giuridica, dei migranti e dei senza fissa dimora nel territorio di Capitanata².

Inoltre, sempre a partire dall'anno accademico in corso (e per i prossimi tre), la Clinica beneficia di un finanziamento della Regione Puglia, nell'ambito del programma "SU.PR.EME. 2", teso a incrementare le attività di orientamento legale in favore dei cittadini stranieri ospiti delle foresterie regionali e degli insediamenti informali (i c.d. ghetti).

La scelta di promuovere un percorso clinico-legale sui diritti dei senza fissa dimora e dei migranti, da parte di una cattedra di diritto del lavoro, non è stata casuale. Il territorio di Capitanata, infatti, è da tempo funestato dalla piaga dello sfruttamento lavorativo nei confronti, essenzialmente (ma non solo), dei cittadini extra-comunitari che popolano gli insediamenti informali. Dopo alcuni anni in cui il Dipartimento di Giurisprudenza era diventato il teatro di dibattiti scientifici e culturali sulla questione, è parso naturale provare a incidere direttamente sulla "carne viva" dei lavoratori sfruttati, coinvolgendo gli studenti in un percorso di formazione e di sperimentazione clinica innovativo per l'Ateneo dauno.

Il percorso si compone di una prima fase di lezioni frontali, tenute da docenti del Dipartimento, da avvocati e da operatori sociali, e di una seconda fase in cui gli studenti affiancano i legali degli sportelli convenzionati, ricevendo gli utenti nelle sedi delle associazioni o direttamente negli insediamenti informali, e, infine, da un'ultima e decisiva fase, in cui gli studenti, gli avvocati e l'*équipe* di docenti, ricercatori, assegnisti e dottorandi che partecipano alle attività della Clinica, cercano di dare forma giuridica ai problemi che migranti e *homeless* hanno rappresentato, anche attraverso la scrittura di atti giudiziari e non.

Grazie alle relazioni ormai consolidate con gli enti convenzionati e alle attività svolte sul campo, la Clinica è diventata un "osservatorio privilegiato" sia delle condizioni di vita e di lavoro dei migranti in Capitanata, ove sono impiegati soprattutto nel comparto agricolo, sia delle

¹ Per un approfondimento sull'esperienza, si rinvia a DI NOIA 2022, 89 ss.

² I nuovi soggetti coinvolti sono: Caritas Diocesana Foggia-Bovino, Caritas Diocesana Cerignola-Ascoli Satriano, Coop. Medtraining e Associazione Anolf Puglia.

azioni intraprese sul territorio nella lotta allo sfruttamento lavorativo. La Clinica è diventata, infatti, un punto di riferimento imprescindibile per una serie di realtà sociali, non solo nella risoluzione di specifiche questioni giuridiche complesse, ma anche come luogo di discussione, aperto e laico, sul fenomeno migratorio e i suoi risvolti economici, giuridici, politici e sociali.

Nel presente contributo si darà conto di alcune delle questioni giuridiche più rilevanti affrontate nel percorso della Clinica, adottando proprio un approccio metodologico di tipo clinico-giuridico, che si caratterizza per l'assunzione del caso concreto quale punto di partenza per l'analisi teorico-normativa.

In tale prospettiva, l'indagine non muoverà da un'esposizione astratta delle questioni giuridiche, ma prenderà le mosse da una vicenda fattuale specifica – assunta come paradigma rappresentativo di una più ampia problematica giuridica – per poi sviluppare una riflessione critica sugli istituti e categorie giuridiche coinvolte.

2 . Il “circolo vizioso” tra irregolarità del soggiorno e irregolarità del lavoro

Come anticipato, una delle principali direttrici delle attività della Clinica è rappresentata dal contrasto allo sfruttamento lavorativo dei migranti, impiegati nel comparto agricolo.

Pur essendo lo sfruttamento lavorativo un fenomeno estremamente diffuso nella Provincia di Foggia, come dimostrano le numerose indagini della Procura della Repubblica di Foggia per il reato di cui all'art. 603-bis c.p.³, l'osservazione effettuata *de visu* nel corso delle attività di sportello ha dimostrato una forte ritrosia delle vittime a presentarsi come tali e a intraprendere azioni conflittuali per la rivendicazione dei propri diritti.

Gli utenti sono prevalentemente uomini, cittadini stranieri extracomunitari, sia regolari, titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di protezione internazionale, sia irregolari. In tale categoria rientrano tanto coloro che, pur essendo entrati regolarmente nel territorio nazionale, non abbiano perfezionato la stipula del contratto di soggiorno⁴ o il rinnovo del titolo di soggiorno, quanto i richiedenti asilo cui sia stato notificato un provvedimento di diniego da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero nei cui confronti sia già intervenuta una decisione giurisdizionale sfavorevole.

Nella maggior parte dei casi si rivolgono agli sportelli convenzionati per richiedere assistenza nel disbrigo delle pratiche relative al permesso di soggiorno e, quando è stata richiesta una specifica assistenza di rango giuslavoristico, ciò è avvenuto solo a seguito dell'omesso pagamento delle retribuzioni pattuite con i datori di lavoro o con gli intermediari illeciti (i c.d. caporali).

Sembra, infatti, che lo sfruttamento sia stato ormai interiorizzato dai lavoratori stranieri del comparto agricolo, sia regolari che irregolari⁵. A tal proposito va anche precisato come a causa dello stretto legame esistente tra regolarità del soggiorno e regolarità del lavoro, le condizioni di irregolarità dello *status* si riverberino nell'irregolarità dei rapporti di lavoro⁶: un lavoro che è

³ Per un esame, sia consentito rinviare a DE MARTINO 2022, 230 ss.

⁴ Non si tratta di casi isolati. Secondo il rapporto presentato dalle organizzazioni della rete “Erostraniero” “*I veri numeri del decreto flussi: un sistema che continua a creare irregolarità*”, disponibile in https://erostraniero.it/wp-content/uploads/2024/05/Rapporto-Flussi_2024-1.pdf (consultato il 30 giugno 2025), 4, nel 2023, solo il 23,52% delle quote si è tradotto in permessi di soggiorno, mentre nel 2022 il tasso di successo della procedura d'ingresso, calcolato in base al rapporto tra contratti e quote disponibili, è stato del 35,32%. Sul tema, v. DE MARTINO, D'ONGHIA 2025, 5.

⁵ Rileva SCHIUMA 2020, 154 che: «la “spada di Damocle” rappresentata dalla possibile ricaduta nella condizione di disoccupazione e, quindi, di irregolarità fa sì che il migrante regolare sia in grado di opporre una resistenza poco superiore a quella del migrante irregolare alla proposta di condizioni di lavoro che giuridicamente si possono definire servili». In termini, v. anche SANTORO 2012, 232.

⁶ Per LAFORGIA 2020, 191 si genera un vero e proprio «circolo vizioso», in quanto il contratto di lavoro è *condicio sine qua non* per il rilascio del permesso di soggiorno e, qualora manchi, conduce all'irregolarità della posizione del

sempre meno spesso in “nero” e più frequentemente in “grigio”, soprattutto in agricoltura, in cui la prassi è diventata la regolarizzazione di un numero di giornate inferiore a quelle effettivamente lavorate⁷, molte volte pari a quelle necessarie per il conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola⁸.

Peraltro, soprattutto chi vive irregolarmente negli insediamenti informali non ha altra scelta se non il lavoro sfruttato, mentre chi ha raggiunto un maggiore grado di integrazione nel tessuto sociale italiano appare sicuramente più consapevole dei propri diritti.

Non sembra un caso, allora, che l’unico utente che in questi anni si è presentato alla Clinica come «una vittima dello sfruttamento lavorativo» sia un lavoratore marocchino, titolare di un permesso di soggiorno per lungo-soggiornanti e presente in Italia da quasi vent’anni.

3. *La lotta giudiziaria allo sfruttamento lavorativo: un caso “clinico”*

Volendo fornire qualche spunto sui limiti del conflitto giudiziario per la tutela dei diritti dei lavoratori extra-comunitari, a partire dall’esperienza della Clinica, pare opportuno prendere le mosse proprio da tale caso.

Il lavoratore in questione agiva in giudizio nei confronti di un’azienda agricola, per il tramite di un legale convenzionato con un’organizzazione sindacale, per rivendicare il diritto al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, dopo aver prestato attività lavorativa per circa due anni, senza alcuna regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto. Dopo quattro anni di causa, nel corso dei quali venivano escussi come testimoni diversi ex colleghi (mentre il datore di lavoro non si costituiva neanche in giudizio), il Tribunale di Foggia accertava il diritto del lavoratore a un’ingente somma di denaro, a titolo di differenze retributive.

Nonostante la pronuncia favorevole, tuttavia, il titolo esecutivo non veniva eseguito, per l’inerzia del legale di parte ricorrente, che, a dire del lavoratore, giustificava la propria condotta con l’estrema onerosità delle procedure esecutive, a fronte dell’omesso pagamento dei propri compensi professionali. Pertanto, dopo qualche anno dalla pronuncia giudiziale, il lavoratore si rivolgeva allo sportello legale di Avvocato di Strada per provare a recuperare il suo credito retributivo.

La vicenda appare emblematica, sotto più profili, della inadeguatezza dell’attuale processo del lavoro, per la tutela dei diritti dei lavoratori migranti vittime di sfruttamento.

L’assenza di un vasto contenzioso civile intrapreso da lavoratori migranti vittime di sfruttamento, a fronte dell’ampiezza del fenomeno, è stato considerato «un [...] sicuro indizio della mancanza di effettività dei dispositivi giuridici di tutela dei diritti dei lavoratori»⁹ e, a conferma di tali criticità, si può anche rilevare che nell’ormai ampia letteratura sullo sfruttamento lavorativo, la tutela giurisdizionale risulta raramente oggetto dell’attenzione degli studiosi, mentre un maggior rilievo viene attribuito agli strumenti ispettivi¹⁰.

Le difficoltà di accesso alla giustizia del lavoro da parte dei migranti vittime di sfruttamento, soprattutto nel comparto agricolo, sono molteplici.

migrante, e viceversa: un migrante irregolare, infatti, non avrà modo, e nemmeno interesse, alla regolarizzazione del rapporto di lavoro.

⁷ Forse non è un caso che, dai dati ufficiali degli accertamenti ispettivi rilasciati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, emerge che in Puglia il tasso di irregolarità nel settore agricolo (pari al 64,10%) è comunque più basso rispetto a quello degli altri settori. Cfr. il rapporto “*Risultati attività di vigilanza anno 2024*”, disponibile in: https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2024/inl-resonto-attivita-vigilanza-2024_compressed.pdf (consultato il 30 giugno 2025), 81.

⁸ Sulle distorsioni nel sistema previdenziale agricolo, v. D’ONGHIA 2019, 231 ss.

⁹ D’ONGHIA, LAFORGIA 2021, 249.

¹⁰ Tra gli altri, v. LECCESE, SCHIUMA 2018; SANTINI 2022, 14 ss.

Va in primo luogo osservato che, molto spesso, in agricoltura i lavoratori non conoscono neanche le generalità del datore di lavoro presso cui sono condotti a prestare attività lavorativa dai “caporali”. Inoltre, come evidenziato in giurisprudenza, l'accertamento del lavoro subordinato impone un onere probatorio particolarmente elevato per il lavoratore che non beneficia di alcuna presunzione¹¹ e, nel comparto agricolo, la prova deve investire anche la stabilità delle prestazioni e della corrispettiva retribuzione¹².

Peraltro, la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato è particolarmente complessa in quanto, in assenza di prove documentali, ci si può affidare unicamente ai testimoni, che potrebbero essere escussi anche a distanza di anni e potrebbero essere anch'essi lavoratori stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale. Senonché, l'audizione di testimoni stranieri irregolari pone diversi problemi di ordine pratico e giuridico, che attengono sia alla loro identificazione (ai sensi dell'art. 252 c.p.c.), sia alla circostanza che il Giudice avrebbe l'obbligo di denuncia per il reato di “clandestinità” ex art. 10, d.lgs. n. 286/1998, mentre il testimone si esporrebbe al rischio di vedersi intimato un ordine di espulsione.

Tuttavia, come dimostra il caso affrontato dalla Clinica, il dato più critico è costituito dai lunghi tempi dell'accertamento giurisdizionale (soprattutto in alcuni tribunali), che mal si conciliano con le esigenze di tutela immediate di lavoratori vulnerabili e che aumentano il rischio che, nelle more del procedimento giudiziario, le compagini societarie vengano liquidate o comunque “svuotate” di ogni bene e di ogni partita creditoria.

Emerge, poi, un tema più generale relativo al diritto di accesso alla giustizia per i migranti, sia regolari che irregolari. Infatti, pur essendo, in genere, soggetti economicamente fragili, e quindi potendo, in teoria, accedere all'istituto del patrocinio a spese dello Stato¹³, nella pratica ciò non è così scontato. Essi, infatti, per un verso incontrano l'ostacolo – oggi diventato più facilmente sormontabile grazie all'intervento della Corte costituzionale¹⁴ – di dover provare

¹¹ Così, tra le altre, Trib. Catania, 12 giugno 2020, n. 1859, in «*dejure.it*»: «Secondo il principio dell'onere della prova cristallizzato nell'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per far valere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non beneficia, in dipendenza dalla tipologia dell'attività lavorativa che assume di aver espletato, di alcuna presunzione, ma è tenuto a dimostrare di essere stato inserito nella organizzazione datoriale mediante la messa a disposizione delle proprie energie lavorative (*operae*) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di colui che nella specie avrebbe formulato la proposta di lavoro (Cass. 18.06.1998, n. 6114)».

¹² Un risalente orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che nell'ambito del lavoro subordinato in agricoltura - a differenza di quanto avviene nel lavoro subordinato ordinario - la regola non fosse il rapporto a tempo indeterminato ma la prestazione lavorativa giornaliera (non trovando applicazione la l. n. 230/1962). Pertanto, qualora non ricorra l'ipotesi del superamento nell'anno di centottanta giornate di lavoro presso la stessa azienda, nel lavoro subordinato agricolo (diversamente da quanto avviene nel lavoro subordinato ordinario) dal solo dato fenomenico della continuità della prestazione lavorativa non può desumersi l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato dovendosi, a tal fine, accertare la sussistenza di un vincolo inteso ad assicurare alle parti stabilità della prestazione e della corrispettiva retribuzione. Così Cass., 18 febbraio 2000, n. 1884, in «Dir. e giur. agr.», 2001, 38. Tale orientamento sembra poter essere ancora oggi valido, visto che i rapporti di lavoro degli operai agricoli sono esclusi dall'applicazione del d.lgs. n. 81/2015 a opera dell'art. 29.

¹³ L'istituto è disciplinato dal d.p.r. n. 115/2002.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 79, co. 2, d.p.r. n. 115/2002, «per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato». Tuttavia, ponendo fine a un'annosa *querelle*, con la sentenza del 10 giugno 2021, n. 157, in «*Giur. cost.*», 2021, 4, 1620, la Corte costituzionale ha sancito la possibilità per i cittadini di un Paese non membro dell'Unione Europea di accedere al patrocinio a spese dello Stato, anche qualora non siano in possesso della certificazione rilasciata dall'autorità consolare competente e attestante i redditi prodotti all'estero, purché dimostrino di essersi attivati con diligenza e correttezza per ottenere tale documentazione, essendo in questo caso sufficiente che presentino una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione. La Corte, infatti, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 79, co. 2, d.p.r. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, nei casi di impossibile produzione dell'attestazione consolare, i cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea possano produrre «forme sostitutive di certificazione, in analogia agli istituti previsti dall'ordinamento nazionale», qualora dimostrino di aver fatto tutto il possibile secondo l'ordinaria diligenza per ottenere l'attestazione consolare.

l'esistenza di redditi nei paesi di origine, dall'altro, qualora dimorino in abitazioni di fortuna, non possono generalmente beneficiare del patrocinio c.d. gratuito, a causa dell'assenza del requisito della residenza anagrafica¹⁵.

Ne discende, allora, che la strada più agevole per tentare il recupero delle differenze retributive maturate a seguito dello svolgimento di attività lavorativa priva di regolarizzazione non sia quella giudiziaria, essendo preferibile il ricorso a procedure stragiudiziali più snelle, come la conciliazione monocratica, di cui all'art. 11, d.lgs. n. 124/2004.

Tale norma attribuisce al lavoratore la possibilità di attivare l'Ispettorato del Lavoro e di avviare trattative di bonaria composizione della lite con il datore di lavoro, partendo (per una volta) da una posizione di forza. Infatti, ai sensi del comma 5 della disposizione, «nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate», l'Ispettorato Territoriale del lavoro deve dare seguito agli accertamenti¹⁶, eventualmente acquisendo prove documentali e testimoniali che comprovino lo svolgimento di attività lavorativa irregolare.

Appare evidente, allora, che la minaccia delle sanzioni amministrative (ed in particolare, della maxisanzione¹⁷ applicabile nel caso di lavoro in “nero”), conseguenti all'accertamento ispettivo, abbia spesso una funzione incentivante della conciliazione che, sebbene non sia integralmente soddisfacente dei diritti retributivi dei lavoratori, consente comunque ai migranti di raggiungere un risultato positivo in tempi ragionevoli.

Sicché, in definitiva, le inefficienze dello strumento giudiziale per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro finiscono per incidere negativamente sulla concreta fruibilità delle tutele assicurate dall'ordinamento, inducendo i lavoratori migranti a rinunciare all'accesso a forme di tutela più soddisfattive e a preferire soluzioni conciliative che appaiono maggiormente rispondenti a esigenze di celerità, di certezza del risultato e di riduzione del rischio processuale.

4. *Qualche proposta de jure condendo e de jure condito*

Alla luce di tali considerazioni, è ora possibile avanzare alcune proposte sia *de jure condendo* che *de jure condito*, di cui si è discusso anche durante il percorso della Clinica, per rendere più agevolmente utilizzabile la tutela processuale dei lavoratori stranieri vittime di sfruttamento.

Partendo dalle prime, un primario ambito di intervento potrebbe riguardare il fenomeno del c.d. “lavoro grigio”¹⁸ in agricoltura, ossia quello apparentemente legale, ma nei fatti irregolare.

¹⁵ Nella pratica, in alcuni Comuni (come quello di Foggia), l'accesso alla residenza è reso possibile attraverso l'iscrizione, alla luce di quanto previsto dalla circolare ISTAT n. 29 del 1992, in una via inesistente definita “fittizia”. Sul tema, v. DEPALMA 2022, 129 ss.

¹⁶ In realtà, la nota n. 7615/2012 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro chiarisce che dalla richiesta di intervento «non scaturisce pertanto alcun obbligo per l'Amministrazione di dare necessariamente corso alla verifica ispettiva», se i contenuti della richiesta appaiono «labili» in quanto non circostanziati e non corredati da obiettivi elementi di supporto, né documentali né testimoniali, «ovvero quando dalla presentazione dell'istanza sia trascorso un lasso temporale significativo ai fini della concreta possibilità di effettuare un proficuo accertamento», ma anche quando la richiesta di intervento riguardi fatti collocati cronologicamente molto indietro nel tempo, oppure se si tratta di un datore di lavoro domestico o privo di una «organizzazione» e strutturazione aziendale. Pertanto, «non può affermarsi un obbligo assoluto di procedere comunque all'accesso ispettivo, ma la relativa valutazione rimane sempre affidata al prudente apprezzamento del responsabile della programmazione», che potrà «archiviare la richiesta di intervento motivandone, sia pur sinteticamente, le ragioni». Per un approfondimento, v. RAUSEI 2024, 1311.

¹⁷ La maxisanzione nel caso di lavoro “nero” è prevista dall'art. 3, co. 3-5, d.l. n. 12/2002, conv. in l. n. 73/2002, come modificato dall'art. 22, co. 1 e 2, d.lgs. n. 151/2015.

¹⁸ Nel diritto del lavoro la locuzione “lavoro grigio” è spesso usata come sinonimo di lavoro irregolare (v., tra gli altri, PONARI 2003, ZILLI 2016). Invece, dal punto di vista penalistico, la distinzione tra lavoro “nero” e “grigio” segna «il confine tra un substrato fenomenologico al quale si confanno le più gravi fattispecie di delitto contro la per-

Da questo punto di vista, si potrebbe agire introducendo presunzioni legali di continuità del rapporto di lavoro, in presenza di un dato numero di giornate lavorative dichiarate, disponendo un'inversione dell'onere della prova da porre a carico del datore di lavoro e utilizzando, quale modello, la recente regolamentazione del lavoro sportivo dilettantistico, laddove il raggiungimento di un certo numero di ore settimanali lavorate comporta l'applicazione delle presunzioni (relative) di autonomia e subordinazione¹⁹.

Parallelamente, al pari di quanto previsto per le controversie in materia di licenziamento dalla c.d. riforma "Cartabia"²⁰ (e ancor prima dalla l. n. 92/2012²¹), si potrebbe prevedere un rito speciale accelerato per quelle aventi ad oggetto l'accertamento del lavoro irregolare, con contestuale abbreviazione dei termini e rafforzamento dei poteri istruttori in capo al giudice, già previsti dall'art. 421 c.p.c. ma molto spesso sotto-utilizzati²².

Allo stesso modo, sarebbe auspicabile introdurre incentivi per il lavoratore che promuove l'azione giudiziaria, attraverso l'esenzione dalle spese processuali, come previsto per i giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali²³, anche se la costante propensione del legislatore a includere clausole di invarianza finanziaria nei provvedimenti normativi induce a ritenere maggiormente praticabili soluzioni normative a costo zero.

Un'altra valida strategia, infine, potrebbe consistere nel riconoscimento alle organizzazioni sindacali della legittimazione attiva alla promozione di azioni collettive di accertamento del lavoro non regolarizzato, sul modello delle azioni di classe previste dall'art. 840-bis c.p.c. e come suggerito dalla Direttiva 2009/52/Ce, su cui ci si soffermerà in seguito.

Ciò consentirebbe di superare la logica del contenzioso individuale, spesso condizionato da timori ritorsivi o dalla carenza di mezzi per agire, ma anche di incentivare la sindacalizzazione dei lavoratori stranieri, attribuendo un nuovo ruolo proattivo al sindacato nella promozione dei diritti dei lavoratori irregolari.

Tali possibili interventi riformatori consentirebbero di restituire al giudizio la sua funzione costituzionale di strumento effettivo di tutela dei diritti e permetterebbero al processo del lavoro di riappropriarsi del proprio ruolo originario di contrappeso degli squilibri del rapporto²⁴, specialmente nei contesti più esposti alla vulnerabilità e all'irregolarità.

Soffermandosi ora sulle soluzioni *de jure condito*, una strada potrebbe essere costituita dalla valorizzazione della presunzione prevista dalla Direttiva 2009/52/Ce, allorché a essere assunti irregolarmente siano stranieri extracomunitari privi di permesso di soggiorno.

L'art. 6, punto 3, di tale Direttiva, infatti, nel prevedere che nel caso di assunzione di cittadini extracomunitari irregolari, i datori di lavoro siano tenuti al pagamento degli oneri retributivi e

sona, di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù et similia, e quelle meno gravi di sfruttamento lavorativo propriamente inteso».

¹⁹ Art. 28, d.lgs. n. 36/2021. Per un commento, sia consentito rinviare a DE MARTINO 2024, 156 ss.

²⁰ Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") ha inserito l'art. 441-bis c.p.c. che, al comma 1, dispone che: «La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto».

²¹ Art. 1, co. 65, l. n. 92/2012.

²² Sul tema v. PAPA, MAGGIO 2023, 1 ss.

²³ Cfr. art. 152 disp. att. c.p.c.

²⁴ L'idea che, nel diritto del lavoro, ci si trova di fronte ad un conflitto nel quale normalmente i contendenti non sono socialmente ed economicamente "pari" hanno spinto a «vedere nel giudice un arbitro meno lontano dagli interessi in gioco, un arbitro che in qualche misura dovrebbe curarsi maggiormente di evitare la pronuncia di sentenze ingiuste, ossia non corrispondenti all'effettiva realtà fattuale e giuridica preesistente». Tuttavia «queste spinte, certamente derivanti dalla prospettiva politica che aveva animato il legislatore, hanno tuttavia dovuto, poi, fare i conti con una serie di imprescindibili limiti derivanti da ragioni di diritto sostanziale e da ragioni di diritto processuale» che «hanno ridimensionato quella che pur sarebbe potuta essere una diversa prospettiva iniziale e sarebbe potuta diventare una diversa prassi applicativa». Così, BOVE 2016, 914.

contributivi, richiede agli Stati membri di introdurre una presunzione di «esistenza di un rapporto di lavoro di almeno tre mesi salvo prova contraria», che può essere fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore stesso.

La norma è stata (tardivamente) attuata nell'ordinamento italiano con l'art. 3, d.lgs. n. 109/2012 che si limita a trasporre piuttosto meccanicamente la disciplina europea, attenendosi peraltro al limite minimo di tre mesi richiesto dalla Direttiva, senza, però, chiarire se la presunzione di durata trimestrale del rapporto investa anche la prova della subordinazione, ovvero la mera durata del rapporto medesimo.

Ed invero, ad una lettura attenta del dato comunitario, appare preferibile la prima ipotesi²⁵, visto che la Direttiva ha chiaramente l'obiettivo di favorire i lavoratori stranieri irregolari sul piano probatorio, al fine di rafforzare il loro diritto al pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro e al versamento dei contributi previdenziali.

Considerato che l'art. 6 della Direttiva è norma incondizionata e sufficientemente chiara e precisa, e dunque le va riconosciuta efficacia diretta negli ordinamenti interni, si può validamente sostenere che il lavoratore assunto irregolarmente (e pertanto, privo di un contratto di lavoro subordinato) possa giovare, anche in giudizio, della presunzione semplice di esistenza trimestrale del rapporto di lavoro non regolarizzato.

A ben vedere, tale conclusione appare coerente con l'art. 13 della stessa Direttiva 2009/52/Ce, che impone agli Stati membri di provvedere affinché siano disponibili meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi, assunti illegalmente, di presentare denuncia nei confronti dei loro datori di lavoro, sia direttamente sia attraverso terzi (sindacati o altre associazioni o autorità)²⁶.

5. Alcune osservazioni conclusive

Il rafforzamento della posizione processuale dei lavoratori irregolari favorirebbe senza dubbio la proposizione di forme di conflitto giudiziario, sinora sin troppo sopite, e, su un piano più generale, potrebbe produrre l'ulteriore effetto di riporre nuovamente il diritto del lavoro al centro della tutela dei lavoratori stranieri vittime di sfruttamento, restituendo alla sanzione penale la propria funzione originaria di *extrema ratio*.

Come è stato rilevato, infatti, mentre il diritto del lavoro è rimasto silente a fronte degli eclatanti episodi di sfruttamento emersi nella cronaca²⁷, la scena è stata dominata dalla prospettiva penalistica, a partire dalla novella dell'art. 603-bis c.p. ad opera della l. n. 199/2016.

A fronte del numero contenuto di datori di lavoro condannati per il reato dell'art. 603-bis c.p., rispetto al numero di inchieste avviate²⁸, la norma ha avuto sostanzialmente un'efficacia deterrente, ma le ultime novità giurisprudenziali, a dire il vero, molto singolari, che relegano la puni-

²⁵ In questo senso, v. le considerazioni di CANNELLA, FAVILLI 2011, 49-50. *Contra*, VETTOR 2012, 46, la quale ritiene, in base ad un'interpretazione letterale e sistematica, che la presunzione operi solo per rapporti di lavoro caratterizzati dal vincolo della subordinazione, e concerna esclusivamente la durata del rapporto, non estendendosi anche alla sua natura subordinata. Sulla trasposizione nazionale della Direttiva 2009/52/Ce con il d.lgs. n. 109/2012, v. anche PUTATURO DONATI 2012, 533 ss.

²⁶ Ritiene che, in sede di recepimento della Direttiva 2009/52/Ce, non siano stati valorizzati a sufficienza i meccanismi premiali finalizzati a incentivare le denunce dei lavoratori, MARTELLONI 2020, 93.

²⁷ Diversi sono i tragici eventi legati allo sfruttamento balzati agli onori delle cronache: da quello di Paola Clemente, morta nell'estate nel 2015 nelle campagne di Andria, a seguito del quale fu approvata la l. n. 199/2016, a quello di Satnam Singh, deceduto a seguito di un incidente sul lavoro nell'agro di Latina. Di «afasia del diritto del lavoro sul tema» parlano D'ONGHIA, LAFORGIA 2021, 234.

²⁸ Per un'ampia panoramica sulle inchieste, v. il V Rapporto del laboratorio L'altro diritto/osservatorio Placido Rizzotto sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime, disponibile in: <https://www.fondazionerizzotto.it/wp-content/uploads/2024/06/V-Rapporto-Adir-ok.pdf> (consultato il 30 giugno 2025).

bilità dello sfruttamento ai casi più gravi del comparto agricolo, escludendo in radice il lavoro intellettuale²⁹, dimostrano ancora una volta come la sanzione penale mal si addice alla regolazione di un fenomeno, come quello dello sfruttamento del lavoro, che sembra ormai diventato strutturale nell'economia (non solo agricola) del Paese.

A ciò si aggiunga che i lavoratori non sembrano particolarmente incoraggiati alla denuncia: gli incentivi alla collaborazione con l'Autorità Giudiziaria attengono solo alla possibilità di conseguire la regolarità del soggiorno³⁰ (essendo esclusi, pertanto, i migranti regolari), mentre l'eventuale denuncia non comporta per il lavoratore (che pure potrebbe, in astratto, costituirsi parte civile nell'eventuale processo penale) una immediata reintegrazione patrimoniale del danno subito³¹.

In questo contesto, «il diritto del lavoro fatica [persino] a fornire una definizione, quantomeno univoca e sistematica, dello sfruttamento»³², forse perché lo dà ormai per scontato, finendo per non avvertire l'esigenza di concettualizzarlo³³, o perché lo sfruttamento – nella prospettiva marxista – è considerato connaturato alla separazione fra lavoro e mezzi di produzione, e quindi al lavoro subordinato, essendo null'altro se non l'appropriazione del plusvalore dei lavoratori da parte dei proprietari dei mezzi di produzione³⁴.

La dottrina che si è esercitata a definire i confini tra lo sfruttamento penalistico e le “semplici” violazioni giuslavoristiche, sulla base degli orientamenti della Suprema Corte sull'art. 603-bis c.p. ha correttamente inquadrato l'attuale spazio del diritto del lavoro nella regolamentazione dei rapporti di forza contrattuali, quando non inseriti «in un disegno sistematico volto a coartare la volontà dei lavoratori fino a far accettare condizioni degradanti»³⁵.

Attraverso il potenziamento dei dispositivi processuali, dunque, il diritto del lavoro potrebbe riappropriarsi di quegli spazi oggi lasciati interamente alla repressione penale, attraverso la formulazione di una definizione di sfruttamento a fini lavoristici, come già proposto in dottrina³⁶, e quindi mediante una tipizzazione autonoma dello sfruttamento lavorativo, circoscritta alle ipotesi in cui siano violati i diritti della persona tutelati costituzionalmente³⁷, utilizzabile anche nell'attività di vigilanza e, quindi, di prevenzione³⁸.

Nella prospettiva indicata, pertanto, l'ordinamento potrebbe svilupparsi attraverso una tutela processuale differenziata, attivabile ogni qualvolta la violazione delle norme lavoristiche superi le soglie dello sfruttamento, da definire in funzione della lesione della dignità umana.

Non sarebbe, ovviamente, una soluzione salvifica, ma a ciò dovrebbe necessariamente accompagnarsi un'ampia revisione della normativa in materia di ingressi e soggiorno dei lavorato-

²⁹ Cass., sez. II pen., 28 novembre 2024, n. 43662, in «*Lav. prev. oggi*», 2025, 5-6, 355 ss., con nota di DELEONARDIS. La pronuncia è commentata criticamente anche da DE MARTINO in «*Dir. rel. ind.*» e da VIOLA in «*Riv. giur. lav.*», con note entrambe in corso di pubblicazione.

³⁰ Il permesso di soggiorno per grave sfruttamento lavorativo, già disciplinato dai commi 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies* dell'art. 22 T.U., introdotti dal d.lgs. n. 109/2012 di attuazione della Direttiva 2009/52/Ce, è ora confluito, a seguito nel nuovo art. 18-*ter* T.U., introdotto dal d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 187/2024. Per un approfondimento, si rinvia a DE MARTINO, D'ONGHIA 2025, nonché a COSTA, SGROI 2024, 15 ss. Invece, sull'utilizzo dell'art. 18 d.lgs. n. 286/1998 per la protezione sociale dei lavoratori sfruttati, v. GENOVESE, SANTORO 2018, 543 ss.

³¹ È stato giustamente notato che la repressione penale non si fa carico dei bisogni del lavoratore, il quale, dopo l'eventuale denuncia, «temporaneamente liberato dal giogo dello sfruttamento, continuerà ad avvertire l'impellente esigenza di collocarsi sul mercato del e, dunque, rimarrà esposto *ad libitum* all'altrui approfittamento». Così, STOPPIONI 2019, 89-90.

³² LAFORGIA 2020, 173.

³³ Così, D'ONGHIA 2022, 4.

³⁴ MARX 1867. Per una lettura in ottica giuslavoristica cfr. BARBIERI 2019, 169; per un'analisi storica del pensiero economico sullo sfruttamento v., invece, D'ACUNTO 2025, 29 ss.

³⁵ DONINI 2025, 103.

³⁶ CALAFÀ 2017, 176-177.

³⁷ Cfr. DI MEO 2019, 297.

³⁸ Così, D'ONGHIA, LAFORGIA 2021, 251.

ri stranieri, posto che, come già accennato, l'attuale disciplina sui flussi migratori contribuisce, in diversi casi, a determinare situazioni di irregolarità lavorativa.

Appare altresì probabile che, in concreto, una soluzione transitoria non potrà prescindere da un'ulteriore procedura di regolarizzazione straordinaria, già invocata al fine di sanare la posizione giuridica dei lavoratori migranti presenti negli insediamenti informali in vista del loro superamento grazie ai fondi PNRR a ciò destinati³⁹, anche se, a onor del vero, non sembra proprio che tale richiesta sia all'ordine del giorno dell'Esecutivo nazionale.

³⁹ V. il documento “*Restiamo umani a Borgo Mezzanone*”, presentato dal gruppo parlamentare del Partito Democratico nella sede della Camera dei deputati il 10 ottobre 2024. Un approfondimento è disponibile in: <https://www.radicifuture.it/restiamo-umani-a-borgo-mezzanone/> (consultato il 30 giugno 2025).

Riferimenti bibliografici

- BARBIERI M. 2019. *Il concetto di lavoro in Marx e il diritto del lavoro*, in «Democrazia e diritto», 2, 2019, 147 ss.
- BOVE M. 2016. *Istruzione probatoria nel processo del lavoro*, in «Riv. trim. dir. proc. civ.», 3, 2016, 909 ss.
- CALAFÀ L. 2017. *Lo sfruttamento lavorativo oltre le migrazioni: percorsi di ricerca*, in GOTTARDI D. (ed.), *Legal Frame Work. Lavoro e legalità nella società dell'inclusione*, Giappichelli, 159 ss.
- CANNELLA G., FAVILLI C. 2011. *La direttiva sulle sanzioni per l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: contenuto ed effetti nell'ordinamento italiano*, in «Dir. Imm. Citt.», 2, 2011, 37 ss.
- COSTA R.D., SGROI A. 2024. *Regolazione dei flussi e misure di tutela per le vittime di sfruttamento nel d.l. 145/2024*, in «W.P. Fa.ri.», 5, 2024, 2 ss.
- D'ACUNTO S. 2025. *La controversa vicenda dello "sfruttamento" nella storia del pensiero economico*, in FALERI C., MARTELLONI F., RANIERI M. (eds.), *Lo sfruttamento del lavoro tra prospettiva economica, cultura giuridica e diritto vivente*, Editoriale Scientifica, 29 ss.
- D'ONGHIA M. 2019. *Le tutele previdenziali dei lavoratori agricoli tra regole speciali e abusi*, in «Giorn. dir. lav. rel. ind.», 2, 2019, 231 ss.
- D'ONGHIA M., LAFORGIA S. 2021. *Lo sfruttamento del lavoro nell'interpretazione giurisprudenziale: una lettura giuslavoristica*, in «Lav. dir.», 2021, 2, 233 ss.
- D'ONGHIA M. 2022. *Spunti di riflessione sulle "moderne" forme di sfruttamento lavorativo*, in PASQUARELLA V., D'ONGHIA M. (eds.), *Didattica, law clinic, giustizia sociale e territorio*, Cacucci, 2022, 3 ss.
- DE MARTINO C. 2022. *L'insufficiente repressione penale dello sfruttamento lavorativo: spunti di riflessione all'esito di una ricerca empirica in provincia di Foggia*, in «L'Altro Diritto», 7, 2022, 230 ss.
- DE MARTINO C. 2024. *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, Cacucci.
- DE MARTINO C., D'ONGHIA M. 2025. *L'ennesimo Decreto-Legge sugli ingressi per lavoro: deboli segnali di un cambio di marcia ma ancora lontani da una riforma inclusiva*, in «Dir. Imm. Citt.», 1, 2025, 1 ss.
- DEPALMA V. 2022. *L'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari senza dimora*, in PASQUARELLA V., D'ONGHIA M. (eds.), *Didattica, law clinic, giustizia sociale e territorio*, Cacucci, 129 ss.
- DI MEO R. 2019. *Gli indici di sfruttamento lavorativo nell'art. 603-bis c.p.: una lettura lavoristica*, in «Var. temi dir. lav.», 1, 2019, 265 ss.
- DI NOIA F. 2022. *L'esperienza della Clinica legale su "I diritti dei senza fissa dimora e dei migranti" dell'Università di Foggia*, in PASQUARELLA V., D'ONGHIA M. (eds.), *Didattica, law clinic, giustizia sociale e territorio*, Cacucci, 89 ss.
- DONINI A. 2025. *Riflessioni giuslavoristiche sul reato di sfruttamento del lavoro nel diritto vivente*, in FALERI C., MARTELLONI F., RANIERI M. (eds.), *Lo sfruttamento del lavoro tra prospettiva economica, cultura giuridica e diritto vivente*, Editoriale Scientifica, 79 ss.
- GENOVESE D., SANTORO E. 2018. *L'articolo 18 t.u. immigrazione e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità*, in «Giorn. dir. lav. rel. ind.», 3, 543 ss.
- LAFORGIA S. 2020. *Il contrasto allo sfruttamento lavorativo dei migranti*, in CHIAROMONTE W., FERRARA M. D., RANIERI M. (eds.), *Migranti e lavoro*, il Mulino, 173 ss.
- LECCESE V., SCHIUMA D., *Strumenti legislativi di contrasto al lavoro sommerso, allo sfruttamento e al caporalato in agricoltura*, disponibile in: <https://agrireregionieuropa.univpm.it>, 2018 (consultato il 30 giugno 2025).

- MARTELLONI F. 2020. *Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo degli stranieri*, in CURI F., MARTELLONI F., SBRACCIA A., VALENTINI E. (eds.), *I migranti sui sentieri del diritto*, Giappichelli, 75 ss.
- MARX K. 1867. *Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie*, Libro primo.
- PAPA L., MAGGIO N. A. 2023. *Kasparov e l'art. 421 cod. proc. civ. ovvero quando "Le leggi della vita non sono così chiare come quelle degli scacchi"*, in «*Lav. dir. eur.*», 1, 2023, 1 ss.
- PONARI C. 2023. *Interventi di contrasto del lavoro irregolare e strumenti di emersione del 'lavoro grigio'*, in «*Dir. merc. lav.*», 1-2, 2003, 161 ss.
- PUTATURO DONATI F. 2012. *Il contrasto al lavoro sommerso*, in BROLLO M. (ed.), *Il mercato del lavoro*, Cedam, 533 ss.
- RAUSEI P. 2024. *Ispezione del lavoro a vent'anni dalla riforma: Inl, poteri e coordinamento*, in «*Dir. Prat. Lav.*», 21, 2024, 1292 ss.
- SANTINI F. 2022. *Lo "sfruttamento" del lavoro che cambia. La Relazione della Commissione Parlamentare sulle condizioni di lavoro in Italia*, in «*Lav. dir. eur.*», 3, 2022, 1 ss.
- SANTORO E. 2012. *Diritti umani, lavoro, soggetti migranti: procedure e forme di neo-schiavismo*, in CASADEI T. (ed.), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Giappichelli 227 ss.
- SCHIUMA D. 2020.. *Sfruttamento e (in)sicurezza nel lavoro agricolo degli extracomunitari*, in CALAFÀ L., IAVICOLI S., PERSECHINO B. (eds.), *Lavoro insicuro. Salute, sicurezza e tutele sociali dei lavoratori immigrati in agricoltura*, il Mulino, 151 ss.
- STOPPIONI C. 2019. *Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo: prime applicazioni dell'art. 603-bis c.p.*, in «*Dir. Imm. Citt.*», 2, 2019, 70 ss.
- VETTOR T. 2012. *Lavoro e immigrazione irregolare nel d.lgs. n. 109 del 2012*, in «*Dir. Imm. Citt.*», 3, 2012, 38 ss.
- ZILLI A. 2016. *Dalle prestazioni ai prestatori di lavoro accessorio*, in «*Arg. dir. lav.*», 2, 2016, 301 ss.

Sessione conclusiva

Cliniche legali: insegnare il diritto come spazio conflittuale di giustificazione e non di dominio

Legal Clinics: Teaching Law as a Conflictual Space of Justification, not of Domination

EMILIO SANTORO

Università degli Studi di Firenze.

E-mail: emilio.santoro@unifi.it

ABSTRACT

L'articolo analizza la sfida posta alla concezione tradizionale del diritto, di matrice illuminista e imperativista, dalla crescente complessità sociale, caratterizzata da pluralismo e rapidi cambiamenti tecnologici. Alla concezione della legge come uno strumento di imposizione di un ordine deciso da una maggioranza viene contrapposto un approccio "neocostituzionalista" che vede la Costituzione non solo come un limite al potere, ma come un progetto sociale fondato su principi e diritti fondamentali, il cui garante è il sistema giudiziario. In questa prospettiva il diritto non è un insieme di norme predefinite, ma un discorso che si sviluppa a partire dai conflitti. Si sostiene che le cliniche legali rappresentano lo strumento didattico ideale per insegnare questa concezione del diritto che trasforma il campo giuridico da uno spazio di "dominio" a uno "spazio conflittuale di giustificazione".

The article analyzes the challenge posed to the traditional conception of law, of Enlightenment and imperativist origin, faced to the growing social complexity, characterized by pluralism and rapid technological changes. The conception of the law as an instrument for imposing an order decided by a majority is contrasted with a "neo-constitutionalist" approach which sees the Constitution not only as a limit to power, but as a social project based on fundamental principles and rights, whose guarantor is the judicial system. From this perspective, law is not a set of predefined rules, but a discourse that develops starting from conflicts. It is argued that legal clinics are the ideal teaching tool to teach this conception of law that transforms the legal field from a space of "domination" to a "confrontational space of justification".

KEYWORDS

sovranità, diritti, diritto, dominio, proceduralizzazione del conflitto

sovereignty, rights, law, domination, proceduralization of the conflict

Cliniche legali: insegnare il diritto come spazio conflittuale di giustificazione e non di dominio

EMILIO SANTORO

1. *Il diritto di fronte alla sfida della nuova complessità sociale* – 2. *Una concezione non “imperativista” del diritto* – 3. *Una didattica diversa per un diritto diverso o un’occasione persa* – 4. *Il discorso giuridico come spazio conflittuale di giustificazione e non di dominio.*

1. *Il diritto di fronte alla sfida della nuova complessità sociale*

Muovo dalla convinzione che la concezione dell’ordine (democratico), incentrato sulla legge generale e astratta, capace di regolare la vita, nata con l’Illuminismo e affermata tra Ottocento e Novecento, sia di fronte a una sfida che ha gettato nel panico le società occidentali. Gli attori di questa sfida sono la velocità, ipersonica, dell’evoluzione tecnologica e quindi del cambiamento sociale, l’estremo pluralismo sociale, spesso nella percezione comune legato alle migrazioni, ma in gran parte dovuto alla rapidissima circolazione delle informazioni sui comportamenti sociali più disparati che assurgono a modelli, e la complessità che sfugge a qualsiasi teoria che provi a darle una sistematizzazione¹.

Difronte a questa sfida, oggi, la risposta prevalente sembra essere quella di rafforzare le caratteristiche, illuministiche, della legge come strumento di imposizione imperativa di un ordine scelto dalla maggioranza che ha vinto le elezioni. Il “diritto” torna a identificarsi con la “legge” che assurge, come nei piani illuministi del Settecento, a strumento di implementazione coattiva del piano sociale vagheggiato da chi ha ottenuto il mandato a governare. Nel contesto sociale odierno, sempre più spesso questo piano sociale emerge come una difesa dal cambiamento e dalla sua rapidità². Questa linea politica sta prendendo il sopravvento su quella, che sembrava faticosamente articolarsi nell’ultimo ventennio, che vede invece, nei mutamenti sociali, l’opportunità di porre le persone, con le loro specificità e idiosincrasie, con la loro dignità³, al centro del progetto giuridico.

Questo secondo approccio è sempre più percepito come qualcosa che aumenta la complessità sociale invece di produrre una sua tranquillizzante riduzione. A esso, infatti, si imputa di aver portato alla frammentazione delle identità di genere al posto della rassicurante dicotomia

¹ Il dibattito sulla nostra epoca come l’era della post-verità sottovaluta l’insegnamento di Ludvig Wittgenstein (WITTGENSTEIN 1953, § 241) secondo cui «Vero e falso è ciò che gli uomini dicono; e nel linguaggio gli uomini concordano. E questa non è una concordanza delle opinioni, ma della forma di vita» Una volta che perdiamo i riferimenti della “concordanza” abbiamo cambiato la nostra forma di vita: tutto quello che ci guidava, che assumevamo come riferimento fino ad oggi, ha perso valore, la sua capacità di stabilizzare, dare sicurezza a, i nostri comportamenti tende ad essere scarsa se non nulla.

² John Kennet Galbraith (GALBRAITH 1992) aveva sottolineato che gli anni Ottanta del secolo scorso avevano prodotto nel mondo occidentale “la dittatura di una classe soddisfatta” che impediva la mobilità sociale e l’emergere di *elites* legate a nuove classi sociali. Analizzando il manifestarsi dei fenomeni elencati sommariamente in apertura di questo saggio ho sostenuto che in passato che dalla dittatura di una classe soddisfatta stiamo passando alla dittatura di “una classe spaventata” che sta completando, a tappe forzate, la trasformazione delle società democratiche da società caratterizzate dalla progressiva “estensione del potere economico e sociale a chi non lo ha” (DU BOIS 1924, 138) a società caratterizzate dalla progressiva esclusione sociale e politica di larghe fasce di individui. Il ritorno della concezione “imperativista” della legge appare rassicurante per entrambe le “dittature” dato che una parte rilevante della classe media vede profondamente messo in crisi dal mutamento sociale, a un tempo, le basi economiche che assicuravano la sua “soddisfazione” insieme a quelle culturali che garantivano il suo stile di vita.

³ Stefano Rodotà nel 2012 incentra *Il diritto di avere diritti* sul passaggio dall’epoca della libertà a quella della dignità.

dell'identità sessuale⁴, a un radicale pluralismo delle identità culturali⁵ che spesso rende problematica l'interazione sociale, chiedendo alle persone tolleranza, pazienza, e soprattutto strumenti per affrontare ciò che fino a poco prima non era “pensabile”. In altre parole, questa tendenza ha aumentato la sensazione che qualsiasi interazione sociale sia complessa e priva di uno schema prestabilito: le si imputa di aver trasformato quello che sembrava ovvio in qualcosa di inappropriato perché percepito come lesivo della dignità e dei diritti di una parte degli interlocutori. Essa è quindi stata avvertita, invece che come uno strumento per affrontare la sfida dell'iper-mutamento sociale – sfida che soggettivamente appare tanto più insostenibile quanto minori sono le risorse sociali, culturali, economiche, ecc., a disposizione per affrontarla --, come la corrispondente della sensazione di aver perso ogni certezza.

L'affermazione del variegato movimento che va sotto il nome di “neocostituzionalismo”, che, come è noto, ha alla sua origine la distinzione tracciata da Ronald Dworkin (DWORKIN 1977) tra “principi” costituzionali e “regole” legislative, ha contribuito in modo sostanziale a favorire l'emergere della nuova concezione dell'ordinamento giuridico. Il dibattito suscitato da questo nuovo approccio ha enfatizzato la discontinuità del passaggio dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale portando a vedere la Costituzione non solo, e non tanto come una legge rigida e gerarchicamente sovraordinata, come voleva la concezione positivista e kelseniana, ma soprattutto come un progetto di società basato su “principi”, che include un'ampia gamma di diritti fondamentali (civili, politici, sociali, ecc.) e un sistema di controllo costituzionale. La Costituzione non solo limita il potere dello Stato, e del legislatore in particolare, ma assume la funzione di progetto sociale e politico volto a garantire i diritti e la giustizia sociale. Essendo però, comunque, come la Convenzione europea dei diritti umani e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, un documento giuridico, è al sistema giudiziario che viene affidato il compito di garantirne l'applicazione e quindi di garantire l'effettività dei diritti riconosciuti. È il sistema giudiziario, in Europa regionale e composito, che è chiamato ad assicurare la superiorità del diritto costituzionale, convenzionale e europeo, sulle leggi ordinarie, non (sol)tanto attraverso l'abrogazione o la disapplicazione delle leggi in contrasto con essa, ma soprattutto attraverso l'interpretazione costituzionalmente, conformemente (al diritto UE) o convenzionalmente orientata, delle disposizioni legislative⁶. Il compito principale delle Corti è quello di attribuire ai testi legislativi il significato compatibile con i principi costituzionali e tra più significati compatibili quello che meglio si confà al progetto che esse leggono nelle enunciazioni dei diritti⁷.

In questa luce la Costituzione, e i ricordati documenti europei sui diritti, da strumento precipuamente regolativo, si trasforma in “una specie di promessa rivoluzione nella legalità”, come auspicava Piero Calamandrei (CALAMANDREI 1966 e 1955). La “lotta per i diritti” disegna un campo in cui il giudice cessa di essere lo strumento dell'ordine voluto dal legislatore per assume-

⁴ Queste critiche sono espresse da quella che sui media viene definita retorica anti-woke. Riporto un'esperienza personale che considero emblematica: mi sono trovato, più volte, a spiegare che l'introduzione del neologismo “cisgender” è un'ovvia conseguenza del rispetto della dignità delle persone che si considerano “transgender”: contrapporre infatti la loro identità di genere a una considerata “normale” le qualifica silenziosamente e irrimediabilmente come “anormali”. L'uso di “cisgender” e “transgender” veicola invece l'idea che esistono due identità di genere che hanno pari dignità sociale, per usare l'espressione dell'art. 2 della nostra Costituzione.

⁵ Sul punto mi permetto di rimandare SANTORO 2013.

⁶ Sul piano formale il riconoscimento di questa impostazione nel nostro ordinamento giuridico dovrebbe essere sancito dall'espunzione dell'“intenzione del legislatore” dai criteri di interpretazione della legge sanciti dall'art. 12 delle preleggi. Cfr. mia discussione (SANTORO 2008, pp. 264 e ss.) sulla tesi di Albert Venn Dicey che la tutela dei diritti passa attraverso la convinzione del giudice di dover interpretare il testo delle disposizioni normative senza tenere in alcun conto il lavoro preparatorio e quindi ricostruire la volontà del legislatore.

⁷ La Corte EDU è quella che per prima e più chiaramente affermato questo compito affermando la dottrina secondo cui il punto di riferimento per le legislazioni degli Stati che aderiscono al Consiglio d'Europa (“la grande Europa”) non è “la Convenzione europea dei diritti umani”, ma “la Convenzione così come interpretata dalla Corte”.

re il ruolo di arbitro che aggiudica la “lotta” secondo una interpretazione del piano costituzionale⁸. Come scrive Pietro Costa (COSTA 1995, 33-34), a conclusione del suo saggio (che ogni giurista dovrebbe leggere e meditare):

«Il giudice agisce come risolutore istituzionale di un conflitto alla luce di un ordine (apparentemente) già dato ed immobile, che però dispiega le sue potenzialità progettuali proprio nel momento in cui il giudice lo riformula in funzione di una dinamica intersoggettiva sempre nuova e diversa. L’immaginazione giuridica si dispiega in un racconto programmaticamente sospeso fra la raffigurazione di un ordine che esiste solo in quanto “descritto” (nel mondo possibile del giurista) e la messa a punto di un progetto che esiste solo in quanto attuato (nell’ambito della quotidiana interazione sociale)».

Il momento in cui si comincia a decretare la fine dell’epoca della credenza nell’applicazione meccanica della legge, sostituita dalla sua interpretazione costituzionalmente (conformemente o convenzionalmente) orientata, coincide (direi non casualmente) con il momento in cui emerge la consapevolezza che non si può più contare sulle ideologie, come risorsa critica, e sulla forza dello Stato, come strumento, per il cambiamento sociale. Si apre un’epoca nuova in cui il diritto sembra presentarsi come il principale strumento istituzionale di contestazione dello *status quo*. Assistiamo a un drastico mutamento, come osserva Antoine Garapon (GARAPON 1997, 34),

«mentre, un tempo, si concepiva la giustizia in negativo e come punitiva, con la concezione costituzionale la si connota sempre più in positivo e come costruttiva. Mentre l’istituzione giudiziaria mostrava un certo ritardo rispetto all’evoluzione dei costumi, oggi porta con sé la speranza di cambiamento. Se la si credeva istituita, oggi la si vede, ormai, istituente».

Le nostre società sono sempre più segnate dalla percezione dell’irrilevanza della partecipazione soggettiva alla competizione politico-elettorale e, ancor prima, della difficoltà di aggregare i “guai privati”, di superare la soglia che trasforma un problema individuale in un problema politico⁹. In questo contesto, non è più il legislatore il destinatario delle rivendicazioni: più diventa plurale la società, meno plausibile appare l’idea che si possa aggregare una maggioranza che trasformi la legge, che, di conseguenza, viene percepita come lo strumento, spesso opprimente, in mano alla minoranza più forte¹⁰.

2. Una concezione non “imperativista” del diritto

La concezione del diritto che mi sembra meglio adattarsi al nuovo quadro “costituzionale”, e al nuovo ruolo di realizzatori del progetto costituzionale che esso affida ai giudici, è quella che emerge dal testo di una conferenza che Karl Llewellyn (LLEWELLYN 1930) tenne nell’autunno del 1929 alla Columbia Law School. In questa conferenza, il giurista statunitense contrappone il paradigma formalista e imperativista del diritto, che aveva dominato la scena fino a quel momento, e che ancora viene considerato il paradigma del diritto occidentale¹¹, a una concezione del

⁸ Come è noto, DWORKIN (1977) pensa che esista l’interpretazione “giusta” del quadro definito dai “principi” costituzionali a cui il “giudice erculeo” deve tendere (“asintoticamente”). Nella mia visione (SANTORO 2008) ciò che toglie arbitrarietà alla scelta del singolo giudice è il continuo vaglio della “comunità degli interpreti”.

⁹ Per la nozione di “guai privati” e la loro trasformazione in problemi politici la famosa discussione dell’“immaginazione sociologica” di WRIGHT MILLS 1959.

¹⁰ Per lo sviluppo di questa tesi rimando ancora a SANTORO 2013.

¹¹ Per la contrapposizione tra concezione normativista e paradigma incentrato sui diritti fondamentali rimando a quanto sostenuto in SANTORO 2024.

diritto in cui i testi normativi possono guidare nell'interpretazione del caso, ma non decidere la controversia. Quella che presenta è una concezione del diritto che sposta il fuoco *dai testi normativi al discorso dei giuristi*. Quello tratteggiato da Llewellyn è un diritto in cui le norme, secondo l'insegnamento giusrealista¹², sono il prodotto del processo decisionale e non l'elemento determinante il suo risultato e i testi normativi non sono le "norme" ma il vocabolario che i giudici usano per organizzare in modo sistematico e definire l'area problematica di cui si occupano. Il diritto consiste, in questa prospettiva, nella discussione su come i giudici risolvono le controversie, discussione che coinvolge gli stessi giudici, gli avvocati che devono impostare i modi con cui proporre la controversia e gli studiosi del diritto.

Le risorse fornite dai testi normativi lasciano sempre la possibilità di escogitare un ottimo argomento giuridico a sostegno di una pluralità di soluzioni anche radicalmente divergenti fra loro. Se gli avvocati fanno il loro dovere, i giudici si trovano sempre di fronte alla scelta tra almeno due opzioni giuridiche ugualmente coerenti e sistematiche e nessuna norma può indicare loro quale opzione scegliere¹³. I testi normativi forniscono ai giudici una scaletta di problemi alla luce dei quali "leggere" la controversia, ma non definiscono la lite. Piuttosto, essi aiutano il giudice enumerando i fattori rilevanti al momento di mettere a fuoco il contenuto giuridico delle pretese. Un giudice valuta i fatti e le circostanze del caso, utilizza i testi fonte del diritto per integrare questi elementi in un quadro, che Llewellyn, con un'espressione che ricorda quella utilizzata sessant'anni dopo da Costa, definisce "immaginario". I quadri che i giudici costruiscono naturalmente, nel sistema costituzionale devono trarre, secondo l'intuizione di Dworkin e del neocostituzionalismo, la loro legittimità dal presentarsi come una concretizzazione plausibile dei diritti costituzionale. Il giudice ha il (nuovo) compito di decidere la lite inquadrando i fatti portati alla sua cognizione nella sua visione delle finalità del progetto costituzionale. Secondo questa prospettiva, che è molto simile alla prospettiva interazionista sulla costruzione del significato, in ogni comunità si può individuare un insieme di testi normativi sulla base del quale giudicare la condotta di volta in volta in discussione, ma questi testi non formulano le norme in modo dettagliato e perspicuo alla complessità dei fatti. Essi non precludono alcuna strada né precondizionano il risultato della controversia. Per comprendere il fenomeno giuridico, come Llewellyn raccomanda, è fondamentale non confondere la "normatività"¹⁴ con le sue forme este-

¹² Il modo con cui Llewellyn espone la sfida realista è a mio parere (probabilmente grazie alla matrice antropologico-culturale delle sue ricerche) ancora oggi, dopo migliaia di pagine scritte da autori realisti, uno dei più convincenti e meno dogmatici, cioè dei più scevri dall'ingenua ideologia neoempirista e scienziata che caratterizza molte delle posizioni realiste.

¹³ Questo dato era già evidente a metà del sedicesimo secolo a François Rabelais come mostra l'episodio del giudice Bridoye, narato nel terzo libro (cap. 39) de *La vie de Gargantua et de Pantagruel*: il giudice Bridoye, dopo che gli avvocati delle parti hanno studiato a lungo la causa presentato le loro tesi, si limita a tirare a sorte per decidere chi è il vincitore della causa e copia le motivazioni addotte dalla parte sorteggiata. Rabelais scrive quando il diritto era "l'oscuro diritto comune" oggetto delle future critiche illuministe, per cui la sua satira normalmente non viene accostata al diritto moderno. In essa, in effetti, sembra avere come suo oggetto principale l'idea montesquieuana del "giudice bocca della legge": oggi, in un'epoca in cui si è tornati a vagheggiare la decisione, certa e imparziale della macchina guidata dall'intelligenza artificiale al posto di quello del giudice umano, la corrosiva satira di Rabelais appare ancora attuale. È interessante notare che la decisione del giudice Bridoye è conforme a legge e assolutamente imparziale, ma comunque a Rabelais, e a tutti i lettori che leggano la vicenda come una satira, non appare "giusta". Sull'episodio narrato da Rabelais cfr. V. MARININELLI, *I dadi del giudice Bridoye*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2/2002; G. ROSSI, 'Alea iudiciorum'. *Le sentenze (in)appellabili del giudice Bridoye*, in *Rifrazioni anomale dell'idea di giustizia*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, 119-156; K. MEHDI, *L'histoire du juge Bridoye dans Le Tiers-Livre de Rabelais*, in «Les Cahiers de la Justice», 3, 2020, 549-564; G.M. MASTERS, *Rabelaisian Dialectic and the Platonic-Hermetic Tradition*, State University of New York Press, 1969.

¹⁴ L'idea di normatività che sottende le considerazioni di queste pagine è ricavata dal celebre paradosso sull'impossibilità di seguire una regola -- «una regola non può determinare alcun modo d'agire, poiché qualsiasi modo di agire può essere messo d'accordo con la regola» -- enunciato da Wittgenstein nel paragrafo 201 delle *Philoso-*

riori, cioè le leggi o, più in generale, i testi normativi. Come scrive Llewellyn (LLEWELLYN 1949, 1296) in un altro celebre saggio, la rappresentazione corretta è quella di un'interazione «di persone che agiscono sotto il controllo e all'interno della sfera definita da norme, e sotto il controllo e all'interno di una tradizione di buona volontà, che nel nuovo contesto degli ultimi decenni potremmo definire “costituzionale”, e di *expertise* – anch'essa, direi, costituzionale –: ognuno di questi elementi è *costitutivo* di ciò che definiamo “sotto il controllo del diritto”».

3. Una didattica diversa per un diritto diverso o un'occasione persa

È in questo contesto di conflitto tra due concezioni di diritto e di ordine sociale diversi che va inserita la discussione sul metodo clinico legale.

Negli ultimi anni le cliniche legali hanno guadagnato grande popolarità all'interno dei corsi di laurea in giurisprudenza delle Università italiane grazie, soprattutto, al loro configurarsi come un approccio didattico “pratico” volto a integrare l'insegnamento giuridico tradizionale. La diffusione delle cliniche in Italia si inserisce in un più ampio “movimento clinico globale” (BLOCH, MENON 2012) che mira in primo luogo a valorizzare l'aspetto professionalizzante della formazione giuridica.

Sebbene l'approccio clinico sia nato, in ambito statunitense, con una caratterizzazione politica di forte critica alla concezione imperativista del diritto, oggi è visto soprattutto come un passo avanti didattico, capace di allineare l'insegnamento del diritto alle esigenze della società contemporanea e del mercato del lavoro. Come ha sottolineato Duncan Kennedy (KENNEDY 1982; 1983), uno degli autori più influenti dei *critical legal studies*, ripercorrendo la sua carriera da studente di diritto a Yale alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso a docente ad Harvard vent'anni più tardi, le promesse di trasformazione degli studi giuridici che accompagnarono la nascita delle cliniche sono progressivamente scomparse. Sono state relegate al ruolo, di mito fondativo, lasciando spazio a una loro concezione di complemento professionalizzante del tradizionale insegnamento del diritto (cfr. JAMIN 2015, 615).

Sul piano retorico, le cliniche legali spesso si continuano a richiamare all'approccio giusrealista e rivendicano una vocazione alla “giustizia sociale”, intesa come facilitazione dell'accesso alla giustizia per i soggetti considerati “marginali”. Questa retorica si basa sulla contrapposizione tra *law in books* e *law in action*, e si propone di superare la tradizione illuminista e la concezione giuridica europea continentale dominante. L'approccio giusrealista, come ho cercato di mostrare, sarebbe perfettamente compatibile con l'idea di un diritto costituzionalmente orientato che tutela la dignità delle persone. In effetti, però, la concezione tradizionale del diritto e del suo insegnamento ha dimostrato una notevole capacità di resistere e neutralizzare le spinte critico-innovative del movimento clinico, funzionalizzandolo al consolidamento del proprio dominio. Il recupero della retorica realista appare spesso collegato esclusivamente all'esigenza di rispondere alla diffusa percezione dell'astrattezza dell'insegnamento giuridico, incentrato sulla *law in books*. Le cliniche legali offrono la possibilità di spostare il baricentro dell'insegnamento verso la *law in action*, ma questo approccio è spesso ridotto all'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze professionali, la “manualità” nell'opera di sussunzione del caso concreto sotto la regola generale¹⁵. È rappresentati-

phische Untersuchungen. Più in particolare esso è basato sulla lettura che di questo paradosso ha dato Saul Kripke in *Wittgenstein on Rules and Private Language*. Per lo sviluppo di questa tesi rimando a SANTORO 2002.

¹⁵ La dimensione superficiale e retorica della connotazione realistica è resa evidente dalla circostanza che, spesso, l'insegnamento clinico consiste in pratiche di simulazione di attività legali e nello studio di casi giudiziari. In molte esperienze cliniche, il contatto diretto degli studenti con gli utenti è del tutto assente, e il caso attuale oggetto di studio viene presentato agli studenti non come un proprio problema dalla specifica persona che lo avverte, ma come un mero problema legale posto dal coordinatore della clinica. Viene così eliminata dal quadro dell'insegnamento

vo di questa riduzione alla professionalizzazione l'enfasi sul *lawyering*, termine che fa riferimento alla professione legale e alla pratica del diritto. Individuare nel *lawyering* il contenuto didattico delle cliniche significa ridurre la pratica del diritto alla pratica del professionista legale, indentificando le abilità pratiche con “colloqui con i clienti, esame dei fatti, studio delle soluzioni e delle strategie difensive, redazione di istanze, atti processuali e memorie”¹⁶.

La tesi che sostengono è che le cliniche legali, invece che essere concepite come mero strumento professionalizzante, possono rappresentare lo strumento didattico che consente di ripensare l'insegnamento del diritto rendendolo coerente con la sua concezione “costituzionale”, incentrata sui diritti e non sulla legge. Il metodo clinico, se utilizzato in modo non ancillare rispetto all'insegnamento tradizionale ma come una radicale alternativa a esso, può essere il perno di corsi di laurea giuridici capaci di insegnare la nuova concezione del diritto inteso come discorso contro-maggioritario volto a dare vita concreta ai diritti. Concepisco le cliniche legali per insegnare una concezione del diritto molto diversa da quella illuminista incentrata su regole generali astratte e rigide, volute dal Parlamento sovrano, rispetto alla formazione delle quali la comunità, una volta che ha scelto il legislatore, non ha alcun ruolo, è chiamata esclusivamente a obbedire, ad applicarle.

È evidente che questa mia tesi non è neutra, ma ha una precisa valenza politica dal momento che siamo di fronte da qualche anno a una potente retorica che è tornata a sminuire, se non annullare, la valenza dei diritti come vincolo del potere dello Stato, e in particolare del *legislatore democraticamente eletto*. Il metodo clinico mi sembra è lo strumento che i professori di diritto hanno per neutralizzare questa deriva e per riaffermare, invece, la centralità della persona, della sua dignità e dei suoi diritti, a discapito di qualsiasi (fantomatica) volontà della maggioranza.

È molto difficile superare la concezione illuminista del diritto, fino a che questo paradigma non sarà messo in discussione nei corsi universitari. Il *revival* del diritto come volontà del legislatore a cui cittadini e, soprattutto, giudici si devono adeguare è, a mio parere, in gran parte favorito dall'incapacità dell'insegnamento del diritto nel primo scorcio del nuovo millennio di fare rapidamente propria la nuova impostazione incentrata sulla persona e i suoi diritti che stava emergendo e sostenerla. L'insegnamento clinico, come dimostrano anche, per fortuna, non poche esperienze anche italiane, se non adattato alla vecchia impostazione, ma reso centrale rappresenta una modalità didattica per sostenere questa concezione. Esso è lo strumento che permette di “insegnare” che il giudice non deve essere visto, non si deve vedere e, soprattutto, non si deve comportare come la “bocca della legge”, l'esecutore delle intenzioni del legislatore, ma

giuridico l'idea che parte essenziale dell'esperienza del giurista siano la dimensione relazionale e quella sociale: l'empatia per chi pone il problema e la condivisione dell'interesse che vuole rivendicare. Ma, soprattutto, si elimina il fondamentale problema della traduzione in un problema giuridico di ciò che affligge una persona: come se questa fosse un'operazione dall'esito vincolato che non muta a seconda di chi la compie.

¹⁶ Documento del Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” dell'Università di Milano, *Nascita e diffusione delle cliniche legali*, raggiungibile dalla pagina dedicata alle “Legal Clinics” (<http://www.beccaria.unimi.it/ecm/home/legalclinics>) che sintomaticamente e simbolicamente adotta la denominazione inglese: <http://www.beccaria.unimi.it/extfiles/unimidire/385401/attachment/nascita-e-diffusione-delle-cliniche-legali-1.pdf>. In Italia lo stretto legame che si intende ri-creare tra insegnamento e professione forense è evidenziato dalla recente inclusione nel curriculum di laurea magistrale di un semestre di pratica forense. Con la convenzione quadro siglata il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense (CNF) e la Conferenza dei direttori dei Dipartimenti di scienze giuridiche è stata data attuazione alla riforma dell'ordinamento della professione forense (Legge n. 247 del 31 dicembre 2012), che a sua volta aveva modificato parzialmente le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla stessa. Ora lo studente di giurisprudenza, iscritto all'ultimo anno, può svolgere un semestre di pratica forense all'interno del corso di studi, anticipando così parte dei 18 mesi di tirocinio che, originariamente, potevano essere svolti solo dopo aver conseguito il diploma di laurea. La convenzione prevede che il professionista presso il quale si svolge la pratica garantisca, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, favorendo la partecipazione dello studente alle udienze, alla redazione degli atti e alle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

come il garante dei diritti fondamentali, e quindi del loro bilanciamento e della loro ponderazione dato che ogni causa è uno scontro tra diritti.

Il compito di una didattica basata sulle cliniche legali dovrebbe essere quello di insegnare ai futuri giuristi ad affrontare le problematiche che gli individui incontrano e i conflitti che essi vivono, mettendoli in grado di fornire loro gli strumenti per proceduralizzarli e vincerli. Il metodo clinico legale è l'occasione, in altre parole, per sviluppare un insegnamento capace di rendere consapevole lo studente che il suo compito non sarà quello di essere un ingranaggio di un imponente meccanismo regolativo, di sussumere un fatto o una condotta sotto una norma. Esso si presenta come lo strumento capace di sviluppare una didattica che insegni che il compito dei giuristi è sviluppare metodi efficaci per giuridificare i problemi delle persone, di proceduralizzare i conflitti individuali e collettivi. Il metodo clinico consente di insegnare un diritto pensato non come un sistema di testi normativi, più o meno ordinato, ma, alla Llewellyn, come un discorso che, utilizzando quei testi e le loro letture, si costruisce dal basso, dal problema e dal conflitto proposto, e si sviluppa costruendo insieme il problema giuridico (il "caso") e la norma che lo regola. È grazie a questa caratteristica che esso può avere una funzione di giustizia sociale, insegnando agli studenti a preoccuparsi di come "costruire" l'accesso alla giustizia per chi non ha mai nemmeno pensato che il suo problema avesse dignità giuridica.

4. *Il discorso giuridico come spazio conflittuale di giustificazione e non di dominio*

Secondo l'impostazione imperativista (sovranista-illuminista), secondo l'idea che il giudice è bocca della legge, la produzione della verità giudiziale è, e deve essere, una conseguenza automatica, scientifica, della volontà fissata dal legislatore nel testo legislativo. I diritti, che le parti si vedono riconosciuti nel giudizio, sono dedotti scientificamente dai testi normativi, come richiede il paradigma della modernità che elegge la scienza a fonte privilegiata di verità. Questa connotazione del diritto sta a fondamento della celebre tesi di Michel Foucault per cui l'epoca dello Stato di diritto, della democrazia liberale, non è stata capace di "tagliare la testa la re":

«In fondo, malgrado le differenze di epoche e di obiettivi, la rappresentazione del potere è sempre stata ossessionata dalla monarchia. Nel pensiero e nell'analisi della politica non è ancora stata tagliata la testa al re. Di qui l'importanza che viene ancora data nella teoria del potere al problema del diritto e della violenza, della legge e della illegalità, della volontà e della libertà, e soprattutto dello Stato e della sovranità (anche se non è più interrogata nella persona del sovrano ma in quella di un essere collettivo). Pensare il potere a partire da questi problemi significa pensarlo a partire da una forma storica particolare della nostra società: la monarchia giuridica». (FOUCAULT 1976, tr. it. 79)

La concezione dei diritti come forme di *empowerment* della persona funzionali all'ordine sovrano, prendendo le mosse dalle tesi di John Austin, configura il sovrano come colui che li definisce e li fissa. Da essa discende la provocatoria analisi foucaultiana sulla duplicità del termine "soggetto" che in quanto soggetto "giuridico" si vede attribuito i diritti che ne definiscono il potere legale mentre è "as-soggettato" al sovrano. Se il giudizio è nient'altro che la proiezione "scientifica" della volontà del sovrano esso si configura come uno spazio di dominazione:

«The essential role of the theory of right, from medieval times onwards, was to fix the legitimacy of power; that is the major problem around which the whole theory of right and sovereignty is organized ... My general project has been ... to show the extent to which, and the forms in which, right (not simply the laws but the whole complex of apparatuses, institutions and regulations responsible for their application) transmits and puts in motion relations that are not relations of sovereignty but of domination». (FOUCAULT 1980, 95-6)

La concezione imperativista dei “diritti” continua ad avere il proprio fondamento nella nozione del “diritto divino del re”, in una concezione imperativa della legge; ha consentito la democratizzazione del sovrano ma non ha toccato il suo diritto illimitato di comandare. Il discorso moderno è passato dal “diritto” (del re) ai “diritti” (degli individui) “umani”, continuando ad usare la concezione di “diritto” come entità derivante dalla concezione della monarchia giuridica e legando insieme “diritti” e imperatività del diritto, attribuendo ai diritti la funzione di legittimazione del potere. Foucault (1977, 15) sottolineava che «Ciò di cui abbiamo bisogno è una filosofia politica che non sia costruita attorno al problema della sovranità, dunque della legge, dunque dell’interdizione. Bisogna tagliare la testa al re: non lo si è ancora fatto nella teoria politica».

La concezione costituzionale e il gius-realista del diritto modificano (finalmente) l’impostazione, sovranista del diritto. Il sovrano costituzionale non è il “re” di cui parla Foucault, la sua sovranità è un ossimoro e il testo normativo non è la norma, l’ordine del sovrano, ma il punto di partenza di articolazione di quello che alla fine sarà l’ordine del giudice. In un quadro costituzionale la decisione del caso concreto non è monarchica, ma appunto costituzionale: *il giudizio non è il campo in cui si esplicita il dominio (del sovrano), ma uno spazio conflittuale di giustificazione dove si articolano discorsi giuridici che danno veste ai guai privati a fondo delle pretese delle persone.*

Dentro questo spazio niente è assoluto: anche i diritti delle persone sono tutt’altro che definiti nel loro contenuto, sono “indicali”¹⁷, devono cioè essere definiti nel contesto in base ai fatti e alla ponderazione e al bilanciamento con gli altri diritti con cui si scontrano. In effetti la loro attribuzione configura qualcosa di molto simile all’*actio* dell’antico diritto romano, o al *writ* del paradigma classico di *common law*: configura il potere di rivolgersi a un giudice.

Il giudizio, configurato come il luogo in cui si riversano i guai personali con un vestito giuridico, si presenta inevitabilmente come uno spazio caratterizzato dalla “dispersione” e dal disordine dei discorsi, uno spazio in cui le argomentazioni proliferano, configgono, competono, collidono. Per questo i discorsi in ogni campo e a maggior ragione in quello giuridico, “must be treated as discontinuous practices, which cross each other, are sometimes juxtaposed with one another, but can just as well exclude or be aware of each other” (FOUCAULT 1981, 67). Ogni evento giuridico, ogni decisione è unica, legata al conflitto che decide e alle argomentazioni che vengono addotte.

Nella misura in cui il diritto vigente si compone di norme, il giurista non può fare a meno di studiare la “costruzione giuridica” (cfr. GUASTINI 2011, 105-228 e 2017, 20 ss. e 80 ss.), le formazioni discorsive utilizzate per produrre il significato di un testo normativo, le tecniche utilizzate per argomentare la scelta della norma ricavata da esso. In un ambiente costituzionale quando compie questa opera il giurista si muove sempre tra un piano descrittivo e uno persuasivo/prescrittivo. Il primo piano è quello della “teoria dell’interpretazione” (GUASTINI 2011, 407-32), vale a dire il piano ricognitivo di come, nella prassi giudiziaria e amministrativa, gli operatori giuridici hanno letto e impiegato fino a quel momento i documenti normativi. Il secondo piano è quello dell’“ideologia dell’interpretazione” (GUASTINI 2011, 433 e ss.), cioè di un discorso persuasivo che mira a creare le condizioni di asseribilità per l’interpretazione di un testo normativo, mentre ne raccomanda l’adozione: a spiegare come il modello di ordine costituzionale su cui fonda le sue richieste sia il migliore possibile.

È evidente che questa concezione del diritto inclina il mito della certezza del diritto (e questo è a mio parere la ragione fondamentale delle sue difficoltà ad affermarsi oggi) ma ha il grande

¹⁷ J.L. AUSTIN, in *How to Do Things with Words*, sostiene che le parole “indicali” sono elementi del linguaggio come “io”, “qui” e “ora” il cui significato dipende interamente dal contesto d’uso (chi parla, quando e dove), e la loro funzione è quella di indicare o riferirsi a entità nel mondo circostante, rendendo il linguaggio un’azione che va oltre la semplice descrizione. Garfinkel e gli etnomentodologi hanno ripreso il concetto di “indicalità” per indicare che il significato di un’azione o di un’affermazione è indissolubilmente legato al suo contesto e alle circostanze specifiche. Contrapponendosi all’idea neo-positivista che i termini del linguaggio hanno un significato oggettivo e universale, l’indicalità sottolinea che il significato è una caratteristica socialmente acquisita e sempre presente dell’interazione umana.

merito di trasformare il campo giuridico, *rectius* giudiziale, dal campo di manifestazione del dominio del sovrano in uno spazio conflittuale di giustificazione: uno spazio in cui il conflitto viene proceduralizzato e rimesso a formazioni discorsive, uno spazio che permette alle persone di costruire la loro libertà e dare concretezza alla loro dignità. Questo è particolarmente rilevante in una società che percepisce “l’altro” come una minaccia, come una persona che, quando non si “assoggetta” alla presunta normalità, va limitata nella sua libertà, nella possibilità di rivendicare la sua specifica dignità. Nella sua versione costituzionale il diritto non promette la garanzia della libertà, ma ci ricorda che la libertà è una pratica e ci mette a disposizione lo spazio conflittuale proceduralizzato in cui lottare per esercitarla. Come scrive FOUCAULT (1984, 245):

«The liberty of men is never assured by the institutions of law that are intended to guarantee them. This is why almost all of these laws and institutions are quite capable of being turned around. Not because they are ambiguous, but simply because “liberty” is what must be exercised ... I think it can never be inherent in the structure of things to guarantee the exercise of freedom. The guarantee of freedom is freedom».

Riferimenti bibliografici

- BLOCH F., MENON M. 2012. *The Global Clinical Movement*, in BLOCH F. (ed.), *The Global Clinical Movement. Educating Lawyers for Social Justice*, Oxford University Press.
- CALAMANDREI P. 1955. *Discorso sulla Costituzione*, disponibile in: <https://formazione.indire.it/paths/piero-calamandrei-discorso-sulla-costituzione-26-gennaio-1955>.
- CALAMANDREI P. 1966. *Cenni introduttivi sulla Costituente e i suoi lavori*, in ID, *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, La Nuova Italia, vol. II.
- COSTA P. 1995. *Discorso giuridico e immaginazione. Ipotesi per una antropologia del giurista*, in «Diritto pubblico», 1, 1995, 1-34.
- DU BOIS W.E.B. 1924. *The Gift of Black Folk: The Negroes in the Making of America*, Stratford Co.
- DWORKIN R. 1977. *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press; tr. it., il Mulino, 2010.
- FOUCAULT M. 1976. *La volonté de savoir*, Gallimard; tr. it., Feltrinelli, 1978.
- FOUCAULT M. 1977. *La microfisica del potere*, Einaudi.
- FOUCAULT M. 1980. *Two Lectures*, in GORDON C. (ed.), *Power/Knowledge – Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, Pantheon, 78-108.
- FOUCAULT M. 1981. *It is Useless to Revolt?*, in «Philosophy & Social Criticism», 8, 1, 1981, 1-9.
- FOUCAULT M. 1984. *Space, Knowledge, and Power*, in RABINOW P., *Foucault Reader*, Pantheon Books, 239-256.
- GARAPON A. 1996. *Le gardien des promesses. Justice et démocratie*, Odile Jacob; tr. it., *I Custodi dei diritti: giudici e democrazia*, Feltrinelli, 1997.
- GUASTINI R. 2011. *Interpretare e argomentare*, Giuffrè.
- KENNEDY D. 1982. *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy*, in «Journal of Legal Education», 32, 1982, 591-615.
- KENNEDY D. 1983. *The Political Significance of the Structure of the Law School Curriculum*, in «Seton Hall Law Review», 14, 1983, 1-16.
- LLEWELLYN K. 1930. *The Bramble Bush: On Our Law and Its Study*, Oceana Publications.
- MILLS C.W. 1959. *The Sociological Imagination*, Oxford University Press; tr. it., Il Saggiatore, 1962.
- JAMIN CH. 2014. *Cliniques du droit: innovation versus professionnalisation?*, in «Recueil Dalloz», 11, 2014, 675-681.
- LLEWELLYN K. 1949. *Law and the Social Sciences – Especially Sociology*, in «Harvard Law Review», LXII, 1949.
- RODOTÀ S. 2012. *Il diritto di avere diritti*, Laterza.
- SANTORO E. 2002. *Stato di diritto ed interpretazione. Per una concezione giusrealista e antiformalista dello Stato di diritto*, in «Diritto Privato», 7-8, 2001-2002, 97 e ss.
- SANTORO E. 2008. *Diritto e diritti: lo Stato di diritto nell'era della globalizzazione. Studi genealogici: Albert Venn Dicey e il Rule of law*, Giappichelli.
- SANTORO E. 2013. *Democrazia, migrazioni e società multiculturali*, in MEZZADRA S., RICCIARDI M., *Movimenti indisciplinati*, Ombre Corte.
- SANTORO E. 2024. *The dark side of law 'in context': ex parte populi law as a new paradigm*, in «Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD)», 16(1), 2024, 02-28; doi: [10.4013/rechtd.2024.161.01](https://doi.org/10.4013/rechtd.2024.161.01).
- WITTGENSTEIN L. 1953. *Philosophische Untersuchungen*, Basil Blackwell; tr. it., Einaudi, 1967.

contributors

COSTANZA AGNELLA

Università degli Studi di Parma

SALOMÉ ARCHAIN

Università degli Studi di Firenze

CECILIA BLENGINO

Università degli Studi di Torino

MATTEO BUFFA

Università Statale di Milano

LAURA BUGATTI

Università degli Studi di Brescia

CARLO CAPRIOGLIO

Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari

GIACOMO CAPUZZO

Università degli Studi di Roma Tre

THOMAS CASADEI

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

RITA DAILA COSTA

Università degli Studi di Palermo

CLAUDIO DE MARTINO

Università degli Studi di Foggia

CHIARA DE ROBERTIS

Università degli Studi di Torino

MADIA D'ONGHIA

Università degli Studi di Foggia

ISABEL FANLO CORTÉS

Università degli Studi di Genova

MARTINA MILLEFIORINI

Università degli studi di Roma Tre

ELIGIO RESTA

Università degli Studi Roma Tre

ENRICA RIGO

Università degli Studi Roma Tre

EMILIO SANTORO

Università degli Studi di Firenze

ALDO SCHIAVELLO

Università degli Studi di Palermo

ALESSANDRA SCIURBA

Università degli Studi di Palermo

ULRICH STEGE

International University College of Turin (IUC)

MAURIZIO VEGLIO

International University College of Turin (IUC)

Realizzato da rospeinfrantumi
per conto di Diritto & Questioni pubbliche
Novembre 2025